



Tesserae iuris

V.2 (2024)



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

UUP
URBINO
UNIVERSITY
PRESS

Tesserae iuris

V.2 (2024)



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

UUP
URBINO
UNIVERSITY
PRESS

La pubblicazione della presente rivista è stata resa possibile grazie al contributo del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell'Università di Parma, del Dipartimento di Scienze giuridiche, del linguaggio, dell'interpretazione e della traduzione dell'Università degli Studi di Trieste, del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università del Piemonte Orientale, del Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto dell'Università Statale di Milano, del Dipartimento di Economia, Società, Politica dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari e del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell'Università dell'Insubria.

Tesserae iuris

vol. V, n. 2, 2024

ISSN 2724-2013

Periodico scientifico

S.S.D. IUS/18 "Diritto romano e diritti dell'antichità"

pubblicazione semestrale

Realizzazione editoriale

Oltrepagina s.r.l., Verona

Editore

Urbino University Press

Via Saffi, 2 | 61029 Urbino

<https://uup.uniurb.it/>

Le edizioni digitali sono pubblicate in Open access su: <https://journals.uniurb.it/index.php/tesseraeiuris> con licenza CC-by 4.0

Direttore Responsabile

Salvatore Puliatti (Univ. di Parma)

Comitato di Direzione

Ulrico Agnati (Univ. di Urbino Carlo Bo)

Fabio Botta (Univ. di Cagliari)

Chiara Buzzacchi (Univ. di Milano Bicocca)

Iole Fagnoli (Univ. Statale di Milano)

Paolo Ferretti (Univ. di Trieste)

Paolo Garbarino (Univ. del Piemonte Orientale)

Luigi Garofalo (Univ. di Padova)

Renzo Lambertini (Univ. di Modena e Reggio Emilia)

Maria Antonietta Ligios (Univ. del Piemonte Orientale)

Dario Mantovani (Collège de France)

Luigi Pellecchi (Univ. di Parma)

Salvatore Puliatti (Univ. di Parma)

Andrea Trisciuglio (Univ. di Torino)

Comitato Scientifico

Francesco Arcaria (Univ. di Catania)

Martin Avenarius (Univ. di Colonia)

Anna Bellodi Ansaloni (Univ. di Bologna)

Thomas van Bochove (Univ. di Groninga)

Pietro Cerami † (Univ. di Palermo)

Giovanna Coppola (Univ. di Messina)

Francisco Cuenca Boy (Univ. Cantabria Santander)

Rosario De Castro Camero (Univ. di Siviglia)

Lucio De Giovanni (Univ. Federico II di Napoli)

Lucetta Desanti (Univ. di Ferrara)

Francesco Fasolino (Univ. di Salerno)

Antonio Fernández de Buján (Univ. Autónoma de Madrid)

Federico Fernández de Buján (Univ. UNED Madrid)

Thomas Finkenauer (Univ. di Tubinga)

Margarita Fuenteseca (Univ. di Vigo)

Lorenzo Gagliardi (Univ. Statale di Milano)

Fausto Goria (Univ. di Torino)

Peter Groeschler (Univ. di Magonza)

Olivier Huck (Univ. di Strasburgo)

David Kremer (Univ. di Paris-Descartes)

Paola Lambrini (Univ. di Padova)

Sergio Lazzarini (Univ. dell'Insubria)

Andrea Lovato (Univ. A. Moro di Bari)

Lauretta Maganzani (Univ. Cattolica di Milano)

Arrigo Diego Manfredini (Univ. di Ferrara)

Francesco Milazzo (Univ. di Catania)

Paul Mitchell (UCL London)

Maria Luisa Navarra (Univ. di Perugia)

Malina Novkirishka (Univ. di Sofia)

Antonio Palma † (Univ. Federico II di Napoli)
Stefania Pietrini (Univ. di Siena)
Isabella Piro (Univ. Magna Grecia di Catanzaro)
Roberto Scevola (Univ. di Padova)
Martin Schermaier (Univ. di Bonn)
Silvia Schiavo (Univ. di Ferrara)
Francesco Sitzia (Univ. di Cagliari)
Daniil Tuzov (Univ. Vysšaja Škola Ekonomiki, San Pietroburgo)

Comitato di Redazione

Federico Battaglia (Univ. di Milano Bicocca)
Diane Baudoin (Univ. Panthéon-Assas di Parigi)
Grzegorz J. Blicharz (Univ. Jagellonica di Cracovia)
Francesco Bono (Univ. di Parma)
Alessia Carrera (Univ. di Torino)
Alice Cherchi (Univ. di Cagliari)
Federica De Iuliis (Univ. di Parma)
Marina Evangelisti (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
Monica Ferrari (Univ. di Milano Bicocca)
Veronica Forlani (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
Luca Ingallina (Univ. di Milano Bicocca)
Sabrina Lo Iacono (Univ. Statale di Milano)
David Magalhães (Univ. di Coimbra)
Giorgia Maragno (Univ. di Trieste)
Jorge Menabrito Paz (Univ. UNAM di Città del Messico)
Ana Mohino Manrique (Univ. UNED Madrid)
Eleonora Nicosia (Univ. di Catania)
Alberto Rinaudo (Univ. di Torino)
Andrea Sanguinetti (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
Enrico Sciandrello (Univ. di Torino)
Marios Tantalos (Univ. di Atene)
Marcello Valente (Univ. del Piemonte Orientale)
Francesca Zanetti (Univ. di Parma)

Finalità e declaratoria del periodico

Tesserae iuris (ISSN 2724-2013) è un periodico di carattere scientifico dedicato al settore del Diritto romano e delle discipline a esso affini, con riferimento in particolare al s.s.d. IUS/18 “Diritto romano e diritti dell’antichità”. Il periodico viene pubblicato due volte l’anno, in forma cartacea, e contemporaneamente viene reso consultabile online attraverso la propria copia elettronica integrale, in modalità *open access* e senza restrizioni né periodo di “embargo”, mediante una licenza Creative Commons (CC-by 4.0) e secondo le migliori pratiche scientifiche correnti. Il periodico intende seguire, sino dalla sua creazione, tutte le pratiche di eccellenza e di rigore scientifico, etico ed editoriale che ne permettano successivamente la possibile valutazione positiva per l’inserimento in fascia “A” ai fini dei criteri per la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) e l’indicizzazione integrale nei più diffusi e autorevoli database scientifici online.

Processo di referaggio

Il processo di referaggio per gli articoli proposti a *Tesserae iuris* viene svolto con la modalità del referaggio fra pari a doppio cieco (*double-blind peer review*), grazie alla collaborazione di *referee* scientifici esterni, e viene seguito in ogni sua fase dal Direttore responsabile e dai Comitati di Direzione e di Redazione. Gli articoli ricevuti vengono resi anonimi a cura dei Redattori del periodico prima dell’inizio del processo di referaggio e sia le identità degli autori degli articoli proposti sia quelle dei *referee* individuati risultano vicendevolmente celate lungo l’intero *iter* di valutazione.

Codice etico e selezione dei contenuti

La Direzione e i Comitati del periodico promulgano e rendono pubblica, con cadenza annuale, una *Call for papers* per il numero seguente del periodico stesso, dandone la massima diffusione all’interno della comunità scientifica. La selezione dei contenuti si basa esclusivamente su criteri di valore scientifico e intellettuale degli articoli proposti, senza alcun riferimento all’identità dell’autore, alla sua origine, ai suoi orientamenti politici o religiosi. Gli articoli proposti devono essere pienamente originali e la Direzione e i Comitati del periodico si attivano, per quanto è loro possibile, al fine di individuare e segnalare qualsiasi caso di plagio, sia parziale sia totale. Ogni singolo autore accetta, al momento della proposta, la propria piena responsabilità in termini di paternità e in termini legali del contenuto e dell’originalità dell’articolo proposto, sollevandone *in toto* i Comitati del periodico e il Direttore responsabile.

Tematiche e caratteristiche degli articoli pubblicati

Il periodico *Tesserae iuris* seleziona articoli riguardanti in particolare il Diritto romano (s.s.d. IUS/18 “Diritto romano e diritti dell’antichità”) e le discipline ad esso affini, potendo queste ultime rientrare di volta in volta in diverse aree scientifiche fra cui: Area 10 “Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche”; Area 11 “Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche”; Area 12 “Scienze giuridiche” (cfr. D.M. 855/2015). All’occasione, il periodico può programmare numeri monografici fuori serie, anche al di là della periodicità annuale dei numeri istituzionali. Il periodico possiede un proprio “Foglio di stile”, che viene reso pubblico mediante il sito web dedicato e le varie *Call for papers*.

Partizioni interne

La rivista è divisa in sezioni: una prima destinata ai saggi; una seconda, *Periscopio*, raccoglie brevi interventi scientifici di contenuto vario; una terza, *Sul tavolo*, propone brevi segnalazioni di pubblicazioni recenti; gli scritti per questa sezione non sono corredati di note. Una quarta sezione, *A proposito di*, è destinata a recensioni “con titolo”. Infine, la quinta e ultima sezione, *Sullo scaffale*, segnala anno per anno le pubblicazioni romanistiche, quelle relative ai diritti dell’antichità e al diritto bizantino e, in genere, quelle che possono interessare gli studiosi di Diritto romano. Per facilitare la ricerca bibliografica la sezione ha un’impostazione sistematica entro la quale sono distribuiti i vari titoli.

**PROBLEMI BIOETICI NELLA CULTURA ROMANA
DI ETÀ IMPERIALE**

*Il conflitto tra 'suicidio con finalità eutanasiche' e 'omicidio'
nella Declamatio Maior 4 dello Pseudo-Quintiliano**

NEPHELE PAPAKONSTANTINO
University of Athens/Würzburg University

ABSTRACT: In this paper, I explore an exemplary representation of the dual configuration of suicide both as a form of euthanasia and a crime in the Roman rhetorical-judicial culture of the imperial age. My aim is to examine, from the perspective of the anthropology of law and medicine, the conceptual proximity between 'suicide for the purpose of euthanasia' and 'homicide', in order to assess the argumentative patterns according to which the underlying gesture of this form of suicide can be thought to have represented a problem of criminal law, not only in the declaimers' imaginary, but also, and contrary to what is generally asserted, in coeval legal and jurisprudential thought.

KEYWORDS: Forensic Declamations, Roman Law, Suicide, Euthanasia, End-of-life Bioethics.

SOURCES: Hipp. *Giuramento*; D. 49.16.6.7 (Arr. Men. 3 *de re milit.*); D. 48.8.7 (Paul. *l.s. de publ. iudic.*); D. 48.21.3.6 (Marc. *l.s. de delat.*); D. 48.3.14.3-4 (Mod. 4 *de poen.*); Ps.-Quint. *Decl. Mai.* 4.

* Riproduco qui la versione arricchita del testo di una conferenza tenuta alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Parma, nel quadro della giornata di studi *Saperi, pratiche e controllo del corpo: aspetti bioetici del diritto romano*, su invito del Professor Salvatore Puliatti (28.02.2024). Ho avuto l'opportunità di discutere il problema giuridico qui affrontato con un pubblico molto curioso e ispirato di studenti alla Scuola di Scienze Umanistiche dell'Università di Genova, nel quadro del seminario *Scuola e retorica tra antico e moderno*, su invito del Professor Biagio Santorelli (06.03.2024), il quale ha gentilmente accettato di commentare la versione finale del mio testo. Vorrei ringraziare entrambi i Professori per avermi concesso l'onore di prendere la parola in due iniziative importanti. Ringrazio infine il Professor Luigi Pellicchi e gli anonimi revisori di *Tesserae iuris* per i loro suggerimenti.

1. Status quaestionis

Nel campo degli studi classici, l'eutanasia¹, inquadrata come un problema specifico dell'antichità greco-romana per la sua affinità concettuale con il suicidio, è stata essenzialmente interpretata in due modi: (i) o come materia di riflessione filosofico-letteraria progressivamente segnata da una cultura del rifiuto così come si manifesta presso le religioni monoteiste; (ii) o come problematica della storia della medicina, che coincide, in parte e spesso implicitamente, con la recente affermazione dei movimenti per la piena legalizzazione dell'eutanasia, specie negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e nel Nord Europa. Diversi lavori offrono un trattamento approfondito e aggiornato in questa ottica². Come materia di riflessione prettamente giuridica, invece, il suicidio è stato accolto recentemente dai romanisti; la tesi dominante è che il diritto romano non abbia mai (neanche dopo l'avvento del cristianesimo) sanzionato il "suicidio in sé"³, che avrebbe assunto una rilevanza giuridica soltanto qualora avesse toccato gli interessi (spesso finanziari) dello stato o di terzi⁴.

Ho scelto di concentrarmi sul problema del suicidio inteso come forma di eutanasia (cioè, quello diretto a conseguire una morte volontaria "al momento giusto") nel quadro delle concezioni proprie della mentalità antica in materia. Partirò dal presupposto che questo non è un problema rigidamente unitario (o medico o giuridico), ma innanzitutto un problema antropologico-culturale collocato in un contesto personale e relazionale, che coinvolge il suicida, la famiglia/società che tollera o meno l'atto suicida, e le autorità pubbliche che lo giudicano in casi specifici⁵. Cercherò di dimostrare che a differenza di quanto si ritenga comunemente, i Romani erano consapevoli delle possibili implicazioni logico-morali della configurazione del suicidio come reato; e che, pur non ignorando le questioni poste dall'affinità concettuale tra suicidio e omicidio, la riflessione giuridica era pronta a valutare l'accettabilità circostanziata di un gesto inteso come pratica eutanasi, fondata su un certo grado di consapevolezza e libertà di azione.

1 Intesa come la morte indolore in senso fisico ed etico, o la cessazione intenzionale della vita di una persona affetta da una malattia incurabile o dolorosa su sua richiesta.

2 Vd. innanzitutto GOUREVITCH, *Suicide among the sick* e VAN HOOFF, *From Autothanasia to Suicide*. Cfr. HILL, *Ambitiosa Mors*; FLEMMING, *Suicide, euthanasia and medicine*; HOFMANN, *Suizid in der Spätantike*; HARMS, *Physician-Assisted Suicide*; BRANDT, *Am Ende des Lebens*.

3 MANFREDINI, *Il suicidio*.

4 FRANTZEN, *Mors voluntaria in reatu*.

5 Per l'approccio antropologico-culturale, nonché per la terminologia utilizzata, traggio ispirazione da CAVINA, *Andarsene al momento giusto*, il quale ha studiato il fenomeno dell'eutanasia come mutamento diacronico nella storia europea.

2. Lo sfondo concettuale

Per evidenziare i limiti tra ‘suicidio’ e ‘omicidio’, prenderò come punto di partenza un passo estratto dal testo fondamentale per la riflessione sul rapporto tra i due concetti e, indirettamente, come vedremo, anche la percezione romana di questo rapporto. Si tratta di uno dei passi più tormentati del *Giuramento* di Ippocrate⁶, che è stato tradizionalmente interpretato o come un divieto di suicidio, o come un divieto di assistenza medica al suicidio (e quindi, come un divieto di eutanasia nel senso moderno del termine), o come un divieto di omicidio per veleno⁷: οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς θανάσιμον οὐδὲ ὑφηγήσομαι ξυμβουλίην τοιήνδε (Non somministrò a nessuno alcun farmaco letale, anche se richiesto, e nemmeno insinuerò un tale consiglio)⁸. Non trovo perfettamente adeguate alla logica del testo le interpretazioni finora proposte, perché le argomentazioni che le sottendono sono discutibili innanzitutto sotto il profilo filologico. Quella che mi sembra, invece, immediatamente proponibile senza forzature di traduzione, è la seguente:

- 1) la frase οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ θανάσιμον significa chiaramente che il medico non deve porre fine alla vita del paziente utilizzando farmaci mal dosati al punto da risultare velenosi, ed è pertanto *un riferimento esplicito al reato di omicidio (per veleno)*⁹ o a quello che oggi chiamiamo ‘eutanasia attiva diretta’¹⁰;

6 Dedicato agli obblighi del medico nei confronti dei suoi pazienti, il passo riportato fa parte di un’antica testimonianza del *Giuramento*, tramandata da un papiro egizio risalente al tardo III secolo o all’inizio del IV secolo (P. Oxy. 31 2547), che è l’unica allo stato attuale delle fonti papiracee a fornire una parte del testo. Su questa testimonianza, vd. JOUANNA, *Hippocrate*, LXXXVIII-XCIV. Conservato alla Wellcome Institute Library di Londra (ms. 5754), il frammento papiraceo, la cui edizione digitale è stata curata da M. Moser nel 2013 sulla base delle edizioni precedenti di J.W.B. Barns, D. Manetti e S. Ihm (<https://papyri.info/dclp/60187>), si discosta dalla tradizione medievale manoscritta per la parte che qui ci interessa per due aspetti: la maggior parte dei mss. riporta οὐδὲ al posto di οὐδενὶ, mentre al posto di κα-[θηγήσομαι], l’intera tradizione medievale riporta ὑφηγήσομαι. Sulla tradizione manoscritta del *Giuramento*, vd. JOUANNA, *Hippocrate*, XLII-LXXXVII.

7 Vd. BRANDT, *Am Ende des Lebens*, 77-85 con discussione della dottrina precedente.

8 Il testo è estratto da JOUANNA, *Hippocrate*. Dove non diversamente indicato, le traduzioni sono mie.

9 Così anche CARRICK, *Medical ethics*. L’ambiguità di φάρμακον è eliminata dall’aggettivo qualificante θανάσιμον. Sull’ambiguità del termine greco che, come il latino *venenum*, è una *vox media*, vd. PENNACCHIO, *Farmaco, un Giano bifronte* ora con PAPA-KONSTANTINOU, *Roman Declamation*, 11-14.

10 Intesa come somministrazione intenzionale da parte del medico al paziente di una sostanza che conduce direttamente alla morte.

2) il participio αἰτηθείς, in nominativo, deve essere necessariamente inteso in riferimento al soggetto del verbo δῶσω (quindi il sottinteso ἐγώ = il medico interpellato); l'allusione, così, sarebbe al consenso dato dal paziente¹¹ – consenso implicitamente mancato o costretto nell'ipotesi sopra espressa *sub* (i) – nel momento in cui egli richiede volontariamente l'assistenza del medico nella somministrazione del φάρμακον (potenzialmente) θανάσιμον, presumibilmente per alleviare gravi dolori o accelerare la morte nel caso in cui non ci fosse alcuna speranza di guarigione¹²; se si poteva contare su tale assistenza medica in caso di necessità, o almeno se era possibile farvi ricorso con qualche giustificazione (= l'alleviamento di dolori)¹³, αἰτηθείς, preso atto dell'intero contesto in cui si colloca, sembrerebbe rappresentare quello che oggi chiamiamo *'suicidio medicalmente assistito' nell'ambito delle 'cure palliative'*¹⁴;

11 Non sembra immediatamente proponibile l'ipotesi di BRANDT, *Am Ende des Lebens*, 77-85 (§8 online), che, tra l'altro, non è corroborata da fonti rilevanti: «[...] vielmehr läßt sich gerade die bewußte Wahl der passivischen Form αἰτηθείς ausgezeichnet damit begründen, daß offenbar gezielt offengelassen werden sollte, wer nach dem tödlichen Medikament fragte: einer, der aus dem Leben scheiden möchte, oder ein Dritter, der einen aus dem Leben beseitigen lassen oder auch nur einem zum Tod Entschlossenen Hilfe zur Realisierung dieses Entschlusses zukommen lassen möchte».

12 Vd. Hipp. *De Arte* 3 e *De morbis* 1.6. Sull'approccio medico appropriato al problema dell'incurabilità delle malattie e dei pazienti destinati alla morte, vd. VON STADEN, *Incurability and Hopelessness*.

13 Cfr. GOUREVITCH, *Suicide among the sick*, 505: «if the most moral texts do in fact forbid physicians to take such action, this is in itself a sign that abstention was not universal: if the question had not arisen, it would not have occurred to anyone to codify the prohibition»; NUTTON 1995, 17: «To put it bluntly, the bedside is not always a scene of isolation, where doctor, patient, and disease fight out a lonely battle. Rather, we must imagine a crowded sickroom, filled with friends, relatives, visitors, and healers, competing but also co-operating. We shall have to take a little more seriously the gloomy Plinian inscription, "killed by a crowd of doctors" and even the joke in Martial about the patient rendered feverish by the icy hands of a hundred palpating students becomes somewhat less grotesque».

14 Inteso come somministrazione di una sostanza letale al paziente che auspica suicidarsi e che la ingerisce senza l'aiuto di terzi. Vd. ad esempio Aret. 6.5.1 (Hude p. 133): ἐπει καὶ τὸ θνήσκειν τοῖς μὲν ὧδε πονέουσι εὐδαιμονίῃ. τῷ ἀρχιτρῶ δὲ οὐ θέμις πρήσσειν [...] πάντα γὰρ ἀντισπᾶν τὸν πόνον ξυμφέροι. In questo passo, Areteo di Cappadocia (II secolo d.C.) raccomanda di trattare l'ostruzione intestinale (εἰλεός) con una flebotomia (φλεβοτομία), se è dovuta a un'infezione (φλεγμονή): il sangue deve essere prelevato copiosamente da una vena all'altezza del gomito. La flebotomia può essere portata alla perdita di coscienza, perché il dolore è così forte che il paziente desidera morire e, sebbene non sia corretto per il medico responsabile (τῷ ἀρχιτρῶ) impegnarsi nell'eutanasia, può almeno alleviare il dolore con una temporanea perdita di sensibilità. Se, invece, l'ostruzione intestinale si verifica senza alcuna infiammazione, il medico deve evitare la flebotomia e attenersi alla somministrazione di farmaci appropriati. Sembra dunque che non sia comunque corretto che il medico provochi la morte del paziente,

l'intervento del medico avrebbe l'effetto secondario di abbreviare la vita del paziente, e corrisponderebbe dunque a quella che oggi chiamiamo *'eutanasia attiva indiretta'*¹⁵; nella percezione degli antichi, questo atto sarebbe stato considerato una fattispecie di *eutanasia volontaria*: un modo di morire, piuttosto che di uccidere, modellato sul nobile esempio del suicidio di Socrate¹⁶;

- 3) considerate le questioni morali che l'eutanasia volontaria poneva in ogni caso al medico che raccoglieva il consenso del paziente alla propria morte¹⁷, la frase οὐδὲ ὑφηγήσομαι ξυμβουλίην τοιήνδε mette l'enfasi sulla responsabilità etica del medico, al quale perciò era interdotta anche la sola allusione alla pratica, onde al fine di *non istigare al suicidio*.

Date queste premesse, sono dell'opinione che il passo possa ricomprendere simultaneamente tre ipotesi di azione illecita da parte del medico: l'omicidio che potrebbe equipararlo all'assassino impunito¹⁸, il suicidio medicalmente assistito e l'istigazione al suicidio. Si precisano così i limiti del dovere del medico nella gestione della vita e della morte, secondo il famoso aforisma ippocratico: «curare, e se possibile guarire, ma mai recare danno al corpo del malato»¹⁹. Si

ma che sia accettabile che lo droghi per alleviare la sofferenza, il che non sarebbe in contraddizione con il *Giuramento*. CAVINA, *Andarsene al momento giusto*, 16 vede in questo passo un riferimento alle cure palliative e osserva che in casi di «incurabili patologie intestinali, talmente dolorose da indurre spesso i malati a desiderare la morte», e nonostante il fatto che restasse «pur sempre interdetto procurare la morte», il tentativo di alleviare con medicinali i dolori del paziente doveva essere permesso al medico, il che è «perfettamente in linea con l'etica del giuramento di Ippocrate». Cfr. CARRICK, *Medical ethics*, 149: «the pivotal ancient question regarding euthanasia in its broadest sense was, typically: Did the subject voluntarily meet death with peace of mind and minimal pain? In contrast, the looming contemporary question involving euthanasia tends to be: Is euthanasia under any conditions morally justifiable?».

15 Intesa come impiego di sostanze per alleviare le sofferenze, i cui effetti collaterali potrebbero tuttavia provocare la morte.

16 Sul suicidio coatto come modo di esecuzione della pena capitale, vd. *infra*. Cfr. CARRICK, *Medical ethics*, 149 che segue DAUBE, *The Linguistics of Suicide* sul punto con GOUREVITCH, *Suicide among the sick*, 510: «One should undoubtedly not draw too close a parallel: the ancient physician leads a conscious, thinking, and reasoning person to his death; while for the modern physician in the presence of irreversible coma it is the very concept of death which has to be reexamined».

17 CARRICK, *Medical ethics*, 149 riassume la sfida morale come segue: «whether the subject evinced sound thinking, on moral or other grounds, for choosing to withdraw from life».

18 Per lo stereotipo nell'immaginario dei Romani, vd. Plin. *Nat. Hist.* 29.8.18 con PAPA-KONSTANTINOU, *Roman Declamation*, 40 n. 158.

19 Per questo topos ippocratico (*Epid.* 1.11), vd. anche Scrib. *Praef.* 5: *scientia enim sanandi, non nocendi est medicina*.

noti anche come il citato aforisma ponga i concetti di ‘curare’ e di ‘danneggiare’ nell’agire medico senza offrirne definizioni fisse, consentendo così molteplici interpretazioni²⁰, che corrisponderebbero alle diverse declinazioni del concetto moderno di eutanasia.

Come cercherò di dimostrare nelle pagine seguenti, gli schemi concettuali che sottendono le tre ipotesi di azione illecita da parte del medico sopra proposte sono collegabili all’elaborazione giuridicizzante del suicidio con finalità eutanasiche, che traspare a Roma nelle *controversiae* retoriche di età imperiale. Con questo non intendo stabilire un legame diretto ed esplicito tra queste ultime e il *Giuramento*, né dedurre una continuità lineare con le visioni romane sul rapporto concettuale tra suicidio con finalità eutanasiche e omicidio: a parte il fatto che la stringatezza del *Giuramento* impedisce di ricostruire con certezza il contesto storico-culturale che fa da sfondo, le difficoltà metodologiche di conciliare la cultura greca con quella romana sotto il profilo medico-legale del suicidio sono *inter alia* dovute alla perdita di un più ampio patrimonio testuale relativo alla trasmissione dell’etica medica greca durante il periodo pre- e proto-ellenistico²¹, alla quale si aggiunge la ricezione indiretta del *Giuramento* come testo ‘canonico’ nelle fonti mediche romane²². Supponendo, però, che il

20 Rifiutare di curare un malato terminale; accettare di assistere un uomo che desidera porre fine alla sua vita; sospendere o rinunciare ad avviare una terapia di sostentamento vitale.

21 Perdita che ostacola tra l’altro la decifrazione in chiave antropologica del *Giuramento* (cfr. EDELSTEIN, *The Hippocratic Oath* con MILES, *The Hippocratic Oath*), il quale è già di per sé di incerta datazione e paternità (cfr. VON STADEN, *The ‘Oath’* con OVERWIEN, *Die Bedeutung der orientalischen Tradition* e JOUANNA, *Hippocrate*, XXXVI-XLII).

22 Ricezione che va dalla semplice traduzione o parafrasi a discussioni di carattere etico e ad un commento perduto di Galeno, che faceva parte di un libro tradotto in siriano nel IX secolo da Hunain ibn Ishaq, e poi dal siriano all’arabo da due suoi allievi. Sul commento perduto di Galeno, vd. JOUANNA, *Greek Medicine*, 263. È oggetto di dibattito se il famoso passo di Catone che mette in guardia il figlio da qualsiasi studio serio della letteratura greca, citato in Plin. *Nat. Hist.* 19.14, contenga il primo riferimento esistente al *Giuramento*: la frase *iurarunt inter se* rifletterebbe la presunta procedura del giuramento di Ippocrate, in cui ogni aspirante medico giurava di non impartire insegnamenti al di fuori della sua famiglia o di quella del suo maestro o di altri allievi, confinando così la conoscenza della medicina alla prima famiglia di insegnanti e a quelle dei successivi allievi giurati. Su questo passo, vd. TOLSA, *On the Origins* che ipotizza che la seconda parte del *Giuramento* contenente i doveri etici del medico sia stata aggiunta dopo il primo paragrafo nel contesto della trasmissione dei testi ippocratici a Roma tra il II secolo a.C. e il I secolo d.C. Il fatto è che dal I al III secolo d.C., le testimonianze antiche sul *Giuramento* a Roma e nelle province includono, secondo l’elenco compilato da JOUANNA, *Hippocrate*, XII-XV, un passo di Scribonio Largo, due di Eroiziano, due di Sorano di Efeso, il commento di Galeno di cui sopra e due papiri, tra cui uno (P. Oxy. 3 437) databile al II/III sec. e contenente l’interdizione di somministrare un φάρμακον θανάσιμον (ll. 9-10: μηδὲ θανάσιμον φάρμακον) | [μηδεν]ι δίδοναι).

frammento sopra citato sia servito da punto di riferimento concettuale e etico²³ per lo sviluppo di concezioni mediche ed extra-mediche del suicidio tra Grecia e Roma, e che abbia rappresentato una chiarificazione ‘normativa’ circa gli aspetti controversi di una siffatta pratica²⁴, diventa possibile utilizzarlo appunto per decifrare efficacemente le questioni poste dalla problematica giuridica del suicidio con finalità eutanasiche nella cultura dei retori romani; principalmente rilevanti, tra queste, sono la questione della moralità della scelta di suicidarsi, e delle sue conseguenze giuridiche al livello della famiglia e della società.

3. Il problema terminologico

Sono innanzitutto necessarie alcune osservazioni di natura terminologica²⁵. La società romana di età imperiale prevedeva in base a suggestioni filosofiche, mediche o giuridiche varie situazioni in cui emergevano istanze di suicidio; è dunque importante considerare che la variegata terminologia latina²⁶, imposta sulle regole e le convenzioni dei diversi generi letterari, non offre, nello specifico, equivalenti esatti alle categorie utilizzate in greco antico, in particolare *αὐτοχειρία* e *αὐτοκτονία*. Ciò non toglie che, in generale, la terminologia utilizzata a Roma in materia di suicidio sia esemplata su quella della filosofia greca. Il sostantivo *αὐτοχειρία*, che designa esplicitamente, e non eufemisti-

23 A seconda dei nostri strumenti di interpretazione e delle sfumature che ci consentono di proporre, si può dedurre con sufficiente probabilità che in un mondo privo di un sistema di abilitazione all’esercizio della professione medica, il giuramento di Ippocrate, databile verosimilmente all’età classica (JOUANNA, *Hippocrate*), rappresentava (i) l’attitudine ideologica di una scuola medica verso un testo di etica ‘professionale’ così influente da essere rimasto attuale nell’antichità e oltre, e astrazione fatta dell’impostazione clinica, (ii) una visione ideologica ancora più estesa, secondo la quale norme, pratiche e saperi in materia di vita e di morte sono espressione di valori e principi che ispirano la struttura storico-culturale in cui gli individui sono inseriti. Seguendo VON STADEN, *Character and Competence*, 206, ECCA, *La formazione*, 41 sottolinea come il *Giuramento*, la cui forma è «indicativa di un impegno e di un vincolo formale a rispettare le rigide regole di appartenenza a una sorta di corporazione», non possa «in alcun modo essere considerato un manuale che raccoglie norme o un codice di comportamento: esso contiene non prescrizioni, ma impegni pronunciati sotto giuramento».

24 Senza tralasciare che è comunque difficile stabilire, come osserva VON STADEN, *Character and Competence*, se i giuramenti volontari contenuti nel *Giuramento* possano effettivamente essere intesi come una risposta alle aspettative o alle richieste sollevate dal pubblico o dalla società.

25 Sul linguaggio del suicidio in diverse società antiche, vd. DAUBE, *The Linguistics of Suicide*.

26 *Sibi mortem consciscere, se ipsum interficere, manus sibi inferre/adferre, adpetere mortem, vitam finire, sibi inferre mortem, se occidere, se suspendere, se deiciere, se interimere, sponte exire e vita, mors voluntaria, mors tempestiva, exitus facilis, via libertatis, etc.*

camente²⁷, l'atto intenzionale che cagiona la morte, appare in Platone (*Leg.* 872b), ma non regolarmente prima del I secolo a.C.; dal II secolo d.C. in poi, il termine *ἀποκτονία* si standardizza nel senso di 'atto intenzionale che cagiona la propria morte'²⁸. Nella prospettiva dello stoicismo romano²⁹, l'espressione tecnica che corrisponde più strettamente a quello che i Greci percepivano come suicidio, è *mors voluntaria*. Essa si riferisce alla scelta di morire: una scelta che, se compiuta in modo razionale, con auto-controllo e nelle giuste circostanze, diviene un potente atto di libertà³⁰, nella prospettiva (i) di rispondere al dovere verso la patria o i cari³¹; (ii) di alleviare l'agonia che nasce ingiustamente da condizioni fisiche che rendono impossibile vivere secondo natura e impegnarsi in azioni virtuose³²; (iii) di evitare di essere costretti a compiere azioni immorali o vergognose che minacciano la percezione dall'esterno di se stessi (*dignitas*)³³. In questa definizione del suicidio rientra indirettamente l'idea dell'eutanasia.

Il sostantivo eutanasia (*εὐθανασία*) compare per la prima volta in un fram-

27 L'ipotesi di un eufemismo non può reggere, perché l'etimologia del sostantivo (*αὐτός + χεῖρ*) manifesta nel modo più esplicito possibile il mezzo e la volontà di togliersi la vita. La funzione eufemica è evidente, tuttavia, nella *εὐλογος ἐξαγωγή* degli Stoici, che corrisponde all'espressione *exitus facilis*, usata da Svetonio (WARDLE, *A Perfect Send-off*) come calco del vocabolo greco *εὐθανασία* per qualificare la morte di Augusto.

28 Vd. CARRICK, *Medical ethics*, 150.

29 Sen. *Ep.* 70. ENGLERT, *Seneca*, 4-5 e (su Seneca) 7-13, con enfasi sul legame stabilito dal filosofo neo-stoico tra suicidio e *libertas*. Cfr. D.L. 7.130; SVF 3.768.

30 Cfr. Plin. *Ep.* 1.22.10: *Nam impetu quodam et instinctu procurrere ad mortem commune cum multis, deliberare vero et causas eius expendere, utque suaserit ratio, vitae mortisque consilium vel suscipere vel ponere ingentis est animi*. NB l'enfasi sul vocabolario della deliberazione ragionata, intesa come atto di discussione e persuasione *in utramque partem*, che è in antitesi con gli impulsi non riflessivi.

31 Cfr. Plut. *Cat. Min.* 68.1-5, 70.1-2, 70.8-10. Rendendolo l'archetipo del *sapiens* senecano, il suicidio paradigmatico di Catone Uticense trasforma il suicidio a base filosofica stoica in un suicidio politico a connotazioni anti-tiranniche e progressivamente, anti-imperiali, simbolo di libertà. Cfr. Tac. *Ann.* 16.35.1 per quello di Trasea Peto. Su questa interpretazione del suicidio di Catone, cfr. GRISE, *Le suicide*, 202-204 con VENARUCCI, *La 'Buona morte' in scena*, 70 (con bibliografia precedente) che precisa che si tratta di «un gesto politico di dissenso e di protesta, percepito come unica ed estrema garanzia di libertà in un mondo nuovo che, in nome della *pax*, ha sacrificato la *libertas* del cittadino – è la tradizione degli *exitus illustrium virorum*». Un esempio di suicidio politico comparabile con l'*exemplum* di Catone l'Uticense si trova anche nella *Suasoria* 6 di Seneca Padre: *Deliberat Cicero an Antonium deprecetur*.

32 Cfr. Plin. *Nat. Hist.* 25.7.23.

33 Sull'ultimo punto, vd. GRIFFIN, *Seneca*, 379 con GILL, *Personhood and Personality* per la teoria delle quattro *personae* di Panezio, riportata da Cicerone (*Off.* 1.107-121), che sembra giustificare il suicidio per il motivo di preservare il concetto di sé nel teatro della vita.

mento (18-19) estratto da *La formica* (*Μύρμηξ*) del commediografo Posidippo di Cassandria (III secolo a.C.)³⁴, mentre l'aggettivo εὐθνήσιμος è attestato già nell'*Agamemnone* di Eschilo (v. 1292-1294), ove indica una morte rapida e indolore (ἀσφάδαστος). L'avverbio εὐθανάτως appare una sola volta in Cratino di Atene³⁵ e poi in Menandro³⁶, mentre il verbo εὐθανατέω si incontra in Crisippo³⁷. L'idea di una morte nobile e valorosa nel contesto della guerra è attestata in Polibio (5.38.9; 32.4.3) e nella stessa accezione anche in Cicerone (*Att.* 16.7.3). In tutti questi casi, εὐθανασία e i suoi corradicali racchiudono l'idea di una morte buona e indolore, o nobile, che avviene naturalmente come dono divino³⁸. Nello stesso spirito, Svetonio (*Aug.* 98-99) racconta che Augusto, nei suoi *extrema verba*, utilizzasse il termine εὐθανασία per presentare la propria morte come rapida e indolore, una morte che il principe aveva il dovere di affrontare con dignità ed equanimità³⁹. Questa è la morte che fungerà da paradigma dell'*ars moriendi* imperiale per i successivi imperatori romani che hanno avuto (o cercato) una fine moralmente decorosa⁴⁰.

Anche se nelle nostre fonti non è registrata una fattispecie in cui si delinei una richiesta esplicita del paziente consenziente, il principio della morte medicalmente assistita – implicito come abbiamo visto nel *Giuramento* – non era ignoto ai Romani. È ciò che emerge dalla *Declamatio minor* 350 dello Pseudo-Quintiliano⁴¹ che, a mio parere⁴², discute *in utramque partem* l'idea di

34 *Poetae Comici Graeci* (Kassel/Austin 1989, VII, fr. 19(18), 571): ὦν τοῖς θεοῖς ἄνθρωπος εὐχεται τυχεῖν τῆς εὐθανασίας κρείττον οὐδὲν εὐχεται. οὕτω τι πολὺπον ἐστὶν ἡ λύπη κακόν.

35 *Poetae Comici Graeci* (Kassel/Austin 1989, IV, fr. 454, 321): ἐπιθανάτως ἔχειν, καὶ ὡς Ἡρόδοτος ἔδυσθανάτει, οὐ τὸ ἐναντίον εὐθανάτως Κρατίνος λέγει.

36 *Menandri reliquiae selectae* (Sandbach 1972, fr. 481): ἐπεβουλεύθη ποθέν, οὐκ εὐθανάτως ἀπῆλθεν ἐλθὼν εἰς χρόνον.

37 *Stoicorum veterum fragmenta* (Von Arnim 1924, 3.156 No 601): Εὐγηρεῖν τε μόνον καὶ εὐθανατεῖν τὸν σπουδαῖον. εὐγηρεῖν γὰρ εἶναι τὸ μετὰ ποιῶν γήρωσ διεξάγειν κατ' ἀρετῆν, εὐθανατεῖν δὲ τὸ μετὰ ποιῶν θανάτου κατ' ἀρετῆν τελευτᾶν.

38 Sui significati dei lessemi, cfr. da ultimo, BRANDT, *Am Ende des Lebens*, 127-136.

39 Come ogni privato cittadino, peraltro. Cfr. Sen. *Ep.* 77 con VENARUCCI, *La 'Buona morte' in scena*, ove ampia bibliografia precedente sulla morte di Augusto.

40 Su Otone, vd. Tac. *Hist.* 2.16-17; Suet. *Otho* 10-11; Dio 63.13-15. Su Antonino Pio e Marco Aurelio, vd. rispettivamente *Hist. Aug.* 12.6 e 28.9. Cfr. Tac. *Ann.* 6.50.1 su Tiberio; Val. Max. 4.5.6; Suet. *Iul.* 82.2 su Giulio Cesare.

41 Ps.-Quint. *Dmin* 350, *argumentum*: Qui habebat filium, amissa matre eius, aliam uxorem duxit. Incidit in gravem valetudinem filius. Convocati sunt medici; dixerunt moriturum si aquam frigidam bibisset. Dedit illi noverca aquam frigidam. Perit iuvenis. Noverca accusatur a marito veneficii.

42 PAPA-KONSTANTINOU, *Roman Declamation*.

‘sperimentazione farmacologica’ presupposta dalla somministrazione di un *venenum* potenzialmente letale, con un’elaborazione innovativa delle componenti intenzionale di tali condotte che si configurerà poi in D. 48.8.3.2-3 (Marc. 14 *inst.*). Questa *controversia* sottolinea, infatti, come gli operatori del diritto della prima età imperiale avessero una chiara consapevolezza della necessità di sviluppare un discorso di pertinenza medico-legale, non soltanto sul ruolo e l’etica ‘professionale’ del medico che interveniva per guarire il paziente⁴³, ma anche sulla responsabilità della famiglia dell’ammalato nel seguire il parere dell’esperto.

Il principio della morte medicalmente assistita, noto ai Romani, si ritrova anche fuori da contesti riguardanti malattie. Tacito, ad esempio, riporta che Seneca il filosofo, volontariamente assistito dal medico Stazio Anneo, si fosse tolto la vita assumendo veleno⁴⁴, mentre Plinio il Giovane racconta che il giurista Tizio Aristone aveva incaricato i suoi amici di interrogare i medici sulla gravità della sua malattia, autorizzando indirettamente il tentativo dei medici

43 Cfr. Apul. *Met.* 10.8-11 per il rifiuto esplicito di assistenza medica tramite l’amministrazione di un veleno nel caso (fittizio) di un suicidio contemplato. Nonostante lo scetticismo generale nei confronti della figura del medico nell’antichità – scetticismo che va calibrato con VON STADEN, *Character and Competence* sulla base di una serie di testimonianze epigrafiche (dal III al I secolo a.C.) che sottolineano la connessione tra τέχνη e βίος tra i medici e come entrambi gli ambiti erano sottoposti a un severo giudizio etico e morale –, non c’è dubbio che il medico della *Dmin* 350 interviene per guarire il paziente: è un presupposto indispensabile per lo svolgimento della *causa*. NB con PAPA-KONSTANTINOY, *Roman Declamation*, 28 n. 118 che l’ambiguità di questo intervento sta, al livello del *thema*, nel fatto che si tratta allo stesso tempo di una prognosi e di una diagnosi. Per un adattamento circostanziale di questa ambiguità, cfr. Ps.-Quint. *Decl. Mai.* 4.18: *Sed quousque ratione colligam quod exitu iam probatum est? Quod nullis mathemata ticus dixit ambagibus, nullis dissimulari artibus pot est. Partem responsi futuram in alio opere iam vidisti, et, quod praecipue torquet animum, fides sceleris virtus fuit. Explicata est auctoritas responsi, cum de duobus praedictis unum factum est, nec possis de veritate dubitare, quotiens cum incertis experimenta consentiunt. In responso cui cuncta cesserunt, fieri non potest ut hoc solum falsum sit, quod novissimum est.* Cfr. inoltre URSO, *Προλέγειν τὸν κίνδυνον* per l’idea che la prognosi era una sorta di consenso informato *ante litteram*, a cui il medico ricorreva quando il dovere di diligenza lo spingeva a operare, mentre l’alta probabilità di insuccesso rischiava di compromettere la sua reputazione e quella della professione medica.

44 Vd. Tac. *Ann.* 15.63-64. Si potrebbe obiettare che Seneca non ha ‘commesso un suicidio’, poiché è stato condannato da Nerone. Seneca non è stato ‘condannato’, però, nel senso giuridico, e cioè, tramite un giudizio; egli ha commesso un suicidio coatto, e perciò, una comparazione proficua si potrebbe fare con il suicidio coatto di Socrate (su cui, vd. *supra*). La buona morte (*bene mori*), ossia quella facile, rapida e preferibilmente senza lividi, costituisce lo sfondo della già riconosciuta opinione di Plinio il Vecchio (*Nat. Hist.* 2.156), secondo il quale la terra fornisce i veleni per compassione verso l’uomo.

di preservargli la vita, o almeno di rendere meno dolorosa la sua morte⁴⁵. Infine, secondo Dione Cassio, Ermogene aveva indicato all'imperatore Adriano la zona in cui avrebbe dovuto pugnalarsi o farsi pugnalarlo, se necessario, per assicurarsi una morte certa e indolore⁴⁶.

È difficile spiegare l'accettabilità del suicidio con finalità eutanasiche nella prima età imperiale unicamente sulla sola base dell'influenza della filosofia greca. Anche se lo stoicismo richiedeva un elevato standard di valutazione per determinare se in un caso particolare il suicidio costituisse la giusta condotta da seguire, ci sono prove di una diffusa tolleranza a Roma di alcuni tipi di suicidio – tutti di persone consenzienti (ossia, come già detto, non costrette all'atto) e quindi in situazioni che consentivano una valutazione morale della condotta dell'agente – e ciò ancor prima che il fenomeno risultasse influenzato dalla filosofia stoica⁴⁷. La prima tipologia a cui possiamo fare riferimento è quella di un suicidio a cui si ricorre in risposta a pressioni sociali, come l'esigenza di preservare l'onore, il senso della vergogna, o l'intento di compiere un sacrificio di utilità collettiva; questo tipo di suicidio era accettabile sin dall'inizio dell'età repubblicana, come testimoniato dalla tradizione di precedenti (*exempla*) portatori di funzioni 'normative'⁴⁸.

Il secondo tipo è quello del suicidio attuato in esecuzione della sentenza capitale di un organo giurisdizionale: già nel 121 a.C. questo gesto è attestato nel caso di uno dei seguaci di Gaio Gracco, al quale il pretore Opimio permise di togliersi la vita per evitare di essere assoggettato alla prevista esecuzione⁴⁹. A questa ultima tipologia di suicidio si può accostare un'altra nella quale il togliersi la vita è altrettanto volontariamente intrapreso, sebbene indirettamente coatto. È la pratica della *devotio*: in una situazione di estremo pericolo, il comandante militare consacrava, infatti, la propria vita agli dèi inferi in cambio

45 Plin. *Ep.* 1.22.8-9: *Nuper me paucosque mecum, quos maxime diligit, advocavit rogavitque, ut medicos consuleremus de summa valetudinis, ut si esset insuperabilis sponte exiret e vita; si tantum difficilis et longa, resisteret maneretque: dandum enim precibus uxoris, dandum filiae lacrimis, dandum etiam nobis amicis, ne spes nostras, si modo non essent inanes, voluntaria morte desereret.*

46 Dio. Cass. 69.22: Ἀδριανὸς δὲ μαγγανείαις μὲν τισι καὶ γοητείαις ἐκενοῦτό ποτε τοῦ ὕγρου, πάλιν δ'αὐτοῦ διὰ ταχέος ἐπίμπλατο. [...] Καὶ τι καὶ χωρίον ὑπὸ τὸν μαστόν, πρὸς Ἐρμογένους τοῦ ἱατροῦ ὑποδειχθέν, χρώματι τινι περιέγραψεν, ὅπως κατ'αὐτὸ πληγείς καιρίαν, ἀλύτως τελευτήση.

47 GRIFFIN, *Philosophy*, 196.

48 Vd. Liv. 1.57-59 per il suicidio di Lucrezia (e le sue conseguenze immediate). Cfr. GARRISON, *Attitudes toward Suicide* per le stesse attitudini verso il suicidio nella Grecia antica.

49 App. *Bell. Civ.* 1.26: Κοῖντῶ δὲ τῷ Φλάκκου παιδί συνεχώρησεν ἀποθανεῖν, ὡς θέλοι [...] con GRIFFIN, *Philosophy*, 192-193. Cfr. Plut. *C. Gracch.* 17.2-3.

della vittoria, e poi si lanciava «tra le schiere nemiche con il fine preciso di trovarvi la morte e portare idealmente con sé i nemici, raddrizzando le sorti della battaglia»⁵⁰. All'inizio del I secolo d.C. emergono prove solide dell'accettabilità generale del suicidio: secondo Tacito, sotto Tiberio la legge concedeva a chi si suicidava in previsione di una condanna gli stessi privilegi concessi a chi fosse morto di morte naturale; l'atto suicida, così, impediva di fatto l'esecuzione della sentenza, e quindi la confisca dei beni e la negazione della sepoltura⁵¹.

4. Il quadro giuridico

Il tema del suicidio si rivela particolarmente spinoso per lo studioso moderno che lo affronta nell'ottica dell'antropologia del diritto, perché per una sorta di paradosso documentale, esso non si presta facilmente a un esame giuridico-criminale: infatti, la *mors voluntaria* non è stata strettamente affrontata da legislatori e giuristi sotto il profilo penale, ma piuttosto sotto il profilo fiscale e successorio. La domanda generale che traspare dai frammenti raccolti sotto il titolo *De bonis eorum qui ante sententiam mortem sibi consciverunt vel accusatorem corruperunt* del *Digesto* (D. 48.21) è se i discendenti di una persona imputata per crimini che comportano la confisca del patrimonio e suicidatasi prima della condanna, abbiano diritto a ereditarne il patrimonio, oppure se i beni del suicida debbano andare al fisco imperiale, visto che questo sarebbe stato lo scontato esito del processo, se la morte dell'imputato non lo avesse interrotto.

Tuttavia, il fatto che soprattutto questo fosse il problema giuridico legato al suicidio non significa che i Romani non fossero consapevoli delle sfide poste da una possibile 'criminalizzazione' della pratica. In effetti, le analogie individuabili tra la casistica filosofica e quella giuridica rispetto alle cause legittime del suicidio⁵² trascendono una mera comunanza di topoi letterari: a mio avviso, si può dedurre che il problema della liceità del suicidio nel mondo romano si convertisse, da una parte, in una valutazione del comportamento dell'agente in termini di doveri morali innanzitutto verso la figura del padre, e dall'altra, in una determinazione dell'interesse giuridico, privato o pubblico, che l'ordinamento doveva proteggere o sacrificare. Come cercherò di dimostrare nella sezione seguente attraverso l'analisi di un caso declamatorio esemplare al riguardo, questa doppia operazione aveva in pratica una rilevanza significativa

50 Per la citazione, vd. FERRI, *La devotio* con ulteriore bibliografia.

51 Tac. *Ann.* 6.29.1 con riferimento al *pretium festinandi*. Da qui l'ossimoro del 'suicidio salvifico' coniato da VANDENBOSSCHE, *Recherches sur le suicide*.

52 Cfr. D. 28.3.6.7 (Ulp. 10 *ad Sab.*); D. 48.21.3.4 (Marc. *l.s. de delat.*); C. 9.50.1.1 (a. 212); C. 6.22.2 (a. 290).

per gli schemi argomentativi che avrebbero potuto essere realmente utilizzati per difendere o meno la liceità di un atto così ambiguo, e per confermare o confutare la sua prossimità concettuale con il reato dell'omicidio.

Occorre preliminarmente osservare che benché il suicidio non rappresentasse di per sé un crimine al livello delle categorie formali del diritto romano, l'unico riferimento giuridico a mia conoscenza che può essere collegato con la configurazione del suicidio come reato, è un passo relativo al diritto militare romano, che riferisce un rescritto dell'imperatore Adriano:

D. 49.16.6.7 (Arr. Men. 3 *de re milit.*): *Qui se vulneravit vel alias mortem sibi concivit, imperator Hadrianus rescripsit, ut modus eius rei statutus sit, ut, si impatientia doloris aut taedio vitae aut morbo aut furore aut pudore mori maluit, non animadvertatur in eum, sed ignominia mittatur, si nihil tale praetendat, capite puniatur.*

Circa colui che si ferì oppure tentò in altro modo di darsi la morte, l'imperatore Adriano ha rescritto che la questione debba essere giudicata così: se uno ha preferito morire perché incapace di sopportare il dolore, o per disgusto della vita, o per malattia, o per pazzia, o per pudore, non si prendano provvedimenti contro di lui, ma sia lasciato all'ignominia; se non versa in nessuna di queste situazioni, sia punito con pena capitale.

Indicativo del disvalore che l'ordinamento romano sembra esprimere nei confronti del suicidio slegato da finalità eutanasiche, il passo presenta l'ipotesi del tentato suicidio di un soldato feritosi nell'intento di darsi la morte: l'imperatore Adriano disponeva che questi dovesse essere punito con la morte, se non poteva giustificare il suo gesto con una delle motivazioni approvate, ovvero con l'incapacità di sopportare il dolore, il disgusto per la vita, la malattia, la pazzia o il timore del disonore (*impatientia doloris aut taedio vitae aut morbo aut furore aut pudore*)⁵³. Il fatto che si sarebbe dovuto indagare sul caso (*ut modus eius rei statutus sit*) al fine di valutare il nesso causale tra le motivazioni del tentato suicida e l'effetto del suo gesto è rappresentativo dell'importanza che l'imperatore attribuisce alla questione della prova⁵⁴, che è in sé una questione prettamente retorica.

Che il suicidio non fosse visto sul piano formale del diritto penale romano come istanza di omicidio è dimostrato da un passo estratto dal *liber singularis de publicis iudiciis* di Paolo:

53 Vd. anche D. 29.5.1.23 (Ulp. 50 *ad ed.*) con D. 28.3.6.7 (Ulp. 10 *ad Sab.*).

54 Cfr. D. 48.21.3.6 (Marc. *l.s. de delat.*); D. 48.21.3.8 (Marc. *l.s. de delat.*).

D. 48.8.7 (Paul. *l.s. de publ. iud.*): *In lege Cornelia dolus pro facto accipitur. Neque in hac lege culpa lata pro dolo accipitur. Quare si quis alto se praecipitaverit et super alium venerit cumque occiderit, aut putator, ex arbore cum ramum deiceret, non praeclamaverit et praetereuntem occiderit, ad huius legis coercionem non pertinet.*

Nella legge Cornelia il dolo si ricava dal fatto. In questa legge la colpa lata non si ricava dal dolo. Pertanto, se qualcuno si getta⁵⁵ dall'alto, cade sopra un altro e lo uccide; se un potatore lascia cadere un ramo senza prima avvertire⁵⁶ e così uccide un passante: questi fatti non sono puniti da questa legge.

Qui Paolo afferma che se qualcuno si precipita da un'altezza e cade su un altro e lo uccide, non sarà punibile ai sensi della *lex Cornelia de sicariis et veneficis*, perché, secondo l'esegesi più affidabile del passo⁵⁷, non è possibile ricavare dalla diagnosi di questa fattispecie non tipicamente prevista dalla *lex Cornelia* il dolo necessario richiesto dalla norma incriminatrice, ovvero il dolo intenzionale e diretto. Il problema esplicitamente affrontato qui è se il suicidio del soggetto A, che ha come conseguenza collaterale la morte del soggetto B, renda responsabile A dell'omicidio di B. In questo contesto, l'opinione di Paolo si spiegherebbe, credo, dall'idea implicita che il suicidio non è equiparabile all'omicidio in questo caso, perché dal punto di vista dell'accertamento del dolo, la responsabilità dell'agente per i due 'illeciti' non è agganciata nello stesso elemento soggettivo.

Estremamente importante è infine un passo estratto dal *liber singularis de delatoribus* attribuito a Marciano:

D. 48.21.3.6 (Marc. *l.s. de delat.*): *Sic autem hoc distinguitur, interesse qua ex causa quis sibi mortem conscivit: sicuti cum quaeritur, an is, qui sibi manus intulit et non perpetravit, debeat puniri, quasi de se sententiam tulit. Nam omnimodo puniendus est, nisi taedio vitae vel impatientia alicuius doloris coactus est hoc facere. Et merito, si sine causa sibi manus intulit, puniendus est: qui enim sibi non pepercit, multo minus alii parcat.*

55 NB che l'espressione tecnica giuridica *se praecipitaverit* esprime un'azione rivolta contro se stessi (letteralmente, 'far cadere il proprio corpo'), laddove il riflessivo 'gettarsi' in italiano moderno non rappresenta il concetto del suicidio con la stessa intensità.

56 Letteralmente, "aveva gridato", come mi è stato segnalato dal revisore. Ma non è l'urlo in quanto tale che assume una pregnanza giuridica in questo contesto, poiché uno può urlare e non essere ascoltato – è il raggiungimento effettivo dell'urlo, e cioè l'avvertimento delle persone intorno, che va sottolineato a mio avviso, poiché uno che non urla efficacemente nel caso descritto, risponde per colpa essendo stato imprudente. La correttezza di questa scelta di traduzione viene confortata dal raffronto con l'esegesi giuridica del passo in BOTTA, *Osservazioni*, 17-18 e NICOSIA, *Sulla non intenzionalità*, 977-980.

57 BOTTA, *Osservazioni*, 12-13.

Bisogna tenere presente la differenza circa la causa per la quale qualcuno si è suicidato, così come ci si domanda se colui che tentò di suicidarsi ma non ci è riuscito debba essere punito, come se egli abbia emanato una sentenza di condanna nei confronti di se stesso. Infatti è da punire sempre, salvo che non sia stato costretto a questo gesto dal disgusto per la vita o dall'incapacità di sopportare un dolore. E pertanto, se ha tentato di uccidersi senza una causa, deve essere giustamente punito: chi infatti non risparmia sé stesso, molto meno risparmierà un altro.

L'interpretazione dottrinale di questo frammento, che è stato sospettato di interpolazioni⁵⁸, vuole che non sia il suicidio in sé (consumato o tentato) a essere condannabile, ma il crimine del quale il suicida è stato accusato e per il quale il suicidio fungerebbe da confessione⁵⁹. Pur plausibile, questa inferenza non può essere ricavata dal testo, a meno di collegarlo indirettamente alla fattispecie prospettata in D. 48.21.3 pr. (Marc. *l.s. de delat.*), ove il giurista dice: *Qui rei postulati vel qui in scelere deprehensi metu criminis imminentis mortem sibi consciverunt, heredem non habent* (Chi è stato accusato o sorpreso in flagranza di reato e, per paura di un'accusa imminente, si è suicidato, non ha eredi). Ma anche questo collegamento non sembra riguardare necessariamente il tentato suicida di cui si tratta in D. 48.21.3.6, poiché il discorso sull'accusato che si è suicidato iniziato in D. 48.21.3 pr. sembra chiudersi con la regola individuata in D. 48.21.3.3 (Marc. *l.s. de delat.*): *Ergo ita demum dicendum est bona eius, qui manus sibi intulit, fisco vindicari, si eo crimine nexus fuit, ut, si convinceretur, bonis careat* (Perciò, in conclusione, si dovrebbe dire che i beni di colui che si è suicidato, dovrebbero essere confiscati dal fisco, se egli è stato coinvolto in questo crimine in misura tale che avrebbe perso i suoi beni se fosse stato condannato). Che Marciano proceda poi a trattare un'altra fattispecie nella storia sanzionatoria del suicidio in età classica – quella di qualunque suicida –, è suggerito dall'opposizione (con quanto detto in precedenza dallo stesso Marciano) in D. 48.21.3.4 (Marc. *l.s. de delat.*), espressa da *autem*. Il problema che sorge a questo punto è che le fonti giuridiche giunte a noi non registrano il caso di un tentato suicida privo di giustificazioni, e per questo punito con sanzione penale, senza che un'accusa sussista.

Questo problema può sembrare del tutto irrisolvibile, ma se consideriamo che il caso del tentato suicida privo di giustificazioni di cui si tratta in D. 48.21.3.6 (nell'ottica descritta sopra) è, al livello dell'azione, analogo a quello

58 Sulla storia della critica interpolazionistica del frammento, vd. MANFREDINI, *Il suicidio*, 83-87.

59 MANFREDINI, *Il suicidio*, 87-95.

del soldato riportato in D. 49.16.6.7 (Arr. Men. 3 *de re milit.*; vd. *supra*), proprio in forza del sistema di *iustae causae* – e dunque del principio che in assenza di una *iusta causa*, il sottrarsi agli obblighi familiari, economici, sociali e politici era condannabile –, l'espressione *quasi de se sententiam tulit* si riferirebbe alla punizione con pena capitale del gesto colpevole, e non al *crimen* di cui il tentato suicidio fungerebbe da confessione. All'interno di questa ipotesi, il frammento di Marciano sembrerebbe aprirsi ad una equiparazione tra suicidio e omicidio, dimostrando che la necessità dell'esplicita incriminazione del tentato suicidio senza causa era riposta nella sua prossimità concettuale con l'uccisione di sé, e quindi, con l'omicidio⁶⁰. Vi si legge infatti che il tentato suicida doveva essere punito con una sanzione penale⁶¹, qualora il gesto non fosse giustificato (*sine causa*), come se (*quasi*) egli avesse tentato di auto-condannarsi; o in altri termini, come se la colpevolezza presunta nel tentato suicidio fosse quella presupposta nel caso di un tentato omicidio. Infatti, è la motivazione ad essere particolarmente istruttiva a tal riguardo: «chi non risparmia se stesso», chiosa il giurista, «ancor meno risparmierebbe un altro» (*qui enim sibi non pepercit, multo minus alii parceret*).

Quale sarebbe la funzione concreta di questa motivazione etica, nota già ai retori della prima età imperiale⁶²? Se il termine *causa* rinvia in modo tecnico alle cause giuridicamente approvate prima da Adriano, e poi da Antonino Pio⁶³, per giustificare la liceità del suicidio, e se si segue la linea di ragionamento qui sopra proposta, mi sembra che all'interno di una analogia tra *sibi et alii*, la nozione di causa, che consente il coordinamento della disciplina giuridica con il sistema filosofico di *iustae causae* in materia di suicidio, possa divenire, sul piano delle prove, un argomento a doppio taglio per identificare, in negativo, il gesto del suicida con l'uccisione di sé e, per estensione, con l'omicidio. Ciò

60 La possibilità di questa equiparazione è stata prospettata da Antonius Matthaëus, il quale «si chiedeva retoricamente», nel suo commento alla *lex Cornelia de sicariis*, «se dovesse intendersi come omicida (*sicarius*, appunto) chi avesse portato la mano contro di sé con l'intenzione di uccidersi, senza riuscire nell'intento». Per la citazione, vd. MANFREDINI, *Il suicidio*, 92 (e n. 232: A. Matthaëi, *De criminibus ad lib. XLVII e XLVIII Dig. Commentarius*, I, Neapoli MDCCLXXII, 381).

61 Probabilmente «corporale e afflittiva», secondo MANFREDINI, *Il suicidio*, 92 cit., che osserva inoltre che «il verbo *punire* (*puniri* e *puniendus est*, ripetuto) figura solo in questo paragrafo. La pregnanza del termine suggerisce che questo caso del tentativo sia stato pensato come di stretta competenza del giudice penale, presso il quale era in corso di istruzione il processo. Non c'entrano delatori e procuratori fiscali».

62 Sen. Rhet. Contr. 8.4: *Nibil non ausurus fuit qui se potuit occidere*.

63 D. 48.21.3.4 (Marc. l.s. de delat.).

implicherebbe, a difesa della genuinità del passo di Marciano⁶⁴, che il tentato suicidio senza causa porrebbe problemi repressivi, piuttosto che fiscali, e che sarebbe punito come reato assimilabile all'omicidio, qualora il motivo scusabile non fosse giuridicamente accettato per eliminare la presunzione di colpevolezza; mentre questa punibilità, di primo acchito inverosimile⁶⁵, ci porta a riflettere sulla possibilità che dall'espressione *quasi de se sententiam tulit* possa desumersi un implicito dovere di vivere⁶⁶, la *sententia* (nel senso retorico) *qui enim sibi non pepercit, multo minus alii parceret* tenderebbe a riferirsi, a mio avviso, alla prova della causa dell'atto suicida, piuttosto che alla ragione della punizione del tentato suicida. A questo proposito, la *Decl. Mai.* 4 dello Pseudo-Quintiliano, che esamineremo nella sezione seguente, è l'unica fonte a mia conoscenza, tra l'altro coeva con il frammento di Marciano, a problematizzare in simili termini di giustificabilità il gesto di un aspirante suicida, non accusato, che rischiava di essere punito criminalmente⁶⁷, in un modo che rispecchia in pieno la riflessione di Marciano sulla possibile equiparazione tra suicidio e omicidio⁶⁸.

Dal complesso della casistica giurisprudenziale sopra citata emerge che nella punizione del suicidio come fattispecie potenzialmente collegabile all'omicidio in ragione del sistema di *iustae causae*, ciò che interessava determinare in definitiva era la ragione giuridica della punizione – ragione che si può coordinare alla questione dell'esistenza di un vero e proprio rapporto giuridico dell'uomo con se stesso e con gli altri –⁶⁹, perché come dimostrano i passi seguenti, estratti dal quarto libro del *De poenis* di Modestino, da essa

64 Anche MANFREDINI, *Il suicidio*, 90 dice di essere fiducioso nella genuinità del passo, ma ne fa un'esegesi diversa.

65 Poiché non ci sono fonti giuridiche a supporto, e non perché il sottrarsi agli obblighi normativi verso la famiglia, la società, lo stato sarebbe accettabile.

66 Dovere che in una prospettiva giuridica mirerebbe a non svilire il significato della vita e a non dare un cattivo esempio alla collettività.

67 Criminalmente: come vedremo di seguito, l'aspirante suicida della declamazione in questione rischia di non essere seppellito dopo la sua morte. Il diniego di sepoltura è una pena religiosa, che va tuttavia considerata 'giuridica' nella misura in cui è posta dalla legge declamatoria.

68 Mi è stato obiettato che Marciano si limita qui a giustificare la punibilità del mancato suicida con la ragione che questi è un potenziale omicida. L'obiezione non sembra perentoria: 'fare il processo alle intenzioni' (giudicando uno da quello che si suppone intenda fare, e non da quello che ha fatto) è un concetto completamente estraneo al diritto romano. Cfr. Rizzelli, *Le volontà*.

69 Ossia alla questione dell'appartenenza dell'individuo a diverse categorie/ruoli che finivano per plasmare la rappresentazione che l'individuo aveva di se stesso (*habere personam*). Vd. MANTOVANI, *Identità e persona*, 36-47.

derivavano conseguenze relative al tentato suicidio e all'uccisione del consenziente⁷⁰:

D. 48.3.14.3-4 (Mod. 4 *de poen.*): *Sed si se custodia interfecerit vel praecipitaverit, militi culpa adscribitur, id est castigabitur. 4. Quod si ipse custos custodiam interfecerit, homicidii reus est.*

Ma se colui che è sotto custodia si è suicidato o gettato di sotto dall'alto, la colpa è del milite e perciò egli deve essere punito. 4. Se è il custode stesso a uccidere la persona che ha in custodia, è colpevole di omicidio.

Anche se nessuna forma di suicidio ha mai ricevuto una legittimazione giuridica espressa, la casistica di cui i giuristi severiani si servono per valutare le ragioni che rendono giustificabile l'atto suicida, dimostrando così la loro aderenza all'etica stoica⁷¹, si può mettere utilmente in rapporto alla prospettiva ideologica che emerge dalle *controversiae* retoriche, nella misura in cui i declamatori hanno sviluppato un discorso analogo sulle cause che rendevano legittimo un suicidio compiuto come forma di eutanasia⁷²; discorso che Quintiliano ha riassunto in una espressione icastica come *ius mortis*⁷³. Questo *ius*, per cui pare potesse richiedersi (sempre secondo Quintiliano) una pubblica autorizzazione giuridica al suicidio – presumibilmente non dissimile in termini di forma da quella presentata nella declamazione che sarà presa in esame nella sezione seguente –, appare sul piano storico-fattuale e criminoso sotto il profilo del *liberum arbitrium mortis*⁷⁴, ovvero l'istituto giudiziario che concedeva al condannato per un crimine capitale il privilegio di scegliere il metodo di esecuzione, compreso il diritto di eseguire la propria uccisione, per evitare l'esecuzione pubblica e il sequestro dei beni⁷⁵. In questa ottica, Svetonio riporta il suicidio con finalità eutanasiche del poeta Lucano che, partecipe della congiura di Pi-

70 Non è dunque condivisibile l'affermazione di AMUNDSEN, *The Physician's Obligation*, 26: «although murder was classified as a public offense in Roman law, it did not follow that suicide was viewed as self-murder but instead was outside the purview and interest of the law. Should a person who wished to commit suicide enlist the aid of a second party, the latter, in rendering such assistance, was not culpable».

71 Per il noto dibattito circa l'influsso della filosofia stoica sul diritto romano e vice-versa, vd. più recentemente BROUWER, *Law and Philosophy*.

72 Cfr. Sen. Rhet. *Contr.* 5.1 (suicidio fallito a causa dell'intervento di terzi), 8.1 (suicidio fallito a causa dell'intervento di terzi), 8.4, 9.4; Ps.-Quint. *Dmin* 292, 312, 326, 329, 335, 337; Calp. Fl. *Exc.* 8, 10, 16, 18, 20, 29, 38, 42, 53. A sostegno teorico, vd. Quint. *Inst.* 7.3.7.

73 Quint. *Inst.* 11.1.56.

74 Tac. *Ann.* 11.3, 16.33.

75 Vd. GRISE, *Le suicide*, 79.

sone, aveva ottenuto la libertà di scelta sulla propria morte e aveva deciso di offrire le vene al proprio medico⁷⁶. Allo stesso istituto va poi riferito un passo di Ulpiano secondo il quale i *divi fratres* (Marco Aurelio e Lucio Vero) avevano dichiarato in un rescritto che era loro permesso di concedere la libera facoltà di morte ai condannati⁷⁷.

Il tratto caratteristico delle declamazioni che riguardano il suicidio (consumato o solo tentato) è di discutere se esso possa essere inteso come istanza di omicidio⁷⁸, costituito da un elemento oggettivo-materiale (= la morte e le sue modalità esecutive) e da un elemento soggettivo-morale (= la volontà che motiva l'atto)⁷⁹, e anche come parricidio in ragione del divieto di sepoltura⁸⁰, che sarebbe molto probabilmente traccia di un'antica legge romana, sottoposta dai declamatori a interpretazione per allinearla alla corrispondente legge greca (per

76 Suet. *Vita Lucani*. Per l'interpretazione della morte di Lucano, non come esecuzione, ma come suicidio o suicidio assistito, vd. WILSON, *The Death of Lucan*.

77 D. 48.19.8.1 (Ulp. 9 *de off. procons.*).

78 Vd. innanzitutto Sen. Rhet. *Contr.* 7.3 e 8.4: *Irascere interfectori, sed miserere interfecti. Homicida, inquit, est, quia se occidit*. Cfr. Ps.-Quint. *Dmin* 292.1: *Duplex quaestio est, iuris et facti. Nam etiamsi vis illata est, quaeritur an causa mortis sit. Sequens potentior, an propter vim perierit. Circa ius illud est, ut finitione tractetur. Is enim causa mortis argui debet qui mortem intulit. Cum vero quis sua manu perierit, non debet hoc reus tantum fecisse, ut quis mori velit, sed ut necesse habeat*; 312.9: *Occidit statim moriturus*; 326.1-2: *Existimaveram, iudices, consecutum esse me hoc saltem, ut sanguine meo servata civitas datae salutis grata meminisset, atque eo magis quod filius meus non necessitate [2] immolatus erat sed voluntate. Verum hoc adeo in contrarium cessit ut inventi sint in hoc populo qui, [...], obiciant homini pestilentiam*; 329.3-4: *Non intellegit aliquis alium [4] esse eum qui occidat, alium qui occidatur*; 335.9: *Aut si quid in hac parte consolari vultis, mori volo quod adulterum non occidi*; 337.11: *Est et haec causa mea moriendi, si tantum peccavi, si eo me deduxit error ut filios meos occiderem*. In una logica causale (suicidio/causa - omicidio/effetto), Calp. Fl. *Exc.* 29. Vd. anche i dibattiti svolti in Sen. Rhet. *Contr.* 2.2 (istigazione al suicidio), 3.9 (rifiuto di aiuto al suicidio), 6.4 (finto suicidio); Ps.-Quint. *Dmin* 276 (suicidio di uno stupratore sul quale vd. PAPA-KONSTANTINOU, *L'émergence du crimen raptus*, 210-219), 307 (aiuto al suicidio), 380 (rifiuto di aiuto al suicidio).

79 Cfr. Sen. Rhet. *Contr.* 8.4: *Facinus indignum si inveniuntur manus quae sepeliant eum quem occiderunt suae. Sumpsit gladium [...]; quod solum scio, scelus cogitat*.

80 LANFRANCHI, *Il diritto nei retori romani*, 478 vede nella legge declamatoria *Homicida inseputus abiciatur* «un'applicazione del generale principio vigente in diritto romano, in base al quale veniva vietata la sepoltura del delinquente che fosse stato sottoposto ad esecuzione capitale» citando nella nota 5 D. 48.24.1.1 (Ulp. 9 *de off. procons.*). Dopo una sintesi delle opinioni della dottrina (non soltanto giuridica) sul punto, LANGER, *Declamatio Romanorum*, 154-157 non sembra convinta della possibilità che il suicidio fosse percepito come istanza di omicidio nella prassi giuridica prima di Adriano e Antonino Pio, nonostante la frequenza e la ricchezza argomentativa con cui il dibattito persiste nelle declamazioni. Sulla mancata sepoltura in declamazione, vd. più recentemente LENTANO, *Insepultus abiciatur*.

cui ai suicidi era vietata la sepoltura)⁸¹. Se consideriamo che questo gesto rifletta l'elaborazione nei tribunali di età imperiale di una riflessione in divenire sulla definizione pragmatica del suicidio come reato⁸² – riflessione il cui momento culminante emerge nelle *Declamazioni maggiori* 4 e 17 –⁸³, una domanda fondamentale si pone: entro quali limiti il consenso alla propria uccisione poteva acquistare il valore giuridico di una scriminante per il suicida⁸⁴? Il semplice fatto di discutere di questo argomento nelle *controversiae* retoriche suggerisce a mio avviso che, come accade con altri topoi declamatori⁸⁵, stiamo sul terreno di una prassi non formalmente stabilita sul piano del diritto penale romano, che poteva però essere tipizzata sulla base di alcuni profili giuridici esistenti (all'occorrenza, quelli relativi all'omicidio). Il fatto che allo stato attuale delle fonti giuridiche, questa tipizzazione non sia mai avvenuta in modo chiaro e preciso è un discorso distinto e, inevitabilmente, incompleto. Per questo motivo, mi sembra cruciale approfondire – e includere nella storiografia del suicidio a Roma – le interpretazioni ragionate dei declamatori per i casi limite in cui il problema poteva presumibilmente presentarsi in tribunale.

81 Così BONNER, *Roman Declamation*, 100-101 seguendo Lanfranchi sul punto.

82 In maniera opportuna, LENTANO, *Insepultus abiciatur*: «come accade più spesso di quanto gli studiosi siano disposti a concedere, i declamatori romani entrano in dialogo [...] con i coevi sviluppi della dottrina e affrontano con gli strumenti loro propri un dibattito – quello sulla liceità delle ragioni di chi si toglie la vita – che doveva impegnare anche i giuristi contemporanei». L'affermazione di Lentano è confermata dall'esegesi della *Decl. Mai.* 4, che propongo nella sezione 5 di questo saggio.

83 La *Decl. Mai.* XVII dello Pseudo-Quintiliano è stata studiata da PASETTI, *Un suicidio fallito* e ID., *Il veleno versato* in una prospettiva diversa da quella qui adottata.

84 Questa domanda, rilevante anche per l'agire medico, non era ignota ai giuristi. Cfr. D. 9.2.9 pr. (Ulp. 18 *ad ed.*); D. 9.2.9.1 (Ulp. 18 *ad ed.*); D. 48.8.3.2 (Marc. 14 *inst.*) con PAKONSTANTINO, *Roman Declamation*, 14-19.

85 Fra cui quello del *raptus* spicca in modo particolare. Sull'elaborazione concettuale e socio-giuridica del topos declamatorio del *raptus* ('topos', nel senso lato di 'tema ricorrente'), è stato sostenuto da PAKONSTANTINO, *La figure du raptus*, ID., *Violenza sessuale e 'violenza di genere'* e soprattutto ID., *L'émergence du crimen raptus*, che il compito dello Pseudo-Quintiliano fu quello di contribuire a 'reatizzare' all'interno della finzione scolastica una prassi giudiziaria presumibilmente stabilita, disegnando la pratica sociale sottostante al concetto del *raptus* come vero e proprio reato (= il *crimen vis*), secondo le categorie giuridiche che sarebbero state cristallizzate di seguito dai giuristi severiani.

5. Il suicidio con finalità eutanasiche nell'immaginario dei retori

Il testo che intendo esaminare, alla luce di quanto precede, è la *Decl. Mai.* 4 dello Pseudo-Quintiliano, intitolata *Mathematicus* (L'astrologo), il cui tema è il seguente⁸⁶:

VIR FORTIS OPTET PRAEMIUM QUOD VOLET. QUI CAUSA MORTIS IN SENATU NON REDDIDERIT, INSEPULTUS ABICIATUR. *Quidam de partu uxoris mathematicum consuluit. Is respondit virum fortem futurum qui nasceretur, deinde parricidam. Cum adolevisset qui erat natus, bello patriae fortiter fecit. Reddit causas voluntariae mortis. Pater contradicit.*

UN EROE DI GUERRA PUÒ SCEGLIERE LA RICOMPENSA CHE VORRÀ. CHI NON ABBA RIFERITO LE RAGIONI DEL PROPRIO SUICIDIO AL SENATO DEVE ESSERE ABBANDONATO SENZA SEPOLTURA. Un tale consultò un astrologo sul parto della moglie. Quello rispose che il nascituro sarebbe stato un eroe di guerra, poi un parricida. Quando il bambino che era nato fu cresciuto, si batté in guerra da eroe per la patria. Adesso riferisce le ragioni del proprio suicidio. Il padre si oppone⁸⁷.

Un uomo consulta un astrologo per apprendere il destino del figlio nascituro. Secondo il responso ricevuto, il nascituro prima diventerà un eroe di guerra, ma poi sarà anche l'assassino di suo padre. La profezia si avvera per la prima parte: il figlio nasce, cresce e si batte eroicamente per la patria. La declamazione ci colloca nel momento in cui il figlio chiede alle autorità romane (fittizie), tramite una *προσαγγελία* (*pronuntiatio contra se*)⁸⁸, il permesso di suicidarsi per evitare che la seconda parte della profezia si avveri e che egli si trasformi così in parricida. Il padre si oppone alla scelta del figlio.

Databile all'inizio del III secolo d.C.⁸⁹, la declamazione non è sfuggita all'attenzione della critica moderna, che ne ha messo in evidenza il complesso sottofondo filosofico⁹⁰, mitologico⁹¹, politico⁹² e antropologico-culturale⁹³.

86 Il testo è citato secondo l'edizione curata da STRAMAGLIA, *L'astrologo*.

87 Trad. STRAMAGLIA, *L'astrologo*, 43.

88 Per questo esercizio molto praticato sia nella declamazione greca che in quella romana, cfr., e.g., Ps.-Quint. *Dmin* 335, 337; Calp. Fl. *Exc.* 20, 38, 53.

89 Ora STRAMAGLIA et al., *The Major Declamations* 1, 164.

90 Vd. PASETTI, *Filosofia e retorica*, 132-137 ripreso in PASETTI, *Mori me non vult*, 276-285 con il commento esemplare di STRAMAGLIA, *L'astrologo*. Cfr. KRAPINGER - ZINSMAIER, *Philosophische Theoreme*, 151-155.

91 BRESCIA, *L'oracolo e il parricidio*.

92 BUONGIORNO, *Orazioni di senatori*, 68-71.

93 LENTANO, *Musica per orecchie romane*.

Si tratta, tuttavia, di un testo che non è stato finora studiato come lavoro propedeutico all'antropologia del diritto⁹⁴ e della medicina, ossia come dimostrazione dell'importanza che aveva per i Romani la costruzione di una riflessione giuridicamente orientata su quella che noi chiamiamo 'bioetica di fine vita'. Questa espressione comprende oggi temi eterogenei come l'eutanasia, le cure palliative, l'assistenza al disabile, i trapianti, ovvero questioni che presuppongono una duplice valutazione della concezione della vita umana: come un bene intangibile che l'individuo e la società devono tutelare con un'attenzione prioritaria, oppure come bene potenzialmente privo di valore che potrebbe giustificare interventi che vi pongono fine⁹⁵.

Mi pare che questo dilemma etico si manifesti nella *Decl. Mai.* 4 con la contrapposizione implicita tra l'idea dell'indisponibilità della vita⁹⁶ e quella della disponibilità della vita⁹⁷, che si articola nell'esperienza giuridica romana attorno alla definizione di *persona*⁹⁸ e dei diversi 'diritti di vita' che la accompagnavano. La tensione che questa contrapposizione crea in relazione al suicidio concerne il consenso alla propria morte, poiché oggetto di quel consenso era il bene giuridico della vita di una persona, e nella *Decl. Mai.* 4, la persona messa in gioco è quella di un *filius familias* che dipende giuridicamente dal *pater*. Come vedremo, ciò mette in discussione non solo i limiti dell'autonomia del *filius* derivati dalla *patria potestas*⁹⁹, richiamando così l'attenzione sulla

94 Indispensabile il contributo di LENTANO, *Retorica e diritto* alla lettura del materiale declamatorio nell'ottica dell'antropologia del diritto.

95 Vd. PREMOLI DE MARCHI, *Introduzione all'etica medica*, 209.

96 Nel senso di inviolabilità dell'integrità psico-fisica dell'uomo libero.

97 Nel senso di esercizio consapevole delle funzioni che caratterizzano l'esistenza dell'uomo libero, come la capacità di auto-determinazione.

98 Il concetto di persona proprio di una data società costituisce di per sé un enigma epistemologico attraverso il quale si riflette sulla condizione umana, sull'identità soggettiva e sul riconoscimento sociale. Nel contesto di questo saggio, il termine *persona* non si intende nel senso forte di «identità psicologica compatta, un insieme di valori e di motivazioni che orientano una condotta complessiva di vita e formano un profilo di soggettività stabile e unitario» (VEGETTI, *Io, persona e responsabilità*, 65), che avrebbe caratterizzato il pensiero cristiano e moderno, ma nel senso di una concezione pluralistica dell'*ego* che entra in interazione con la questione della responsabilità morale delle condotte.

99 Con ciò non intendo suggerire un'inversione di ruoli tra *filius* e *pater*, ma riflettere più precisamente sul perimetro del libero arbitrio del *filius* per quanto riguarda le questioni del corpo e più pragmaticamente sull'interazione giuridicamente circoscritta tra *filius* e *pater* quando le loro pretese o aspettative entravano in conflitto, come accade in Ps.-Quint. *Decl. Mai.* 4.6.3: *Sed securi estote de aviditate summae potestatis. Illud infinitum, illud immodicum, quod nobis voluerunt licere leges [...]* e 4.6.4-5: *Extra invidiam est optio, cum id exigam, quod impetrare potuissem etiam antequam fortiter facerem*. In una prospettiva complementare,

questione dell'obbedienza agli ordini paterni (fortemente discussa nelle scuole di retorica)¹⁰⁰, ma anche quelli della *patria potestas* rispetto al diritto del potere pubblico di disporre della vita, arricchendo così la casistica degli ordini (sia nelle declamazioni che nella riflessione giurisprudenziale) che i padri non potevano automaticamente impartire ai figli¹⁰¹. Viene allora precisata, credo, l'essenza giuridica della *patria potestas*¹⁰², sotto il profilo strutturale e originalmente, dal punto di vista del figlio¹⁰³: in quale misura il potere del padre costituiva una forma di 'biopotere', ossia un potere attraverso il quale si instaurava un rapporto contraddittorio di inclusione e di esclusione tra il figlio e la città, poiché l'essere in potere del padre era la condizione necessaria per l'accesso del figlio alla vita biologica e politica, mentre la politicizzazione del figlio avveniva

LENTANO, *Musica per orecchie romane*, 167 interpreta il potere attribuito al *filius* dalla legge sugli eroi come «paragonabile a quello del padre, rischiando di sottrarlo per un attimo alla posizione subordinata che gli compete in quanto *filius familias*», affermando poi che il punto interessante dei temi declamatorii sugli eroi «è proprio il fatto che il padre si trova alle prese con un potere in qualche modo equivalente al suo – anche se l'opzione relativa al premio può esercitarsi una volta sola – e in grado almeno potenzialmente di opporsi alla sua volontà, o almeno di contendere con essa ad armi pari [...]» (168).

100 A giudizio di LENTANO, *Musica per orecchie romane*, 172-173, i Romani all'epoca di Seneca Padre non tolleravano l'idea che i meriti di un eroe di guerra prevalessero direttamente sull'autorità paterna, mentre all'epoca che produce la *Decl. Mai.* 4. «siamo [...] di fronte ad un nitido mutamento di prospettiva» e all'idea che «l'eroismo guerriero non solo conferisca maggior gloria a chi ne sia titolare, ma determini altresì un *plus iuris*, un ampliamento delle sue prerogative giuridiche, e perciò una sua tendenziale sottrazione – sia pure circoscritta al solo momento della scelta del premio – all'altrimenti ineludibile potere del padre», in modo da far entrare in gioco persino «l'idea di una temporanea sospensione di quella stessa *potestas*». Cfr. Gell. *Noct.* 2.7 con LENTANO, *Musica per orecchie romane*, 173-175.

101 Vd. ad esempio Ps.-Quint. *Dmin* 257 e D. 23.2.22 (Cels. 15 *dig.*) con RIZZELLI, *La figura paterna*, 116-117 per la libertà dei figli e delle figlie di sposarsi.

102 Che «è pur sempre il prodotto di un processo d'astrazione», come ricorda in maniera opportuna RIZZELLI, *La figura paterna*, 115 n. 110 aggiungendo che «già la ricostruzione dell'impiego di '*potestas*' in relazione al potere esercitato dal *pater familias* non è affatto agevole».

103 Marciano racchiude l'essenza della *patria potestas* nel concetto di *pietas* adottando, con Adriano, il punto di vista del *pater*. Vd. D. 48.9.5 (Marc. 14 *inst.*): *Divus Hadrianus fertur, cum in venatione filium suum quidam necaverat, qui novercam adulterabat, in insulam eum deportasse, quod latronis magis quam patris iure eum interfecit: nam patria potestas in pietate debet, non atrocitate consistere*. Sul passo, cfr. SANTORELLI, *Poteram quidem fortiter dicere*, 77 (con n. 19): «al padre in questione si rimprovera di aver teso un'imboscata al figlio, uccidendolo dunque come avrebbe fatto un brigante, invece di punirlo in modo legittimo» e in una prospettiva leggermente diversa, RIZZELLI, *La figura paterna*, 117 n. 114: «così, il padre, che Adriano avrebbe punito deportandolo *in insulam*, non appare censurabile per avere ucciso il figlio, ma perché l'avrebbe fatto *latronis magis quam patris iure*».

necessariamente al prezzo di ‘cedere’, metaforicamente e non solo, la sua vita al padre¹⁰⁴?

In quanto segue, vorrei prescindere il più possibile dalla connotazione filosofica del discorso e mantenere la riflessione sul piano giuridico e retorico-giudiziario. Per quanto riguarda la cosiddetta ‘astrologia giudiziaria’¹⁰⁵ che pare non fosse autonomamente repressa da una norma incriminatrice specifica in età classica¹⁰⁶, mi occuperò del tema della credibilità della *scientia futuri*, che nella *Decl. Mai.* 4 prende la forma di una consultazione privata, soltanto nella misura in cui esso si rivela necessario per chiarire il sottofondo giuridico della problematica qui discussa¹⁰⁷. In particolare, incentrerò l’analisi sugli argomenti adottati nella *controversia* a favore di una configurazione esplicita del suicidio come reato per la sua corrispondenza concettuale con l’omicidio¹⁰⁸. Ciò do-

104 Il principio generale formulato da AGAMBEN, *Homo sacer*, il quale ha interpretato il binomio *vita/nex* nell’ottica della biopolitica di M. Foucault, è sottilmente rilevato da RIZZELLI, *La figura paterna*, 114: in un rapporto dei padri con i figli «fondato nella natura e mediato dal loro concepimento in un matrimonio ‘giusto’ [...], i padri godono di un potere attribuito loro dalla natura e collegato alla *pietas* con la sua rete di reciproci *officia*, che disegna un sistema di condotte adeguate allo *status* sociale del soggetto, doverose verso gli altri membri del gruppo cui appartiene: su di esso s’innestano le facoltà riconosciute dal *ius* della *civitas* al *pater familias* (che, nel loro insieme, costituiscono il contenuto della *potestas* di cui scrive Ulpiano in D. 50.16.195.2 [46 ed.]), riassunte complessivamente nella *vitae necisque potestas* e strumentali al funzionamento della famiglia agnaticia». Cfr. THOMAS, *La mort du père*, 48-49: «C’est par la médiation de leurs pères que les fils, non moins citoyens qu’eux, réalisaient à Rome leur essence de citoyens. Le droit public romain n’avait pour sujets de plein exercice que les pères, seuls à être *sui iuris*: les autres citoyens, qui étaient fils, n’accédaient à la vie civique, à cause de leur état d’*alieni iuris*, que par la médiation des premiers. Le rapport père-fils dévoile ainsi une singularité frappante du droit romain: le droit domestique ne s’y constitue pas et ne s’y développe pas sur un niveau distinct du droit politique, ni le droit privé à l’opposé du droit public».

105 E cioè, la pratica – molto male documentata e criticata da Quintiliano (*Inst.* 5.7.36) – del *mathematicus*. Vd. da ultimo HUBNER, *The Professional Ἀστρολόγος*.

106 Vd. più recentemente JANSSEN, *Marginalized Religion*, 46-123.

107 Sull’impiego di questo tema nella *Decl. Mai.* 4 più generalmente, imprescindibile il commento di STRAMAGLIA, *L’astrologo*. La definizione e la punizione dell’astrologia in quanto tale sono, assieme alla terminologia impiegata nelle fonti e al rapporto concettuale con la divinazione, l’astronomia e la magia, questioni estremamente complesse che non è possibile affrontare in questa sede. Vd. innanzitutto CRAMER, *Astrology*; DESANTI, *Sileat omnibus perpetuo divinandi curiositas*; RIVES, *Magic in Roman Law* e ID., *Magic, Religion, and Law*. Cfr. BARTON, *Ancient astrology* e ID., *Power and knowledge*; SANCHEZ-MORENO ELLART, *Ulpian and the Stars*.

108 L’idea è chiaramente delineata in Ps.-Quint. *Decl. Mai.* 4.7.2: *Si me continuo occidissem, tamquam parricida moriebar*. Cfr. Ps.-Quint. *Decl. Mai.* 4.2.5: *Nam quod ad patrem pertinet, qui me retinct vivere nolentem, non miror quod ad huc recenti gloriae nostrae gaudio stupet, et, in opera mea totus oculis animoque conversus, parricidam non videt per virum fortem*.

vrebbe permetterci di riflettere sugli ostacoli giuridici, e soprattutto etici, che la controversa pratica del suicidio potrebbe incontrare, echeggiando, da un lato, il dibattito sulla preminenza della *patria potestas*, ed elaborando, dall'altro, soluzioni caso per caso. Poiché le *controversiae* trattano di problematiche che non sono sempre direttamente riconducibili al diritto romano come lo conosciamo oggi, il mio obiettivo non è cercare corrispondenze esatte tra i due tipi di fonti, ma esporre la mia riflessione sotto forma di problema storicamente situato, dialogico e sensibile alle coordinate socio-culturali per identificare possibili sovrapposizioni tra principi retorici e principi giuridici.

Si potrebbe obiettare a tal riguardo che gli studenti di retorica a Roma erano troppo giovani e inesperti per comprendere pienamente questioni giuridiche complesse e ragionare di conseguenza negli esercizi declamatorii, oppure che la finzione declamatoria rende di per sé inaffidabili questi testi per la ricostruzione del contesto sociale che li ha prodotti¹⁰⁹. Però, oltre al fatto che è anacronistico valutare gli standard pedagogici romani sulla base di quelli moderni, va ricordato che la retorica, prima di ogni altro sapere, modellava l'intero contesto istituzionale e culturale all'interno del quale crescevano i giovani Romani¹¹⁰. Inoltre, nella misura in cui le declamazioni possono essere discusse a prescindere dalla loro verità o falsità, la questione della realtà (che dovrebbe sorreggerle) diventa un falso problema¹¹¹. È dunque più probabile che tali obiezioni tradiscano piuttosto la nostra incapacità o difficoltà a cogliere a pieno lo spirito di un materiale volutamente ibrido, poiché sospeso tra 'teoria' e pratica, retorica e diritto.

Prima di procedere all'esegesi giuridica della declamazione sotto il profilo della 'bioetica di fine vita', vorrei sottolineare gli elementi che faranno da filo conduttore. Nella declamazione ci si immagina che il figlio esponga davanti al senato le ragioni della scelta (*ratio optionis*) di suicidarsi, incardinando il suo di-

109 RIZZELLI, *La figura paterna*, 118 riassume efficacemente il problema: «Più in generale, il problema attiene all'affidabilità delle rappresentazioni (o delle autorappresentazioni), disseminate come sono di figure appartenenti all'immaginario culturale, di luoghi comuni e di tratteggi nuclei tematici consolidati, e al senso che esse assumono per il pubblico cui chi declama si rivolge».

110 Cfr. THOMAS, *La mort du père*, 194 che osserva come nelle declamazioni, che sono un punto di riferimento imprescindibile per lo studio di un immaginario fondato nel diritto, si trova «une foule de données fictives qui ne sont que la projection narrative des structures juridiques et politiques qu'elles aident à comprendre, sous la forme de leur mise en intrigue».

111 Su questo problema di metodo, vd. specificamente PAPA-KONSTANTINOÛ, *Roman Forensic Declamations*.

scorso, da un lato, sul perché un futuro parricida è degno di morire, e, dall'altro lato, sul perché un eroe che chiede il suicidio merita la prescritta sepoltura¹¹².

L'asse portante del discorso è la credenza fondamentale dell'ineluttabilità del fato: poiché il figlio è divenuto eroe¹¹³, come profetizzato, siamo invitati ad operare sulla certezza che diventerà anche parricida se continua a vivere¹¹⁴. Questa certezza, però, va argomentata¹¹⁵, anche perché può sembrare paradossale sotto il profilo filosofico, come è già stato sostenuto¹¹⁶. Benché si possa effettivamente sospettare un'incoerenza, in termini di stretto determinismo, nel modo in cui il figlio interagisce con il suo destino (= dice di conoscere di avere un destino inalterabile, pur sostenendo la possibilità di evitarlo suicidandosi), sembra eccessivo concedere che questo sia un paradosso filosofico così grande da consentire una lettura addirittura «parodica» della declamazione: considerando in effetti che la profezia costituisce lo sfondo concettuale a partire del quale il figlio è chiamato a giustificare la liceità della sua scelta, e che il suicidio è motivato dalla sua volontà di liberarsi dal dolore già provato per la conoscenza del futuro crimine, il modo giuridicizzante in cui il figlio interpreta la profezia¹¹⁷ – la cui funzione di 'regola di diritto' appare, non dimentichiamolo, come

112 Ps.-Quint. *Decl. Mai.* 4.1.1: [...] *ut nec morte dignus sim, nisi me parricidam putetis, nec praemio, nisi innocentem [...]*; 4.6.6: *praestate causis ut moriar, praemio ut sepe liar.*

113 Sulla figura dell'eroe di guerra nelle declamazioni, vd. innanzitutto LENTANO, *L'eroe va a scuola*. Più recentemente, vd. Casamento, *Colorem timere peius quam sanguinem*.

114 Vd. in particolare Ps.-Quint. *Decl. Mai.* 4.12.7: *Homo sum, cuius corpus iratum fortasse saeculo numen velut aptissimam facinori videtur elegisse materiam, cui in primis continuo natalibus adsignata est virtus pariter et facinus, omnium incredibilium diversorumque pariter capax, omnibus difficultatibus novitatibusque sufficiens, sceleribus miser et, sine morte sua, nocens, in quo debeatis ipsas quoque odisse virtutes.*

115 Sul piano generale, vd. Quint. *Inst.* 5.7.35 per il modo in cui si dibatte sui *divina testimonia*.

116 Così BERNSTEIN, *Ethics, Identity, and Community*, 59: «The speaker's commitment to "hard" determinism undermines his case. The stronger his belief that his parricidal destiny has been dictated by the stars, the more contradictory is his desire to avoid fulfilling it through suicide. The result is a parody both of a typical declamatory character, the fearless war hero, and of a typical figure of the exemplary and philosophical literature on suicide, the wise man who takes his own life after considered deliberation».

117 Cfr. KRAPINGER - ZINSMAIER, *Philosophische Theoreme*, 152: «Die Tatsache, dass hier eine sehr abstrakte philosophische Frage für einen Rechtsfall entscheidungsrelevant ist, ist übrigens nicht der Fiktionalität des Deklamationsgenres zuzuschreiben. Auch heute ist die Frage nach der Vorsehung in der Form, wie sie sich uns in unserer wissenschaftlichen Weltanschauung stellt, nämlich als Frage nach der genetischen bzw. neuronalen Determiniertheit unseres Handelns, für die reale Gesetzgebung und Rechtsprechung durchaus relevant, etwa

un dato nel *thema* –¹¹⁸ rivela l’aderenza al determinismo causale degli Stoici e, cosa forse più importante, un’attitudine *soggettiva e relativa* verso le implicazioni che questo determinismo avrebbe sul libero arbitrio, per insistere, a mio avviso, sul principio stoico che la responsabilità morale non è incompatibile con un destino pensato come ineluttabile¹¹⁹.

Al momento dell’autodenuncia (*προσαγγελία*), il figlio, che non è reo, può legittimamente chiedere il suicidio come ricompensa ai suoi atti di valore in guerra, e lo fa preannunciando il suo consenso a un atto di auto-lesione, per evitare un proprio futuro atto lesivo verso il padre. Tuttavia, proprio con questa sua autodenuncia, il figlio che non è condannato (e nemmeno accusato), lo diventa nella misura in cui confessa di avere, se non l’*animus occidendi*, comunque la consapevolezza di poter commettere il parricidio contro la propria volontà¹²⁰. Mi sembra che si delimiti così un caso analogo a quello che Papiniano affronta nel libro 16 dei suoi *Responsa*, secondo cui, se una persona non ancora accusata di un crimine si suicida, sarà punita (con la confisca dei beni) non perché è l’essenza criminosa del fatto (*sceleritas facti*) a meritare punizione, ma perché il timore di colpevolezza (*metus conscientiae*) rende il *reus confessus*¹²¹ e dunque, *damnatus*¹²².

Il tentativo di suicidio rappresentato in questa declamazione si colloca su due piani: (i) quello dei rapporti interpersonali e dell’etica, nella misura in cui il *filius* sente per motivi di *pietas* di dover avere l’avallo del *pater*; e (ii) quello del diritto, nella misura in cui le leggi fittizie che governano il caso fanno entrare in conflitto il senato con il padre¹²³, poiché nella logica pubblica, tutti i corpi

in dem rechtspolitischen Streit um die Sicherheitsverwahrung (*preventive detention*) von ‚Gewohnheitsverbrechern‘ und Sexualstraftätern, in dem es ebenso wie in unserer Deklamation um Kriminalprävention geht».

118 Va ricordato che l’idea della prenoscenza del futuro poteva avere degli effetti sul libero arbitrio delle persone nel caso della divinazione pubblica. Sulla divinazione pubblica, vd. più recentemente TELLEGEN-COUPERUS, *Law and Religion*; SANTANGELO, *Divination*; JANSSEN, *Marginalized Religion*.

119 Sul problema filosofico, vd. innanzitutto FREDE, *Stoic Determinism*.

120 Ps.-Quint. *Decl. Mai.* 4.12.5: *Parricidium dictus sum factururus; si possum post hoc vivere, non sum innocens, etiamsi non fecero*; 4.19.2: *Maior mihi ratio moriendi est, si parricidium fieri non potest, et ego me credo facturum*.

121 È Marciano (D. 48.21.3 pr., Marc. *l.s. de delat.*) a informarci sul passo di Papiniano. Cfr. D. 48.21.2 pr. (Mac. 2 *publ.*).

122 D. 42.2.1 (Paul. 56 *ad ed.*) con THOMAS, *Confessus pro iudicato*.

123 È la legge fittizia *Vir fortis optet praemium quod volet* che dà la prerogativa all’eroe di chiedere liberamente quello che vuole. Il problema di questo eroe è che non può fare autonomamente quello che vuole, poiché è vincolato dal suo *status* di *filius*.

appartengono alla *civitas*¹²⁴, e l'opposizione del padre al suicidio del figlio sullo sfondo del cambiamento del fato (e non del rispetto della profezia) crea una situazione poco conveniente in termini di economia di corpi: quale morte sarebbe più anodina per la collettività, quella del *filius* o quella del *pater*? In questo senso, mi sembra che il padre si trovi in una posizione delicata: se approvasse la scelta del figlio, il suo gesto potrebbe essere interpretato come istigazione al suicidio¹²⁵; ma allo stesso tempo, senza dare il suo consenso, la sua *potestas* si indebolisce¹²⁶, poiché emerge dalle circostanze del caso che non ha alcun obbligo 'giuridico' di impedire il suicidio del figlio, ma soltanto un potere astratto, il *ius vitae ac necis*¹²⁷, benché la vita del figlio gli appartenga nel senso giuridico.

Alla luce delle considerazioni precedenti, veniamo ora alle osservazioni d'ordine procedurale e tecnico retorico che il tema declamatorio ci consente. Secondo Quintiliano, l'unica questione di diritto che si pone nei casi di *προσαγγελία* è quella di determinare se l'aspirante suicida non miri con la sua richiesta a sottrarsi alla condanna¹²⁸. La pratica non era ignota ai giuristi: Nerazio, che sedeva nei *consilia* di Traiano e di Adriano, aveva già evocato la *mala conscientia* dei sospetti che, senza attendere di essere condannati, si toglievano la vita¹²⁹. L'aspirante suicida della *Decl. Mai.* 4, preoccupato di non morire come un assassino, afferma chiaramente che non cerca di sfuggire ai

124 Per cui la gestione della vita e della morte diventa un problema politico.

125 Cfr. Sen. Rhet. *Contr.* 10.3 per un caso di istigazione al suicidio rivolto a una donna da suo padre, che voleva punirla, non ucciderla.

126 Cf. Ps.-Quint. *Dmin* 257.4 : *Filios vero quis dubitavit umquam esse plerumque suae potestatis?* con RIZZELLI, *La potestas paterna*, 110 : «Le sue parole, pronunciate in merito al problema se si sia tenuti a obbedire a ogni ordine del padre, suggeriscono inoltre che un potere paterno assoluto, onnicomprensivo e indiscutibile, non sia configurabile nei dibattiti declamatori se non in funzione d'immagine suggestiva evocata da qualche padre, perché un simile potere acquisisce effettività solo frammentandosi in una serie di prerogative garantite da *leges*».

127 Si tratta di un potere assoluto, anche se non arbitrario e non giuridicamente circoscritto. Vd. CTh. 4.8.6 pr.: *Ut patribus, quibus ius vitae in liberos necisque potestas permissa est* con THOMAS, *Vitae necisque potestas*, 499-500. Cfr. RIZZELLI, *La potestas paterna*, 92 sulla 'legificazione' declamatoria dell'*arbitrium vitae necisque* perché «sembra previsto da una *lex* declamatoria piuttosto che pensato quale facoltà insita nella *patria potestas*». L'interpretazione di Rizzelli secondo la quale l'*arbitrium vitae necisque* è formulato nelle declamazioni come sanzione per un fallimento morale o un 'illecito', è confermata dall'esegesi della *Decl. Mai.* 4 qui proposta.

128 Quint. *Inst.* 7.4.39.

129 D. 3.2.11.3 (Ulp. 6 *ad ed.*). Cfr. C. 9.50.1 pr. (a. 212).

supplizi¹³⁰. Ciò implica sul piano tecnico retorico che il suo discorso non persegue un fine contrario a quello che sembra perseguire; in altri termini, non è una *controversia figurata*, in cui l'oratore chiede il permesso di morire solo per mettere in cattiva luce la persona che lo spinge a tale decisione, assicurandosi così di avere salva la vita¹³¹. Se accettiamo dunque che con la sua autodenuncia il figlio mira veramente al suicidio, il problema che si pone è che la richiesta di uccidersi volontariamente per non incorrere in futuro nell'uccisione del padre si presenta come una richiesta eutanasica nelle sue finalità, e perciò moralmente lecita. Allo stesso tempo, però, essa si presenta come un fatto dannoso, non solo perché a fondamento di questo gesto – anche se affine all'eutanasia volontaria – non si può porre alcuna norma giuridica diretta specie per delimitare la sua definizione rispetto a quella dell'omicidio, ma soprattutto perché risulta lesivo l'interesse esterno del padre. L'oggetto del discorso retorico (*quaestio*) è la liceità della scelta del figlio di togliersi la vita (*status qualitatis*), con una morte la cui configurazione oscilla tra pena anticipata e utile del parricidio (= morire per salvare il padre) e auto-punizione (= morire per sacrificare se stesso a garanzia di non commettere parricidio)¹³². Argomentando intorno alla qualità del fatto e alle intenzioni che lo sottendono, si domanda se la volontà del figlio di morire, a dimostrazione della propria innocenza, renda di per sé legittima una condotta penalmente rilevante, non solo perché essa, se accettata, sarebbe assimilabile all'omicidio, ma anche perché, se negata, condurrebbe al parricidio¹³³.

Il processo fittizio è istruito sulla base di due leggi (ugualmente fittizie): quella che consente all'eroe di guerra di scegliere la ricompensa che vuole per i suoi atti di valore (*Vir fortis optet praemium quod volet*)¹³⁴, e quella che proibisce

130 Ps.-Quint. *Dmin* 4.7.2: *Si me continuo occidissem, tamquam parricida moriebar* (con STRAMAGLIA, *L'astrologo*, 124 n. 111); 4.8.8: *Ei tantum debet mors negari, de quo non sufficit hoc poenae genus, ut ipse se potius occidat*.

131 Ps.-Quint. *Decl. Mai.* 4.6.7. La pratica di trattare le *προσαγγελίαι* come *controversiae figuratae* era diffusa tanto nell'ambito greco quanto nell'ambito latino di epoca tarda, ma è stata criticata da Quintiliano (*Inst.* 9.2.85-86) e dallo Pseudo-Quintiliano (*Dmin* 337 con DINGEL, *Scholastica materia*, 44-45). Vd. STRAMAGLIA, *L'astrologo*, 120-121.

132 Cf. D. 48.21.3.5 (Marc. *l.s. de delat.*) per il caso di un padre che, dopo essere sospettato di aver ucciso il figlio, si dà la morte. Inteso come sacrificio di sé, il suicidio del padre (*qui sibi manus intulisset*) motivato dal dolore per la perdita del figlio (*magis dolore filii amissi mortem sibi irrogasse*) è valutato positivamente dall'imperatore Adriano, per cui i beni del padre non saranno confiscati.

133 Vd. *supra* n. 109.

134 Cfr., e.g., Sen. *Rhet. Contr.* 8.5, 10.2; Quint. *Inst.* 7.5.4; Ps.-Quint. *Dmin* 258, 266, 294, 367, 371, 387; Calp. Fl. *Exc.* 27, 27, 28, 32, 36 con LANFRANCHI, *Il diritto nei retori romani*, 389.

la sepoltura a colui che si suicida senza chiedere l'autorizzazione al senato (*Qui causa mortis in senatu non reddiderit, insepultus abiciatur*)¹³⁵. Come osserva Stramaglia¹³⁶, in questa declamazione non sorge una discussione sul criterio di prevalenza dell'una legge sull'altra – non vi è dunque antinomia (*Leges contrariae*), ma interazione di due leggi che potrebbero essere applicate singolarmente¹³⁷. Perché se è vero che l'eroe può scegliere la ricompensa che vuole e che questo eroe vuole essere un suicida autorizzato, è pur vero che il figlio potrà essere onorato di una tomba, se riesce a provare la liceità della sua scelta. Come di frequente nell'universo declamatorio, però, il punto centrale nelle richieste di ricompense presentate dagli eroi è quello di verificare se la ricompensa prevista dalla *lex specialis* sugli eroi sia pienamente discrezionale, oppure se trovi un limite in altre leggi o principi generali di giustizia¹³⁸; la principale questione sollevata da questa legge è, nel nostro caso, se l'eroe possa scegliere qualsiasi ricompensa (*libertas*), specialmente quando la sua scelta entra in conflitto con il potere di chi ha lo *status* del *pater* (*nominis huius potentia*)¹³⁹. Per questo motivo, e anche se non vi è antinomia, credo che le limitazioni della scelta del nostro eroe siano un problema tanto 'giuridico'¹⁴⁰ quanto etico, e pertanto 'bioetico', nella misura in cui fanno entrare la problematica della *potestas* e la questione 'chi può disporre della vita e della morte di un uomo' nella risoluzione del problema 'a chi affidare la vita del figlio'¹⁴¹, oppure 'chi è a disporre del corpo del figlio'.

135 La variante leggermente diversa *Qui causas in senatu voluntariae mortis non approbaverit, insepultus abiciatur* si trova già in Ps.-Quint. *Dmin* 337, *argumentum*. La stessa legge è presupposta in Ps.-Quint. *Dmin* 335; Calp. Fl. *Exc.* 20, 38, 53.

136 STRAMAGLIA, *L'astrologo*, 24.

137 Ps.-Quint. *Decl. Mai.* 4.6.5: *Ignoscite ardori perire cupientis, quod pariter inploro quae singula sufficere potuissent.*

138 A sostegno teorico, vd. Quint. *Inst.* 7.1.24-25. Cfr. Ps.-Quint. *Dmin* 266, 306, 310, 315. Vd. inoltre LANFRANCHI, *Il diritto nei retori romani*, 56-58; STRAMAGLIA, *L'astrologo*, 114 n. 87.

139 Ps.-Quint. *Decl. Mai.* 4.7.3: *Eximus per magnorum operum reverentiam de necessitate parendi, et aut interim nobis magna venit contra nominis huius potentiam de virtutum favore libertas, aut obsequia, peracta demum optione, repetemus. Non est quod vos resistentis moveat auctoritas.*

140 Ps.-Quint. *Decl. Mai.* 4.6.3: *Sed sicuri estote de aviditate summae potestatis. Illud infinitum, illud immodicum, quod nobis voluerunt licere leges, intra se consumit ille qui meruit.*

141 Questo aspetto è implicito. Vd. Ps.-Quint. *Decl. Mai.* 4.2.2: *Novissima victae mentis integritas est in mea potestate; brevi non habeo nec mortem*; 4.2.5: *Nunc ille, quod pietate, quod videor istius perire reverentia, vocat parricidium suum, et in orbitate, quam facere sibi videtur, non remedium meum, sed suum spectat adfectum*; 4.5.7: *Quid me, pater, adhuc detines, quid moraris abeuntem?*

In altri termini, la vita del figlio è nella disponibilità del figlio stesso, che vuole morire per non divenire parricida, poiché la sua propria esistenza è prova del futuro crimine¹⁴² – e in questo senso è già condannato¹⁴³, già un criminale¹⁴⁴, per il solo fatto che la sua coscienza tradisce la sua colpevolezza¹⁴⁵ –; oppure la vita del figlio appartiene al padre, che non accetta, nonostante la profezia, che il figlio possa divenire parricida e che i suoi meriti di guerra siano il preludio al predetto parricidio¹⁴⁶?

L'*argumentatio* (6.1-20.3) del discorso, sulla quale mi focalizzerò, è divisa in due sezioni: la dimostrazione della tesi del figlio (*confirmatio*) e la confutazione degli argomenti del padre (*refutatio*)¹⁴⁷. In quel che segue, privilegerò gli argomenti che hanno una più stretta attinenza con la presente discussione, ovvero l'argomento sulla subordinazione del figlio al padre (4.7.3-6) e quello sulle cause che giustificano il suicidio (4.8.2-4.13.1).

La tesi del figlio è che la legge gli accordi piena libertà contro il potere giuridico del padre, il quale, proprio in quanto padre, è incapace per natura di accettare la scelta del suicidio¹⁴⁸. Questo argomento sembra opporre la *patria potestas* in quanto privata alla *potestas* pubblica della legge¹⁴⁹, rafforzando così l'idea che il padre non ha un fondamento giuridico per ostacolare la richiesta del figlio, laddove il figlio ha tutti i presupposti 'giuridici' e morali per ottenere l'autorizzazione al suicidio. È importante notare a questo proposito due elementi. In primo luogo, il gesto del figlio di rivolgersi al senato per chiedere

142 Ps.-Quint. *Decl. Mai.* 4.4.2: *Cum summum facinus denuntiaret, ante se dixit probaturum.*

143 Ps.-Quint. *Decl. Mai.* 4.4.6: *Tuli enim – deos testor – in aciem, tuli non virium iactationem, non gloriae cupiditatem, sed ut patriae praestaret aliquid vilitas mei, ut hunc mihi deploratum spiritum, hoc destinatum damnatumque corpus publicarum utilitatum usus absumeret;* 4.5.1: *Fortiter feci, dum mereor occidi.*

144 Ps.-Quint. *Decl. Mai.* 4.5.8: *Sane tamen caritas patriae privatos vicerit metus, et in honorem virtutum scelera nutrita sint; quicquid est, propter quod educari me tanti fuit, explicitum peractumque est.*

145 Ps.-Quint. *Decl. Mai.* 4.5.4: *Quem ego paulo ante passus sum miserae conscientiae pudorem!*

146 Ps.-Quint. *Decl. Mai.* 4.2.4: *Hic est animus, quo me quamvis denuntiatum praedictumque servavit, et, cum incertis adhuc dubiisque virtutibus praestiterit ut viverem, praestat meritis actisque ne moriar.*

147 Seguo la schematizzazione proposta da STRAMAGLIA, *L'astrologo*, 21-22 che non è diversa da quella stampata nell'edizione Loeb (STRAMAGLIA *et al.*, *The Major Declamations* 1).

148 Ps.-Quint. *Decl. Mai.* 4.7.6: *Ego, P.C., communem hanc impatientiam senis accendo pietate, reverentia.*

149 Cfr. Cic. *Inv.* 2.52 con THOMAS, *La mort du père*, 186-189.

l'autorizzazione del suicidio (e la ricompensa della sepoltura) trae origine dal rifiuto del padre, ma non si esaurisce nel contesto familiare¹⁵⁰. D'altra parte, il gesto del padre, più che attivo¹⁵¹, è passivo: il padre non esercita la sua *potestas* tramite un atto positivo finalizzato a impedire il suicidio del figlio, ma cerca piuttosto di evitare che il suicidio del figlio si compia alle condizioni che il figlio vorrebbe, e cioè con l'autorizzazione del senato¹⁵². Questa configurazione conferma che la *patria potestas* è rilevante in questo caso soltanto nella misura in cui il figlio la sente come una dipendenza *morale* dal padre¹⁵³, dalla quale si deve svincolare se vuole dimostrare che, in ultima analisi, la sua vita gli appartiene (nel senso fattuale) e che il rispetto dovuto al padre non è equiparato all'obbligo di obbedienza acritica e assoluta¹⁵⁴. Così inquadrato, il problema che pone lo Pseudo-Quintiliano riguarda la possibilità per l'aspirante suicida di rinunciare al suo 'diritto' di togliersi la vita entro i limiti posti non solo dall'interesse pubblico¹⁵⁵, ma soprattutto dalla *patria potestas*. Questa possibilità rileva del conflitto tra *ius* e *aequitas* nei rapporti tra padre e figlio¹⁵⁶, e come vedremo di seguito, delle aree grigie in cui *ius* e *aequitas* tendevano a volte a confondersi.

150 Suppongo che il figlio sia andato prima dal padre per chiedere autorizzazione, e di fronte al suo rifiuto, si sia rivolto al senato per vincere sul piano etico il potere del padre, creando in tal modo un conflitto 'giuridico' tra la competenza del senato e la *patria potestas*.

151 Cfr. D. 48.21.3.5 (Marc. *l.s. de delat.*).

152 Il che fa emergere non solo la tensione intergenerazionale tra padre *sui iuris* e figlio *alieni iuris*, ma soprattutto la tensione circa la gerarchia dei poteri sul figlio: quello domestico *vs* quello pubblico. Cfr. THOMAS, *La mort du père*, 172 (commentando i temi declamatorii «de conflits où le statut du fils oscille entre la liberté du citoyen et la sujétion de l'*in potestate*»): «À ce degré de sophistication casuistique, nous avons affaire à des exercices de style qui poussent jusqu'à leurs plus extrêmes conséquences les virtualités du droit». Sul tema delle tensioni intergenerazionali, soprattutto tra padri e figli, in declamazione, vd. più recentemente LAMBERTI, *Stereotipi familiari*.

153 Ps.-Quint. *Decl. Mai.* 4.7.3: *Eximus per magnorum operum reverentiam de necessitate parendi, et aut interim nobis magna venir contra nominis huius potentiam de virtutum favore libertas, aut obsequia, peracta demum optione, repetemus*. Elemento deducibile anche da 4.6.4: *Quaeso, ne mihi ideo praemium negetis, quia fortassis et hoc debeatis odisse, quod fortiter feci; extra invidiam est optio, cum id exigam, quod inpetrare potuissem etiam antequam fortiter facerem*.

154 Su questa θέσις di ispirazione filosofica, vd. STRAMAGLIA, *L'astrologo*, 125 n. 114 con fonti e bibliografia.

155 Ps.-Quint. *Decl. Mai.* 4.6.1: *Satis sit hactenus viri fortis nomen agnoscere, hucusque auctoritatem sacrae legis attingere, ut illam in advocacionem [sacrae] mortis adducam*; 4.6.2: *Nemini umquam minus solvendo civitas fuit: praestiti post quod mori continuo deberem*.

156 Per una re-valorizzazione circostanziata della concezione declamatoria della *patria potestas* nelle sue interazioni con le fonti giuridiche, vd. SANTORELLI, *Poteram quidem fortiter dicere* con RIZZELLI, *La potestas paterna* e ID., *La figura paterna*.

Di seguito, il figlio procede a una ragionata esposizione delle *causae mortis voluntariae* (4.8.2-4.13.1). L'obiettivo è di fissare l'idea che la responsabilità dell'aspirante suicida, per un atto che lede l'interesse esterno del padre, dipende dalla qualità dei motivi che lo sottendono. Partendo dalle cause personali, che qualificano nel caso specifico la volontà cosciente di morire onorevolmente per essere liberato dal destino di parricida (4.8)¹⁵⁷, il figlio passa a una motivazione 'giuridica', basata sull'interpretazione della legge sui suicidi (4.9.1-2): tramite un sillogismo (*sylogismus ratiocinativus*), si deduce che chi vuole suicidarsi per sfuggire a un supplizio pubblico non ha il coraggio di giustificare pubblicamente le sue motivazioni perché sa di essere colpevole, mentre chi chiede al senato una pubblica autorizzazione non può che avere dei motivi inappuntabili, per i quali il legislatore esige una semplice dichiarazione¹⁵⁸. Si aggiunge una serie di cause di matrice filosofica (4.9.3-4.10.6), che permettono al figlio di presentarsi con l'atteggiamento di un *sapiens* stoico¹⁵⁹. Fra esse ne spiccano due in particolare: (i) l'essere il suicidio un rimedio pienamente voluto di fronte all'esistenza fugace e alla sofferenza; e (ii) il concetto di *mors opportuna*, cioè del momento giusto per abbandonare dignitosamente la vita¹⁶⁰. Infine, una causa 'giuridica' supplementare è quella di morire da eroe¹⁶¹, che fa *pendant* a quella di non morire da criminale, se la profezia si avverasse, o da uomo tormentato dalla paura, se la profezia si smentisse¹⁶².

Quello che emerge dall'esposizione delle *causae mortis voluntariae* è che il suicidio del figlio non è motivato soltanto dalle cause tradizionalmente elencate

157 Ps.-Quint. *Decl. Mai.* 4.8.1: [...] *veniamus ad necessitates. Mori volo: ita [ut] non reddidi causas?*

158 Ps.-Quint. *Decl. Mai.* 4.9.1-2: *Illā vero non timet pereundi temeritatem, nec secretum doloris alieni libenter inquiri. Sciebat illos non ante ausuros proferre causas, quos sceleris conscientia, quos maioris cruciatus metus in suprema compelleret. Igitur ne supplicia proferato lucrarentur obitu, rursus in poenam nocentis insepulti corporis revocavit iniuria. Lex placida, mitis, causas mortis reddi voluit, non aestimari.*

159 PASETTI, *Mori me non vult*, 278-284.

160 Ps.-Quint. *Decl. Mai.* 4.10.4-6: *Quantumlibet prorogentur tempora, iungantur aetates, quandoque tamen non potest non exitu perire miseri, qui moritur invitus. [5] Miraris quod suprema mea ipse praecipitem? Numquid enim non hoc agunt singuli dies? Omnis nos hora per tacitos fallentesque cursus adplicat fato, et in hac turpissima perpetuitatis cogitatione districti per exigua festinantis aevi momenta praemorimur. [6] Faciamus potius de fine remedium, de necessitate solacium: exeamus sponte, consilio, pleni securitatis, gratias agentes. Solus vixit quoad voluit, qui mori mavult.* Per tutte le cause di matrice filosofica, vd. STRAMAGLIA, *L'astrologo*, 136 n. 154.

161 Ps.-Quint. *Decl. Mai.* 4.11.1: *Ita non sufficit ad maturando exitus quod fortiter feci?*

162 Ps.-Quint. *Decl. Mai.* 4.12.3: *Mori debeo tamquam nocens, si mathematicus verum dixit, tamquam miser, si mentitus est.*

nelle fonti, a partire da quella giuridica relativa ai condannati¹⁶³. Nel caso specifico si aggiunge la paura di commettere contro la propria volontà il reato più odioso, il parricidio, al quale non si saprebbe come altro opporsi¹⁶⁴ – una paura comparabile al *metus conscientiae* di Papiniano, perché anticipa sotto il profilo della cognizione il timore della colpevolezza effettivamente provato, di cui parla il giurista. Si evince così un allargamento delle cause che giustificano il suicidio, e che ne eliminano la rilevanza penale. Il proposito del figlio di togliersi la vita si inserisce dunque in una riflessione (di ispirazione stoica), secondo la quale la tutela del valore della vita si deve coniugare con il fatto che anche la morte è un momento naturale, al quale l'individuo deve potersi preparare in una dimensione attiva, quando c'è una giusta causa. Giustificare questa riflessione davanti al senato sulla base della paura di commettere un reato rappresenta, credo, un tentativo di dare una dimensione giuridica a nuove cause di scusabilità del suicidio, e di contribuire a costruire un quadro 'normativo' per le questioni sul corpo, caratterizzato da una maggiore autonomia del *filius* rispetto al potere del *pater*.

Ciò può essere ulteriormente confermato dalla replica alle obiezioni (*contradictiones*) presentate dal padre. Secondo il padre, sarebbe impossibile per il figlio di commettere il parricidio, o comunque di non essere in grado di evitarlo, se davvero egli vi fosse predestinato¹⁶⁵. In questo modo, tuttavia, ignorando la profezia e forzando il figlio a vivere nel timore di commettere il parricidio contro la propria volontà, il padre esige dal figlio un grado di auto-controllo¹⁶⁶ eventualmente insostenibile. Per proteggere la vita del padre, l'unica soluzione che il figlio può prospettare è quella di frapporre la morte tra il momento attuale e un futuro che sarebbe altrimenti ineluttabile¹⁶⁷: salvare la vita del padre, che

163 D. 48.21.3.6 (Marc. l.s. de delat.).

164 Ps.-Quint. Decl. Mai. 4.5.9: *tu mori periditaris, ego patrem invitus occidere*.

165 Ps.-Quint. Decl. Mai. 4.18.4: *'Non potest' inquit 'fieri parricidium'*; e 4.18.6: *'Quemadmodum ergo' inquit 'istud vitari potest, si fieri necesse est?'*. Implicito qui il capovolgimento della cosiddetta «paura dei padri» (= la paura di essere uccisi a casa, sotto il proprio tetto, per mano del proprio figlio), un tema privilegiato nella retorica scolastica, su cui vd. THOMAS, *La mort du père*, 38-46 con fonti antiche.

166 Ps.-Quint. Decl. Mai. 4.19.2-3: *Excedit omnem calamitatem innocentiae suae non credere, diebus ac noctibus timere, suspectum habere animum suum, calumniari manus, incausare visus et parricidalem agere cogitationem. [...] Quem tu mihi, pater, imperas laborem, quam asperam exigis patientiam!*

167 Ps.-Quint. Decl. Mai. 4.18.5: *Falleris, si adversus praedictas necessitates sufficere credis quod ego bonus filius sum, quod tu optimus pater. Tu non mereris [scire]. Credo. Ego utique nolle me scio. Quid est ergo fatum, nisi quod fit et non habet causas?* e 6: *Scilicet hac sola ratione, ut mors inter facinus hominemque ponatur.*

è in pericolo, passa attraverso il suicidio di un figlio consapevole del suo destino e con la volontà di liberarsene¹⁶⁸. C'è dunque un atteggiamento attivo verso la morte, che merita un riconoscimento positivo entro dei limiti ragionati, poiché non si tratta del desiderio di morire puro e semplice. Chiedendo al senato di ratificare la propria scelta, il figlio individua almeno due valori di fondo che il diritto declamatorio è chiamato a proteggere: la vita umana (quella del padre) e la lotta contro il dolore (sempre del padre)¹⁶⁹. Se accettiamo che in un caso come il nostro, di un figlio consenziente alla propria morte, non vi sia contraddizione tra il fatto di disporre della propria vita (in termini fattuali) e il fatto di non poter disporre della propria libertà (in termini giuridici), l'autodenuncia del figlio al senato serve infatti a chiedersi se la vita è un peso che l'uomo libero si trova 'giuridicamente' accollato, o per meglio dire: se la famiglia e la società hanno un vero e proprio 'diritto' – oltre un 'interesse' – sulla vita del figlio, oppure se il figlio ha una facoltà relativa di disporre del proprio corpo, al quale può rinunciare quando la sua vita entra in collisione con i 'diritti' e gli 'interessi' di un'altra esistenza individuale o sociale.

Sulla base dell'interpretazione che ho presentato, mi sembra legittimo dire che lo Pseudo-Quintiliano abbia proposto una rilettura critica del principio giuridico che nega all'uomo libero un diritto di proprietà sul proprio corpo. Questa rilettura è stata ottenuta facendo interagire due ambiti che di solito vengono considerati separatamente – quello socio-giuridico del suicidio con quello etico della responsabilità e imputabilità. Il fatto che si trattasse di un principio apparentemente indiscutibile non intimidiva lo Pseudo-Quintiliano. Allineandosi alla filosofia stoica, egli accetta la profonda 'naturalità' del suici-

168 Vd. anche STRAMAGLIA, *L'astrologo*, 188 n. 304.

169 Che la lotta contro il dolore fosse, in caso di omicidio del figlio, un 'valore di fondo' nell'esperienza giuridica romana è confermato da un caso descritto da Marciano in un frammento estratto dal *liber singularis de delatoribus* (D. 48.21.3.5), ove il giurista riporta che in un rescritto dell'imperatore Adriano, che riguardava un padre costretto al suicidio poiché si riteneva che avesse ucciso il figlio, l'imperatore ha risposto che il padre fosse suicidato a causa del dolore per la perdita del figlio e dunque, che i suoi beni non dovevano essere confiscati. In modo perspicace, SANTORELLI, *Poteram quidem fortiter dicere*, 82 commenta che «Marciano non si limita a evocare situazioni 'da declamazione'; il giurista, o la fonte a cui quest'ultimo attinge, intende conferire l'autorevolezza, e anche l'immediatezza, di un precedente illustre al principio giuridico che va illustrando, e così lo riconduce a una *sententia* di una figura autorevole come Adriano: l'imperatore, così, finisce per pronunciarsi in due di quelle situazioni che nella declamazione devono necessariamente rimanere aperte – conferendo validità 'ontologica' a una materia fino a quel momento rimasta nella controversialità della scuola»: Adriano dunque «assolve il padre suicida, perché ciò gli consente di esporre il principio per cui non si devono confiscare i beni di chi si suicida perché incapace di tollerare un dolore», mentre Marciano «fa pronunciare ad Adriano la sentenza in un caso di *προσαγγελία*».

dio, ma ne propone altresì un inquadramento ‘giuridico’, in un’ottica penale: la scelta di uccidersi diventa lecita grazie alla natura qualificante del consenso alla propria uccisione. Problematizzando l’ipotesi secondo cui la negata sepoltura viene inflitta a chi non fosse riuscito a giustificare davanti al senato la scusabilità del proprio atto suicida, la *controversia* promuove una concezione del suicidio come atto giuridicamente condannabile, in quanto l’aspirante suicida si sottrae ai suoi obblighi verso il padre, e – significativamente (rispetto alla tradizione giuridica) – in assenza di una accusa per un reato di cui esso stesso fungerebbe da confessione¹⁷⁰. Chiedendo al senato il permesso di morire (e di essere sepolto), il figlio sviluppa un’argomentazione nella quale il suicidio giustificato diventa una causa idonea a superare la sanzione del diniego di sepoltura.

Alla fine di questa analisi, una domanda credo sorga spontanea. Se il potere del *pater familias* sulle persone libere e sulle cose aveva una natura unitaria, come in genere si afferma¹⁷¹, e se la *patria potestas* sui discendenti non conosceva limiti, come sembra suggerire il diritto di disporre della vita e della morte della persona soggetta a potestà (*ius vitae ac necis*), dovremmo concluderne che un *filius*, come uno schiavo, era il semplice oggetto di un potere assoluto¹⁷², e a rovescio, che il *pater* di un *filius*, come il *dominus* di uno schiavo, ne aveva la piena disponibilità giuridica e materiale, potendo controllarne il corpo e trattarlo nel modo che ritenesse più opportuno, da mutilarlo a ucciderlo¹⁷³? O forse è meglio ipotizzare, alla luce delle riflessioni dei declamatori, che nell’as-

170 Cfr. Ps.-Quint. *Dmin* 337.3 per lo stesso motivo di assenza dell’accusa.

171 Nel senso costituito da TALAMANCA, *Istituzioni*, 120 che la *potestas* di carattere familiare e quella della proprietà erano analoghe, ma non indifferenziabili.

172 Cf. Gai. 1.52 (per gli schiavi), 1.55 (per i figli). A proposito, THOMAS, *Vitae necisque potestas*, 503 nota che «il semblerait que si, pour Gaius, un maître a pouvoir de vie et de mort sur ses esclaves, un père ne l’a pas sur ses fils», il che ha portato ad utilizzare il silenzio del giurista per immaginare tutto un processo di disuso, poi di abrogazione della *patria potestas*.

173 Per gli schiavi, vd. D. 4.3.7.4 (Ulp. 11 *ad ed.*); D. 6.1.17 pr. (Ulp. 16 *ad ed.*); D. 7.1.15.3 (Ulp. 18 *ad Sab.*); D. 7.1.17.1 (Ulp. 18 *ad Sab.*); D. 7.1.23.1 (Ulp. 17 *ad Sab.*); D. 7.1.66 (Paul. 47 *ad ed.*); D. 9.2.12 (Paul. 10 *ad Sab.*); D. 45.1.23 (Pompon. 9 *ad Sab.*); D. 46.3.95.1 (Papin. 28 *quaest.*). Per l’impiego del termine *dominium* per rinviare alla *patria potestas*, vd. D. 8.3.30 (Paul. 4 *epit. Alf. dig.*). Questa deduzione era ammessa, secondo MOMMSEN, *Droit pénal romain* 2, 331, per la *patria potestas* sul piano del diritto civile: «L’homme libre en puissance jouit, au regard des tiers, de la même protection juridique que l’homme pleinement libre, mais celui qui a la puissance sur lui le traite comme esclave, c’est-à-dire comme sa chose. Donc, si le détenteur de la puissance fait mourir la personne qui est sous son autorité, cet acte en lui-même ne rentre pas dans la notion de meurtre». Cfr. CAVINA, *Padroni del corpo*, 3: «una corretta lettura del *Corpus Iuris Civilis* e della storia romana portava a ritenere che l’antica Roma permettesse senz’altro per diritto di natura di disporre e incrudelire su se stesso sino al suicidio».

senza di una regola esplicita e conclusiva, lo schema potestativo a connotazioni proprietarie¹⁷⁴, che faceva del *filius* una sorta di oggetto appartenente al *pater* (il che permetteva anche eventuali abusi della *patria potestas*), non si applicava indiscutibilmente a tutti i casi¹⁷⁵, poiché il *filius* aveva, almeno fattualmente, la facoltà di disporre autonomamente del proprio corpo in quanto uomo libero¹⁷⁶? Se si ammette che la *Decl. Mai.* 4 sia stata costruita sulla base di questa domanda, non sarebbe eccessivo supporre che essa dia un indizio dei termini nei quali il dibattito sul valore della vita di un figlio si svolgerebbe in casi simili, e potenzialmente reali, nei tribunali dell'epoca: la vita del figlio aveva un valore intrinseco e di importanza fattualmente 'vincolante', oppure un valore derivato dal potere del padre che poggiava eventualmente su considerazioni etico-culturali, di gerarchia in famiglia e nella società? E se si ammette, infine, che il nostro caso rappresenti un dilemma a cui non si può rispondere né in modo oggettivo né offrendo una soluzione univoca, è importante che la priorità sia data al punto di vista del figlio, che offre degli argomenti giuridici e morali a favore del suicidio con finalità eutanasiche. Sarebbe un errore dedurre da questo gesto che ogni *persona* fosse rappresentata nei tribunali dell'epoca come se possedesse ciò che equivale a un diritto morale di porre fine alla propria vita; il problema che si pone qui – se suicidandosi il figlio possa evitare di essere costretto a commettere un reato contro il padre – riguarda un modo giuridicamente più preciso di considerare il potere morale del *filius* di agire

174 Lo schema in questione fa parte di una tradizione storiografica che risale a MOMMSEN, *Droit pénal romain* 2, 331: «Par contre, le droit de vie et de mort de l'ascendant sur chacun des descendants en sa puissance, qui doit être regardé non comme un droit de répression, mais comme une émanation du droit de propriété, est pleinement reconnu à l'époque historique, sauf un léger adoucissement consistant en ce que le père doit se comporter comme tel lorsqu'il exerce ce droit et en ce que, déjà sous la République, le père est puni comme meurtrier, lorsqu'il a recours à des embûches pour faire périr son fils». Per il potere sui figli che sembra riconosciuto al padre per natura, vd. RIZZELLI, *La figura paterna*, 87-110 con discussione della dottrina precedente.

175 Cfr. RIZZELLI, *La potestas paterna*, 115-116: «ci si può chiedere [...] quanto le ricostruzioni delle dinamiche domestiche e del loro controllo siano condizionate dall'immagine stereotipica dell'assolutezza della *patria potestas* [...], soprattutto in relazione a epoche in cui il sapere giuridico, completamente ancorato alla dimensione casistica, manca di un modello astratto di famiglia potestativa, che formalizzi in modo tendenzialmente compiuto la posizione di ciascun componente della stessa rispetto al *ius*».

176 Se la risposta alla mia domanda è affermativa, la differenza tra il fatto di uccidere il figlio e il fatto di uccidere lo schiavo sarebbe, come affermato da THOMAS, *Vitae necisque potestas*, 506, la seguente: mentre nel primo caso si tratta di una questione di diritto (= l'uccisione non arbitraria, perché necessariamente appoggiata a ragioni giuridiche), nel secondo si tratta di una questione di fatto (= l'uccisione commessa anche senza ragioni giuridicamente rilevanti).

autonomamente per gestire la propria vita, e in assenza di un regime formale, rispecchierebbe quello che in pratica risulterebbe più utile per l'impostazione del caso in questione.

6. Conclusion

In queste pagine ho cercato di mettere in luce una componente essenziale della storia del suicidio con finalità eutanasiche nella cultura romana: quella di uno spazio di liceità giuridica al 'diritto' di togliersi la vita (o meglio, di scegliere la propria morte), includendo in un discorso complessivo problemi che tradizionalmente procedevano in modo disgiunto. Credo che almeno due conclusioni non offuscate dal dubbio intellettuale ne emergano: (i) la *Decl. Mai. 4* dello Pseudo-Quintiliano rielabora sotto il profilo giuridico-penale il discorso sui limiti della disposizione del corpo libero del *filius*, in linea con un'ampia tipologia di pratiche eutanasiche accettate (sotto specifiche condizioni) dagli ambienti intellettuali dei filosofi e dei medici; (ii) benché sia difficile affermare che la declamazione sia una reazione a pratiche note o diffuse, è chiaro che essa rappresenta una risposta ponderata al problema dell'assimilazione concettuale del suicidio all'omicidio e che rispecchia una visione meno convenzionale, rispetto alla nostra immagine della *patria potestas* civilistica, della costruzione del potere esercitato dal *pater* sul *filius*, come categoria impostata su una *pietas* sempre più circoscritta dallo *ius* della *civitas*.

Bibliografia

- AGAMBEN G., *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Milano 2005.
- AMUNDSEN D.W., *The Physician's Obligation to Prolong Life: A Medical Duty without Classical Roots*, *The Hastings Center Report* 8.4 (1978) 23-30.
- BARTON T., *Ancient astrology*, London-New York 1994a.
- BARTON T., *Power and knowledge. Astrology, physiognomics, and medicine under the Roman Empire*, Ann Arbor 1994b.
- BERNSTEIN N., *Ethics, Identity, and Community in Later Roman Declamation*, Oxford 2013.
- BONNER S.F., *Roman Declamation in the Late Republic and Early Empire*, Liverpool 1949.
- BOTTA F., *Osservazioni in tema di criteri di imputazione soggettiva dell'omicidio in diritto romano classico*, *Diritto@storia* 12 (2014) 5-27. <https://www.dirittoestoria.it/12/tradizione-romana/Botta-Imputazione-soggettiva-omicidio-diritto-romano.htm>
- BRANDT H., *Am Ende des Lebens. Alter, Tod und Suizid in der Antike*, München 2010. <https://books.openedition.org/chbeck/1334>

- BRESCIA G., *L'oracolo e il parricidio. Mito 'in filigrana' nella Declamazione maggiore 4*, in *Le Declamazioni maggiori pseudo-quintilianee nella Roma imperiale*, a cura di A. Lovato - A. Stramaglia - G. Traina, Berlin - Boston 2021, 33-52.
- BROUWER R., *Law and Philosophy in the Late Roman Republic*, Cambridge 2021.
- BUONGIORNO P., *Orazioni di senatori nel primo principato: fra tecnica declamatoria e saperi giuridici*, in *Le Declamazioni maggiori pseudo-quintilianee nella Roma imperiale*, a cura di A. Lovato - A. Stramaglia - G. Traina, Berlin-Boston 2021, 53-71.
- CARRICK P.J., *Medical ethics in antiquity*, Washington D.C. 2001².
- CASAMENTO A., *Colorem timere peius quam sanguinem. Paintings, family strife and heroism*, in *Reading Roman Declamation - Calpurnius Flaccus*, a cura di M. Dinter - C. Guérin - M. Martinho, Berlin - Boston 2017, 97-112.
- CAVINA M., *Padroni del corpo. Prime osservazioni sul problema storico dell'eutanasia*, *Rivista di storia del diritto italiano* 86 (2014) 57-80.
- CAVINA M., *Andarsene al momento giusto. Culture dell'eutanasia nella storia europea*, Bologna 2015.
- CRAMER F.H., *Astrology in Roman Law and Politics*, Philadelphia 1954.
- DAUBE D., *The Linguistics of Suicide*, *Philosophy & Public Affairs* 1.4 (1972) 387-437.
- DESANTI L., *Sileat omnibus perpetuo divinandi curiositas: indovini e sanzioni nel diritto romano*, Milano 1990.
- DINGEL J., *Scholastica materia. Untersuchungen zu den Declamationes minores und der Institution oratoria Quintilians*, Berlin-Boston-New York 1988.
- ECCA, G., *La formazione dei codici di deontologia medica nell'antichità*, *Galenos* 16 (2022) 39-57.
- EDELSTEIN L., *The Hippocratic Oath: text, translation and interpretation*, in *Cross Cultural Perspectives in Medical Ethics: Readings*, a cura di R.M. Veatch, Boston 1989, 6-24.
- ENGLERT W., *Seneca and the Stoic View of Suicide*, *The Society for Ancient Greek Philosophy Newsletter* 184 (1990) 1-21.
- FERRI G., *La devotio: per un'analisi storico-religiosa della (auto)consacrazione agli dèi inferi nella religione romana*, *Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité* 129.2 (2017). <https://journals.openedition.org/mefra/4405>
- FLEMMING R., *Suicide, euthanasia and medicine: Reflections ancient and modern*, *Economy and Society* 34.2 (2005) 295-321.
- FRANTZEN M., *Mors voluntaria in reatu. Die Selbsttötung im klassischen römischen Recht*, Göttingen 2012.
- FREDE D., *Stoic Determinism*, in *The Cambridge Companion to the Stoics*, a cura di B. Inwood, Cambridge 2003, 179-205.

- GARRISON E.P., *Attitudes toward Suicide in Ancient Greece*, Transactions of the American Philological Association (1974-2014) 121 (1991) 1-34.
- GILL C., *Personhood and Personality: The Four-Personae Theory in Cicero, De Officiis I*, Oxford Studies in Ancient Philosophy 6 (1988) 169-199.
- GOUREVITCH D., *Suicide among the sick in classical antiquity*, Bulletin of the History of Medicine 43.6 (1969) 501-518.
- GRIFFIN M., *Seneca: A Philosopher in Politics*, Oxford 1976.
- GRIFFIN M., *Philosophy, Cato, and Roman Suicide. II*, Greece & Rome 33.2 (1986) 192-202.
- GRISÉ Y., *Le suicide dans la Rome antique*, Montréal-Paris 1982.
- HARMS P.J., *Physician-Assisted Suicide in Antiquity*, Mouseion. Journal of the Classical Association of Canada 8.1 (2008) 25-38.
- HILL T., *Ambitiosa Mors. Suicide and Self in Roman Thought and Literature*, New York-London 2004.
- HOFMANN D., *Suizid in der Spätantike. Seine Bewertung in der lateinischen Literatur*, Stuttgart 2007.
- HÜBNER W., *The Professional Ἀστρολόγος, in Hellenistic Astronomy. The Science in Its Contexts*, a cura di A.C. Bowen - Fr. Rochberg, Leiden-Boston 2020, 297-320.
- JANSSEN K.P.S., *Marginalized Religion and the Law in the Roman Empire*, Oxford 2024.
- JOUANNA J., *Un témoin méconnu de la tradition hippocratique: L'Ambrosianus gr. 134 (B 113 sup.) fol. 1-2 (avec une nouvelle édition du Serment et de la Loi)*, in *Storia ed ecdotica di testi medici greci*, a cura di A. Garzya - J. Jouanna, Neapel 1995, 253-272.
- JOUANNA J., *Greek Medicine from Hippocrates to Galen: Selected Papers*, tr. by N. Al-lies, ed. by Ph. Van Der Eijk, Leiden 2012.
- JOUANNA J., *Hippocrate. 1.2 Le serment, Les serments chrétiens, La loi*, Paris 2018.
- LAMBERTI F., *Stereotipi familiari nelle Declamazioni maggiori*, in *Le Declamazioni maggiori pseudo-quintilianee nella Roma imperiale*, a cura di A. Lovato - A. Stramaglia - G. Traina, Berlin-Boston 2021, 163-181.
- LANFRANCHI F., *Il diritto nei retori romani. Contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano*, Milano 1938.
- LANGER V.I., *Declamatio Romanorum. Dokument juristischer Argumentationstechnik, Fenster in die Gesellschaft ihrer Zeit und Quelle des Rechts?*, Frankfurt am Main 2007.
- Law and Religion in the Roman Republic*, a cura di O. Tellegen-Couperus, Leiden-Boston 2011.
- LENTANO M., *L'eroe va a scuola. La figura del vir fortis nella declamazione latina*, Napoli 1998.

- LENTANO M., *Musica per orecchie romane. Nota a ps.-Quint. decl. mai. 4, 7*, Bollettino di studi latini 44.1 (2014) 166-177.
- LENTANO M., *Retorica e diritto. Per una lettura giuridica della declamazione latina*, Lecce 2023².
- LENTANO M., *Insepultus abiciatur. La negata sepoltura nella declamazione latina*, Pan. Rivista di Filologia Latina 13 n.s. (2024) 59-75.
- KRAPINGER G. - ZINSMAYER Th., *Philosophische Theoreme in den Declamationes maiores*, in *Le Declamazioni maggiori pseudoquintiliane nella Roma imperiale*, a cura di A. Lovato - A. Stramaglia - G. Traina, Berlin-Boston 2021, 141-161.
- MANFREDINI A., *Il suicidio. Studi di diritto romano*, Torino 2008.
- MANTOVANI D., *Identità e persona: un'introduzione*, in *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana*, a cura di A. Corbino - M. Humbert - G. Negri, Pavia 2010, 3-47.
- MILES S.H., *The Hippocratic Oath and the ethics of medicine*, New York 2004.
- MOMMSEN TH., *Droit pénal romain 2*, Paris 1907 (trad. fr. di *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899).
- NICOSIA E., *Sulla non intenzionalità nella repressione criminale romana*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive I. Discipline generali II*, a cura di L. Garofalo, Napoli 2022, 977-1014.
- NUTTON V., *The medical meeting place*, in *Ancient Medicine in Its Socio-Cultural Context I*, a cura di H.F.J. Horstmanshoff - P.J. van der Eijk - P.H. Schrijvers, Leiden 1995, 3-25.
- OVERWIEN O., *Die Bedeutung der orientalischen Tradition für die antike Überlieferung des hippokratischen Eides*, in *Sulla tradizione indiretta dei testi medici greci: atti del II seminario internazionale di Siena, Certosa di Pontignano, 19-20 settembre 2008*, Pisa-Roma 2009, 79-103.
- PAPAKONSTANTINO N., *La figure du raptus dans les recueils de déclamations latines (Ier-IIIe siècles): analyse pragma-énonciative*, PAN Rivista di Filologia Latina 11 n.s. (2022) 21-43. <https://www.unipa.it/dipartimenti/cultureesocieta/riviste/pan/content/documenti/03---Nephele-Papakonstantinou---PAN-11-2022.pdf>
- PAPAKONSTANTINO N., *Violenza sessuale e 'violenza di genere' nelle declamazioni latine di scuola: riflessioni retorico-giuridiche sul tema del consenso*, Iura & Legal Systems 10.1 (2023a) 21-40. <http://elea.unisa.it/handle/10556/6716>
- PAPAKONSTANTINO N., *Roman Declamation, Roman Law, and Ancient Legal Medicine: the Case of veneficium*, Rivista di diritto romano 23 n.s. 8 (2023b) 1-44. <https://www.ledonline.it/index.php/Rivista-diritto-romano/article/view/5520>
- PAPAKONSTANTINO N., *L'émergence du crimen raptus à Rome. Le système du Pseudo-Quintilien entre rhétorique judiciaire et ius*, Berlin-Boston 2025.

PAPAKONSTANTINOU N., *Roman Forensic Declamations as Sources for the Historiography of Roman Law*, in *A Companion to the Ancient Rhetoric: New Trends and Interdisciplinary Perspectives*, a cura di S. Papaioannou - A. Serafeim, Berlin-Boston-New York in corso di stampa.

PASETTI L., *Un suicidio fallito. La topica dell'ars moriendi nella XVII declamazione pseudo-quintiliana*, in *Papers on Rhetoric VII, Declamation*, a cura di L. Calboli Montefusco, Roma 2007, 179-207.

PASETTI L., *Filosofia e retorica di scuola nelle Declamazioni Maggiori pseudoquintiliane*, in *Retorica ed educazione delle élites nell'antica Roma*, a cura di F. Gasti - E. Romano, Pavia 2008, 113-147.

PASETTI L., *Mori me non vult. Seneca and Pseudo-Quintilian's IVth Major Declamation*, *Rhetorica* 23 (2009) 274-293.

PASETTI L., *[Quintiliano] Il veleno versato (Declamazioni maggiori, 17)*, Cassino 2011.

PENNACCHIO C., *Farmaco, un Giano bifronte. Dei veleni e medicinali, ovvero breve storia di un ossimoro*, *SDHI* 80 (2014) 117-169.

PREMOLI DE MARCHI P., *Introduzione all'etica medica*, Torino 2012.

RIZZELLI G., *La potestas paterna fra leges, mores e natura*, in *Anatomie della paternità. Padri e famiglia nella cultura romana*, a cura di L. Capogrossi Colognesi - F. Cenerini - F. Lamberti - M. Lentano - G. Rizzelli - B. Santorelli, Lecce 2019, 89-129.

RIZZELLI G., *La figura paterna nel Principato fra rappresentazioni e ius*, *Tesserae Iuris* 4.1 (2023) 87-131. <https://journals.uniurb.it/index.php/tesseraeiuris/article/view/3829>

RIZZELLI G., *Le volontà nuda e inanes di Catone*, in *Scritti per Francesco Mario Silla*, a cura di L. D'Amati - L. Garofalo, Napoli 2024, 613-636.

RIVES J.B., *Magic in Roman Law: The Reconstruction of a Crime*, *Classical Antiquity*, 22.2 (2003) 313-339.

RIVES J.B., *Magic, Religion, and Law: The Case of the Lex Cornelia de sicariis et veneficis*, in *Religion and Law in Classical and Christian Rome*, a cura di Cl. Ando - J. Rüpke, München 2006, 47-67.

SANCHEZ-MORENO ELLART S., *Ulpian and the Stars. The actio iniuriarum against the astrologer: some reflections about D. 47.10.15.13 (Ulp. Lib. 77 Ad Edictum)*, *IAH* 1 (2009) 195-222.

SANTANGELO F., *Divination, Prediction and the End of the Roman Republic*, Cambridge-New York 2013.

SANTORELLI B., *Poteram quidem fortiter dicere: 'Pater iussi'. L'autorità paterna a scuola, tra retorica e diritto*, in *Anatomie della paternità. Padri e famiglia nella cultura romana*, a cura di L. Capogrossi Colognesi - F. Cenerini - F. Lamberti - M. Lentano - G. Rizzelli - B. Santorelli, Lecce 2019, 73-88.

STRAMAGLIA A., *[Quintiliano] L'astrologo (Declamazioni maggiori, 4)*, Cassino 2013.

STRAMAGLIA A. - WINTERBOTTOM M. - SANTORELLI B., *[Quintilian]. The Major Declamations* 1, Cambridge MA-London 2021.

TALAMANCA M., *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990.

THOMAS Y., *Vitae necisque potestas. Le père, la cité, la mort*, in *Du châtement dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique. Table ronde de Rome, 9-11 novembre 1982*, Rome 1984, 499-548. https://www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1984_act_79_1_2546

THOMAS Y., *Confessus pro iudicato. L'aveu civil et l'aveu pénal à Rome*, in *L'aveu. Antiquité et Moyen Âge. Actes de la table ronde de Rome, 28-30 mars 1984*, Rome 1986, 89-117. https://www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1986_act_88_1_2841

THOMAS Y., *La mort du père. Sur le crime de parricide à Rome*, Paris 2017.

TOLSA C., *On the Origins of the Hippocratic Oath*, *Greek, Roman, and Byzantine Studies* 59 (2019) 621-645.

URSO A.M., *Προλέγειν τὸν κίνδυνον / Praedicere periculum: il medico antico tra dovere della cura e autotutela*, *Galenos* 16 (2022) 119-134.

VANDEBOSSCHE A., *Recherches sur le suicide en droit romain*, in Παγκάρπεια. *Mélanges Henri Grégoire* 4, Bruxelles 1953, 471-516.

VAN HOOFF A.J.L., *From Autothanasia to Suicide. Self-killing in Classical Antiquity*, New York 2002².

VAN HOOFF A.J.L., *Ancient euthanasia: 'good death' and the doctor in the graeco-Roman world*, *Social Science & Medicine* 58.5 (2004) 975-985.

VEGETTI M., *Io, persona e responsabilità. Trattati delle antropologie filosofiche antiche*, in *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana*, a cura di A. Corbino - M. Humbert - G. Negri, Pavia 2010, 65-78.

VENARUCCI I.S., *La 'Buona morte' in scena. Due casi di εὐθανασία a confronto: Augusto (Suet. Aug. 98-99) e Tullio Marcellino (Sen. Ep. 77)*, *Lucius Annaeus Seneca* 2 (2023) 55-76.

VON STADEN H., *Incurability and Hopelessness: The Hippocratic Corpus*, in *La maladie et les maladies dans la Collection hippocratique*, a cura di P. Potter - G. Maloney - J. Desautels, Québec 1990, 75-112.

VON STADEN H., *Character and Competence, Personal and Professional Conduct in Greek Medicine*, in *Médecine et morale dans l'Antiquité*, a cura di H. Flashar - J. Jouanna, Vandoeuvres 1997, 157-195.

VON STADEN H., *The 'Oath', The Oaths, and the Hippocratic Corpus*, in *La science médicale antique. Nouveaux regards*, a cura di V. Boudon, A. Guardasole, C. Magdelaine, Paris 2007, 425-466.

WARDLE D., *A Perfect Send-off: Suetonius and the Dying Art of Augustus (Suetonius, Aug. 99)*, *Mnemosyne* 60.3 (2007) 443-463.

WILSON J.P., *The Death of Lucan: Suicide and Execution in Tacitus*, *Latomus* 49.2 (1990) 458-463.

“Natura” nelle fonti giuridiche romane

Lake Como Roman Law School
Villa del Grumello, Como, 26-28 aprile 2023

CIVILIS RATIO E NATURA. IPOTESI DI LETTURA DI UN ARGOMENTO GAIANO*

RAFFAELE D'ALESSIO
Università del Salento

ABSTRACT: This essay deals with the exegesis of D. 4.5.8 in the light of Gaius's description of the effects of the *capitis deminutio* on obligations. The author aims to reconstruct the context of excerpt where Gaius emphasizes the resistance of the *obligationes quae naturalem praestationem habere intelleguntur* to the *capitis deminutio*. In more specific terms, the author argues that Gaius had described the permanence of a number of debts of the *filii familiarum emancipati* or *adrogati* despite their *status permutatio*.

KEYWORDS: *natura, cognatio, obligatio, capitis deminutio.*

FONTI: D. 4.5.8 (Gai. 4 *ad ed. prov.*); Gai. 1.158; D. 4.5.9 (Paul. 11 *ad ed.*); D. 4.5.2.2 (Ulp. 12 *ad ed.*); D. 14.5.1 (Gai. 9 *ad ed. prov.*).

1. Premessa: obiettivi e metodo di indagine

Nello spirito della *Lake Como Roman Law School of Advanced Studies* si limiterà la presente indagine all'esegesi di un paio di testi che ricorrono alla *natura* come strumento argomentativo per l'enunciazione di regole giuridiche. Si è scelto, in particolare, di analizzare due passi di Gaio: l'uno ricondotto da D. 4.5.8 all'*ad edictum provinciale* (e completato, in D. 4.5.9, da un brevissimo frammento di Paul. 11 *ad ed.*); l'altro appartenente alle *Institutiones* (Gai. 1.158).

L'attenzione sarà focalizzata sull'espressione "*civilis ratio naturalia iura corrumpere non potest*" impiegata da Gaio in entrambe le occasioni: nel primo caso, per spiegare la resistenza di un genere di *obligationes quae naturalem prae-*

* Il saggio riproduce il testo della relazione tenuta a Como, Villa del Grumello, il giorno 27 aprile 2023, cui viene aggiunto un apparato (il più ristretto possibile) di note. Per contenere la presente ricerca nello spazio di battute concesso dalla Rivista ai relatori, non riprodurrò per esteso i testi delle fonti se non quando sembrerà indispensabile. Eviterò, inoltre, di riportare lunghe note bibliografiche. Per una più ampia analisi della storiografia in argomento mi sia consentito rinviare, quasi esclusivamente, agli autori più recenti.

stationem habere intelleguntur alla *capitis deminutio*; nell'altro, per presentare alcune dinamiche della *capitis deminutio* e, più in particolare, per giustificare la permanenza dei vincoli cognatizi nonostante la dissoluzione di quelli agnatizi.

D. 4.5.8 (Gai. 4 *ad ed. prov.*): *Eas obligationes, quae naturalem praestationem habere intelleguntur, palam est capitis deminutione non perire, quia civilis ratio naturalia iura corrumpere non potest. Itaque de dote actio, quia in bonum et aequum concepta est, nibilo minus durat etiam post capitis deminutionem,*
D. 4.5.9 (Paul. 11 *ad ed.*): *ut quandoque emancipata agat.*

Gai. 1.158: *Sed adgnationis quidem ius capitis diminutione perimitur, cognationis vero ius eo modo non commutatur, quia civilis ratio civilia quidem iura corrumpere potest, naturalia vero non potest.*

S'intende verificare la plausibilità dell'ipotesi secondo cui, mentre nel frammento dell'*ad edictum provinciale* confluito in D. 4.5.8 Gaio descrivesse un genere di obbligazioni capaci di resistere al sopravvenire di una *status permutatio*¹ dal punto di vista del debitore *capite minutus*, nel brano utilizzato dai compilatori a chiusura della testimonianza gaiana, Paolo se ne occupasse, invece, dalla prospettiva del creditore.

L'analisi sarà concentrata sulla nozione di *naturalis praestatio* in D. 4.5.8: si tenterà di ricostruirne il significato alla luce del lessico del maestro antonino. Il valore della regola *eas obligationes, quae naturalem praestationem habere intelleguntur, palam est capitis deminutione non perire* poggia, infatti, sulla frase *quia civilis ratio naturalia iura corrumpere non potest*, rinvenibile anche nelle *Institutiones*.

Il riferimento (certamente giustiniano)² all'*actio de dote* espresso nella seconda parte del frammento svolge, invece, un ruolo secondario nell'economia del discorso attribuito a Gaio, costituendo solo un esempio (introdotto da *itaque*) a conferma della regola enunciata nella prima parte. Peraltro, l'esempio viene sorretto da una giustificazione autonoma, apparentemente circoscritta all'azione richiamata: *quia in bonum et aequum concepta est*. Il rapido susseguirsi, nel frammento, di due diverse motivazioni non coerenti l'una con l'altra fonda il sospetto che sia caduto un testo di raccordo tra la prima e la seconda parte del passo di Gaio³.

1 Così Gaio definisce la *capitis deminutio* nel medesimo libro dell'*ad edictum provinciale*, D. 4.5.1.

2 *Infra*, n. 10.

3 Il passo è sospettato di gravi interventi manipolatori. In difesa della genuinità del frammento, cfr., però, KNÜTEL, *Skizzen*, 259-261; STAGL, *Favor dotis*, spec. 107. Tralasciando qui

Certamente, la coda paolina proposta dai compilatori in D. 4.5.9, per estendere l'*actio de dote* all'*emancipata*, si riferisce alla seconda parte di D. 4.5.8. Allo stato delle nostre conoscenze, non si può dire, invece, quanto la prima parte della testimonianza di Gaio sia pertinente con il tema trattato da Paolo.

Peraltro, le parole *quia in bonum et aequum concepta est* sembrano richiamare un tratto della formula processuale; ma al di là delle problematiche aperte dalla qualificazione dell'azione descritta in D. 4.5.8⁴, è un fatto che, invece, nella riflessione di Paolo il binomio *aequum ac bonum*⁵ si trova sganciato dal processo ed è ricondotto alla nozione di *ius naturale* in D. 1.1.11 (Paul. 14 *ad Sab.*): [...] *id quod semper aequum ac bonum est ius dicitur, ut est ius naturale*. Ciò rende particolarmente scivoloso il terreno dell'analisi della parte del frammento relativa all'*actio de dote*, dal momento che essa ha subito gli interventi più incisivi dei compilatori.

Nel complesso, l'indagine sfiora l'amplessima tematica della *capitis deminutio*, che ovviamente non potrà essere contenuta nello spazio di questa ricerca.

i rilievi della stagione interpolazionistica, ci si limita a osservare che KASER, *Die Rechtsgrundlage*, 549-550 (= *Ausgewählte Schriften* I, 383-384) ritiene la «Unechtheit» della prima parte del brano definitivamente accertata: cfr. n. 164 per la bibliografia; sarebbe, inoltre, verosimilmente interpolata la seconda parte del frammento, a meno di non ammettere l'eccentricità dell'interpretazione gaiana del *melius aequius*. Diversamente CORNIOLEY, *Naturalis obligatio*, 136-139, riconosce l'autenticità della prima parte del frammento limitando l'intervento giustiniano all'esempio dell'*actio de dote*: nel frammento, Gaio avrebbe enunciato il principio secondo cui la *capitis deminutio* avrebbe potuto sopprimere rapporti di diritto civile come l'*adgnatio* o un'*obligatio verbis contracta*, ma non quelli naturali, come la *cognatio* o le obbligazioni «fondées sur la *fides*, principe universel liant le débiteur au créancier». Recensendo nel 1966 l'opera di Cornioley per la ZSS (469), Kaser ipotizza che Gaio si occupasse delle obbligazioni *re contractae* («die durch eine Sachleistung begründet worden sind»): fondandosi su rapporti di fatto, sarebbero state resistenti alla *capitis deminutio*, «weil die auf Tatsachen beruhenden Rechtsbeziehungen durch die Privatrechtsnormen nicht aus der Welt geschafft werden können». Sulle alterazioni del frammento cfr. anche BURDESE, *La nozione classica*, 113-114. BURDESE, *Dubbi*, 510, aderisce alla proposta di Kaser di intendere le *obligationes quae naturalem praestationem habere intelleguntur* come *obligationes re contractae*; ritiene comunque «più che dubbia la genuinità del collegamento del principio con l'esempio finale dell'obbligo di restituzione della dote». Alla luce dell'interpretazione di CORNIOLEY, *Naturalis obligatio*, 130-142 (per la critica interpolazionistica cfr. n. 59), tuttavia, KASER, *Ius gentium*, 161-162, rivisita le sue posizioni ammettendo che il passo gaiano possa riferirsi a un tipo di obbligazione regolato dal *ius gentium* come la *emptio-venditio* o la *locatio-conductio*, e tutelato da un'*actio* fondata sulla *fides* o sull'*aequum bonum* «und damit auf einer Grundlage, die ursprünglich vom *ius civile* unabhängig war». Indicazioni storiografiche e un'efficace sintesi della critica interpolazionistica in VARVARO, *Studi*, 75-81 e n. 186.

4 In parte se ne farà cenno *infra*, § 3.

5 Su *bonum et aequum*, più di recente, GALLO, *Valore*, 1-45. In argomento cfr., altresì, *infra*, § 4.

Ho già avuto occasione di interessarmene sotto diversi aspetti. Al fine di evitare ripetizioni, non mi dilungherò su profili che ho avuto già modo di affrontare in altra sede, se non per rivisitare parzialmente riflessioni proposte negli anni scorsi. Per una più approfondita disamina di Gai. 3.84, Gai. 4.38, D. 4.5.2 mi sia consentito rinviare ad altri lavori sull'argomento⁶.

In parte la trattazione coinvolge il difficile tema delle obbligazioni degli *alieno iuri subiecti* e, almeno sotto questo specifico profilo, la gigantesca, dibattutissima problematica delle *obligationes naturales*, a cui non è opportuno dedicare spazio in questa sede: non solo perché sul tema, tra l'altro, mi sono espresso in un'indagine dedicata alla riflessione storiografica⁷; ma soprattutto perché, a mio giudizio, l'analisi delle *obligationes naturales* fuorvierebbe ingiustificatamente l'attenzione dall'esegesi di D. 4.5.8 sulla base di presupposti metodologicamente errati. È bene, infatti, evidenziare fin d'ora che la testimonianza di Gaio in D. 4.5.8 concerne la *praestatio naturalis*⁸: nulla autorizza a presumere che questa nozione sia riconducibile all'*obligatio naturalis*.

2. D. 4.5.8

Secondo D. 4.5.8, la *capitis deminutio* non avrebbe causato l'estinzione delle obbligazioni aventi ad oggetto una *naturalis praestatio* in quanto la *civilis ratio* non avrebbe potuto *corrumpere* i *iura naturalia*⁹.

6 Cfr. D'ALESSIO, *Sulla legittimazione*, 375-408; D'ALESSIO, *Studii*.

7 D'ALESSIO, *Le obbligazioni*, e ivi bibl.

8 SAVIGNY, *System II*, 114-115, ad es., interpreta la *naturalis praestatio* alla luce delle peculiarità dell'istituto dotale. L'espressione indicherebbe una situazione di fatto (*in facto potius quam in iure consistit*) avente ad oggetto interessi frustrati da un'applicazione rigorosa del diritto. In particolare, l'attributo *naturalis* corrisponderebbe alla posizione di «Vorthel und Genuß der Dos» in favore della donna. Tale posizione è espressa da Giustiniano in C. 5.12.30 mediante la contrapposizione del piano del dominio naturale spettante alla donna sui beni dotali (*cum eadem res et ab initio uxoris fuerant et naturaliter in eius permanserunt dominio*) e la formale attribuzione in capo al marito da parte dell'ordinamento (*non enim quod legum subtilitate transitus earum in mariti patrimonium videtur fieri, ideo rei veritas deleta vel confusa est*). Più di recente, STAGL, *Favor dotis*, 100-101, include tra le *obligationes quae naturalem praestationem habere intelliguntur* i legati alimentari, che pure – ricorda Modestino D. 4.5.10 (8 *diff.*) – sarebbero stati resistenti alla *capitis deminutio* in quanto consistenti *in facto potius quam in iure: legatum in annos singulos vel menses singulos relictum vel si habitatio legetur, morte quidem legatarii legatum intercidit, capitis deminutione tamen interveniente perseverat: videlicet quia tale legatum in facto potius quam in iure consistit*. Lo studioso riscontra una certa affinità tra questa ipotesi e la dote nel fatto che, in entrambi i casi, si mirava a garantire il mantenimento di una persona.

9 Tra le opere più recenti sul frammento, assai discusso in letteratura, DI CINTIO, *Natura debere*, 89-91. Per la bibliografia sul testo inoltre, vd., tra gli altri, CORNIOLEY, *Naturalis obli-*

Su tale premessa viene giustificata la resistenza dell'*actio de dote* (ovviamente da intendersi come *actio rei uxoriae*)¹⁰ alla *capitis deminutio* in base alla circostanza che tale azione sarebbe stata *concepta in bonum et aequum*.

Il passo presenta diversi profili problematici.

Anzitutto è dubbio¹¹ se la questione riguardasse la *status permutatio* del creditore¹², quella del debitore¹³ o entrambe¹⁴.

gatio, 130-142; BURDESE, *Dubbi*, 485-513; DIDIER, *Les diverses conceptions du droit naturel*, 195-262.

10 Per l'*actio de dote* vd. CI. 5.13.1 (a. 530). Recentemente, sul superamento dell'*actio rei uxoriae* ad opera di Giustiniano, GIUMETTI, *Soluto matrimonio*, 95-96.

11 BURDESE, *La nozione classica*, 113-114, osserva che: «anche volendo ammettere che in diritto classico l'*actio rei uxoriae* (cui i giustinianeî sostituiscono l'*actio de dote*) perduri dopo la *capitis deminutio* del debitore (per diritto giustiniano si evince viceversa dal seguente fr. 9 il riferimento del fr. 8 alla *capitis deminutio minima* della donna creditrice) il collegamento di tale regime con l'affermazione iniziale appare piuttosto dovuto ai compilatori». Tale prospettiva sarebbe stata influenzata, in particolare, dalla disciplina dettata da Giustiniano in C. 5.12.30 pr. (a. 529). Cfr. inoltre, Sch. 1 ad Bas. 46.2.7 (Scheltema, B VII, 2742). Ritornando sul frammento, BURDESE, *Dubbi*, 510, ritiene impossibile «accertare a quale tipo di *capitis deminutio* e, se del debitore o del creditore, si riferisse il brano, che nel contesto giustiniano, come si evince dal seguente § 9, riguarda la *capitis deminutio minima* della donna creditrice, né precisare quindi a qual fine fosse indirizzato».

12 In questo senso il passo è inteso da LAURIA, *Matrimonio-dote*, 104: la testimonianza di Gaio (secondo cui «l'*a. r. ux.* sopravvive alla *capitis deminutio* della ex moglie») esprimerebbe «l'esigenza equitativa dell'azione inscindibile dalla donna».

13 Secondo SOLAZZI, *Sulla capacità*, 65-66, Gaio avrebbe trattato nel passo «delle obbligazioni, e non già dei diritti del *capite minutus*». Lo studioso puntualizza, tuttavia, che il principio enunciato da Gaio non si sarebbe esteso oltre le *actiones in bonum et aequum conceptae*: in particolare «l'eccezione al principio generale – le obbligazioni del *capite deminutus* periscono – è in sostanza unica, e riguarda le obbligazioni nascenti da delitto. Gaio non poteva riportare anche le obbligazioni di cui trattava a questa categoria, perché ai suoi tempi talune delle obbligazioni garantite da *actiones in bonum et aequum conceptae* avevano perduto l'originario carattere penale: da ciò il mal riuscito tentativo di formulare una seconda categoria '*obligationes quae naturalem praestationem habere intelleguntur*'. In tempi più recenti, ritengono che Gaio si occupasse della condizione del debitore *capite minutus* KNÜTEL, *Skizzen*, 260-261; VARVARO, *Studi*, 75-81; STAGL, *Favor dotis*, 97: «Da nun bei der im Text angesprochenen *actio rei uxoriae* die Frau die Rolle des Gläubigers und der Mann die des Schuldners hat, muß es in unserem Text um die *capitis deminutio minima* des Mannes gehen».

14 DESSERTAUX, *La capitis deminutio*, 70: «Gaius commence par poser un principe certain (*palam est*): les obligations qui: *naturalem praestationem habere intelliguntur*, ne périssent pas par *c.d.* et, pour justifier la théorie, il invoque la même règle que pour la *cognatio*; puis le texte passe à l'*actio rei uxoriae* et déclare qu'elle subsiste après *c.d.*: *quia in bonum et aequum concepta est*. Que devient, après *c.d.*, la créance dotale de la femme, ou la dette dotale du mari? 1. La femme conserve sa créance dotale, et l'*actio rei uxoriae* par conséquent, malgré sa *c.d.* (*quandoque emancipata*, dit Paul) [...]; 2. La dette dotale du mari subsiste après sa *c.d.*; c'est,

È però evidente che, nell'esaltare la straordinaria resistenza delle *obligationes quae naturalem praestationem habere intelleguntur*, il brano presuppone il principio secondo cui la *capitis deminutio* avrebbe determinato l'estinzione delle obbligazioni. In effetti, una regola in tal senso viene descritta da Gaio nelle *Institutiones* a proposito dell'*actio utilis rescissa capitis deminutione* (Gai. 3.83-84¹⁵; 4.38¹⁶).

Nel manuale, invero, il maestro antonino se ne occupa *ex professo* soltanto con riferimento all'*adrogatio* e alla *coemptio*, trascurando le restanti ipotesi di *status permutatio*. Da D. 4.5.2 pr. (Ulp. 12 *ad ed.*) sappiamo, però, che i *verba edicti*¹⁷ concernenti l'*actio utilis rescissa capitis deminutione* si riferivano più genericamente alla *capitis deminutio*:

Ait praetor: qui quaeve, posteaquam quid cum his actum contractumve sit, capite deminuti deminutae esse dicentur, in eos easve perinde, quasi id factum non sit, iudicium dabo.

Il motivo per il quale la prospettiva delle *Institutiones* appare concentrata su *adrogatio* e *coemptio* si spiega agevolmente se si considera, da un lato, che la *capitis deminutio media* e quella *maxima* (come riferiscono D. 4.5.2 pr. [Ulp.

à mon avis, le caractère penal originaire de l'*a. rei uxoriae* qui entraîne cette conséquence, conforme aux principes des actions délictuelles, et qui, favorable à la femme, a survécu à la disparition de ce caractère».

15 Gai. 3.83: *Etenim cum pater familias se in adoptionem dedit mulierve in manum convenit, omnes eius res incorporales et corporales, quaeque ei debitae sunt, patri adoptivo coemptionatorive adquiruntur exceptis his, quae per capitis deminutionem percunt, quales sunt usufructus, operarum obligatio libertorum, quae per iusiurandum contracta est, et lites contestatae legitimo iudicio. 84. Ex diverso quod is debuit, qui se in adoptionem dedit quaeve in manum convenit, non transit ad coemptionatorem aut ad patrem adoptivum, nisi si hereditarium aes alienum fuerit; de eo enim, quia ipse pater adoptivus aut coemptionator heres fit, directo tenetur iure, is vero, qui se adoptandum dedit, quaeve in manum convenit, desinit esse heres; de eo vero, quod proprio nomine eae personae debuerint, licet neque pater adoptivus teneatur neque coemptionator et ne ipse quidem, qui se in adoptionem dedit, vel ipsa, quae in manum convenit, maneat obligatus obligatae, quia scilicet per capitis diminutionem liberetur, tamen in eum eamve utilis actio datur rescissa capitis deminutione, et, si adversus hanc actionem non defendantur, quae bona eorum futura fuissent, si se alieno iuri non subiecissent, universa vendere creditoribus praetor permittit.*

16 Gai. 4.38: *Praeterea aliquando fingimus adversarium nostrum kapite deminutum non esse. Nam si ex contractu nobis obligatus obligatae sit et kapite deminutus deminutave fuerit, velut mulier per coemptionem, masculus per adrogationem, desinit iure civili debere nobis, nec directo intendi potest sibi dare eum eamve oportere; sed ne in potestate eius sit ius nostrum corrumpere, introducta est contra eum eamve actio utilis rescissa kapitis deminutione, id est, in qua fingitur kapite deminutus deminutave non esse.*

17 L'editto era forse già noto a Labeone: cfr., in tempi più recenti, D'AMATI, *Considerazioni*, § 8; D'ALESSIO, *Studii*, 10 n. 16.

12 *ad ed.*] e D. 4.5.7.2 [Paul. 11 *ad ed.*]]¹⁸ esulavano dal campo di applicazione dell'editto; dall'altro, che, quanto alle ipotesi di *capitis deminutio minima*, al tempo di Gaio potevano essere tralasciati non solo il caso, ormai desueto (Gai. 1.111), di *usus* e quello, marginale (Gai. 1.112)¹⁹ di *confarreatio*, ma anche le situazioni derivanti da *emancipatio* e *adoptio*. Queste ultime, infatti, davano luogo a *capitis deminutio* soltanto perché, implicando *mancipationes* e *manumissiones* (Gai. 1.162), riducevano gli interessati, formalmente e soltanto per un istante (*dicis gratia uno momento*: Gai. 1.141) in condizione paraservile (*servorum loco*, ricorda Gai. 1.123). Soprattutto, poi, esse avrebbero interessato esclusivamente *filii in potestate* che, come *alieno iuri subiecti*, non avrebbero avuto un patrimonio prima della *capitis deminutio* (Gai. 2.87). Di contro, la necessità di esperire l'*actio utilis rescissa capitis deminutione* si sarebbe avvertita quando la *status permutatio* avesse non solo estinto i debiti del *capite minutus* ma avesse anche privato quest'ultimo di un patrimonio da escutere (come nei casi di *adrogatio* di un *paterfamilias* o di *coemptio* di una donna *sui iuris*). L'azione, infatti, avrebbe mirato a vendere i *bona* che sarebbero appartenuti ai *capite minuti* "si se alieno iuri non subiecissent" (Gai. 3.84)²⁰: evidentemente, essa avrebbe postulato la riduzione di *status* del debitore da *sui iuris* ad *alieno iuri subiectus*, non l'ipotesi inversa, come l'*emancipatio*.

Si può, dunque, proseguire nell'analisi del passo sulla base di un punto fermo: sebbene la questione della sorte dei debiti del *capite minutus* si potesse astrattamente porre anche per i debiti contratti da un *filius familias* che – ricorda Gaio nell'*ad edictum provinciale* ma non nelle *Institutiones*²¹ – era capace di

18 D'ALESSIO, *Studii*, 117-151.

19 Peraltro, dall'età augustea (evidentemente insieme alla *diffarreatio*), essa sembra perlopiù priva di effetti civili (Gai. 1.136). Da ultimo, sul tema, BRESOLIN ZOPPELLI, *La modifica alla confarreatio*, 128-129, e ivi bibl.

20 Il rimedio pretorio sarebbe stato inutile quando il *capite minutus* fosse provenuto da una condizione di soggezione (come l'adottato) che non gli avesse consentito di disporre di un patrimonio aggredibile neanche prima della *status permutatio*. A maggior ragione, quando la *capitis deminutio* si fosse tradotta nell'acquisto di una capacità patrimoniale che il *capite minutus* non aveva in precedenza: come nel caso di *emancipatio*. Né in questa ipotesi né in caso di adozione, del resto, la rimozione della *capitis deminutio* postulata dalla *fictio quasi id factum non sit* dell'*actio utilis rescissa capitis deminutione* (D. 4.5.2.1) avrebbe comportato la reintegrazione di un patrimonio aggredibile dal creditore: obiettivo, questo, nel quale Gai. 3.84 risolve in definitiva il fine perseguito dall'editto *de capite minutis*.

21 D. 44.7.39 (Gai. 3 *ad ed. prov.*): *Filius familias ex omnibus causis tamquam pater familias obligatur et ob id agi cum eo tamquam cum patre familias potest*. La questione avrebbe potuto coinvolgere, peraltro, anche una *filia familias* (es. D. 25.2.3.4 [Paul. 7 *ad Sab.*]), tant'è che sempre Gaio, in D. 2.4.22 pr. (Gai. 1 *ad leg. XII Tab.*), avverte che le *alieno iuri subiectae* non avrebbero comunque potuto essere convenute se impuberi: *Neque impuberes puellas, quae*

assumere obbligazioni civili, il problema avrebbe comunque esulato dal tema dell'*actio utilis rescissa capitis deminutione*.

Su tali presupposti sembra, infatti, basarsi Gaio nel manuale là dove (§§ 3.83-84) specifica che le posizioni attive dell'*adrogatus* o della *mulier coempta* sarebbero state incamerate rispettivamente dall'*adrogator* e dal *coemptionator* che avessero acquistato potestà su di loro, ad eccezione di quelle situazioni *quae per capitis deminutionem pereunt*, come l'usufrutto, i crediti delle *operae libertorum* derivanti da giuramento, le *lites contestatae legitimo iudicio*. Quanto alle passività, invece, Gaio distingue la sorte dei debiti ereditari (trasmissibili all'*adrogator* e al *coemptionator*) da quella delle obbligazioni personali del *capite minutus*: solo queste ultime si sarebbero estinte *per capitis deminutionem*. I creditori, tuttavia, avrebbero potuto vendere, attraverso l'*actio utilis rescissa capitis deminutione*, i *bona* che sarebbero appartenuti ai *capite minuti* "*si se alieno iuri non subiecissent*".

Ritornando su quest'azione nel quarto commentario (§ 38), Gaio puntualizza, infine, che l'estinzione dei debiti avrebbe operato sul piano del *ius civile* (*desinit iure civili debere nobis*). In nessun luogo delle *Institutiones*, però, fa cenno all'esistenza di un genere di *obligationes quae naturalem praestationem habere intelleguntur*, né allude a situazioni personali (crediti o debiti) capaci di resistere in favore o a carico di *capite minuti* (come *adrogati* o *mulieres coemptae*). Nella prospettiva del manuale, infatti, tutti i diritti, crediti e debiti facenti capo al *capite minutus* o si sarebbero estinti o sarebbero stati trasmessi a terzi (come l'*adrogator* o il *coemptionator*) a causa della *status permutatio*.

È, questa, una premessa necessaria per affrontare la questione se, con la frase *eas obligationes [...] palam est capitis deminutione non perire*, Gaio avesse spiegato che alcuni crediti si sarebbero conservati in capo al *capite minutus* nonostante la *status permutatio* o, invece, si fosse occupato della resistenza di alcuni debiti del *capite minutus* per ricordare, ad esempio, la permanenza dell'obbligo di *restituere la dos* all'ex moglie in capo all'ex coniuge *capite minutus*.

Sembra in ogni caso inverosimile, sulla scorta di quanto finora evidenziato, che, nell'esempio introdotto dall'*itaque*, Gaio pensasse all'ipotesi di *adrogatio* di un ex marito debitore della restituzione dei beni dotali al fine di escludere la necessità di esperire l'*actio utilis rescissa capitis deminutione*: per riscuotere il credito dotale in danno dell'*adrogatus*, infatti, non si sarebbe potuto comunque prescindere da uno strumento (come l'*actio utilis rescissa capitis deminutione* o

alieno iuri subiectae essent, in ius vocare permissum est. Sul frammento, però, vd. LONGO, *Filius familias*, 278-281, e ivi bibl. Un cenno implicito alla capacità del *filius familias* di obbligarsi civilmente sembra trasparire dal mutilo Gai. 3.104. Anche sul punto, però, LONGO, *Filius familias*, 47-53.

la cd. *actio de peculio in adrogatorem*²²) utile ad aggredire il patrimonio di un terzo²³. In senso contrario, si è sostenuto, invero, che la testimonianza di Gaio postulasse un regime per il quale l'*adrogatio* non comportasse l'acquisto della dote in favore dell'*adrogator*²⁴. Ma il silenzio delle fonti sul punto rende l'ipotesi poco plausibile. In via congetturale, si può anche ipotizzare, infatti, che l'*adrogatio* non comportasse l'estinzione di alcuni rapporti di fatto e dei debiti che ne scaturissero, come il legato alimentare (che *in facto potius quam in iure consistit* ricorda D. 4.5.10). Se, però, l'*adrogator* non avesse assunto la titolarità dei beni dotali, resterebbe da spiegare perché Gai. 3.83 afferma: *omnes eius res incorporales et corporales, quaecque ei debitae sunt, patri adoptivo coemptionatorive adquiruntur exceptis his, quae per capitis deminutionem pereunt*, senza accennare alla conservazione di un patrimonio separato dell'*adrogatus*.

Sta di fatto, a ogni modo, che all'interno della catena dei frammenti raccolti nelle Pandette il brano gaiano è completato dal brevissimo escerto di D. 4.5.9 (Paul. 11 *ad ed.*), il quale conferma la resistenza dell'azione per il recupero della dote dopo la *capitis deminutio* anche quando fosse esperita da un'emancipata (*ut quandoque emancipata agat*)²⁵. Non vi è dubbio quindi che, nella prospettiva delineata da D. 4.5.9, la *status permutatio* avrebbe riguardato la condizione personale del creditore. E, da questo punto di vista, l'esempio addotto dal frammento gaiano sembra pertinente: con riferimento all'*actio rei uxoriae*, infatti, si sarebbe potuto proporre il problema della legittimazione ad agire di una *filia familias* dopo la sua emancipazione. Quantunque, in linea di principio, i *filii familiarum* non potessero vantare crediti propri prima della *capitis deminutio*, quanto al credito di dote sappiamo che la *filia familias* avrebbe avuto

22 D. 15.1.42 (Ulp. 12 *ad ed.*).

23 D'ALESSIO, *Studii*, 161 e ivi ult. bibl.

24 STAGL, *Favor dotis*, 96-107, secondo il quale: «Vielmehr kann die Aussage des Gaius nur bedeuten, daß die Mitgift im Fall einer *capitis deminutio* infolge Arrogation nicht das ‚Eigentum‘ des *pater familias* übergeht [...]. Kern des von Gaius referierten Rechtssatzes ist also, daß die Mitgift des arrogierten Ehemannes nicht in das Eigentum des *pater familias* übergeht. Der Grund hierfür kann nur der sein, daß ein Wechsel des ‚Eigentums‘ vom Ehemann auf dessen *pater familias* die Frau unangemessen benachteiligen würde» (104). Lo studioso ricava un argomento in tal senso dall'interpretazione restrittiva testimoniata da D. 24.3.64.9 sulla disciplina della *manumissio* di servi dotali concernente il marito e il suo erede: nell'interpretazione di Labeone e Ulpiano, non sarebbero stati coinvolti il suocero e il relativo erede. Di qui, osserva lo studioso: «Ginge infolge der Arrogation die Rechtsstellung des Ehemannes an der Mitgift auf den *pater familias* über, gälte das Verbot dann auch für ihn oder nicht? Hierüber könnte man trefflich streiten und im Zweifel wird die Mitgift der Frau dadurch in erhebliche Gefahr gebracht» (105).

25 SÖLLNER, *Zur Vorgeschichte*, 152.

una posizione privilegiata. Giuliano la definisce *quasi socia obligationis patri* (D. 46.3.34.6 [Iul. 54 *dig.*]); ella avrebbe potuto esercitare personalmente l'*actio rei uxoriae* ove il *pater* fosse stato impedito (D. 3.3.8 pr. [Ulp. 8 *ad ed.*]; D. 24.3.22.4, 10, 11 [Ulp. 33 *ad ed.*])²⁶.

Sebbene la brevità di D. 4.5.9 imponga grande prudenza nelle conclusioni, si può ipotizzare, in definitiva, che Paolo si fosse chiesto se la legittimazione ad agire venisse preservata alla ex moglie anche dopo la sua *capitis deminutio*²⁷. Come, del resto, ci si poteva domandare – ancora nel principato – se la legittimazione attiva del *pater* si sarebbe conservata anche nei rari casi in cui i legami agnatizi fossero stati interrotti da un matrimonio *cum manu*, allo stesso modo Paolo avrebbe potuto confermare che la legittimazione attiva della figlia si sarebbe conservata anche dopo che fosse intervenuta un'*emancipatio*²⁸.

3. Gai. 1.158

Resta da verificare se ragioni analoghe a quelle sottese in D. 4.5.9 abbiano potuto ispirare D. 4.5.8 (Gai. 4 *ad ed. prov.*), considerato che, come visto, il punto di vista espresso da Gaio nelle *Institutiones* a proposito degli effetti della *capitis deminutio* su crediti e debiti appare sempre limitato ai casi di *adrogatio* e *coemptio*, trascurandosi l'*emancipatio* la quale, invece, è l'unica forma di *capitis deminutio* presa in considerazione dal passo paolino.

Per comprendere il punto di vista di Gaio è opportuno, anzitutto, confrontare D. 4.5.8 con altri passi del maestro antonino: in particolare con Gai. 1.158²⁹, là dove egli adotta lo stesso argomento di D. 4.5.8 (*civilis ratio civilia*

26 D'ALESSIO, *Margini*, 119-120. STAGL, *Favor dotis*, 282-289; STAGL, *Die Ratio*, 156-157: «Steht die Frau in Gewalt des Vaters, entsteht eine eigentümliche Gemengelage, in welcher, wie man sich einer modernen Kategorie bedienend sagen könnte, der Vater 'aktionenberechtigt' und die Tochter 'vermögensberechtigt' ist, kann er zwar die Klage geltend machen, aber nur *adiuncta filiae persona*. Primär ist also der Vater aus prozessualer Sicht aktivlegitimiert, in zweiter Linie die Tochter und zwar bei Abwesenheit oder Wahnsinnigkeit des Vaters und fehlender Disponibilität des Kurators».

27 Cfr. ALBANESE, *Le persone*, 334. D. 24.3.44 pr. (Paul. 5 *quaest.*); D. 21.2.71 (Paul. 16 *quaest.*); D. 24.3.22.5 (Ulp. 33 *ad ed.*); D. 24.3.59 (Iul. 2 *ad Urs. Fer.*). Vd., inoltre, C. 5.13.1.11 (Imp. Iust. a. 530).

28 Il passo è stato interpretato nel senso che soltanto a lei sarebbe spettata l'azione anche se, dopo lo scioglimento del matrimonio, fosse stata emancipata: cfr. SOLAZZI, *La restituzione*, 107. Il credito sarebbe indifferente alla *capitis deminutio* della donna; l'acquisto al padre, invece, sarebbe stato vincolato alla permanenza della sua *patria potestas*, tant'è che lo stesso *pater familias* non avrebbe potuto intentare autonomamente l'azione se non *adiuncta filiae persona*; VARVARO, *Studi*, 246-258; STAGL, *Favor dotis*, 283.

29 Vd. pure I. 1.15.3; 3.1.11. Cfr. inoltre Par. Theoph. 1.15.3; vd. SCARCELLA, *La Parafrasi*

iura corrumpere potest, naturalia vero non potest) con l'obiettivo di osservare le dinamiche dell'*adgnatio* e della *cognatio* alla luce della dialettica tra *iura civilia* e *iura naturalia*:

Sed adgnationis quidem ius capitis diminutione perimitur, cognationis vero ius eo modo non commutatur, quia civilis ratio civilia quidem iura corrumpere potest, naturalia vero non potest.

Il passo delle *Institutiones* – come s'è visto anche in D. 4.5.8 – giustifica la disciplina della *capitis deminutio* in base all'argomento della *natura*.

Analogamente, in D. 38.8.2 (Gai. 16 *ad ed. prov.*)³⁰ Gaio riconduce la *naturalis aequitas* (sottesa alla *bonorum possessio* in favore di *cognati*) a una *sanguinis ratio*, capace di superare i limiti del *ius civile*:

Hac parte proconsul naturali aequitate motus omnibus cognatis promittit bonorum possessionem, quos sanguinis ratio vocat ad hereditatem, licet iure civili deficiant. Itaque etiam vulgo quaesiti liberi matris et mater talium liberorum, item ipsi fratres inter se ex hac parte bonorum possessionem petere possunt, quia sunt invicem sibi cognati, usque adeo ut praegnas quoque manumissa si pepererit, et is qui natus est matri et mater ipsi et inter se quoque qui nascuntur cognati sint.

In entrambi i testi il richiamo alla *natura* esprime indubbiamente un riferimento alla *cognatio*. Ciò tuttavia – a mio giudizio – non basta per ricondurre la nozione di *ratio civilis* espressa in D. 4.5.8 al tema della disciplina dell'*adgnatio* preso in considerazione in Gai. 1.158.

Se è vero, infatti, che nel passo delle *Istituzioni* l'affermazione di principio *civilis ratio naturalia iura corrumpere non potest* esprime una contrapposizione molto netta tra vincoli d'agnazione sul piano civilistico e legami di cognazione sul piano naturalistico, è altrettanto indubbio che altrove, nella narrazione di Gaio, la stessa dicotomia non è altrettanto radicale. In particolare, non si può trascurare che nella rappresentazione delle *Institutiones* anche l'*adgnatio*, come *legitima cognatio* (Gai. 3.10), sviluppa il 'paradigma naturalistico' di una *coniunctio per virilis sexus personas*³¹. Tant'è che, pur potendo prescindere da legami di sangue (come quando fosse derivata da una *conventio in manu*), sarebbe

di Teofilo, 160-162. Contro l'idea di NÖRR, *Rechtskritik*, 99, secondo cui «der mit einer gewissen Heftigkeit verfochtene Gegensatz von *naturalis ratio* und *ratio civilis* praktisch folgenlos bleibt» cfr. ARCHI, «*Lex*» e «*natura*», 149-155.

30 Sul frammento QUADRATO, '*Homini appellatio*', 81-83, e ivi bibl., anche con riferimento alla *naturalis aequitas*.

31 Gai. 1.156; D. 26.4.7 (Gai. 1 *inst.*); MASCHI, *La concezione naturalistica*, 150-155.

giunta, talora, a postulare la costruzione di vincolo (non naturale) di *cognatio*: così, ad es., nella relazione tra l'adottato e la famiglia adottiva³².

Sotto altro profilo si deve considerare che, in molti altri luoghi delle *Institutiones*, la *civilis ratio* non esprime affatto un contrasto con la *natura*, ma, al contrario, mira a proporre un'analogia con un fenomeno naturale. Gai. 3.153, ad es., si rivolge in tal senso alla *civilis ratio* per descrivere l'estinzione della *societas* in conseguenza della *status permutatio* di uno dei componenti³³, associando, in particolare, la *capitis deminutio* alla morte: una situazione naturale, questa, nella quale il giurista aveva individuato poco prima una causa di scioglimento della società (Gai. 3.152)³⁴ sul presupposto (confermato in Gai. 1.170, 3.101)

32 L'adozione avrebbe prodotto insieme, artificiosamente, *adgnatio* e *cognatio* con la famiglia adottiva, accanto al vincolo di *cognatio* naturale con la famiglia di origine: *cognitionem facit etiam adoptio* – ricorda D. 38.8.1.4 (Ulp. 46 *ad ed.*) – *etenim quibus fiet adgnatus hic qui adoptatus est, isdem etiam cognatus fiet*. Vincolo, questo cognatizio, che avrebbe continuato a rilevare come impedimento matrimoniale tra ascendenti e *liberi adoptivi* anche dopo l'emancipazione di questi ultimi (Gai. 1.59), ma non in via collaterale, tra fratelli o sorelle diventate tali per effetto di un'adozione, quando fosse intervenuta anche un'emancipazione (Gai. 1.61). Sul medesimo presupposto, del resto, D. 23.2.17 (Gai. 11 *ad ed. prov.*) individua nella *fraternitas per adoptionem quaesita* una causa di impedimento alle nozze finché *manet adoptio*: sicché un figlio naturale (*rectius* non adottivo) di colui che avesse adottato una donna avrebbe potuto sposare la sorella adottiva solo se lui o lei fossero stati emancipati. Subito dopo aver segnalato che non sarebbe stato possibile sposare la zia o la prozia, né materna né paterna, Gaio specifica che le nozze con la zia o la prozia paterna sarebbero state vietate anche se la parentela fosse derivata da un'adozione; la precisazione si spiega, evidentemente, in ragione del fatto che l'adozione avrebbe prodotto insieme, artificiosamente, un'adgnatio e una cognatio, benché non naturale, con la famiglia adottiva. La stessa regola – s'è detto – è espressa da Gaio anche nelle *Institutiones* (1.59-61), là dove non solo ricorda l'impedimento alle nozze tra i soggetti che *per adoptionem parentum liberorumve loco sibi esse coeperint*, ma evidenzia che il divieto sarebbe stato così rigoroso che il matrimonio tra un ascendente e una discendente adottiva sarebbe stato comunque impedito (*idem iuris maneat*) anche dopo che l'adottata fosse stata emancipata (*etiam dissoluta adoptio*: [...] *quamvis eam emancipaverim*). L'impedimento alle nozze tra ascendenti e discendenti indicato in Gai. 1.59 trova conferma in D. 23.2.53 (Gai. 11 *ad ed. prov.*). Non mi sembra particolarmente rilevante, invece, D. 37.7.2 (Gai. 14 *ad ed. prov.*), là dove si afferma che la figlia data in adozione e istituita erede sarebbe stata tenuta, come la figlia emancipata, a conferire in collazione non solo i suoi beni ma anche la dote. In questo caso, infatti, Gaio non si occupa della permanenza di un obbligo anche dopo la rescissione dei legami agnatici di una delle parti del rapporto obbligatorio ma di un onere che sarebbe sorto in ragione di tale rottura.

33 D'ALESSIO, «*Dicitur etiam capitis deminutione solvi societatem*», 393-408.

34 Gaio, invero, si limita a spiegare che il contratto non avrebbe potuto proseguire con gli eredi del socio defunto, ma non chiarisce le ragioni dell'estinzione della società tra i soci superstiti. Secondo GUARINO, *Solutio societatis*, 123-154, Gaio alludeva qui a una società bilaterale. Sul punto cfr. BONA, *Studi sulla società consensuale*, 51 n. 85.

che la *civilis ratio* finisse per equiparare la *capitis deminutio* alla morte nonostante che, invero, per il *ius civile*, fossero molto diversi gli effetti dell'una e dell'altra fattispecie³⁵.

Ciò che preme evidenziare, in definitiva, è che, nella rappresentazione di Gaio, la dialettica tra *civilis* e *naturalis ratio* non si esaurisce affatto nella contrapposizione tra *adgnatio* e *cognatio*, ma si carica spessissimo di altri significati: sia nelle *Institutiones* (Gai. 1.1, 89, 189; 2.66, 69, 79; 3.154) sia in altre opere (3 *de verb. oblig.* in D. 3.5.38[39]; 2 *rer. cott.* in D. 41.1.1, 3 e 7.7 e 44.7.1.9), compreso l'*ad edictum provinciale* (D. 7.5.2.1, 7 *ad ed. prov.*; D. 8.2.8, 7 *ad ed. prov.*; D. 9.2.4 pr., 7 *ad ed. prov.*; 13.6.18.2, 9 *ad ed. prov.*)³⁶. Notevole, ad esempio, è una certa affinità dell'espressione utilizzata in D. 7.5.2.1 (7 *ad ed. prov.*): *nec enim naturalis ratio auctoritate senatus commutari potuit*, anche per il ricorso al verbo *commuto*, che si è incontrato in Gai. 1.158.

3. *Praestatio naturalis*

Per ricavare il contesto dell'affermazione gaiana raccolta da D. 4.5.8 mi sembra, quindi, opportuno soffermare l'attenzione sulla motivazione interna al passo, tenendo presente, anzitutto, che il frammento riconduce l'attributo *naturalis* alla *praestatio*³⁷, e non all'obbligazione in sé considerata; e che, d'altra parte, Gaio motiva la resistenza dell'*obligatio*, in ragione della struttura dell'*actio rei uxoriae* in quanto *in aequum et bonum concepta*.

35 Basti pensare che, in caso di morte di uno dei soci il contratto di società si sarebbe estinto solo per il futuro, restando intatti per il passato i crediti e i debiti che, essendo maturati prima dello scioglimento, sarebbero stati trasmessi agli eredi; in caso di *capitis deminutio*, invece, i crediti sarebbero stati oggetto di successione in favore di chi avesse raccolto il patrimonio del *capite minutus*, mentre i debiti si sarebbero estinti *iure civili*, salvo restando il rimedio dell'*actio utilis rescissa capitis deminutione*. Sotto altro profilo, peraltro, l'analogia della *capitis deminutio* alla morte suggerita dalla *civilis ratio* non avrebbe potuto estendere alla *emancipatio* la stessa giustificazione addotta da Gaio per spiegare l'estinzione della *societas* per la morte di uno dei componenti: *i.e.* l'intrasmissibilità all'erede del contratto sociale (*quia qui societatem contrahit, certam personam sibi eligit*). Ammesso che un *filius familias* potesse essere parte di una *societas* (es. *quaestuarium*), la sua emancipazione non avrebbe posto affatto un problema della successione: tant'è che proprio con riferimento ai casi di *emancipatio*, la disciplina descritta da Gaio era stata contraddetta da Giuliano nel XIV libro dei suoi *Digesta* (D. 17.2.58.2 [Ulp. 31 *ad ed.*]). Nello stesso senso si sarebbe espresso anche D. 17.2.65.11 (Paul. 32 *ad ed.*).

36 In argomento cfr. CASAVOLA, *Giuristi adrianei*, 43-56.

37 Il riferimento alla *naturalis praestatio* è stato talora interpretato dalla critica interpolazionistica come un intervento compilatorio volto a sostituire una concezione astratta e filosofica in luogo del «motivo procedurale e positivo» della tutela processuale del credito. Sul punto cfr., peraltro, ALBERTARIO, *La critica*, 530; ALBERTARIO, *Corso*, 104.

Tale puntualizzazione, che sembra rinviare a un tipo di formula edittale, propone ancora una volta un aspetto problematico: nelle *Institutiones* (4.62) Gaio colloca l'*actio rei uxoriae*³⁸ tra i *iudicia bonae fidei*, ma le *formulae* che presentavano la clausola *in aequum et bonum* generalmente non rientravano in questo novero³⁹.

Ove, tuttavia, si accedesse all'ipotesi secondo cui l'espressione *in aequum et bonum concepta* alludesse a un tipo di *intentio*, e non a un genere di *condemnatio*⁴⁰, si potrebbe supporre che il giurista antonino (come poi avrebbe fatto Paolo) riconoscesse la tutelabilità dell'interesse personale al credito nutrito dall'ex moglie (nella misura del *bonum et aequum*), anche quando fosse stata *filia familias* e, pertanto, non avesse potuto vantare alcunché di proprio. In definitiva, si potrebbe ipotizzare che, con le parole *eas obligationes, quae naturalem praestationem habere intelleguntur, palam est capitis deminutione non perire*, Gaio facesse allusione a un genere di crediti resistenti alla *status permutatio*. Più in particolare, avrebbe potuto riconoscere che la ex moglie conservasse l'*actio rei uxoriae* dopo un'eventuale *capitis deminutio*. Questa prospettiva sembrerebbe, del resto, confermata dalle parole *durat etiam post capitis deminutionem* che, riferendosi all'azione, parrebbero sottendere, esattamente come D. 4.5.9, la posizione di un creditore.

Credo che in questo senso, del resto, sull'esegesi pesi ancora molto la posizione di Cuiacio il quale – sulla premessa dell'interpretazione di Sch. 1 ad Bas. 46.2.7 [Scheltema, B VII, 2742] secondo cui il genere di *obligationes, quae naturalem praestationem habere intelleguntur* (ὄσαι φυσικὴν ἀπαιτήσιν ἔχουσι) coinciderebbe con quelle sussistenti ἐξ βονότα ἐκούο (ex bono et aequo) – ha ricondotto le obbligazioni indicate in D. 4.5.8 a un tipo di crediti capaci di sussistere anche in capo ai figli in potestà. In linea di principio – osserva Cuiacio – costoro avrebbero acquistato al padre tutti i crediti e le azioni; avrebbero, però, trattenuto per sé

38 VARVARO, *Studi*, 111-162 e n. 272, ivi bibl.

39 In Gai. 3.137, però, le *obligationes consensu contractae*, tutelate da *iudicia bonae fidei*, sono ricondotte all'*oportere ex aequo et bono*. Sulla questione della collocazione dell'*actio rei uxoriae* tra i *iudicia bonae fidei* v., inoltre, SÖLLNER, *Zur Vorgeschichte*, 141-147.

40 VARVARO, *Studi*, 189-203. Nella prospettiva dello studioso, tuttavia, *Studi*, 76-77, il passo di Gaio riguardava più verosimilmente l'ipotesi di *capitis deminutio* del debitore: «se si prova a leggere il frammento gaiano senza tener conto del significato che assume in connessione al passo di Paolo prima del quale è stato incastonato dai commissari giustiniani nell'ambito del mosaico compilatorio del Digesto, e che nel contesto originario doveva riguardare – come pure il frammento di Paolo – il tema della *capitis deminutio*, non vi sono ragioni per pensare che il mutamento di *status* al quale si riferisce Gaio riguardasse la persona del creditore [...] la sua interpretazione più naturale induce a ritenere che in esso si affermasse che l'obbligazione di restituire la dote continuasse a permanere in capo al marito convenuto con l'*actio rei uxoriae* anche quando costui avesse subito una *capitis deminutio*».

quelle posizioni attive che speciali ragioni di equità avessero legato a loro: *exceptis iis tantum obligationibus vel actionibus, quae naturalem praestationem habent*.

Seguendo, pertanto, l'interpretazione dello scoliaste bizantino secondo cui tali obbligazioni avrebbero dovuto essere intese come naturali, non nel senso che mancassero di azione (ἐξ ὧν οὐδὲ ὄλως τίκτεται ἀγωγή), ma nel senso che fossero fondate ἀπὸ δικαίου καὶ ἀγαθοῦ, secondo Cuiacio le obbligazioni aventi ad oggetto una *naturalis praestatio* non si sarebbero identificate con le *naturales obligationes*. Sarebbero state, piuttosto, *obligationes civiles, quae actionem pariunt*; situazioni compromesse da una applicazione rigorosa del diritto ma caratterizzate da interessi meritevoli di tutela in base a ragioni di equità sostanziale (*l'aequum et bonum*): pur essendo acquisiti, a rigor di diritto, al patrimonio paterno *iure potestatis*, crediti di questo genere avrebbero potuto essere nondimeno riconosciuti al figlio (o alla figlia) e a lui (o a lei) conservati anche dopo una *capitis deminutio*, come se non fossero mai appartenuti al padre (*quasi non prorsus adquisitae patri*)⁴¹.

Con riferimento alla dote, in conclusione, il riferimento alla *natura* esprimerebbe la concezione di una titolarità naturale di un diritto che una costituzione di Giustiniano del 529 (C. 5.12.30 pr.) contrappone all'attribuzione formale operata dalla *legum subtilitas*: le *res* dotali sarebbero rimaste di fatto, *naturaliter*, nel *dominium* della *uxor*. La *legum subtilitas*, che pure avrebbe imposto il trasferimento formale al marito, non avrebbe dovuto far dimenticare l'effettivo stato delle cose: *non enim quod legum subtilitate transitus earum in mariti patrimonium videtur fieri, ideo rei veritas deleta vel confusa est*⁴².

4. Una diversa ipotesi di lettura

Il carattere 'naturale' delle obbligazioni⁴³ resistenti alla *capitis deminutio* è richiamato anche da D. 4.5.2.2 (Ulp. 12 *ad ed.*) a commento dei *verba* dell'editto *de capite minutis*⁴⁴. In questo caso, però, la prospettiva del giurista è certamente concentrata sul debitore *capite minutus*.

Notevole, nel frammento ulpiano, è la ricorrenza del verbo *maneo* (incontrato peraltro in Gai. 3.84 in opposizione al verbo *libero*, a proposito della

41 In argomento, cfr. peraltro MASCHI, *La concezione naturalistica*, 348-357, ivi bibl. anche per la critica testuale, in part. n. 2; CORNIOLEY, *Naturalis obligatio*, 134-138 e n. 59.

42 *Supra*, n. 8.

43 Sul dibattito storiografico sulle obbligazioni naturali, di recente, LONGO, *La nozione romana*, 357-358, spec. n. 6.

44 Cfr. *supra*, § 2. Per l'ampia letteratura sul passo mi sia permesso rinviare a D'ALESSIO, *Studii*, 126-151.

capitis deminutio)⁴⁵ antitetico, come ‘duro’ (che si incontra anche in D. 4.5.8 a proposito dell’*actio de dote*), al verbo ‘pereo’ di D. 4.5.8 o ‘commuto’ di Gai. 1.158:

Hi qui capite minuuntur ex his causis, quae capitis deminutionem praecesserunt, manent obligati naturaliter: ceterum si postea, imputare quis sibi debet cur contraxerit, quantum ad verba huius edicti pertinet. Sed interdum, si contrahatur cum his post capitis deminutionem, danda est actio: et quidem si adrogatus sit, nullus labor: nam perinde obligabitur ut filiusfamilias.

Dietro una più ampia dialettica tra i casi inclusi e quelli esclusi dall’editto per la concessione dell’*actio utilis rescissa capitis deminutione*⁴⁶, Ulpiano segnala il ‘perdurare’ (il ‘manere’), sul piano della *natura*, dell’obbligo del *capite minutus*, civilmente estinto dal sopravvenire di una *status permutatio*: *hi qui capite minuuntur [...] manent obligati naturaliter*⁴⁷. Un’affermazione, questa, che presenta, in prospettiva rovesciata, un’evidente assonanza con il commento di Gai. 3.84: *ne ipse quidem, qui se in adoptionem dedit, vel ipsa, quae in manum convenit, maneat obligatus obligatave*.

Come precisato in Gai. 4.38, tuttavia, il punto di vista del maestro antonino è assato sul *ius civile* (*si ex contractu nobis obligatus obligatave sit et capite deminutus deminutave fuerit [...] desinit iure civili debere nobis, nec directo intendi potest sibi dare eum eamue oportere*): se, sotto questo profilo, Gaio enfatizza la liberazione *iure civili* del debitore *capite minutus*, Ulpiano invece segnala la permanenza dell’obbligazione sul piano del diritto naturale⁴⁸ (*hi qui capite minuuntur [...] manent obligati naturaliter*).

Abbiamo visto, però, che nella narrazione gaiana la dinamica dell’editto *de capite minutis* era osservata soltanto con riferimento alle ipotesi in cui la *status permutatio* avesse provocato la trasmissione del patrimonio del *capite minutus* in favore dell’acquirente di una potestà su di lui: segnatamente nei casi di

45 Notevole è, inoltre, la ricorrenza di espressioni come *desinit iure civili*, *ius nostrum corrumpere* in Gai. 4.38, là dove il maestro antonino si occupa specificamente dell’*actio utilis rescissa capitis deminutione*.

46 D’ALESSIO, *Studii*, 151-159.

47 Interessante è anche D. 44.7.14 (Ulp. 7 disp.): *Servi ex delictis quidem obligantur et, si manumittantur, obligati remanent: ex contractibus autem civiliter quidem non obligantur, sed naturaliter et obligantur et obligant. Denique si servo, qui mihi mutuam pecuniam dederat, manumisso solvam, liberor*.

48 Analogamente in Sch. 2 ad Bas. 46.2.1 [Scheltema, B VII, 2737] si contrappone la permanenza dell’obbligazione del *capite minutus* sotto il profilo naturale (οἱ καπίτις ὑποστάντες [...] μένουσι φυσικῶς εἰς ὀλόκληρον ἐνεχόμενοι) al πολιτικὸς νόμος che, equiparando la *capitis deminutio* alla morte, avrebbe impedito la conservazione del suo debito.

adrogatio e di *coemptio*; mentre venivano trascurate l'*adoptio* e l'*emancipatio*. Si è pure rilevato, però, che, se il figlio poteva assumere in proprio obbligazioni civili – come afferma D. 44.7.39 (Gai. 3 *ad ed. prov.*) – ci si sarebbe potuto domandare se la *capitis deminutio* spiegasse effetti sui debiti del *filius familias* in ragione della sua emancipazione o della sua adozione. Gaio si sarebbe potuto chiedere, ad esempio, se anche il debitore emancipato *per capitis deminutionem liberetur* o *maneat obligatus*. Ovviamente, il dubbio non avrebbe potuto coinvolgere l'*actio utilis rescissa capitis deminutione*, la quale avrebbe implicato – come s'è osservato – non solo l'estinzione del debito ma anche la perdita di un patrimonio del debitore in conseguenza della sua *capitis deminutio*. E ciò contribuirebbe a motivare il silenzio in argomento nelle *Institutiones* (e, in particolare, in Gai. 3.84, 4.38) dove non viene affrontato il problema della capacità di obbligarsi del *filius familias*.

Diversi testi, invece, si occupano del tema della permanenza del debito dell'emancipato dopo la *status permutatio*⁴⁹. Nel commentario all'editto, nel sessantesimo libro Paolo (D. 16.3.21 pr.) evidenzia, ad esempio, che il figlio depositario sarebbe rimasto obbligato anche dopo la sua *capitis deminutio*:

Si apud filium familias res deposita sit et emancipatus rem teneat, pater nec intra annum de peculio debet conveniri, sed ipse filius.

Il caso trattato nel frammento assume uno speciale significato se si riflette sul fatto che il figlio emancipato sarebbe stato chiamato a rispondere personalmente delle obbligazioni da deposito e non avrebbe dovuto essere convenuto il padre con l'*actio de peculio annalis* (D. 15.2.1 pr. [Ulp. 29 *ad ed.*])⁵⁰, la quale avrebbe avuto generalmente luogo dopo l'emancipazione del *filius*. Infatti, disponendo ancora del bene in deposito, soltanto il figlio (non il padre) avrebbe potuto restituire materialmente (in questo senso "in natura") la *res*, evitando peraltro la condanna, quale che fosse il giudizio: tanto se *in factum* e restitutorio, quanto se *in ius* e di buona fede.

Per la stessa ragione, inoltre, essendo nella completa ed effettiva possibilità di adempiere, il figlio non avrebbe potuto giovare del cd. *beneficium competentiae*, altrimenti accordato, *cognita causa*, agli *emancipati*, *exheredati* e *abstenti*

49 Così, peraltro, D. 17.1.61 (Paul. 2 *ad Ner.*); D. 17.2.58.2 (Ulp. 31 *ad ed.*); D. 27.3.4.1 (Paul. 8 *ad Sab.*); D. 27.3.11 (Ulp. 35 *ad ed.*).

50 D. 15.2.1 pr. (Ulp. 29 *ad ed.*): *Praetor ait: post mortem eius qui in alterius potestate fuerit, posteaquam is emancipatus manumissus alienatusve fuerit, dumtaxat de peculio et si quid dolo malo eius in cuius potestate est factum erit, quo minus peculii esset, in anno, quo primum de ea re experiundi potestas erit, iudicium dabo.*

(D. 14.5.2 pr. [Ulp. 29 *ad ed.*])⁵¹ così come agli *adoptati* (apprendiamo da D. 14.5.2.1 [Ulp. 29 *ad ed.*]).

Questa limitazione della condanna “nei limiti del possibile” è rammentata, peraltro, anche da Gaio al nono libro dell’*ad edictum provinciale*, secondo D. 14.5.1:

Omnia proconsul agit, ut qui contraxit cum eo, qui in aliena potestate sit, etiamsi deficient superiores actiones, id est exercitoria institoria tributariae, nibilo minus tamen in quantum ex bono et aequo res patitur suum consequatur [...].

Notevole, nel passo, è soprattutto la puntualizzazione *nibilo minus tamen in quantum ex bono et aequo res patitur suum consequatur*: così, evidentemente, nell’*ad edictum provinciale* Gaio descriveva il *beneficium competentiae* concesso (dal governatore in provincia) agli emancipati con l’espressione *ex bono et aequo*. Da D. 14.5.2 pr. (Ulp. 29 *ad ed.*), che nel Digesto segue immediatamente il frammento di Gaio) sappiamo, però, che la clausola del pretore sul punto era formulata con le parole: *in eum, qui emancipatus [...] actionem causa cognita dabo in quod facere potest*.

La formulazione gaiana della clausola di limitazione della responsabilità nei limiti del possibile apre spazio a una nuova ipotesi di lettura di D. 4.5.8. Non è da escludere, infatti, che sempre nell’*ad edictum provinciale* (là dove, s’è detto, Gaio ricorda che il *filius familias* si obbliga *tamquam pater familias*)⁵² ricorrendo all’analoga formulazione *quia in bonum et aequum concepta est* di D. 4.5.8, Gaio volesse caricarla di un significato simile a quello espresso in D. 14.5.1, a proposito dell’*actio rei uxoriae*, qualora fosse esercitata in danno di un *emancipatus*. L’ipotesi in cui un *filius familias*, avendo la disponibilità dei beni dotali *ad onera matrimonii sustinenda*, fosse stato emancipato presenterebbe, infatti, evidenti affinità con la situazione del figlio depositario che avesse conservato la *res deposita* anche dopo l’*emancipatio*. È questo il caso – s’è visto – esaminato da D. 16.3.21 pr. (Paul. 60 *ad ed.*), là dove si ricava che avrebbe risposto l’emancipato (per l’intero)⁵³, verosimilmente sul presupposto che, continuando a custodire il

51 D. 14.5.2 (Ulp. 29 *ad ed.*): *Ait praetor: in eum, qui emancipatus aut exheredatus erit quive abstinuit se hereditate eius cuius in potestate cum moritur fuerit, eius rei nomine, quae cum eo contracta erit, cum is in potestate esset, sive sua voluntate sive iussu eius in cuius potestate erit contraxerit, sive in peculium ipsius sive in patrimonium eius cuius in potestate fuerit ea res redacta fuerit, actionem causa cognita dabo in quod facere potest.*

52 *Supra*, n. 21.

53 Cfr. peraltro Sch. 2 ad Bas. 46.2.1 (Scheltema, B VII, 2737), secondo cui i *capite minuti* sarebbero rimasti obbligati, naturalmente ma *in solidum* (εις ὀλόκληρον), per le obbligazioni contratte prima della *status permutatio*.

bene, si trovasse (lui, non il *pater*) nella condizione concreta di poter restituire (per intero) il bene in natura.

Se il contesto della riflessione gaiana è simile a quello affrontato da Paolo (e la concatenazione, in D. 4.5.8-9, di frammenti delle medesime opere dei due giuristi, anche se provenienti da libri differenti, può costituire una labile suggestione in tal senso), si potrebbe avanzare l'ipotesi (meramente congetturale) secondo cui, nel caso dell'*actio rei uxoriae*, Gaio segnalasse che l'emancipato, che avesse conservato i beni dotali dopo la sua *capitis deminutio*, avrebbe continuato a rispondere soltanto *in quantum ex bono et aequo*. Il giurista, cioè, avrebbe potuto mettere in evidenza come, al di là del *beneficium competentiae* generalmente riconosciuto all'*emancipatus*, il credito per il recupero della dote venisse specificamente tutelato da questa azione nella misura del *quantum ex bono et aequo*⁵⁴. Entro questi limiti, infatti l'ex marito sarebbe stato tenuto a restituire la dote: sia che il debito fosse sorto in capo a lui come *pater familias* sia che vi fosse già tenuto da *filius familias* e fosse stato poi emancipato.

Tra la prima e la seconda parte di D. 4.5.8, in definitiva, Gaio avrebbe potuto segnalare che il figlio rimanesse obbligato *in quantum ex bono et aequo* se e nei limiti in cui avesse trattenuto i beni dotali, come accadeva quando il genitore fosse morto⁵⁵. Con l'affermarsi del principio per cui *ibi dos esse debet, ubi onera matrimonii sunt*⁵⁶, sappiamo infatti che i beni dotali sarebbero trasmessi al marito e non agli altri eredi del padre⁵⁷ (giacché *post mortem patris statim onera matrimonii filium sequuntur, sicut liberi, sicut uxor*). È presumibile che, sul medesimo presupposto, i *filii familiarum* conservassero la disponibilità dei beni dotali anche a seguito di un'emancipazione e che, pertanto, contro costoro fossero rivolte le pretese alla restituzione della dote. Diversamente da altre situazioni in cui gli *emancipati* avessero conservato i beni per i quali fossero chiamati a rispondere *in solidum*, in questo caso, però, la loro responsabilità sarebbe stata limitata al *bonum et aequum*.

In questo senso le *obligationes quae naturalem praestationem habere intelleguntur* rappresenterebbero un genere di obbligazioni che avrebbero potuto essere concretamente adempiute solo dal soggetto che avesse subito la *capitis deminutio*; esse, pertanto, sarebbero state indifferenti alla *status permutatio*. La

54 Sul *beneficium competentiae* nell'*actio rei uxoriae* vd. GUARINO, *La condanna*, 61-67.

55 In argomento, cfr., però, SOLAZZI, *La restituzione della dote*, 432-435.

56 D. 23.3.56.2 (Paul. 6 *ad Plaut.*): sul passo, cfr., tra l'altro, FAYER, *La familia*, 682. Il principio deve ritenersi già noto a Plautio: GIOMARO - BICCARI, *Sulle regulae*, 224 che evidenziano come il riferimento agli *onera matrimonii* si ritrovi anche in D. 17.1.47 pr. (Pomp. 3 *ad Plaut.*).

57 CASOLA, *Dote*, n. 23.

natura della prestazione non avrebbe consentito la liberazione del *capite minutus* dal debito, almeno sul piano naturale. Se, evidentemente, ciò non poteva esimere il creditore dal ricorrere all'*actio rescissa capitis deminutione* nei casi di *adrogatio* o *coemptio*, per aggredire il patrimonio di un soggetto diverso dal debitore (l'*adrogator* e il *coemptionator*), sarebbe stato però determinante nelle ipotesi di *emancipatio* e *adoptio* del debitore per precludere la limitazione della condanna nei limiti del possibile, salvo che nelle ipotesi (come l'*actio rei uxoriae*) delle *actiones in bonum et aequum conceptae*, su cui Gaio avrebbe concentrato la sua attenzione in 4 *ad ed. prov. D.* 4.5.8.

Bibliografia

- ALBANESE B., *Le persone del diritto privato romano*, Palermo 1979.
- ALBERTARIO E., *Corso di diritto romano: matrimonio e dote*, Milano 1942.
- ALBERTARIO E., *La critica del fr. 8 D. «De capitis minutis»* IV, 5, SDHI 4 (1938) 529-532.
- ARCHI C.A., «Lex» e «natura» nelle Istituzioni di Gaio, in *Festschrift für Werner Flume zum 70. Geburtstag I*, Köln 1978, 3-23 (= *Scritti di diritto romano I*, Milano 1981, 139-171).
- ASTOLFI R., *I libri tres iuris civilis di Sabino*, Padova 1983.
- BONA F., *Studi sulla società consensuale in diritto romano*, Milano 1973.
- BRESOLIN ZOPPELLI D., *La modifica alla confarreatio nel primo Principato: alcune riflessioni su Gai 1.136*, in *Scritti per Francesco Maria Silla*, Napoli 2024, 103-135.
- BURDESE A., *La nozione classica di naturalis obligatio*, Torino 1955.
- BURDESE A., *Dubbi in tema di naturalis obligatio*, in *Studi in onore di Gaetano Scherillo II*, Milano 1972, 485-513.
- CASAVOLA F.P., *Giuristi adrianei. Incunabula mentis*, Roma 2001².
- CASOLA M., *Dote e interesse pubblico*, *Diritto@storia* 6 (2007), <https://www.dirittoestoria.it/6/Tradizione-romana/Casola-Dote-interesse-pubblico.htm>.
- CORNIOLEY P., *Naturalis obligatio. Essai sur l'origine et l'évolution de la notion en droit romain*, Genève 1964.
- CORTESE B., *Giurisdizione e Iurisdictio*, in *La 'giurisdizione'. Una riflessione storico-giuridica*, a cura di R. Benigni - B. Cortese, Roma 2019, 11-31.
- D'ALESSIO R., *Sulla legittimazione passiva nell'actio rescissa capitis deminutione*, *Index* 36 (2008) 375-408.
- D'ALESSIO R., *Studii sulla capitis deminutio minima. Dodici Tavole, Giurisprudenza, Editto*, Napoli 2014.

- D'ALESSIO R., *Margini di autonomia per le «filiae familiarum»*, QLSD 4 (2014)117-133.
- D'ALESSIO R., *Le obbligazioni degli alieno iuri subiecti fra metodologia di Gradenwitz e percorsi dell'analisi esegetica*, TSDP 11 (2018) 1-33 http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/media/rivista/2018/contributi/2018_Contributi_Dalessio.pdf.
- D'ALESSIO R., «*Dicitur etiam capitis deminutione solvi societatem*», LR 10 (2021) 393-408 (= *La differenza e l'ostacolo. Scritti in onore di Raffaele De Giorgi*, a cura di L. Nuzzo - S. Tommasi, Napoli 2021, 223-241).
- D'AMATI L., *Considerazioni in tema di «actio utilis rescissa capitis deminutione»*, Diritto@storia 8 (2009) <https://www.dirittoestoria.it/8/Tradizione-Romana/DAmati-Actio-utilis-rescissa-capitis-deminutione.htm>.
- DESSERTAUX F., *La capitis deminutio dans le droit byzantin*, Paris 1928.
- DI CINTIO L., *Natura debere*, Soveria Mannelli 2009.
- DIDIER PH., *Les diverses conceptions du droit naturel à l'œuvre dans la jurisprudence romaine des iie et iiie siècles*, SDHI 47 (1981) 195-262.
- FAYER C., *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Sponsalia, matrimonio, dote II*, Roma 2005.
- GALLO F., *Valori perduranti del bonum et aequum*, TSDP 8 (2015) 1-45, https://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/wp-content/uploads/2021/12/2015_Contributi_Gallo.pdf.
- GIOMARO A.M. - BICCARI M.L., *Sulle regulae iuris fra I e III sec.: Paolo commenta Plautio*, Palermo 2022.
- GIUMETTI F., *Solutio matrimonio dotem reddi*, Torino 2022.
- GUARINO A., *La condanna nei limiti del possibile*, Napoli 1978².
- GUARINO A., *Solutio societatis*, Labeo 14 (1968) 139-166 (= *Studi in onore di G. Grosso III*, Torino 1970, 1-34 = *La società in diritto romano*, Napoli 1988, 121-154).
- KASER M., *Die Rechtsgrundlage der «actio rei uxoriae»*, RIDA 2 (1949) 511-550 (= *Ausgewählte Schriften I*, Napoli 1976, 345-387).
- KASER M., Recensione a CORNIOLEY P., 'Naturalis obligatio', ZSS 83 (1966) 461-472.
- KASER M., «*Ius gentium*», Köln-Wien-Weimar 1993.
- KNÜTEL R., *Skizzen zum römischen Adoptionsrecht: plena pubertas, Annahme an Enkels Statt, Erhaltung der Mitgift*, Index 22 (1994) 249-265.
- LAURIA M., *Matrimonio-dote in diritto romano*, Napoli 1952.
- LONGO S., *Filius familias se obligat?*, Milano 2003.
- LONGO S., *La nozione romana di «naturalis obligatio»: una 'insolita' evoluzione*, Index 50 (2022) 357-409.

MASCHI C.A., *La concezione naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani*, Milano 1937.

NÖRR D., *Rechtskritik in der römischen Antiken*, München 1974.

QUADRATO R., 'Hominis appellatio' e gerarchia dei sessi, BIDR 94-95 (1991-1992) 309-348 (= *Gaius dixit. La voce di un giurista di frontiera*, Bari 2010, 53-92).

SAVIGNY (VON) C., *System des heutigen römischen Rechts* II, Berlin 1840 (rist. Aalen 1981).

SCARCELLA A.S., *La Parafrasi di Teofilo: un contributo al recupero di valori tradizionali nell'età dell'assolutismo imperiale*, Milano 2017.

SOLAZZI S., *Sulla capacità del «filius familias» di stare in giudizio*, BIDR 9 (1899) 113-210 (= *Scritti di diritto romano I*, Napoli 1955, 1-74).

SOLAZZI S., *La restituzione della dote nel diritto romano*, Città di Castello 1899.

SÖLLNER A., *Zur Vorgeschichte und Funktion der actio rei uxoriae*, Köln-Wien 1969.

STAGL J.F., *Favor dotis. Die Privilegierung der Mitgift im System des römischen Rechts*, Wien-Köln-Weimar 2009.

STAGL J.F., *Die Ratio des Schenkensverbotes unter Ehegatten. Monopolisierung des Ehegüterrechts in Dotalregime*, RHD 85 (2017) 141-165.

VARVARO M., *Studi sulla restituzione della dote. I. La formula dell'actio rei uxoriae*, Torino 2006.

**QUAE RERUM NATURA PROHIBENTUR
NULLA LEGE CONFIRMATA SUNT**

*Ipotesi sull'origine di una regula iuris**

PAOLO MARRA

Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro

ABSTRACT: D. 50.17.188.1 is examined from the perspective that this text originates from a bequest case with an objectively impossible content: and it is hypothesized that one of his antecedents can be found in D. 33.6.7.1.

KEYWORDS: *natura, lex, testamentum*, impossibility, *modium*.

FONTI: D. 50.17.188.1 (Cels. 17 *dig.*) ; D. 50.17.188pr. (Cels. 17 *dig.*) ; D. 33.6.7.1 (Iav. 2 *ex post. Lab.*).

Il mio intervento si colloca nella linea di ricerca “*La natura (intesa come condizione fisica del mondo) come sostrato delle regole giuridiche*” e ha ad oggetto un frammento, escerpito dal diciassettesimo libro dei Digesti di Celso, collocato dai Compilatori nel XVII titolo, *De diversis regulis iuris antiqui* del I libro del Digesto:

D. 50.17.188.1 (Cels. 17 *dig.*): *Quae rerum natura prohibentur nulla lege confirmata sunt.*

Si tratta di un breve testo – una *regula*, appunto¹ –, dal contenuto, almeno a prima vista, semplice e che, quindi, non sembrerebbe meritevole di particolare cura da parte dello studioso²: la sua apparente marginalità – non è certamente la più nota

* Si riproduce il testo della relazione svolta il 27 aprile 2023 nella seconda sessione della Lake Como Roman Law School of Advanced Studies (i cui organizzatori mi è gradito ringraziare anche in questa sede), rivisto e arricchito da un apparato di note.

1 Sulle *regulae iuris*, nella letteratura più recente cfr. MIGLIETTA, *Le irrinunciabili ragioni* (e, più ampiamente, MIGLIETTA, *Giurisprudenza*); *Regulae iuris*; SACCHI, *La regula iuris*; GIOMARO - BICCARI, *Sulle regulae iuris*; NICCOLAI, *Principi*, 21-37 recensito da FRUNZIO, *Tra diritto romano*.

2 Per GALLO, *L'officium*, 257 n. 136, Celso, grazie al vaglio della realtà (che lo avrebbe condotto all'affermazione del principio – conservato in D. 1.3.4 – *ex his, quae forte uno aliquo casu accidere possunt, iura non constituuntur*), sarebbe pervenuto ad «enunciazioni (in parte diventa-

tra le molte *regulae* tramandateci dall'ultimo titolo del Digesto – emerge sia dal suo esser stata presa in considerazione prevalentemente in relazione con l'affermazione della nullità della obbligazione impossibile³ sia dalla esclusione, talvolta, dalle raccolte – evidentemente di valore anche assai diverso tra loro – di massime, principi, frasi, brocardi, espressioni latine, destinate ai pratici⁴. In realtà, D. 50.17.188.1 mi è sembrato un idoneo oggetto di verifica della linea di ricerca scelta che, ricordo, si prefigge di analizzare in che misura, in quali contesti e a quali fini la natura costituiva un punto di riferimento nella formulazione delle regole giuridiche⁵.

Nel leggere il passo in esame, l'attenzione degli interpreti si è focalizzata, da un lato, sull'espressione '*rerum natura*', dall'altro lato sulla parola '*lex*'.

Nella dottrina moderna, all'espressione '*rerum natura*'⁶ è stato di volta in volta attribuito il significato di:

a) «realtà»⁷, o «realtà obiettiva»⁸, o «ineliminabile realtà di fatto»⁹;

te luoghi comuni), la cui indiscutibile fondatezza può farle apparire addirittura ovvie» quali quelle contenute in D. 50.17.184-187, D. 50.17.190 e, appunto, quella oggetto del nostro esame.

3 Espressa in D. 50.17.185 (Cels. 8 dig.): *Impossibile nulla obligatio est*. Si vedano, ad esempio, DAUBE, *Greek and Roman Reflections*, 24-25; CUENA BOY, *La idea*, 234; RAMPAZZO, *Ad impossibilia*, 88; BLANCH NOUGUÉS, *Locuciones latinas* 317; SCHIAVON, *Regulae*, 191-192.

4 Essa non compare in GRAF - DIETHERR, *Deutsche Rechtsprichwörter*; VOLKMAR, *Paroemia*; PHILLIMORE, *Principles*; WHARTON, *Legal maxims*; FALCONE, *Regulae juris*; COTTE-RELL, *A Collection*; TRAYNER, *Latin Phrases*; BROOM, *A selection* (indicata da ALPA, *I principi generali*, 26, per l'esperienza di *common law*, come la raccolta di massime, più usata); BANDER, *Dictionary*; ROLAND, *Lexique juridique*; mentre la si trova in HAWKE, *The grounds*, 142; HALKERSTON, *A collection*, 135; DUPIN, *Manuale*, 110 nr. 75; DUPIN, *Manuel des étudiants* 258 nr. 75; BURRILL, *A Law Dictionary*, II, 359; FROMMELT, *Regulae iuris*, 80; MORGAN, *An English Version of Legal Maxims*, 283; SHUMAKER - LONGSDORF, *The cyclopedic dictionary*, 749; BLACK, *A law dictionary*, 971; DE MAURI, *Regulae juris*, 136; VAN LENNEP, *De romeinse Rechtsspreuken*, 668 nr. 382; CISNEROS FARIAS, *Diccionario de frases*, 103; MORI, *Dizionario*, n. 3920. Essa è inclusa (come era da attendersi dai rispettivi autori) in BLANCH NOUGUÉS, *Locuciones latinas*, 317 e LIEBS, *Lateinische Rechtsregeln*, 187, che si distinguono da quelle precedentemente indicate per essere rispettivamente finalizzate, la prima, a porre in rilievo il ruolo della lingua latina come strumento di aiuto al ragionamento e, la seconda, per il suo carattere 'colto', di «kritische Sammlung», pur essendo destinata ai pratici.

5 La formulazione – riprodotta nel testo in maniera pressoché letterale – contenuta nella *call for papers* della Lake Como Roman Law School risulta opportunamente prudente, ove si tenga presente che, come ricorda THOMAS, *Imago naturae*, 204, «On chercherait vainement dans le Digeste une formule équivalente au "*ius a natura*" cicéronien. Pas davantage n'est admise la supériorité normative de la nature sur le droit».

6 Sui cui molteplici significati cfr. WALDSTEIN, *Entscheidungsgrundlagen*, 29-51.

7 MASCHI, *La concezione naturalistica*, 71; GALLO, *L'officium*, 257.

8 BARTOŠEK, *Sulla concezione "naturalistica"*, 489.

9 BURDESE, *Il concetto*, 413.

- b) «evidenza stessa dei fatti»¹⁰;
- c) natura¹¹;
- d) o anche normatività intrinseca alla natura¹² o accenno al *ius naturale*¹³.

Va, peraltro, segnalato che per lo studioso ungherese János Erdődy, *rerum natura* è equivalente, in questo caso, a *'naturalis ratio'*¹⁴.

La parola *'lex'* è stata intesa come:

- a) «*jus civile*»¹⁵, «loi»¹⁶, o «norma-legge»¹⁷, o atto di «organi di normazione autoritativa»¹⁸, «*iussum* autoritativo»¹⁹, legge nel senso di atto normativo²⁰;

10 CERAMI, *La concezione celsina*, 51. Si veda pure CERAMI, *D. 39, 5, 21, 1*, 180-181, ove lo Studioso palermitano evidenziava che, per Celso, il termine *'natura'*, accompagnato dalle specificazioni *'rerum'* o *'hominum'*, assumesse sempre un significato umanistico-fenomenologico, rinviando non già alla legge naturale, «bensì alla comune valutazione economico-sociale dei fatti e dei comportamenti umani».

11 KOSCHENBAHR-LYSKOWSKI, *Naturalis ratio*, 472-473 («nature des choses»); DAUBE, *Greek and Roman Reflections*, 24 («nature of things»); STRÖMHOLM, *Zum Begriff*, 705 («Natur der Sachen»); ŠCARANO USSANI, *Empiria*, 127 («ordine naturale delle cose»); GALLO, *L'officium*, 290 («natura delle cose»); MAYER-MALY, *Romanistisches über die Stellung*, 121; MAYER-MALY, *De los límites*, 224 («naturaleza de las cosas»); MAYER-MALY, *Juristische Reflexionen über ius I*, 11; CUENA BOY, *La idea*, 234 («naturaleza de las cosas»); BREONE, *I fondamenti*, 267; GHIRARDI, *Concepto de cosa*, 22 («naturaleza de las cosas»); SCHERMAIER, *Res*, 33 («natura»); RAMPAZZO, *Ad impossibilia*, 88 («natura delle cose»); BLANCH NOUGUÉS, *Locuciones latinas*, 317 («naturaleza de las cosas»); LIEBS, *Lateinische Rechtsregeln*, 187 («Natur der Sachen»).

12 Cfr. SCHMIDLIN, *Die römischen Rechtsregeln*, 87 n. 11; WALDSTEIN, *Entscheidungsgrundlagen*, 50 e n. 173. In tal senso sembra già orientato VOIGT, *Das jus naturale I*, 273.

13 Cfr. WALDSTEIN, *Equità*, 312.

14 ERDŐDY, *Rerum natura*, 40. Tale sostituzione è il frutto dell'assunto per il quale «*naturalis ratio* refers to the human perception of everything which is natural, such as the procreation, the birth and death of people, as well as the corresponding events in case of animals and plants, but also the qualities of people, animals and even inanimate objects, or the pass of time» (*op. ult. cit.* 38) e che i giuristi romani usino l'espressione *'rerum natura'* «when they wanted to have reference to the normal sequence of events in the world, or even in the universe» (*op. ult. cit.* 38-39) con la conseguenza che «The *naturalis ratio* itself is in connection with *natura*, as well as with *ratio*, which is based on *rerum natura*» (*op. ult. cit.* 39).

15 VOIGT, *Das jus naturale*, 305-306. Nello stesso senso SCHMIDLIN, *Die römischen Rechtsregeln*, 87 n. 11.

16 KOSCHENBAHR-LYSKOWSKI, *Naturalis ratio*, 472-473.

17 BARTOŠEK, *Sulla concezione*, 489.

18 BURDESE, *Il concetto*, 413.

19 Espressione con la quale ARCHI, „*Lex*”, 7-8, 17 ricomprende la *lex publica populi Romani*, il *senatus consultum* e la *constitutio principis*.

20 HAUSMANINGER, *Zur Gesetzesinterpretation*, 255; ERDŐDY, *Rerum natura*, 40; SCARA-

- b) disposizione di ultima volontà²¹;
 c) o anche nel senso di disposizione testamentaria e di disposizione normativa²², anche ascrivendo l'uno alla prospettiva classica e l'altro a quella compilatoria²³.

Il frammento in esame, in particolare se letto in connessione con quello immediatamente precedente²⁴,

D. 50.17.188pr. Cels. 17 dig.: *Ubi pugnancia inter se in testamento iuberentur, neutrum ratum est*

va inteso – almeno, nella prospettiva giustiniana, alla luce di tale collocazione²⁵ – nel senso che una disposizione di ultima volontà (*lex*)²⁶ incontra

NO USSANI, *Empiria*, 127-128; GALLO, *L'officium*, 290. In tal senso ritengo anche BLANCH NOUGUÉS, *Locuciones latinas*, 317, dal momento che, dopo aver riportato il frammento in esame e averne dato la traduzione (nella quale 'lex' è reso con 'ley'), precisa «En los actos *mortis causa* no se tienen por lo general en cuenta para salvar la voluntad del testador».

21 DAUBE, *Greek and Roman Reflections*, 25; MAYER-MALY, *Romanistisches über die Stellung*, 121; BREONE, *I fondamenti*, cit., 267.

22 MAYER-MALY, *De los límites*, cit., 224; MAYER-MALY, *Juristische Reflexionen*, 11; HUMBERT, *Equité*, 462 n. 118. In tal senso mi sembra orientato anche CUENA BOY, *La idea*, 8.

23 CERAMI, *La concezione*, 51. Così sostanzialmente anche LIEBS, *Lateinische Rechtsregeln*, 187.

24 Per CERAMI, *La concezione*, 51 il passo in esame «va letto e valutato, per una sua congrua comprensione, unitamente al principio dello stesso frammento, al quale appare invero legato da inscindibile connessione logica».

25 Non credo che si possa escludere in assoluto la possibilità per la quale D. 50.17.188.1, nell'originale celsino, non fosse collocato dopo quello che è attualmente il *principium* (sebbene tale sia la ricostruzione di LENEL, *Palingenesia* I, col. 150 nr. 142), ferma restando, comunque, la sua attinenza con la materia dei legati, oggetto del libro XVII dei *Digesta* di Celso: in tal senso, cfr. SCARANO USSANI, *Valori*, 197-198; GIOMARO, *Ad Plautium*, 307-308 n. 362. Appare, infatti, sospetto che due *regulae* di contenuto *lato sensu* analogo (relative, cioè, alla ricostruzione della volontà del testatore) siano espresse, in un *liber digestorum* quale quello da cui provengono, l'una di seguito all'altra, senza che vi sia alcuna inderogabile necessità logica per la quale, all'affermazione del *principium* volta a negare validità alle disposizioni testamentarie in contraddizione le une con le altre, seguisse quella in esame.

26 Mi sembra deponga in tal senso anche l'impiego del verbo 'confirmare', sul quale la dottrina non mi pare si sia particolarmente soffermata, tranne KOSCHENBAHR-LYSKOWSKI, *Naturalis ratio*, 472-473 che ha evidenziato come l'impiego dell'espressione 'confirmata sunt' in luogo di 'confirmari possunt' sia indicativa della constatazione di un fatto, da parte del giurista: riprendendo tale rilievo, CERAMI, *La concezione*, 51, ne trae una conferma del «valore descrittivo-registrativo e non certo deontico-prescrittivo» della locuzione 'rerum natura'. 'Confirmare', come noto, ricorre con frequenza in tema di legati disposti con codicilli. Si potrebbe forse ipotizzare che il frammento sintetizzasse una più ampia riflessio-

un limite insuperabile nell'impossibilità naturale²⁷. Nonostante, dunque, il termine *lex* possa indicare, ovviamente, l'atto normativo, mi sembra che il nostro testo non possa avere la portata di enunciazione «in termini generali ed astratti, [de]l principio di subordinazione della legge positiva alla legge naturale»²⁸: neppure ipotizzando che la prospettiva compilatoria con cui esso è stato impiegato nella raccolta giustiniana fosse diversa da quella originaria²⁹. Se, infatti, si accetta l'ipotesi leneliana per la quale il XVII libro dei Digesti di Celso aveva ad oggetto i legati³⁰, è ragionevole ritenere che, con il lemma in esame, il giurista facesse riferimento ad una disposizione di ultima volontà: e la collocazione (originaria o meno) del frammento in coda ad un altro in materia testamentaria (seppure in un ambito di portata più generale qual è il titolo *De diversis regulis iuris antiqui*) depone a favore della conservazione del senso di *lex privata*.

Poiché – com'è stato efficacemente detto – «la *regula* esplica la sua funzione a valle del “diritto”»³¹, venendo a costituire uno strumento di orientamento delle decisioni future³², ci si può interrogare circa l'esistenza nelle fonti di decisioni che potrebbero aver costituito gli antecedenti della *regula* in esame e dell'insuperabilità, da parte di una disposizione di ultima volontà a titolo particolare (esattamente come nel passo celsino³³), dei limiti oggettivamente imposti dalla natura. Uno di essi può forse essere rinvenuto in

ne (il cui oggetto non è possibile individuare) sul fatto l'impossibilità materiale non può trovare rimedio alcuno, a differenza di quanto accade per l'impossibilità giuridica (soprattutto se causata da un vizio di forma), sanabile – a determinate condizioni – attraverso la *confirmatio*.

27 Così, p. es., DAUBE, *Greek and Roman Reflections*, 24; MAYER-MALY, *Romanistisches über die Stellung*, 121; MAYER-MALY, *De los límites*, 224; CUENA BOY, *La idea*, 235-236; BRETONE, *I fondamenti*, 267. Va segnalato come per SACCHI, *Osservazioni conclusive*, 353, il frammento in esame costituisca una ipostasi del principio per il quale non sarebbe stato possibile instaurare rapporti giuridici tra genti estranee o di diversa etnia senza salvaguardare a monte valori di fiducia reciproca e amicizia.

28 CERAMI, *La concezione*, 51.

29 Cfr. però SCARANO USSANI, *Valori*, secondo il quale «non è impossibile credere che la massima di D.50.17.188.1 seguisse l'analisi della portata legislativa di un testo legislativo, nel contesto dell'interpretazione di una fattispecie testamentaria»; posizione sostanzialmente ribadita in SCARANO USSANI, *Empiria*, 127.

30 LENEL, *Palingenesia* I, col. 149-150.

31 Così CORBINO, *Caso*, 48 (cfr. pure 72).

32 CORBINO, *Caso*, 72 ss.

33 O, almeno, come nell'opera da cui si ritiene che il frammento sia tratto.

D. 33.6.7.1 (Iav. 2 ex post. Lab.): ‘Lucio Titio tritici modios centum, qui singuli pondus centum pendeant, heres dato.’ Ofilius nihil legatum esse, quod et Labeo probat, quoniam eiusmodi triticum in rerum natura non esset: quod verum puto.

Giavoleno, nella sua elaborazione dei *Libri posteriores* di Labeone, riferisce la valutazione di Ofilio e di Labeone³⁴ relativamente ad un legato *per damnationem*³⁵ del seguente tenore: «A Lucio Tizio l’erede dia cento *modii* (o moggi) di grano, ciascuno dei quali abbia il peso di cento libbre». Poiché grano di questo genere – cioè, di questo peso specifico³⁶ – non esiste in natura³⁷, Ofilio ritiene che non sia stato legato nulla, cosa che anche Labeone approva³⁸; pure Giavoleno lo reputa vero.

Come noto, il *modius* è l’unità di misura romana di capacità³⁹ per aridi, a sua volta suddiviso in 16 *sextarii*⁴⁰. Il *modius* è stato ritenuto equivalente a circa

34 Com’è stato osservato, nei *Libri posteriores* è caratteristica l’esposizione del pensiero di Labeone in rapporto alle opinioni di altri giuristi: più esattamente, la frequenza con la quale sono citati altri giuristi sarebbe un criterio discrezionale tra la cd. “serie Labeone” o *Labeoreihe* (cioè, quei frammenti che recano, come *inscriptio*, *Labeo libro ... posteriorum a Iavoleno epistomatorum*) e la cd. “serie Giavoleno” o *Iavolenusreihe* (cioè, i frammenti che recano quale *iscriptio Iavolenus libro ... ex posterioribus Labeonis*): in quest’ultima serie – cui è ascrivibile il testo in esame – le citazioni di altri giuristi sono più frequenti (cfr. JÖRS, s.v. *Antistius*, nr. 34, 2553). Occorre, tuttavia, ricordare l’avvertenza di MANTOVANI, *Sull’origine*, 316, per la quale tale dato, idoneo a qualificare complessivamente le due serie, non può essere utilizzato automaticamente per giungere a ricondurre alla “serie Giavoleno” un passo per la sola presenza di una citazione.

35 RABEL, *Unmöglichkeit*, 195 n. 1; WATSON, *The Law of Succession*, 124; BIAVASCHI, *Caesari familiarissimus*, 167; WIMMER, *Dinglich wirkendes Vermächtnis*, 1639 n. 45.

36 BIAVASCHI, *Caesari familiarissimus*, 168, precisa: «un frumento di tal genere, ossia, meglio, una tale misura di frumento»: mi sembra più felice la prima espressione, ‘frumento di tal genere’, dal momento che l’esistenza di un siffatto tipo di grano dipenderebbe non dalla sola misura del volume o del peso, ma dalla relazione tra l’una e l’altra grandezza. In questo senso mi pare di poter intendere anche l’affermazione di BREONE, *Labeone*, 267: «Sono natura anche le cose e le relazioni che corrono tra le cose».

37 ‘Natura’ è impiegata nell’accezione di «pura e semplice realtà delle cose» per MANTELLO, *Beneficium*, 364 seguito da BIAVASCHI, *Caesari familiarissimus*, 168. Cfr. pure MANTELLO, *Natura*, 209.

38 Per MANTOVANI, *Sull’origine*, 344 la citazione di Ofilio potrebbe essere da ricondurre all’interesse mostrato da Labeone per il pensiero di Servio, sebbene lo Studioso ritenga ancora aperto il problema della funzione che, nei *Libri posteriores*, assumono le citazioni di giuristi diversi da Servio e Trebazio, se cioè siano da ricondurre, appunto, all’interesse per il pensiero del primo, o ad altre finalità.

39 Cfr. CORTI, *Le misure*.

40 HULTSCH, *Metrologicorum Scriptorum Reliquiae* II, 246.

8,6 litri⁴¹, cosicché, in termini di peso, tenuto conto che un *sextarius* contiene circa 1,5 libbre e che ogni *libra* equivale a circa 327,45 grammi⁴², se ne ricava che un *modius* accoglie aridi – nel nostro caso, grano – per un peso di circa una ventina di libbre (7,811 kg).

Plinio il Vecchio, nel XVIII libro della *Naturalis Historia*, ci ha lasciato una ampia descrizione delle diverse varietà di grano⁴³ in uso a Roma e delle loro caratteristiche, incluso il peso specifico:

XII. 63 *Triticis genera plura, quae fecere gentes. Italico nullum equidem comparaverim candore ac pondere, quo maxime decernitur. montanis modo comparetur Italiae agris externum, in quo principatum tenuit Boeotia, dein Sicilia, mox Africa. Tertium pondus erat Thracio, Syrio, deinde et Aegyptio, athletarum tum decreto, quorum capacitas iumentis similis quem diximus ordinem fecerat. Graecia et Ponticum laudavit, quod in Italiam non pervenit. 64 Ex omni autem genere grani praetulit dracontian et strangian et Selinusium argumento crassissimi calami. itaque pingui solo haec genera adsignabat. levissimum et maxime inane speudian, tenuissimi calami, in umidis seri iubebat, quoniam multo egeret alimento. 65 Hae fuere sententiae Alexandro Magno regnante, cum clarissima fuit Graccia atque in toto orbe terrarum potentissima, ita tamen ut ante mortem eius annis fere CXLV Sophocles poeta in fabula «Triptolemo» frumentum Italicum ante cuncta laudaverit, ad verbum tralata sententia: «Et fortunatam Italiam frumento canere candido». Quae laus peculiaris hodieque Italico est; quo magis admiror posteros Graecorum nullam mentionem huius fecisse frumenti.*

66 *Nunc ex his generibus quae Romam invehuntur levissimum est Gallicum atque Chersoneso advectum, quippe non excedunt modii vicenas libras, si quis granum ipsum ponderet. Sardum adicit selibras, Alexandrinum et trientes (hoc et Siculi pondus), Baeticum totam libram addit, Africum et dodrantes. in transpadana Italia scio vicenas quinas libras farris modios pendere, circa Clusium et senas. 67 Lex certa naturae, ut in quocumque genere pani militari tertia portio ad grani*

41 VÁZQUEZ QUEIPO, *Essai* II, 444 indica la capacità di 8,66 litri, seguito da LUPINI, s.v. *Metrologia*, 669; HULTSCH, *Griechische und römische Metrologie*, 126 indica 8,75 litri; DUNCAN-JONES, *The Choenix*, 52 indica 8,6185 litri; CORTI, *Le misure*, 219, 8,754 litri.

42 [GRIERSON], *The President's Address*, xii; DUNCAN-JONES, *The Choenix*, 52. LUPINI, s.v. *Metrologia*, 670, attribuisce alla *libra* il peso di 327,168 grammi.

43 AVVISA BUONOPANE, *I cereali*, 74 n. 73: «Purtroppo l'uso improprio e generico dei vocaboli che indicano in latino i vari tipi di grano [...], rende talora difficile o poco sicura l'interpretazione di alcuni passi». L'esistenza di vari tipi di grano è attestata – ma in maniera meno completa che in Plinio – anche nel *de agri cultura* di Catone e nel *de re rustica* di Columella. Per l'importanza del farro, in particolare, e degli altri cereali nel mondo antico cfr. gli atti del convegno interdisciplinare *Il farro e i cereali. Storia, diritto e attualità* svoltosi il 12-13 dicembre 2019 a Urbino.

pondus accedat, sicut optimum frumentum esse, quod in subactum congium aquae capiat. quibusdam generibus per se pondus, sicut Baliarico: modio tritici panis p. XXXV reddit; quibusdam binis mixtis, ut Cyprio et Alexandrino XX prope libras non excedentibus. 68 Cyprium fuscum est panemque nigrum facit, itaque miscetur Alexandrinum candidum, redeuntque XXV pondo. Thebaicum libram adicit. Marina aqua subigi, quod plerique in maritimis locis faciunt occasione lucrandi salis, inutilissimum. non alia de causa opportuniora morbis corpora existunt. Galliae et Hispaniae. Frumento in potum resoluta quibus diximus generibus spuma ita concreta pro fermento utuntur, qua de causa levior illis quam ceteris panis est. 69 Differentia est calami, crassior quippe melioris est generis. Plurimis tunicis Thracium triticum vestitur ob nimia frigora illi plagae exquisitum. Eadem causa et trimestre invenit, detinentibus terras nivibus, quod tertio fere a satu mense et in reliquo orbe metitur. totis hoc Alpibus notum, et hiemalibus provinciis nullum hoc frumento laetius, unicalamum praeterea nec usquam capax, seriturque non nisi tenui terra. 70 Est et bimestre circa Thraciae Aenum, quod XL die, quo satum est, maturescit, mirumque nulli frumento plus esse ponderis et furfuribus carere. Utitur eo et Sicilia et Achaia, montuosis utraque partibus, Euboea quoque circa Carystum. in tantum fallitur Columella, qui ne trimestri quidem proprium genus aestimaverit esse, cum sit antiquissimum. Graeci setanion vocant. tradunt in Bactris grana tantae magnitudinis fieri, ut singula spicas nostras aequent.

[XII. 63 Esistono vari tipi di frumento, prodotti da popoli diversi. Però io non ne paragonerei nessun altro a quello prodotto in Italia sia per la bianchezza che per il peso, caratteristiche essenziali che lo fanno distinguere tra tutti gli altri: il frumento straniero si potrebbe soltanto paragonare con quello che si ottiene in Italia nelle zone di montagna. Per quanto riguarda la produzione estera, la Beozia tenne il primo posto, seguita dalla Sicilia, poi dall’Africa. Come peso, il terzo posto toccava al frumento Tracio e a quello Sirio, seguiti dall’Egiziano. Si tratta di una graduatoria stabilita a suo tempo dagli atleti, la cui capienza di stomaco, paragonabile a quella dei giumenti, aveva determinato la classificazione riportata più sopra. In Grecia era molto stimato il grano del Ponto, che però non è mai stato importato in Italia. 64 Comunque fra tutti i tipi di grano, i Greci preferirono il *dracontias*, lo *strangias* e quello di Selinunte, in quanto forniti di uno stelo assai grosso. Erano i tipi ritenuti adatti a un terreno molto ricco. Invece lo *spendias*, molto leggero, con pochi grani nella spiga, e molto sottile, secondo loro andava seminato in terreni umidi, poiché aveva bisogno di essere molto alimentato. 65 Questo dunque il loro giudizio durante l’impero di Alessandro Magno, quando la Grecia era al colmo della sua fama e della sua potenza nel mondo intero. Però, circa centoquarantacinque anni prima della morte di quel re, il poeta Sofocle, nella tragedia intitolata “Trittolemo”, aveva già tessuto le lodi del frumento di produzione italiana, ritenuto superiore a tutti. Tradotta parola per parola l’espressione è questa: “e la fortunata Italia biancheggia di candido frumento”. Questo vanto tutto particolare viene riconosciuto ancor oggi

al frumento italiano: e appunto perciò più mi meraviglia il fatto che dopo di lui i Greci non abbiano fatto alcuna menzione di questo frumento.

66 Al giorno d'oggi, fra tutti i tipi di grano importati a Roma, i più leggeri come peso specifico sono il Gallico e quello proveniente dal Chersoneso: in quanto un moggio non supera le venti libbre, se si pesa il grano per sé solo. Per il grano di produzione sarda si può aggiungere mezza libbra, e un altro terzo per quello Alessandrino, che ha lo stesso peso del grano di Sicilia. Per il grano Betico va aggiunta un'intera libbra, per quello Africano altri tre quarti. So per certo che nell'Italia transpadana ogni moggio di farro pesa venticinque libbre, e nelle campagne intorno a Chiusi arriva a ventisei. 67 Comunque è una sicura regola naturale che da qualunque tipo di grano, quando si fa del pane ad uso militare, si ricava un peso superiore di un terzo a quello del grano. Allo stesso modo il frumento veramente buono è quello che quando viene impastato riesce ad assorbire un congio d'acqua. Certi tipi di grano hanno di per sé il giusto peso, come quello delle Baleari: da un moggio di frumento si ricavano trentacinque libbre di pane. Altri tipi di grano, danno un'ottima resa solo quando li si usa mescolati: è il caso del grano di Cipro e di quello Alessandrino che normalmente non superano, più o meno, il limite di venti libbre. 68 Il grano di Cipro è piuttosto scuro e produce pane nero: perciò vi viene mescolato quello d'Alessandria, che è bianchissimo: così mescolati si ha una resa di venticinque libbre. Se l'aggiunta si fa con grano di Tebe egizia, si ottiene una libbra in più. Impastare la farina con acqua di mare, come fa la maggior parte della gente nei luoghi rivieraschi allo scopo di risparmiare sul costo del sale, è espediente del tutto dannoso. Nulla più di questo rende il fisico umano facile ad ammalarsi. In Gallia e in Spagna hanno l'abitudine di macerare il grano, servendosi di quelle qualità di cui abbiamo parlato, per ottenerne una bevanda. Rapprendendosi la spuma, l'usano come lievito, ed è per questo che il loro pane è più leggero di quello prodotto in altri paesi. 69 Un'altra distinzione fra i vari tipi di grano si può fare in base allo stelo, dal momento che è di qualità migliore quello con lo stelo grosso. Il grano di Tracia è ricoperto da diverse membrane: si tratta di una specie scelta per quella regione, dato l'intenso freddo. La stessa causa ha anche fatto trovare il grano trimestrale, poiché le nevi dominano quelle terre: lo si può mietere circa tre mesi dopo che è stato seminato, anche coltivandolo nelle altre zone della terra. È un tipo di grano ben noto a tutti gli abitanti della zona alpina: nelle regioni a clima rigido non c'è nessun'altra qualità che renda di più. Inoltre ha un solo stelo e in nessun luogo è capace di molti granelli. Va seminato soltanto in terreni leggeri. 70 In Tracia, nella zona intorno a Eno, si coltiva anche un tipo di grano bimestrale, che arriva a maturazione quaranta giorni dopo che è stato seminato. Fra l'altro c'è da restar stupiti nel constatare che nessun altro tipo di frumento ha un peso specifico maggiore e come manchi di crusca. Questa qualità di grano la usano anche in Sicilia e in Acaia, però sia da una parte che dall'altra in zone montane, ed anche in Eubea dalle parti di Caristo. Dunque si sbaglia di grosso Columella, il quale

riteneva che neppure il grano trimestrale ha una specie propria: e sì che si tratta di una specie conosciuta fm dall'antichità. I Greci la chiamavano *setanton* (= dell'anno). È fama che nella Battriana i granelli arrivino a una tale grossezza, che uno solo è grande come una delle spighe nostrane⁴⁴.

Nessuno tra Ofilio, Labeone e Giavoleno (e neppure i Compilatori giustiniani) sembra prendere in considerazione l'ipotesi di un *modius* che abbia una capacità di cento libbre, in luogo della consueta ventina. Ciò in quanto moggio non è (o non è soltanto) il recipiente⁴⁵, quanto la misura stessa.

Modius, dunque, a sua volta può essere in qualche maniera considerato un elemento frutto non tanto della convenzione⁴⁶ (nel senso di recipiente avente una capacità convenzionalmente determinata), ma una misura che corrisponde a quel determinato volume e, a seconda del peso specifico del bene, a quel determinato peso⁴⁷: immaginare un *modius* che abbia una capacità tale da cor-

44 Per il testo e la traduzione (di C. Lausdei) si è fatto riferimento a *Plini Natvralis Historia – Plinio Storia Naturale*, 3, Libri XVI-XXIV, San Giuliano Terme 1984, 661-663, edizione patrocinata dal Comune di Como nel XIX centenario della morte di Plinio il Vecchio.

45 Un ben noto esemplare di *modius* bronzeo del IV sec. d.C. (più esattamente, sulla base dell'iscrizione inciso su di esso, è possibile datarlo ad un intervallo di tempo compreso tra il 25 agosto 367 e il 17 novembre 375) è il c.d. Modio de Ponte Puñide, rinvenuto nel 1913 appunto nella località Ponte Puñide, nel territorio dell'attuale comune di O Pino, nella provincia di La Coruña, nella Regione autonoma della Gallizia (ora al Museo Arqueológico Nacional di Madrid con numero di inventario 1930/16/1) e sul quale cfr. MARTÍNEZ SALAZAR, *El Modio*; GARCÍA ROMERO, *El modio*; UREÑA, *El Modius*; MICHON, *Le « modius »*.

46 Uso qui l'aggettivo 'convenzionale' (e poco più oltre l'avverbio 'convenzionalmente') nel senso di 'frutto della determinazione dell'uomo' (in tal senso già BIAVASCHI, *Caesari familiarissimus*, 169). Come noto, – almeno a partire da una certa epoca – il sistema romano di pesi e misure era soggetto al controllo pubblico al punto che i relativi strumenti dovevano essere esposti al pubblico per consentirne il controllo, come attestano diverse costituzioni imperiali (CTh 12.6.19; CTh 12.6.21; CI 10.72.9): sul tema cfr. di recente BERRENDONNER, *La surveillance*; RIZZI, *Ex iniquitatibus*; RIZZI, "Le misure". Sulla "promessa di identità" data dalle misure cfr. LUGLI, *The Making of Measure*, purtroppo limitato al periodo medioevale.

47 Sulla base del rilievo che moggi e libbre sono misure convenzionali stabilite dall'uomo, BIAVASCHI, *Caesari familiarissimus*, 169, afferma che, nel testo in esame, con l'espressione '*in rerum natura*' «non si vuole indicare "la natura" in senso stretto». Tuttavia, occorre considerare che la motivazione dei giuristi è '*quoniam eiusmodi triticum in rerum natura non esset*': in natura non si rinviene un tipo di grano che presenti un peso specifico tale per cui, nel volume di un *modium*, vi sia una quantità tale da pesare cento libbre. Si potrebbe, naturalmente, per convenzione, mutare la nozione di *modium*, attribuendola ad un contenitore di maggior volume: ma, ovviamente, questo *escamotage* non muterebbe che, nella sostanza, il testatore aveva fatto riferimento ad una diversa, e assai inferiore, unità di misura del volume che, in connessione con il peso indicato, rinvia ad un peso specifico non rinvenibile in alcun tipo di frumento.

rispondere a cento libbre sarebbe come ipotizzare, nell'attuale sistema metrico decimale, l'esistenza di un metro avente la lunghezza di un kilometro.

A prescindere da tale profilo, inoltre, benché sia possibile determinare il peso complessivo del grano oggetto dell'ipotetico legato, moltiplicando 100 libbre per 100 ipotetici moggi di tale capacità, ottenendo così 10.000 libbre, resta impossibile determinare il contenuto del legato sotto il profilo della qualità del grano dal momento che – come opportunamente evidenziato nel testo – *eiusmodi triticum in rerum natura non esset*, non esiste in natura un grano avente un peso specifico tale da corrispondere a quanto disposto dal testatore⁴⁸ (sotto il profilo testuale, è interessante notare come la motivazione '*eiusmodi triticum in rerum natura non esset*' sia stata talvolta attribuita al solo Labeone⁴⁹ e non anche ad Ofilio⁵⁰, come invece mi parrebbe più corretto).

Non è, dunque, possibile salvare quella che parrebbe essere la volontà del testatore, neppure attraverso il ricorso a correttivi quali l'attribuzione al legatario di cento moggi di grano di normale capacità. Infatti, la disposizione di ultima volontà è formulata, come detto, attraverso la precisa indicazione del peso che ciascuno dei cento moggi attribuiti deve avere: si tratta di una precisazione del testatore rivelatrice che la sua effettiva volontà è, a ben vedere, quella di attribuire un bene inesistente in natura, quindi di non attribuire alcunché di realmente possibile⁵¹.

Bibliografia

ALPA G., *I principi generali*, Trattato di diritto privato a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano 2023³.

ARCHI G.G., „Lex” e „natura” nelle Istituzioni di Gaio, in *Festschrift für Werner Flume zum 70 Geburtstag*, I, Köln 1978, 3-23 (= *Scritti di diritto romano*, I, Milano 1981, 139-171).

BANDER E.J., *Dictionary of selected legal terms and maxims*, New York 1979².

48 RABEL, *Unmöglichkeit*, 195; DAUBE, *Greek and Roman Reflections*, 25; CUENA BOY, *La idea*, 249.

49 CUENA BOY, *La idea*, 249; SCHERMAIER, *Res*, 32.

50 Cfr. DAUBE, *Greek and Roman Reflections*, 25; MANTELLO, *Natura*, 209; BREONE, *Labeone*, 267; BIAVASCHI, *Caesari familiarissimus*, 168; FINAZZI, *Identità nazionali*, 35 n. 232; PETRUCCI – GRILLONE, 47.

51 Non mi pare, quindi, che nel caso in esame il parere abbia ad oggetto i «limiti di chiarezza imposti al testatore affinché la sua volontà sia rispettata» (così BIAVASCHI, *Caesari familiarissimus*, 168), quanto la mancanza di reale volontà, desumibile dall'attribuzione di una cosa inesistente in natura.

BARTOŠEK M., *Sulla concezione "naturalistica,, e materialistica dei giuristi classici*, in *Studi in memoria di Emilio Albertario*, II, Milano 1953, 463-514.

BERRENDONNER C., *La surveillance des poids et mesures par les autorités romaines: l'apport de la documentation épigraphique latine*, *Cahiers du Centre Gustave Glotz* 20 (2009) 351-370.

BIAVASCHI P., *Caesari familiarissimus. Ricerche su Aulo Ofilio e il diritto successorio tra repubblica e principato*, Milano 2011.

BLACK H.C., *A law dictionary: containing definitions of the terms and phrases of American and English jurisprudence, ancient and modern, and including the principal terms of international, constitutional, ecclesiastical and commercial law, and medical jurisprudence, with a collection of legal maxims, numerous select titles from the Roman, modern civil, Scotch, French, Spanish, and Mexican law, and other foreign systems, and a table of abbreviations*, St. Paul 1910².

BLANCH NOUGUÉS J.M., *Locuciones latinas y razonamiento jurídico. Una revisión a la luz del derecho romano y del derecho actual. Pro iure romano et lingua latina*, Madrid 2017.

BRETONE M., *I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura*, Bari-Roma 2001⁴.

BRETONE M., *Labeone e l'ordine della natura*, in *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, a cura di D. Mantovani e A. Schiavone, Pavia 2007, 248-269.

BROOM H., *A Selection of Legal Maxims*, a cura di R.H. Kersley, London 1939¹⁰.

BUONOPANE A., *I cereali nel mondo romano. Le fonti letterarie*, in *La civiltà del pane. Storia, tecniche e simboli dal Mediterraneo all'Atlantico*, Brescia 2015, 67-82.

BURDESE A., *Il concetto di «ius naturale» nel pensiero della giurisprudenza classica*, *RISG* 7 (1954) 407-421.

BURRILL A.M., *A Law Dictionary and Glossary containing full definition of the principal terms of the common and civil law, together with translation and exploitations of the various technical phrases in different languages, occurring in the ancient and modern exports, and standards treaties; embracing, also, all the principal common and civil law maxims*, II, New York 1860².

CERAMI P., *D. 39,5,21,1 (Cels. 28 dig.) (Una controversa testimonianza celsina in tema di 'delegatio promittendi donationis causa')*, *SDHI* 44 (1978) 139-190.

CERAMI P., *La concezione celsina del ius. Presupposti culturali ed implicazioni metodologiche*, *AUPA* 38 (1985) 5-250.

CISNEROS FARIÁS G., *Diccionario de frases y aforismos latinos. Una compilación sencilla de términos jurídicos*, México 2003.

CORBINO A., *Caso, diritto e regula. Limiti della funzione normativa del caso deciso nella visione romana*, *RIDA* 61 (2014) 47-82 (=Regulae iuris. Ipotesi di lavoro tra storia e teoria del diritto, Napoli 2016, 35-76).

- CORTI C., *Le misure di capacità*, in *Pondera. Pesi e misure nell'antichità*, a cura di C. Corti-N. Giordani, Campogalliano 2001.
- COTTERELL J.N., *A Collection of Latin Maxims and Phrases Literally Translated: intended for the use of students for all legal examinations*, London 1913³.
- CUENA BOY F., *La idea de rerum natura como criterio básico de la imposibilidad física de la prestación*, RIDA 40 (1993) 227-262.
- DAUBE D., *Greek and Roman Reflections on Impossible Laws*, in *Natural Law Forum* 12 (1967) 1-84.
- DE MAURI L., *Regulae juris. Raccolta di 2000 regole del diritto eseguita sui migliori testi, con l'indicazione delle fonti schiarimenti capitoli riassuntivi e la versione italiana riprodotta dai più celebri commentatori*, Milano 1936 (rist. Milano 2011¹¹).
- DUNCAN-JONES R.P., *The Choenix, the Artaba and the Modius*, ZPE 21 (1976) 43-53.
- DUPIN A.M.J.J., *Manuale degli studenti di diritto e de' giovani avvocati*, trad. di N. Vinaccia, a cura di N. Comerci, Napoli 1831.
- DUPIN A.M.J.J., *Manuel des étudiants en droit et des jeunes avocats: recueil d'opuscules de jurisprudence*, Bruxelles 1835².
- ERDŐDY J., *Rerum natura non patitur. Some remarks in the margin of rerum natura in the sources of Roman law*, Iustum Aequum Salutare 4 (2008) 37-46.
- FALCONE G., *Regulae juris. Esposizione sistematica in confronto al codice civile italiano*, Palermo 1906².
- FINAZZI G., *Identità nazionali e identità europea alla luce del diritto romano e della tradizione romanistica*, Italian Review of Legal History 3 (2017) 1-68, consultato all'URL <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/article/view/12871/12091>
- FROMMELT F., *Regulae iuris*, Lipsiae 1878.
- FRUNZIO M., *Tra diritto romano e diritto costituzionale. Uno studio sulle regulae iuris*, Jus-online 10.4 (2023), consultato all'URL <https://jusvitaepensiero.mediabiblos.it/archivio/Vol.%20IX,%20N.%204,%20Agosto%202023.pdf>
- GALLO F., *Sulla definizione celsina del diritto*, SDHI 53 (1987) 7-52 (= *L'officium del pretore nella produzione e applicazione del diritto. Corso di diritto romano*, Torino 1997, 221-266, da cui cito).
- GARCÍA ROMERO C., *El modio*, Boletín de la Real Academia Gallega 83 (1914) 273-287.
- GHIRARDI J.C., *Concepto de cosa*, Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba 1 (2018) 123-146.
- GIOMARO A.M., *Ad Plautium, Libri 7, 8, 9*, in GIOMARO A.M.- BICCARI M.L., *Sulle regulae iuris fra I e III secolo: Paolo commenta Plauzio*, Palermo 2022, 243-361.
- GIOMARO A.M.- BICCARI M.L., *Sulle regulae iuris fra I e III secolo: Paolo commenta Plauzio*, Palermo 2022.

GRAF E. - DIETHERR M., *Deutsche rechtssprichwörter, unter mitwirkung der professoren J.C. Bluntschli und K. Maurer gesammelt und erklärt*, Nördlingen 1854.

[GRIERSON P.], *The President's Address: Session 1964-1964, Delivered 17 June 1964, Weight and Coinage*, *The Numismatic Chronicle and Journal of the Royal Numismatic Society* 4 (1964) i, iii-xvii.

HALKERSTON P., *A collection of Latin maxims & rules, in law and equity, selected from the most eminent authors, on the civil, canon, feudal, English and Scots law, with an English translation, and an appendix of reference to the authorities from which the maxims are selected*, Edinburgh 1823.

HAUSMANINGER H., *Zur Gesetzesinterpretation des Celsus*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, V, Torino 1972, 245-277.

HAWKE M., *The grounds of the lawes of England; extracted from the fountaines of all other learning: and digested methodically into cases, for the use and benefit of all practicers, and students. With a commixtion of divers scattered grounds concerning the reasonable construction of the law*, London 1657.

HULTSCH F., *Metrologicorum Scriptorum Reliquiae. II. Quo scriptores romani et indices contineretur*, Lipsiae 1866.

HULTSCH F., *Griechische und römische Metrologie*, Berlin 1882².

HUMBERT M., *Equité et raison naturelle dans l'oeuvre de Celse et de Julien*, in *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, a cura di D. Mantovani e A. Schiavone, Pavia 2007, 419-473.

Il farro e i cereali. Storia, diritto e attualità. Convegno interdisciplinare (a cura di A.M. Giomaro, U. Agnati, M.L. Biccari), Studi Urbinati 71.1-2 (2020).

JÖRS [P.], s.v. *Antistius*, nr. 34, in *RE*. I.2 (1894) 2548-2557.

KOSCHENBAHR-LYSKOWSKI J., *Naturalis ratio en droit classique romain*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante*, III, Milano 1930, 469-498.

LENEL O., *Palingenesia Iuris Civilis*, I, Lipsiae 1889 (rist. Romae 2000).

VAN LENNEP R., *De romeinse Rechtspreuken. Hun huidige Waarde en Betekenis*, *Rechtskundig Tijdschrift voor België* 39 (1949) 588-704.

LIEBS D., *Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter*, München 2024⁸.

LUGLI E., *The Making of Measure and the Promise of Sameness*, Chicago-London 2019.

LUPINI C., s.v. *Metrologia*, in *Dizionario delle scienze e delle tecniche di Grecia e Roma*, a cura di P. Radici Colace, S. Medaglia, L. Rossetti, S. Sconocchia, diretto da P. Radici Colace, II, I-Z, Pisa Roma 2009, 667-670.

MANTELLO A., *'Beneficium' servile - 'debitum' naturale. SEN. de ben. 3.18.1 ss.- D. 35.1.40.3 (Iav. 2 ex post Lab.)*, Milano 1979.

- MANTELLA A., *Natura e diritto da Servio a Labeone*, in *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, a cura di D. Mantovani e A. Schiavone, Pavia 2007, 201-248.
- MANTOVANI D., *Sull'origine dei libri posteriores di Labeone*, *Labeo* 34 (1988) 271-322 (= *Pensiero e forme letterarie dei giuristi romani. Studi I*, Roma 2024, 313-360, da cui cito).
- MARTÍNEZ SALAZAR A., *El Modio de Ponte Puñide*, *Boletín de la Real Academia Gallega* 79 (1913) 170-184 (= *Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense* 94 [1914] 1-14).
- MASCHI C.A., *La concezione naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani*, Milano 1937.
- MAYER-MALY TH., *De los límites del derecho (ius) y de la ley*, *Persona y derecho. Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos* 36 (1997), 221-232.
- MAYER-MALY TH., *Juristische Reflexionen über ius I*, *ZSS* 107 (2000) 1-29.
- MAYER-MALY TH., *Romanistisches über die Stellung der Natur der Sache*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, II, Milano 1971, 113-124.
- MICHON E., *Le «modius» de Ponte Puñide (Espagne)*, *Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de France* 74 (1916) 215-312.
- MIGLIETTA M., «*Determinare infine la regola attraverso la quale stabilire ciò che è vero e ciò che è falso*». *I giuristi romani e la formazione della regula iuris*, in *Il diritto come processo. Principi, regole e brocardi per la formazione critica del giurista*, a cura di P. Moro, Milano 2012.
- MIGLIETTA M., *Giurisprudenza romana tardorepubblicana e formazione della «regula iuris»*, *SCDR* 25 (2012) 187-243.
- MORGAN J.A., *An English Version of Legal Maxims: With the Original Forms, Alphabetically Arranged, and an Index of Subjects*, Cincinnati 1878.
- MORI E., *Dizionario dei termini giuridici e dei brocardi latini*, Piacenza 2011⁷.
- NICCOLAI S., *Principi del diritto principi della convivenza. Uno studio sulle regulae iuris*, Napoli 2022.
- PETRUCCI A. - GRILLONE A., in *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione*, V.2, 33-36, direzione di S. Schipani, a cura di A. Petrucci e A. Saccoccio, Torino 2021.
- PHILLIMORE J.C., *Principles and Maxims of Jurisprudence*, London 1856.
- Plini Naturalis Historia - Plinio Storia Naturale*, 3, Libri XVI-XXIV, San Giuliano di Pisa 1984.
- RABEL E., *Unmöglichkeit der Leistung. Eine kritische Studie zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, in *Aus Römischem und Bürgerlichem Recht: Ernst Immanuel Bekker zum 16. August 1907*, Weimar 1907.

Regulae iuris. Ipotesi di lavoro tra storia e teoria del diritto, Napoli 2016.

RAMPAZZO N., *Ad impossibilia nemo tenetur. Spunti comparatistici su una presunta regola*, in *Regulae iuris. Ipotesi di lavoro tra storia e teoria del diritto*, Napoli 2016, 87-103.

RIZZI M., *Ex iniquitatibus mensurarum et ponderum. Appunti intorno alle frodi metrologiche nell'antichità greca e romana*, *Revista Internacional de Derecho Romano* 11 (2013) 288-331.

RIZZI M., "Le misure come attributo del potere". *Il ruolo del potere pubblico in materia di pondera e mensurae nell'ambito delle relazioni giuridico-economiche nel mondo greco e romano tra il III secolo a.C. e il III secolo d.C.*, *Annali dell'Istituto Italiano di Numismatica* 59 (2013 [ma pubbl. 2014]) 143-182.

ROLAND H., *Lexique juridique. Expressions latines*, Paris 2004³.

SACCHI O., *Osservazioni conclusive*, in KOFANOV L.L. - SACCHI O., *Il sistema "esterno" del diritto romano. Ius naturae ius gentium e diritto commerciale nel pensiero giuridico antico*, Napoli 2017, 335-357.

SACCHI O., *La regula iuris del giurista romano e i casi perplexi di Leibniz tra analogia e anomalia nel diritto*, *Právněhistorické Studie* 48.1 (2018) 111-124.

SCARANO USSANI V., *Valori e storia nella cultura giuridica fra Nerva e Adriano. Studi su Nerazio e Celso*, Napoli 1979.

SCARANO USSANI V., *Empiria e dogmi. La scuola proculiana fra Nerva e Adriano*, Napoli 1989.

SCHERMAIER M.J., *Res, materia, substantia. La concezione del mondo e il diritto*, in *Scientia rerum e scientia iuris. Fatti, linguaggio, discipline nel pensiero giuridico romano. Relazioni del Convegno Internazionale di Diritto Romano Copanello, 8-11 giugno 2010 con l'appendice "Talamanca e Copanello" di Antonio Metro*, a cura di F. Milazzo, Milano 2019, 31-28.

SCHIAVON A., *Regulae e giurisprudenza comunitaria: brevi osservazioni sul ricorso alla massima 'impossibilium nulla obligatio'*, in *Lex generalis omnium. Un diritto del passato nel presente*, a cura di A. Legnani Annichini, G. Santucci, Modena 2023, 179-207.

SCHMIDLIN B., *Die römischen Rechtsregeln. Versuch einer Typologie*, Köln-Wien 1970.

SHUMAKER, W.A. - LONGSDORF G.F., *The cyclopedic dictionary of law: comprising the terms and phrases of American jurisprudence, including ancient and modern common law, international law, the French and the Spanish law, etc., etc., with an exhaustive collection of legal maxims*, St. Paul 1901.

STRÖMHOLM S., *Zum Begriff der „Natur der Sache“: Gedanken eines skandinavischen Juristen*, *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht* 39 (1975) 702-714.

THOMAS Y., *Imago naturae. Note sur l'institutionnalité de la nature à Rome*, in *Théologie et droit dans la science politique de l'État moderne. Actes de la table ronde de Rome (12-14 novembre 1987)*, Rome 1991, 201-227 (= *Imago naturae. Nota sull'istituzionalità della natura a Roma*, in THOMAS Y. - CHIFFOLEAU J., *L'istituzione della natura*, a cura e con un saggio di Michele Spanò, Macerata 2020, 15-45).

TRAYNER J., *Latin Phrases and Maxims: collected from the institutional and other writers on Scotch law*, Edimburgh 1861.

UREÑA [Y SMENGIAUD] R. DE, *El Modius de Ponte Puñide*, Boletín de la Real Academia de la Historia 66 (1915) 485-507.

VÁZQUEZ QUEIPO V., *Essai sur les systèmes métriques et monétaires des anciens peuples*, II, Paris 1859.

VOIGT M., *Das jus naturale, aequum et bonum und jus gentium der Römer. I. Die Lehre von jus naturale, aequum et bonum und jus gentium der Römer*, Leipzig 1856.

VOLKMAR L., *Paroemia et regulae juris Romanorum, Germanorum, Franco-Galorum, Britannorum*, Berolini 1854.

WALDSTEIN W., *Entscheidungsgrundlagen der klassischen römischen Juristen*, in *ANRW* II.15, Berlin-New York 1976, 3-100.

WALDSTEIN W., *Equità e ragione naturale nel pensiero giuridico del I secondo d.C.*, in *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, a cura di D. Mantovani e A. Schiavone, Pavia 2007, 299-322.

WATSON A., *The Law of Succession in the Later Roman Republic*, Oxford 1971.

WHARTON G.F., *Legal maxims with observations and cases*, New York 1878.

WIMMER M., *Dinglich wirkendes Vermächtnis (legatum per vindicationem)*, in *Handbuch des Römischen Privatrechts*, herausgegeben von U. Babusiaux, Chr. Baldus, W. Ernst, F.-S. Meissel, J. Platschek, Th. Rüdner, II, Tübingen 2023, 1632-1675.

Periscopio

UN SUGGESTIVO MA SOLITARIO ‘ET CETERA’

RENZO LAMBERTINI

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

ABSTRACT: The essay deals with the ‘etc.’ (*et cetera*) which can be read at the end of *Int.* CTh. 2.18.1 in the Haenel edition of the *Lex Romana Visigothorum*. It is the only case in which this formula occurs in the *Interpretationes* of the *Breviarium*. In theory it could play a relevant role in the debated problem of the authorship of these *interpretationes*: whether they are the work of the Visigothic compilers or are taken from earlier texts, as that ‘etc.’ would suggest. But, even in the light of the more reliable Mommsen edition of the Theodosian Code, the author believes that, although suggestive, this formula cannot be a convincing argument.

KEYWORDS: Haenel edition of the *Lex Romana Visigothorum*; etc. (*et cetera*); visigothic *interpretationes*; their origin.

FONTI: *Int.* CTh. 2.18.1; CTh. 2.12.3; Cons. 3.13; *const. ‘Haec’*; *const. ‘Summa’*.

Se nell’edizione Haenel del Breviario Alariciano si legge in modo non cursorio l’*interpretatio* a CTh. 2.18.1, una norma costantiniana del 321 che apre il titolo *De iudiciis*¹, è dato cogliere un piccolo, curioso particolare. La parte finale del corredo interpretativo posposto alla legge recita infatti così²: *sin vero ita res exigit, ut ad principis notitiam deferatur, plena discussis omnibus data relatione debet esse suggestio etc.*

Ciò che colpisce è con tutta evidenza quell’*etc.*, che non figura in nessun’altra *interpretatio* presente nel *Breviarium*.

La locuzione *et cetera*, in quella sede contratta nella formula in uso anche oggi, può in teoria riferirsi allo stesso autore del brano, il quale nel proprio discorso intende tralasciare particolari ulteriori di segno analogo, oppure a colui che riporta un testo anteriore e a un certo punto lo tronca perché ritiene superfluo riferirlo per intero. Tuttavia nel nostro caso è assai difficile che ricorra la prima eventualità: non compare infatti una lista che sarebbe inutile prolungare, né si profila un *quid* ulteriore facilmente immaginabile da cui per

1 Il tema è quello della *consultatio ante sententiam*: ARCARIA, *Referre ad principem*, 166-177.

2 HAENEL, *Lex Romana Visigothorum*, ad h.l. (56).

farla breve è il caso di prescindere³, tanto che nel contesto di cui sopra quelle tre lettere appaiono come una cesura singolare e improvvisa che non ci si aspetta.

In realtà chi ha dimestichezza con le compilazioni giuridiche tardoromane si trova di fonte a un'indicazione tutt'altro che inusuale, anche se – aggiungo – in genere non formulata con quel minuscolo acronimo bensì per esteso: *et cetera*⁴ (frequente anche la chiusa *et reliqua*)⁵.

Locuzioni compilatorie come appunto *et cetera* ed *et reliqua* poste alla fine sono frequenti per esempio nella *Consultatio*, ove compaiono anche, collocate all'inizio e talora insieme, *inter cetera* o *inter reliqua*, e *ad locum*⁶.

Post alia ed *et cetera* ricorrono spesso pure nel Codice Teodosiano, mentre allorché attingono a tale *collectio* i commissari giustinianeî ne operano un'eliminazione sistematica ritenendoli un inutile di più, sulla base della direttiva di *resecare supervacua* di cui alle costituzioni *Haec* (2) e *Summa* (1) relative alla composizione del primo Codice.

Tutto ciò premesso, quanto alle *interpretationes*, quell'*etc.* nascosto nelle pieghe del *Breviarium* non solo costituisce un'eccezione, ma, sotto diverso profilo, potrebbe giocare un ruolo di evidente rilievo nella problematica relativa alla paternità delle stesse: se siano opera dei commissari alariciani oppure precedenti testi di commento utilizzati da questi ultimi.

Ovviamente si tratta di una *quaestio* che non può essere qui ripresa, basti comunque rilevare che attualmente l'opinione maggioritaria, alla quale da tempo aderisco⁷, è orientata in direzione della loro preesistenza, benché non *in toto*, in quanto appare innegabile che alcune *intepretationes* siano di mano compilatoria o che in esse i commissari visigoti siano intervenuti inserendovi delle aggiunte, in genere facilmente riconoscibili⁸. Peraltro non manca chi preferisce lasciare aperto l'interrogativo non ritenendo adeguatamente dimostrati entrambi i poli dell'alternativa⁹.

3 FITTING, *Ueber einige Rechtsquellen*, 241.

4 La formula contratta *etc.* compare, per esempio, in Cons. 9.16 (*ex corpore Gregoriani*). Si veda anche *infra* nt.11.

5 È quella adottata di regola dalla *Collatio*.

6 Si veda per esempio Cons. 9.13, in cui all'inizio figura *Inter cetera et ad locum* e alla fine *et reliqua*. Sull'argomento in generale non si può che rinviare, per tutti, all'ormai classico saggio di VOLTERRA, *Il problema del testo*.

7 LAMBERTINI, *La codificazione*², 52-68; e da ultimo LAMBERTINI, *Avviamento*, 115.

8 Sulla citata *quaestio* ragionate disamine storiografiche in COMA FORT, *Codex Theodosianus*, 101-104; e MANTOVANI, *Sul Liber Gai*, 581-586.

9 MANTOVANI, *Sul Liber Gai*, 585-586. A giudizio dell'Autore, che condivido, ai commis-

Certo, quelle tre lettere non autorizzerebbero comunque conclusioni totalizzanti, tuttavia, se ci si trovasse di fronte a una presenza testuale affidabile, proverebbero comunque il ricorso diretto a scritti ermeneutici precedenti e di conseguenza potrebbero legittimare il dubbio non peregrino che in origine tale formula ricorresse anche altrove e che in successive redazioni della *Lex Romana Visigothorum*, i cui *codices* come è noto sono una folta schiera, presto o tardi sia stata espunta ma non in modo così capillare da non lasciare una pur minima traccia come quella che abbiamo segnalato.

A questo punto si è indotti a consultare *ad locum* l'edizione Mommsen del Codice Teodosiano, ove è dato subito constatare che quella sigla non figura. Tuttavia nell'apparato critico si segnala che i codici *B* e *G* recano alla fine del commento le parole *et cetera*¹⁰.

Quanto al testo dell'*interpretatio* a CTh. 2.18.1 emerge dunque un'opzione editoriale difforme; si può anche aggiungere che Gustav Haenel ha deciso di conservare la locuzione, però non l'ha riprodotta nella precisa veste in cui la presentano i due manoscritti, ma ricorrendo alla sigla contratta di tre lettere che conosciamo¹¹.

In ogni caso, tra gli otto *codices* del *Breviarium* citati dal Mommsen che hanno restituito l'*interpretatio* in oggetto, due, appunto *B* e *G*, recano la formula *et cetera*, che allude a un taglio operato a scopo di abbreviazione da colui che riproduce un testo di altra mano¹².

Nei *Prolegomena* dell'edizione si legge che i codici *B* e *G*, entrambi datati dal Mommsen al X secolo¹³, derivano da un unico archetipo, come risulta da

sari alariciani va comunque accreditata una competenza giuridica non inferiore a quella che rivelano le *interpretationes*. Vd. anche ALBANESE, 29.

10 MOMMSEN, *Codex Theodosianus*, ad h.l. (105 e nt. 9). Si può anche notare che i codici *B* e *G*, prima di *et cetera*, non recano *suggestio* ma *suggestio*: il dato non è del tutto privo di rilievo in rapporto a un profilo che si esplicherà tra poco nel testo. Dell'*et cetera* non c'è traccia nell'edizione KRUEGER, *Codex Theodosianus*, ad h. l. (78).

11 Ritengo che si debba prestar fede all'edizione Mommsen. A proposito di una costituzione del Teodosiano (2.12.3) restituita pure dalla *Consultatio* (3.13), si può osservare che in quest'ultima fonte compare la formula contratta *etc.*, la quale si presenta in tale veste nell'edizione HAENEL, *Lex Romana Visigothorum*, ad h.l. (48), ma che figura invece per esteso (*et cetera*) nell'edizione MOMMSEN, *Codex Theodosianus*, ad h.l. (95).

12 MOMMSEN, *Codex Theodosianus*, 105 nt. 9.

13 Per altre datazioni del codice *B* (tra X e XI secolo), e del codice *G* (tra IX e XI secolo) cfr. COMA FORT, *Codex Theodosianus*, 184; 185. Sul codice *G* si veda anche ATZERI, *Gesta senatus*, 271-272.

diverse analoghe particolarità rilevabili nell'uno e nell'altro, il che può anche spiegare la presenza di quell'*et cetera* che non ha altrove riscontri¹⁴.

Sotto un certo profilo tale circostanza produce l'effetto di ridurre le due testimonianze a una sola, infatti la duplicità si manterrebbe intatta se *B* e *G* appartenessero a filoni testuali diversi.

Poi la fonte testuale comune, sia o no quella intravista dai Maestri tedeschi del XIX secolo¹⁵, non è purtroppo tra le pergamene in nostro possesso¹⁶, e a questo punto è inevitabile che cali una cesura rispetto a ogni considerazione che non sia accentuatamente congetturale.

Lasciando solo per un momento correre libero il pensiero, viene anche fatto di ipotizzare che, per ragioni di altra natura, l'archetipo potrebbe essere (o essere stato) uno dei migliori codici del *Breviarium*¹⁷, inoltre che magari nello stesso la locuzione di cui parliamo non si trovasse così isolata – anche soltanto un'ulteriore presenza costituirebbe un indizio significativo –, e ciò potrebbe pure deporre, come accennavo poco sopra, per una originaria metodologia compilatoria, tutt'altro che infrequente nel tardoantico, la quale poi nei passaggi della tradizione testuale è venuta meno salvo quel solitario *et cetera* superstito.

Ma con tutta evidenza si tratta di un argomentare meramente astratto, al quale pongo subito fine: è ovvio che procedere per ipotesi fondate su altre ipotesi non conduce a nulla. Del resto, da diverso angolo visuale, i possibili errori addebitabili al *librarius* sono tanto frequenti quanto della più svariata natura: parole non lette correttamente, *lapsus calami*, dittografie, omissioni, correzioni arbitrarie... *et cetera*.

Così, quel *etc.* haeneliano nel testo edito dell'*interpretatio* e quell'*et cetera* mommseniano in apparato critico, pur ponendosi sul piano logico nella sfera della teoria dominante, rimangono un indizio suggestivo ma labile e soprattutto

14 MOMMSEN, *Prolegomena*, LXXII-LXXIV, in questa sede tuttavia non viene citato, per il suo modesto rilievo, anche il dato comune in parola. Si veda anche *supra* nt. 10.

15 Da parte del BLUHME, *Leges Langobardorum*, XLII, seguito con convinzione dal MOMMSEN, *Prolegomena*, LXXII, si è ipotizzata la derivazione di *G* da due manoscritti lasciati in legato al figlio Unroch da Eberardo del Friuli, il cui testamento menziona una coppia di *codices*, uno '*de lege Francorum et Ripuariorum et Langobardorum et Alamannorum*', l'altro '*de constitutionibus principum et edictis imperatorum*': COMA FORT, 186-187; 360.

16 CONRAT (COHN), *Geschichte*, 47 nt. 3, attribuisce al Bluhme l'identificazione del manoscritto di Eberardo con il codice *G*, ma si tratta di un equivoco.

17 Già tuttavia *G* è un manoscritto della *Lex Romana Wisigothorum* appartenente alla prima classe mommseniana (MOMMSEN, *Prolegomena*, CXXV-CXLI). Sulla valutazione della qualità, anche in chiave comparativa, dei manoscritti della codificazione alariciana interessanti rilievi in MANTOVANI, *Sul Liber Gai*, 586-591; 627-634.

to molto lontano rispetto al potenziale probatorio che in teoria potrebbero per loro natura rivestire.

Inducono tuttavia a condividere l'auspicio, peraltro ricorrente in dottrina, rivolto a nuove edizioni critiche di fonti giuridiche di primario rilievo affidate ancora a pubblicazioni, mirabili nel loro contesto storico ma più che secolari, soprattutto se rapportate alle attuali potenzialità tecniche.

L'ulteriore progresso degli studi sul tardoantico, che proprio in virtù dei lusinghieri risultati finora conseguiti è lecito attendersi, necessita, anche a mio credere, di questo basilare supporto¹⁸.

Bibliografia

ALBANESE B., *Premesse allo studio del diritto privato romano*, Palermo 1978.

ARCARIA F., *Referre ad principem. Contributo allo studio delle 'epistulae' imperiali in età classica*, Milano 2000.

ATZERI L., *Gesta senatus Romani de Theodosiano publicando. Il Codice Teodosiano e la sua diffusione ufficiale in Occidente*, Berlin 2008.

BLUHME FR., *Leges Langobardorum. Praefatio*, MGH, *Legum tomus IV*, Hannoverae 1868.

COMA FORT J.M., *Codex Theodosianus: Historia de un texto*, Madrid 2014.

CONRAT (COHN) M., *Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts im früheren Mittelalter*, I, Leipzig 1891.

FITTING H.H., *Ueber einige Rechtsquellen der vorjustinianischen spätern Kaiserzeit. II. Die sog. westgothische Interpretatio*, ZRG 11 (1873) 222-249.

HAENEL G., *Lex Romana Visigothorum: ad LXXVI librorum manuscriptorum fidem, recognovit, septem eius antiquis epitomis, quae praeter duas adhuc ineditae sunt, titulum explanatione auxit, adnotatione, appendicibus, prolegomenis*, Lipsiae 1849.

GERMINO E., *Il progetto codificatorio di Teodosio II. Per una (ri)lettura di C.Th. 1,1,5 e 6*, in *Codici società cultura. Studi di diritto romano tardoantico*, Napoli 2021, 3-34.

GERMINO E., 'Codex Theodosianus' e 'Codex Iustinianus': un'ipotesi di lavoro, in *Codici società cultura. Studi di diritto romano tardoantico*, Napoli 2021, 73-102.

KRUEGER P., *Codex Theodosianus, Fasciculus I. Liber I-VI*, Berolini 1923.

LAMBERTINI R., *La codificazione di Alarico II*, Torino 1991².

18 In tal senso si può segnalare la reiterata sollecitazione di GERMINO, *Il progetto codificatorio*, 5-6 e nt. 11; GERMINO, *Codex Theodosianus*, 75 e nt. 9; 102. Per una puntuale valutazione dell'edizione Mommsen del Codice Teodosiano cfr. SIRKS, *Theodor Mommsen*, 121-140 (=trad.it. TAROZZI, 1-23).

LAMBERTINI R., *Avviamento allo studio testuale del diritto romano*, Torino 2015.

MANTOVANI D., *Sul Liber Gai. Trasmissione, forma, contenuti e storia degli studi*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazioni del testo*, a cura di U. Babusiaux - D. Mantovani, Pavia 2020, 577-638.

MOMMSEN TH., *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis*, I.1, *Prolegomena*, Berolini 1905 (rist. 1970).

MOMMSEN TH., *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis*, I.2, *Textus cum apparatu*, Berolini 1905 (rist. 1990).

SIRKS B., *Theodor Mommsen und der Theodosianus*, in *Theodor Mommsen und die Bedeutung des römischen Rechts*, hrg. I. Fagnoli - S. Rebenich, Berlin 2013, 121-140. (Trad. it. TAROZZI S., con aggiunte dell'Autore [2017], *on line in Ravenna Capitale d'Occidente/ Materiali/ Studi Tradotti*, 1-23).

VOLTERRA E., *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *La critica del testo. Atti del II Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto*, a cura di B. Paradisi, II, Firenze 1971, 821-1097.

DIRITTO ROMANO E FORMAZIONE DEL GIURISTA MODERNO

PAOLO LEPORE

Università degli Studi dell'Insubria

ABSTRACT: Taking the student enrolled in a legal studies course as the elective recipient, the paper intends to recall and illustrate some of the main reasons for the fundamental role that the study of (private) Roman law, in its primary meaning of jurisprudential law, plays (still today) in the formation and intellectual growth of the authentic modern jurist

KEYWORDS: jurist; teaching Roman law; historicity of law; Roman jurisprudence.

1. Premessa

Il presente contributo vuole rappresentare una sintetica ‘anticipazione’ di una più ampia e approfondita riflessione in corso di svolgimento in merito al ruolo fondamentale che lo studio delle diverse “esperienze giuridiche” – dipanatesi per circa tredici secoli (dalla mitica fondazione della città di Roma da parte di Romolo, intorno al 754/753 a.C., fino alla morte dell’Imperatore d’Oriente Giustiniano, 565 d.C.) – evocate dalla locuzione diritto romano, riveste (ancora oggi) per la formazione e la crescita intellettuale del giurista.

Connotato da questa veste ancora interlocutoria, esso intende, essenzialmente, rivolgersi agli studenti che si sono appena iscritti a un Corso di Studi giuridici, ciò nella speranza di aiutarli a comprendere cosa sia il diritto romano (privato e pubblico) e, soprattutto, perché lo si debba (ancora oggi) studiare, in che senso, quindi, ed entro quali limiti lo si debba ritenere utile alla preparazione del giurista moderno¹.

1 Corre, peraltro, l’obbligo di precisare che le considerazioni che seguiranno saranno, essenzialmente, volte a valorizzare l’importanza per il giurista moderno della conoscenza di quello che gli antichi romani chiamavano diritto privato, quindi degli argomenti che sono oggetto dell’insegnamento di *Istituzioni di diritto romano*; si ometterà, quindi, di considerare le ragioni che ancora oggi legittimano lo studio di quello che gli antichi romani chiamavano diritto pubblico, ossia degli argomenti che sono oggetto dell’insegnamento di *Storia del diritto romano*.

2. Alcuni, rilevanti interrogativi

Gli interrogativi sottesi alle finalità enunciate nel precedente paragrafo, anche per il fatto di avere alle spalle una lunga tradizione, appaiono, di per sé, indicativi dell'esistenza di un reale dubbio circa il significato e l'importanza del diritto romano; un dubbio – vale precisarlo – che non investe la validità del diritto romano sotto il profilo puramente culturale, quale oggetto, cioè, di ricerca scientifica (validità che non occorre dimostrare)², bensì l'utilità, se non, addirittura, la necessità del suo studio e della sua conoscenza da parte degli odierni tecnici e operatori del diritto, ossia del suo insegnamento nelle aule universitarie all'interno dei Corsi di Studio in Giurisprudenza³.

Esso, come si è accennato, è tutt'altro che nuovo, ma, al tempo stesso, conserva una riconosciuta attualità⁴.

Vale richiamare come, nell'ormai lontano 1971, Giovanni Pugliese, in un denso e illuminante saggio su: “*Il significato dell'insegnamento del diritto romano oggi*”, ricordasse che la domanda circa quale utilità ascrivere all'insegnamento del diritto romano era ‘centrale’ nell'opera di Paul Koschaker “*Die Krise des römischen Rechts und die romanistische Rechtswissenschaft*”⁵ e, al tempo stesso, come, “in adesione o opposizione alle idee sostenute dal romanista tedesco, molti altri autori [avessero] preso in quegli anni posizione rispetto al problema, il quale, del resto, [era ...] stato da allora tenuto presente in tutte le trattazioni generali del diritto romano”⁶⁷.

2 Per una disamina generale della portata culturale della ‘materia’ del diritto romano, si vd. VINCENTI, *Roman law*, *passim*. Per uno *status quaestionis* di quel che si è inteso e di quel che si dovrebbe o potrebbe intendere per ricerca romanistica, si vd., in modo specifico, BETANCOURT, *Lineas*, 77-86.

3 Così già PUGLIESE, *Il significato*, 437 (= *Scritti* III, 401). Più in generale, IRTI, *La formazione*, 35 ha stigmatizzato il passaggio da una situazione (quella della sua generazione) nella quale “filosofia, storia e diritto romano erano costitutivi di ogni sapere giuridico”, ad una situazione assai differente (quella attuale) nella quale invece siamo giunti “al punto che filosofi e storici vengono chiamati a giustificare la loro presenza nelle nostre Facoltà”.

4 Ad avviso di VINCENTI, *Appunti*, 451 la preoccupazione di giustificare “l'utilità dello studio del diritto romano ai fini della formazione dell'operatore giuridico post-moderno [...] sembrerebbe aver determinato [negli studiosi del diritto romano], almeno in certi casi, una vera e propria angoscia, temendosi, se non proprio l'estinzione, certo la drastica riduzione dei cultori [...] di tale] disciplina (e del loro prestigio accademico)”.

5 KOSCHAKER, *Die Krise*, *passim*.

6 PUGLIESE, *Il significato*, 443 (= *Scritti* III, 407).

7 Esso informa ancora la gran parte delle prefazioni/premesse/introduzioni delle più recenti opere manualistiche; si vd., elettivamente, COPPOLA BISAZZA, *Institutiones*, 2 ss.; MASI DORIA, *Storia*, 1-2; FINAZZI, *Istituzioni*, 13-14.

Di seguito, il quesito: “*in che senso, ed entro quali limiti, il diritto romano (pubblico e privato) è utile alla preparazione del giurista moderno?*” ha costituito oggetto dell’*inchiesta* sullo “*studio e insegnamento del diritto romano*” promossa, nel 1956, dalla Rivista *Labeo*⁸, attraverso la consultazione di circa 400 tra studiosi di diritto romano, storiografi dell’antichità, filologi e giuristi⁹.

Le risposte, che allora sono state date e quelle che prima erano state formulate da Paul Koschaker e dagli autori intervenuti nel dibattito da lui suscitato, hanno costituito la base per l’avvio di un’articolata e approfondita discussione che, lungi dall’essersi esaurita, proprio negli ultimi anni ha acquisito una rinnovata vitalità. Essa ha visto confrontarsi numerosi e autorevoli studiosi che, talvolta, anche esprimendo, su singoli aspetti, forti accenti di diversità, hanno interloquito sugli scopi e sui metodi della storia del diritto e sulla formazione del giurista odierno¹⁰.

Il presente contributo, come si è anticipato, non ha la pretesa di inserirsi in questo percorso di riflessione che da lungo tempo impegna la romanistica (tra l’altro, delle diverse e penetranti analisi a cui lo stesso ha dato luogo nel limitato spazio di queste pagine, si potrà tenere conto solo in misura del tutto parziale); esso muove, piuttosto, dal convincimento che, nella sostanza, gli interrogativi e i dubbi testé, sommariamente, enunciati, appartengano, non solo a chi, professionalmente e scientificamente attende allo studio e all’insegnamento del diritto romano, ma anche a chi, iscritto al primo anno di un Corso di Studi giuridi-

8 Oltre a quello richiamato nel testo, l’inchiesta proponeva i seguenti cinque quesiti: “1) *Nello studio dei diritti antichi, e particolarmente del diritto romano, è inevitabile, o almeno indispensabile, o almeno opportuno, approfittare della preparazione «dogmatica» moderna?* 2) *Nella ricostruzione del diritto romano, e in generale di ogni diritto antico, bisogna limitarsi ad accertare le «dogmatiche» embrionali elaborate dai giuristi dell’epoca, o è lecito procedere ad un’inquadratura dogmatica propria dei singoli risultati raggiunti?* 3) *Lo studio del diritto romano va fatto considerando le sole istituzioni giuridiche romane, o è invece opportuno (o magari indispensabile) studiare il diritto romano nel quadro degli altri diritti antichi?* 4) [...] 5) *Per gli studi giuridici è sufficiente un corso istituzionale di diritto romano, o è invece raccomandabile anche un corso approfondito a carattere esegetico?* 6) *Ai fini limitati del corso istituzionale di diritto romano, è necessario limitarsi ad una esposizione degli istituti per come storicamente accertati, o è invece opportuno inquadrare l’esposizione nelle sistematiche dei diritti vigenti, particolarmente sottolineando gli istituti romani che trovano ancora corrispondenza in istituti di oggi?*”.

9 *Inchiesta: prima puntata*, 48-84; *Inchiesta: seconda puntata*, 187-218; *Inchiesta: considerazioni conclusive*, 327-351. Si vd., al riguardo, PUGLIESE, *Il significato*, 443-446 (= *Scritti III*, 407-410). Per un’analoga ‘sollecitazione’, finalizzata a porre e ad affrontare “il problema de *Il diritto romano attual[ment]e*: cioè, il problema di cosa il diritto romano deve essere nelle nuove Facoltà di Giurisprudenza”, rivolta, però, ai giuristi di diritto vigente, si vd. CAMPO-LUNGI - LANZA, *Il diritto*, 213-216.

10 Si vd., *ex multis*, *Il diritto romano*.

co¹¹ si trovi ad ‘accostarsi’ a una materia ‘sconosciuta’ – quale, per l’appunto, il diritto romano, privato e pubblico, di norma, è (come è noto gli insegnamenti romanistici e, più in generale, gli insegnamenti storici, sono collocati all’inizio del *curriculum* universitario) – e si chieda cosa sia, come affrontarla al meglio e, soprattutto, perché, ossia per quale ragione e con quale scopo¹².

Si tratta, quindi, di interrogativi e di dubbi che esprimono con forza un’istanza del tutto legittima e assai rilevante: quella di comprendere le ragioni che, sul piano formativo, dovrebbero giustificare il “farsi carico” dell’apprendimento di un diritto la cui vigenza positiva si è storicamente conclusa da più di due secoli¹³ (per l’esattezza, il 1° gennaio del 1900¹⁴): un diritto ‘morto’¹⁵.

Eluderli, liquidandoli come dettati “dalla pigrizia e dal pregiudizio di inutilità per tutto quanto appartenga al passato, tanto più se remoto”¹⁶ sarebbe, quindi, un grave errore; ciò a maggior ragione laddove si consideri come l’at-

11 “Non è un caso che gli insegnamenti storici siano collocati all’inizio del curriculum [universitario], proprio perché fungono da porta d’accesso alla nuova comunità, del cui passato sono portatori”, così MANTOVANI, *Il diritto*, 63.

12 Così STOLFI, *Prima lezione*, 3. In generale sul ruolo degli studi storici nella formazione universitaria si vd. GROSSI, *Ruolo*, 315-338.

13 Va, peraltro, precisato come nel nostro ordinamento una del tutto residuale ma concreta operatività del diritto romano si possa fare discendere dall’art. 12 – ‘Interpretazione della legge’, comma 2, disp. prel. cod. civ.: *Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato*. Nella Relazione alla Maestà del Re Imperatore del Ministro Guardasigilli (Grandi). Presentata nell’udienza del 16 marzo 1942-XX per l’approvazione del testo del Codice civile il diritto romano risulta, infatti, esplicitamente, considerato espressione della “*tradizione scientifica nazionale*” che, laddove concordante con l’“*orientamento politico-legislativo statale*”, risulterebbe, al pari di quest’ultimo, ricompresa nel concetto di “*ordinamento giuridico dello Stato*”: “Disposizioni sulla legge in generale”, “Dell’applicazione della legge in generale”, punto 22. Si vd., al riguardo, NEGRI, *Tradizione*, 28.

14 In tale data il diritto romano ha cessato di avere vigore negli Stati dell’Impero tedesco, sostituito dal Bürgerliches Gesetzbuch, il Codice civile tedesco. Vale, peraltro, rimarcare con le parole di Giuseppe Falcone come anche fenomeni giuridici “assolutamente scomparsi da orizzonti attuali [...] [siano] [...] ugualmente idonei ad alimentare l’educazione giuridica [e] [...] mantengono intatta la loro dignità di oggetto di ricerca da parte del romanista”, FALCONE, *Ricerca*, 14.

15 Tale qualificazione si deve a Vittorio Scialoja e ricorre nella “Lettera pubblica”, da lui indirizzata al Professor Filippo Serafini nel 1881 (SCIALOJA, *Sul metodo*, 486-488; la lettera è stata riedita con alcune brevi considerazioni introduttive da AMARELLI, *L’«insegnamento»*, 59-69; si vd. anche MARRONE, *In difesa*, 19; PONTORIERO, *L’Archivio, praecipue* 120; FARGNOLI, *Filippo Serafini*, 50 e ivi n. 30).

16 Così STOLFI, *Prima lezione*, 4.

tuale realtà sia sempre più volta a identificare il (nuovo) giurista con un “puro tecnico, senza altro campo d’interesse se non la normativa oggi vigente nel rispettivo ambito disciplinare” e, conseguentemente, a richiedere una formazione universitaria che, senza indulgere in aspirazioni e aperture di carattere culturale (ritenute da molti ‘superflue’), risulti “il più possibile ridisegna[ta] a ridosso delle esigenze del mondo del lavoro”, quale trasmissione e accumulo di un bagaglio specialistico di nozioni e di informazioni (dati normativi, decisioni giurisprudenziali, orientamenti della prassi negoziale o amministrativa) immediatamente ‘spendibili’ da un superspecializzato tecnocrate¹⁷. Una realtà, quindi, che finisce per identificare l’operatore giuridico con il mero conoscitore del contenuto delle norme in vigore (o di una parte di esse), non con il giurista vero e proprio, tale in quanto in grado di comprendere appieno e di interpretare le norme di cui ha contezza.

Di contro, gli interrogativi e i dubbi in parola vanno presi “molto sul serio”¹⁸; bisogna avere contezza di come rinviino, in modo sommario ma diretto, a due questioni fondamentali, di ordine teorico e di impostazione didattica¹⁹: “il rapporto nevralgico fra diritto e tempo e le modalità della formazione di chi è chiamato, istituzionalmente, ad attendere al primo”²⁰. Costui, quindi, non può esimersi dal cercare di dare compiuta risposta agli stessi.

Diversamente, si finirebbe per prestare il fianco a quanti denunciano l’inutilità del diritto romano (pubblico e privato) per la formazione del giurista odierno e/o pretendono di relegarlo alla ‘periferia’ dell’educazione giuridica quale patrimonio meramente culturale (per cui i suoi cultori, più che dei giuristi, andrebbero considerati come semplici antichisti) e/o propugnano l’esclusione degli insegnamenti romanistici da quella che da sempre ne è la sede deputata: il percorso in Giurisprudenza, così da fare spazio a insegnamenti “più attuali”²¹.

Le pagine che seguono muovono da tale consapevolezza e, di conseguenza, dal desiderio di portare – seppure, lo ripeto, in termini del tutto interlocutori e introduttivi – alcuni argomenti “a confutazione”.

17 STOLFI, *Prima lezione*, 129; dello stesso A. si vd. anche *Salvaguardare la cultura*, 176.

18 Così STOLFI, *Prima lezione*, 4.

19 Restano attuali, in tema di didattica delle discipline romanistiche, le discussioni svolte in due convegni tenutisi, rispettivamente, nel 1988 e nel 1991 e intitolati: “*Insegnare Istituzioni di diritto romano*”, il primo, e “*Insegnare Storia del diritto romano*”, il secondo; in proposito, si vd. SCHIAVONE, *Premessa*, 327-329.

20 Così STOLFI, *Prima lezione*, 4.

21 Si vd., *ex multis*, PUGLIESE, *Il significato*, 438-439 (= *Scritti* III, 402-403); STOLFI, *Salvaguardare la cultura*, 174-179.

3. Il diritto quale ‘fatto storico’

È stato autorevolmente scritto che “la storia, qualsiasi storia, [non può] trovare altra giustificazione se non in se stessa”²². Essa, del resto, nel modo d’essere del nostro sapere, riveste un posto essenziale, “soprattutto per quanto riguarda le scienze che si occupano di ciò che è stato fatto dall’uomo e si è, dunque, inventato nella sua storia: scienze fra cui a piena ragione rientra quella del diritto”²³. Sarebbe del tutto illusorio pensare di ‘penetrare’ qualsiasi realtà giuridica senza conoscere ciò che l’ha preceduta, dal momento che “solo uno sguardo educato al divenire garantisce un serio approccio critico”, in grado di “cogliere il carattere relativo e contingente anziché ‘ontologico’ e necessario degli esiti normativi [e] di [...] valutar[n]e i nuovi sviluppi”²⁴.

L’insegnamento e lo studio del diritto romano traggono, quindi, la loro legittimazione, innanzitutto, dal fatto che è indispensabile apprendere la storia del (di qualsiasi) diritto. Ciò in quanto il diritto vigente in un determinato periodo dipende dal diritto che è stato, a sua volta, in vigore in precedenza, nonché dalla situazione socio-economica, dalle forze politiche, dalle ideologie di quel dato momento storico, le quali risultano inevitabilmente influenzate a loro volta da quelle del passato; lo stesso dicasi per le tecniche adottate nella formulazione delle norme, dei principi e dei precetti, per quelle adoperate al fine di definire le controversie e per quelle impiegate nelle trattazioni teoriche.

Chi si occupa di diritto non può fare a meno di avere precisa consapevolezza del fatto che la creazione e l’evoluzione dello stesso rispondono a una serie di imprescindibili fattori storici e che i principi e i valori, i meccanismi applicativi che lo informano, lungi dal rappresentare elementi assoluti e immutabili, sono, per definizione, relativi e mutevoli. Conoscere il diritto del passato, ricostruire le ragioni e i meccanismi che ne hanno determinato e segnato, nelle diverse fasi storiche, l’evoluzione (e, quindi, gli inevitabili cambiamenti ma anche le eventuali costanti), valutare le correlazioni che, di volta in volta, si sono venute a costituire tra gli istituti giuridici e le diverse realtà: sociale, economica, politica etc., è l’unico modo per acquisire piena consapevolezza di tale relatività²⁵.

22 TALAMANCA, *Istituzioni*, 3.

23 TALAMANCA, *Istituzioni*, 3.

24 Così STOLFI, *Prima lezione*, 4-5. Del resto, il diritto “non ha una storia”, semplicemente “perché è storia”, così CARONI, *La solitudine*, 123; in senso non difforme già ORESTANO, *Introduzione*, 332-334.

25 PUGLIESE, *Il significato*, 444-445, 450-451 (= *Scritti* III, 408-409, 414-415).

In rapporto a ciò, proprio lo studio storico del diritto romano, (anche) in quanto studio di un'esperienza ormai conclusa, può fungere da preziosa "camera di osservazione"²⁶.

Il fatto, cioè, che la sua ricostruzione presenti necessariamente carattere storico consente, infatti, di: operare (all'interno dell'arco temporale di circa 1300 anni, sopra delimitato) uno sguardo d'insieme circa la parabola dei vari istituti; averne di fronte, integralmente dispiegati, genesi, trasformazioni, spesso anche declino e scomparsa; interrogarsi non solo sul 'come' ma anche sul 'perché' di una determinata disciplina e della sua evoluzione (che è poi il tipo di domanda che deve porsi, in via preventiva, chi si trovi a lavorare sul diritto in vigore); cogliere il senso della relatività e della convenzionalità del diritto, in rapporto all'inevitabile mutare, graduale o traumatico, dell'assetto di valori morali, sociali e politici che hanno concorso a determinarlo in un dato momento storico²⁷.

L'attenzione va, quindi, incentrata su quello che Riccardo Orestano²⁸ ebbe a definire il *diritto romano storico*, ossia il diritto romano sviluppatosi dalla fondazione dell'Urbe all'età giustiniana (peraltro, assumendo, a fronte di tale arco temporale, e applicando, rispetto allo studio delle varie materie trattate e delle singole figure giuridiche, le seguenti periodizzazioni: periodo arcaico, dalla fondazione dell'Urbe alla fine del IV sec. a.C.; periodo classico, dagli inizi del III sec. a.C. sino al III sec. d.C.; periodo postclassico, tardo-antico, dal III secolo d.C. alla fine dell'età giustiniana²⁹). Si deve, cioè, adottare un indirizzo metodologico e ricostruttivo improntato alla rigorosa considerazione in chiave storica delle fonti giuridiche romane e, così facendo, all'accertamento di quello che era il diritto in vigore nell'antica Roma.

26 Si vd., in particolare, PUGLIESE, *Diritto romano*, 5-48 (= *Scritti* III, 159-204); ORESTANO, *Il diritto romano*, 141-178 (= *Diritto*, 67-114); GROSSO, *Premesse*, 7-9; SCHIAVONE, *Diritto romano*, 1157-1160; MANTELLO, *'Diritto europeo'*, 93-95; BRETONE, *Diritto e tempo*, 70-72; GIARO, *Diritto romano attuale, praecipue* 77-80; CAPOGROSSI COLOGNESI, *Dieter Nörr*, 77-79; CAPOGROSSI COLOGNESI, *Un futuro*, 43-44.

27 In questi termini, *ex multis*, si vd. STOLFI, *Prima lezione*, 134-136.

28 ORESTANO, *Diritto*, 70; ORESTANO, *Il diritto*, 300 (= *Diritto*, 1024= *Verso una nuova romanistica*, 194).

29 Nell'ambito del diritto pubblico, invece, si suole, comunemente, assumere le seguenti segmentazioni: età regia (dalla fondazione dell'Urbe alla fine del VI sec. a.C. al 509 a.C.) età repubblicana (dalla caduta della monarchia all'avvento del principato augusteo, 27 a.C.), età del principato (dalla fine della repubblica alla seconda metà del III sec. d.C.), età del dominio – altrimenti detta postclassica o dell'Impero assoluto o tardo-imperiale (dall'ascesa al trono dell'Imperatore Diocleziano, 284 d.C. sino alla morte dell'Imperatore Giustiniano, 565 d.C.).

Occorre, quindi, ‘affondare’ lo sguardo ben più indietro rispetto al “contenuto/contenitore” rappresentato dal *Corpus iuris civilis* giustiniano. Solo così sarà, , possibile, per un verso, “evitare appiattimenti storici e semplificazioni”; per altro verso, avere piena contezza nel loro succedersi (anche) di vicende e di percorsi scientifici e concettuali non intrapresi o, comunque, non battuti fino in fondo, di aspetti o di problemi giuridici superati, che, quindi, non trovano alcun riferimento nella realtà presente o con quella in via di creazione: che, però, non per questo sono meno utili alla formazione del giurista, dal momento che “i fenomeni giuridici, se non si considerano solo da un punto di vista logico-formale ed esteriore, bensì come risposte ad esigenze concrete e a motivazioni storiche, socio-economiche, ideologiche e culturali, sono istruttivi anche per il loro non-riproporsi”³⁰.

4. I possibili pericoli insiti in alcune proposte di (una nuova) ‘attualizzazione’ del diritto romano

A fronte dell’indirizzo metodologico e delle finalità ricostruttive prospettate nel precedente paragrafo, sembra legittimo porsi problematicamente rispetto a quei filoni ‘storico-comparatistici’ fautori, per così dire, di una (nuova) ‘attualizzazione’ del diritto romano. Ad questo si dovrebbe ricorrere al fine di individuare, su base storica, gli elementi comuni dei vari diritti privati degli Stati membri dell’Unione Europea, nella prospettiva di un loro riavvicinamento (da qui il ricorrere di diverse indagini orientate a operare specifici, settoriali raffronti tra il diritto romano e quello vigente, così da cogliere possibili radici, anticipazioni, parallelismi, corrispondenze, anche sul piano terminologico e concettuale, tra istituti giuridici già noti all’esperienza romana e ‘fenomeni’ moderni)³¹.

30 Così FALCONE, *Ricerca*, 13-14.

31 Si vd., per tutti, PUGLIESE, *Il significato*, 447-448 (= *Scritti* III, 411-412); ZIMMERMANN, *Usus*, 61-88; CANNATA, *Usus*, 383 ss. (= *Scritti* I, 565-586); CASAVOLA, *Diritto*, 161-169 (= *Sententia*, 493-497); più di recente si vd. FIORI, *Storicità*, 25-49; TORRENT, *Fundamentos, pas-sim*; GAROFALO, *Diritto*, 295-297; GAROFALO, *Itinerari*, 1-73; FRANCHINI, *La formazione*; FARGNOLI, *Diritto romano*, 145-173; ampia discussione sul tema anche in FINAZZI, *Identità*, 1-68; SACCOCCIO, *Diritto*, 157-187. Mi sembra condivisibile l’‘avvertimento’ di Giuseppe Falcone in merito al rischio di ‘legare’ la scelta di determinate tematiche “ad una fraintesa esigenza di comunicazione con il presente e di spendibilità rispetto agli interessi dei suoi cultori”, e, quindi, di intraprendere indagini che, nell’essere orientate “in chiave di appositi raffronti tra diritto romano e il regime vigente, in chiave di apposite, e talora contenutistiche, segnalazioni di radici, di precedenti, di parallelismi (talvolta con anticipazioni attualizzanti sul piano terminologico e concettuale)”, in realtà, ‘tradiscano’ l’ansia di “giustificare agli occhi dei

Numerose voci si sono levate contro questa modalità di impiego del diritto romano quale sorta di “modello storico e universale” a cui spetterebbe un compito di primo piano nella costruzione del diritto in vigore, più esattamente, nella elaborazione scientifica di un nuovo diritto comune europeo uniforme, di un nuovo *ius commune*³².

Ritengo meriti particolare attenzione il modo in cui Dario Mantovani ha ammonito che, laddove tale utilizzo ‘(neo)attualizzante’³³ divenisse anche solo prevalente, “il diritto romano si metterebbe [...] in pericolo come disciplina accademica”, dal momento che esso finirebbe, inevitabilmente, per abdicare al suo specifico ruolo e al contributo che è in grado di offrire³⁴.

La portata circoscritta del riavvicinamento perseguito tra i diversi diritti privati³⁵ finirebbe, infatti, per indurre il diritto romano a un sostanziale silenzio

colleghi di diritto positivo la presenza dei romanisti in seno alla Facoltà giuridica” attraverso il rinvenimento di “qualche (pretesa) corrispondenza antica per i fenomeni giuridici attuali, assumendo questi ultimi (o figure ad essi riconducibili) come già esistenti nell’esperienza giuridica romana”, FALCONE, *Ricerca*, 14.

32 Vengono, immediatamente, in mente le parole con cui già Riccardo Orestano, nel suo ben noto volume di *Introduzione allo studio del diritto romano*, ebbe a stigmatizzare la tendenza di una parte della romanistica “a propugnare in varia forma una ‘attualizzazione’ del diritto romano e specialmente del suo studio secondo un indirizzo ‘dommatico’” permeato dalla “pretesa di collegare il ‘diritto romano dei Romani’ ai diritti moderni”, a fronte della necessità di trattarlo “come un diritto morto” e di studiarlo “esclusivamente nella sua storicità, senza secondi fini, almeno immediati, se non quelli di apportare sempre maggiori conoscenze – su un piano generale – appunto alla storicità di ogni fenomeno giuridico”; così ORESTANO, *Introduzione*, 505-506. Sul punto si vd. FALCONE, *Ricerca*, 16-17 ad avviso del quale il romanista deve “affrontare scientificamente un fenomeno dell’esperienza giuridica romano con il solo obiettivo di restituirlo alla sua dimensione storicamente conclusa, senza piegare la ricerca verso determinate questioni o fonti per il fatto che esse hanno un qualche contatto contenutistico col presente”. In argomento, *ex multis*, si vd. VINCENTI, *Appunti*, 451; CRIFÒ, *Il compito*, 5-7; V. SCARANO USSANI, *Quale diritto*, 190-191.

33 SCHIAVONE, *Diritto*, 1159.

34 MANTOVANI, *Il diritto*, 57; per una puntuale sintesi del pensiero di Mantovani si vd. MUSUMECI, *Il diritto*, 681-682. Merita richiamare anche le parole con cui, ancora di recente, VINCENTI, *Il diritto romano*, 39, ha osservato come sia “pensare al rilancio del diritto romano proponendolo come fonte d’ispirazione di nuovi assetti giuridici [...] fuori luogo proprio perché anti-storico”,

35 Tale riavvicinamento interessa, infatti, solo alcuni settori, principalmente quelli aventi un’incidenza diretta sull’instaurazione o sul funzionamento del mercato comune/interno; così si esprimono l’art. 94 TCE: *il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un’incidenza diretta sull’instaurazione o sul funziona-*

rispetto agli altri settori nonché, più in generale, per impedirgli di contribuire fattivamente “alla comprensione ed elaborazione del nuovo assetto costituzionale europeo”³⁶.

Ma non è tutto, sempre Mantovani ha sottolineato come ogniquale volta a venire in rilievo fossero istituti di recente configurazione, privi, quindi, di qualsiasi rispondenza nell’esperienza giuridica romana, qualsiasi ipotesi di coinvolgimento del diritto romano si rivelerebbe sterile: “il romanista dovrebbe lealmente dichiararsi incompetente ad intervenire”³⁷.

Il rischio di confinare la storia in una zona angusta, a seguito della rinuncia al compito che essa ha fin qui svolto di legittimazione generale del pensiero giuridico, risulterebbe, quindi, del tutto fondato e concreto³⁸.

Occorre, quindi, prendere atto che non è solo inutile ma, altresì, controproducente mettere lo studio storico del diritto romano al servizio delle costruzioni giuridiche del presente. Negare ciò, significherebbe, infatti, per un verso, non avere contezza di come i problemi dell’indagine storica siano sempre in stretta dipendenza funzionale con la concezione che si ha del diritto in un determinato e concreto contesto storico e, quindi, inevitabilmente, soggetti al mutare di tale concezione (qualsiasi pretesa di ascrivere ad essi valore universale e di considerarli *sub specie aeternitatis* sarebbe, quindi, impropria); per altro verso, sancire, in modo strutturale, la ‘subalternità’ del diritto romano – meglio, della tradizione romanistica (frutto della cosiddetta “seconda vita” che ha segnato il diritto romano a partire dalla sua (ri)scoperta nel tardo Medioevo sino alle soglie della nostra contemporaneità) – e, al tempo stesso, dei suoi cultori, relegati a impersonare un ruolo gregario.

mento del mercato comune e l’art. 115 TFUE: Fatto salvo l’articolo 114, il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un’incidenza diretta sull’instaurazione o sul funzionamento del mercato interno.

36 MANTOVANI, *Il diritto*, 57.

37 MANTOVANI, *Il diritto*, 58.

38 Senza considerare che “anche rispetto agli istituti dotati di maggiore spessore storico, non è detto che il ravvicinamento sia avvenuto o avverrà privilegiando ciò che le legislazioni nazionali hanno in comune. È inevitabile che nella redazione del diritto uniforme prevalgano – per ragioni culturali o politiche – modelli tratti da questo o quell’ordinamento nazionale a discapito degli altri ordinamenti e anche delle radici comuni”; così MANTOVANI, *Il diritto*, 58.

5. La necessità di ‘riappropriarsi’ del ‘diritto romano storico’ (privato) quale diritto, essenzialmente, giurisprudenziale

Il modo migliore per scongiurare i pericoli e gli esiti sopra richiamati è “restituire interamente” il diritto romano al mondo antico.

Risulta, perciò, essenziale distinguere, nettamente, il diritto romano inteso come realtà storica determinata – il cui grandioso sviluppo va dalle origini alla compilazione giustiniana – e la successiva tradizione romanistica; solo il primo, il *diritto romano storico* – per usare la qualificazione adottata da Riccardo Orestano³⁹ – deve essere fatto oggetto di studio e lo deve essere in quanto tale (ossia al fine di coglierne il processo di formazione, di sviluppo e di trasformazione, con tutte le sue inerenze), nel pieno rispetto di quelle che sono le sue intrinseche specificità⁴⁰.

Non si intende, di certo, disconoscere che la tradizione romanistica ha costituito “la trama e l’ordito di gran parte delle singole scienze giuridiche dell’Europa continentale, quali si sono venute svolgendo e componendo nel mondo medievale e moderno”⁴¹; occorre, però, avere presente come essa costituisca, a sua volta, l’espressione di molteplici esperienze ed elaborazioni di cui il diritto romano è stato fatto oggetto dalla fine dell’età giustiniana sino ai nostri giorni, le quali devono, necessariamente, essere considerate e valutate in modo autonomo.

In quanto diritto la cui operatività si è storicamente conclusa da più di due secoli, il diritto romano – quali siano i metodi e le competenze dello studioso, quale sia l’indirizzo dell’investigazione – non può che essere oggetto di ‘riappropriazione’⁴², da realizzare, ovviamente, sulla base delle fonti attraverso cui è dato accedere a questa, ricchissima esperienza del passato⁴³.

In tale prospettiva, lo strumento ineludibile deve essere rappresentato dai testi raccolti e conservati dal *Corpus iuris civilis* e, essenzialmente, dagli scritti dei giuristi ricompresi nel Digesto; del pari, l’obiettivo primario non può essere altro che la ricostruzione, del pensiero della giurisprudenza romana, liberato dalle incrostazioni posteriori⁴⁴.

39 Si vd. *supra*.

40 Si vd., per tutti, BRETONE, *Storia*, 29-30.

41 ORESTANO, *Il diritto romano*, 71; ORESTANO, *Introduzione*, 458.

42 L’espressione è utilizzata da MANTOVANI, *Il diritto*, 61.

43 MANTOVANI, *Il diritto*, 66: “non ci è consentito reagire alla crisi modificando l’oggetto della nostra conoscenza. Può essere che sia un oggetto difficile da proporre, ma chi maturasse la convinzione che sia obsoleto non avrebbe altra scelta che abbandonarlo”. Cfr. anche T. DALLA MASSARA, *Brevi considerazioni*, 930 e ivi n. 4.

44 MANTOVANI, *Il diritto*, 66.

Ciò in quanto il diritto romano, quantomeno quello privato, ha rappresentato, in buona sostanza, un diritto giurisprudenziale⁴⁵. Non solo, infatti, sino al III secolo d.C. i giureconsulti (*iuris periti, iuris prudentes*) svolsero una funzione centrale nell'individuazione e nello sviluppo del *ius*, conformemente alle esigenze via via manifestatesi in seno alla società (vero 'referente' del diritto⁴⁶), ma è nell'elaborazione scientifica di cui essi furono artefici – in quanto 'padroni' di quella vera e propria *ars* che Pomponio denomina *scientia iuris*⁴⁷ – che risiede la scienza giuridica romana (quale sistema di conoscenze costruito sulla base delle norme giuridiche vigenti e dei valori a esse sottesi)⁴⁸.

Da questa fondamentale eredità – vero elemento di continuità tra l'esperienza giuridica dell'antica Roma e quelle odierne e, quindi, principale fattore identitario della civiltà giuridica europea⁴⁹ – discendono, in maniera diretta o indiretta, il metodo interpretativo e la concettualizzazione giuridica che hanno improntato la tradizione scientifica occidentale e i sistemi giuridici che vi appartengono⁵⁰.

45 Assumono carattere emblematico, al riguardo, non solo l'assunto di Pomponio conservato in D. 1.2.2.13 (Pomp. *lib. sing. ench.*): [...] *constare non potest ius, nisi sit aliquis iuris peritus, per quem possit cottidie in melius produci*, con il quale ascrive a tutti gli "esperti di diritto", collettivamente, il compito di fare evolvere giorno dopo giorno, costantemente, il diritto, così da migliorarlo; ma, forse, ancora di più la dichiarazione di Giustiniano che ricorre nel § 2 della *const. Deo auctore*, all'atto di avviare la realizzazione dei *Digesta*: [...] *ad summam et plenissimam iuris emendationem pervenire properaremus et omnem Romanam sanctionem et colligere et emendare et tot auctorum dispersa volumina uno codice inedita ostendere [...]*, con la quale l'Imperatore sembra identificare (tutto) il diritto romano con "quanto era disseminato nei volumi di tanti autori", ossia degli antichi giuristi.

46 Di tale avviso, *ex multis*, GROSSI, *La formazione*, 46.

47 D. 1.2.2.35 (Pomp. *lib. sing. ench.*): *Iuris civilis scientiam plurimi et maximi viri professi sunt [...]* *Et quidem ex omnibus, qui scientiam nacti sunt, ante Tiberium Coruncanium publice professum neminem traditur*.

48 Si vd. tra gli altri, PUGLIESE, *Il significato*, 451-452 (= *Scritti* III, 415-416); MANTOVANI, *Il diritto*, 67.

49 Restano fondamentali, al riguardo, le considerazioni svolte da Paul Koschaker in *Europa*, richiamate, tra gli altri, da PUGLIESE, *Il significato*, 448-449 (= *Scritti* III, 412-413). Si vd. anche quanto più di recente osservato da FALCONE, *Ricerca*, 7-8.

50 Al riguardo, vale richiamare le evocative parole di PUGLIESE, *Il significato*, 451-452 (= *Scritti* III, 415-416): "il diritto romano fu il primo ad essere studiato e esposto scientificamente da una categoria di esperti, i quali dedicarono il meglio di se stessi a questo compito, [...] il livello scientifico delle loro opere non solo fu il più alto dell'antichità, ma rimase per lunghi secoli (e, forse, sotto certi aspetti, rimane tutt'ora) insuperato, [...] proprio per questo nel Medioevo e nell'età moderna il diritto romano fu il principale fattore di «scientifizzazione» delle trattazioni giuridiche. Ma quello che [...] interessa [...] non è la connessione storica [...]"

Proprio nella possibilità di ripercorrere i ragionamenti interpretativi e la miriade di soluzioni (inquadrate nel cosiddetto *ius controversum*⁵¹) – legate a fattispecie concrete e a problemi puntuali, tratti dalla vita quotidiana⁵² (soluzioni alle quali, però, si riconosce carattere vincolante e l’attitudine, laddove ‘condivise’, a costituire il fondamento tecnico di future analoghe decisioni) – elaborati, tra il II sec. a.C. e il III sec. d.C., dai giuristi romani cosiddetti laici, risiede, come è stato sottolineato, “la proficuità del[l’]insegnamento universitario” del diritto romano⁵³.

Gli studenti iscritti al primo anno di un Corso giuridico devono essere destinatari di una didattica che consenta loro di conoscere, più ancora dei risultati (istituti, regole, principi) a cui è giunta la *iuris prudentia* romana (quale vero e proprio organismo scientifico⁵⁴), i meccanismi logico-argomentativi che hanno

fra concetti e sistematiche rintracciabili nelle opere giuridiche romane e concetti e sistematiche elaborati dai giuristi moderni; [...] non interessano nemmeno i concetti e le sistematiche in sé, bensì il modo in cui essi o altri strumenti della logica e della dialettica, nonché i principi etici e di equità, sono utilizzati o presupposti nei passi dove i giuristi romani affrontano una questione concreta. Molti passi [giurisprudenziali] [...] raggiungono un’acutezza e una sensibilità difficilmente superabili nell’individuare, attraverso l’analisi del fatto ivi considerato, gli elementi giuridicamente rilevanti e nell’argomentare da essi a favore o contro date soluzioni della questione proposta. Tali passi hanno mostrato ai Glossatori, ai Commentatori e alle ulteriori generazioni di giuristi [...] e possono tuttora mostrare ai giuristi contemporanei, con l’eloquenza dell’esempio, come si imposta nei suoi termini essenziali un problema giuridico e come si ragiona asciuttamente, ma esaurientemente, intorno ad esso. Un simile patrimonio di scienza e di arte del diritto, di finezza logica e di sensibilità etica, non può andare perduto, né rimanere monopolio di pochi specialistici. Naturalmente, per poterne approfittare, occorre una conoscenza abbastanza approfondita del diritto romano”.

51 *Ex professo*, si vd., *ex multis*, BETTI, *Esercitazioni*, 1-2; TALAMANCA, *Il ‘Corpus iuris’*, 775 ss.; TALAMANCA, *Il diritto*, 335; VACCA, *Contributo*; VACCA., *Metodo*; VACCA, *La giurisprudenza*; VACCA, *Controversialità*, 61-75; cfr. anche FALCONE, *Ricerca*, 8; DI CINTIO, *Del diritto*, 6.

52 “Si tratta”, quindi (quello giurisprudenziale), “di un diritto che nasce e si sviluppa dal basso”; così DALLA MASSARA, *Brevi considerazioni*, 949.

53 In questi termini si è espresso MANTOVANI, *Il diritto*, 68. Merita, altresì, richiamare le parole con cui VINCENTI, *Appunti*, 453, nell’osservare che “forse, più che i dettagli del regime normativo, sarebbe preferibile che i nostri corsi di istituzioni presentassero il diritto privato romano, e la sua evoluzione, per questioni”, ha sollecitato a rivolgere “particolare, o maggiore, attenzione [...] ad illustrare i modi del ragionamento solutorio praticati dalla giurisprudenza classica per pervenire a conclusioni giuridiche: così si potrebbe favorire il formarsi del *sensus iuridicus* dei futuri operatori, in sintonia con le prospettive metodologiche contemporanee, facendo in tal modo valere tutto il peso, e la suggestione, della [...] tradizione [romanistica]”. Si vd. anche FALCONE, *Ricerca*, 22.

54 L’espressione è utilizzata da DALLA MASSARA, *Brevi considerazioni*, 946.

portato a tali risultati (e, quindi, alla configurazione di ciascun istituto, all'enunciazione di ciascuna regola e alla definizione di ciascun principio)⁵⁵.

Essi vanno, cioè, resi, pienamente, edotti del complesso di tecniche, di attitudini e di sensibilità su cui i giuristi romani hanno, di volta in volta, fatto leva per impostare e svolgere correttamente una tesi interpretativa, per allestire un rigoroso ed efficace quadro suasorio e una altrettanto valida strategia argomentativa a sostegno; fatti, così, partecipi del ragionamento giurisprudenziale⁵⁶, potranno, infatti: affinare il senso giuridico, che non è patrimonio comune né nasce spontaneamente; acquisire le capacità per svolgere una compiuta diagnosi giuridica; dotarsi delle abilità per affrontare casi problematici e per bilanciare rispetto a essi i diversi interessi in gioco; imparare a disputare e a controvertere puntualmente sui problemi giuridici e (ancora prima) a individuarli esattamente entro il diversificato labirinto dei fatti⁵⁷. Al tempo stesso, deriveranno, in modo persuasivo, la consapevolezza di come il diritto (compreso quello vigente), oltre a rappresentare un fenomeno intrinsecamente storico, costituisca un'espressione culturale e di come culturale debba essere (anche) l'abito formativo di chi aspira a diventare non un mero ed empirico applicatore di regole e di provvedimenti, bensì un autentico interprete e operatore del diritto⁵⁸.

Gli studenti, (anche) grazie all'*exemplum* rappresentato dal lavoro degli antichi giuristi, riusciranno, quindi, a liberarsi da quello che già Filippo Serafini, in occasione della "Prolusione al Corso di Diritto Romano nella R. Università di Roma", pronunciata il 25 novembre 1871, ebbe a 'bollare' come un "pregiudizio volgare": che tutto il diritto si trovi nei codici⁵⁹; al tempo stesso, avranno

55 Appaiono evocative, al riguardo, le parole con cui VACCA, *Interventi*, 258-259 ha osservato che "la 'vitalità' del diritto romano, il motivo per cui ancora il suo studio e la sua comprensione possono essere utili per i giuristi attuali, sta proprio nell'arte' dei giureconsulti nel costruire un diritto che si è espresso in una dogmatica e una concettualizzazione di tipo casistico di assoluta coerenza, nonostante la presenza del *ius controversum* e cioè di soluzioni differenti al medesimo problema".

56 "La storicità del diritto – perlomeno del diritto romano – consiste proprio in questo: nella possibilità di ripercorrere il ragionamento che ha portato a determinate soluzioni", così MANTOVANI, *Il diritto*, 68.

57 In questi termini, *ex multis*, si vd. STOLFI, *Salvaguardare la cultura*, 179. Cfr. da ultimo, MANTOVANI, *Premessa*, XXI il quale ha sottolineato come "proprio il fatto che i passi dei giuristi ci offrano non una mera teoria argomentativa, ma una argomentazione in contesto, conferisce loro uno speciale valore didattico, per studenti che possono così assistere dall'interno al farsi del ragionamento, nel quadro di un sistema valoriale storicamente esistito".

58 Sul punto, si vd. BURDESE, *Diritto*, 415 e, da ultimo, STOLFI, *Prima lezione*, 132-135; STOLFI, *Diritto*, 177-178.

59 Al riguardo, restano attuali le parole di SERAFINI, *Del metodo*, 10-15 (= *Opere*, 208-213

modo di familiarizzare, in forma elettiva, col ruolo essenziale che il giurista è doverosamente chiamato a svolgere in termini non solo di applicazione, ma anche e soprattutto di uniformazione e di armonizzazione del diritto.

Il perseguimento di tale obiettivo, infatti, come è stato evidenziato, non può fare a meno di coinvolgere l'“unificazione dei modi di pensare il diritto”; quest'ultima, a sua volta, “può avvenire soltanto al livello culturale della scienza del diritto”, per cui risulta imprescindibile che i giuristi siano accomunati da “una cultura che – se non sia identica per tutti – permetta di comprendersi e possa in questa veste essere trasferita ai pratici del diritto”⁶⁰.

6. Note riepilogative e conclusive

Le considerazioni fin qui svolte, nonostante il carattere parziale e sommario loro proprio, mi sembra soddisfino la finalità dimostrativa a esse ascritta circa il ruolo fondamentale che lo studio del *diritto romano storico* (privato) – stante la sua precipua accezione di diritto giurisprudenziale – riveste (ancora oggi) per la formazione e la crescita intellettuale del giurista moderno⁶¹.

Portatori di questo inestimabile lascito, quanti attendono all'insegnamento del diritto romano (privato) all'interno di un Corso giuridico, universitario, debbono farsi carico di tramandarlo agli studenti rispettandone e preservandone la specifica natura ‘giurisprudenziale’. Debbono, cioè, rendere i loro, giovani discendenti, per quanto possibile, partecipi del lavoro di elaborazione e di costru-

=Appendice, 477, a FIORI, *Le prolusioni*, 441-468): “Ma, si dice, l'Italia ormai ha i suoi codici: troncate tutte le inutili controversie, semplificate le norme giuridiche e portate a cognizione di ognuno in brevi e succosi articoli, questi codici rendono del tutto inutile quell'apparato di erudizione e di dottrina indigesta che impastoiò fino ad oggi la giurisprudenza. Queste sono fisime di cervelli malati. Chiunque abbia tenuto dietro allo svolgimento giuridico dei paesi che in questo secolo ebbero codici, si è ormai persuaso quanto vane siano quelle illusioni, e come non dipenda solo dalla codificazione il miglioramento della giurisprudenza di un popolo. Quelli che credono all'onnipotenza dei legislatori, ed esagerano l'influenza salutare dei codici ignorano il modo col quale il diritto si forma in una nazione. [...]. Liberatevi dunque, o giovani, del pregiudizio volgare, che tutto il diritto stia nei codici. No, come errerebbe colui, che, trascurando lo studio dei classici, credesse di diventare valente filologo coll'aiuto della sola grammatica, così errano quelli, che trascurando lo studio degli antichi giureconsulti presumono imparare tutto il diritto dai codici” (lo spaziato è mio). Sulla prolusione di Filippo Serafini si vd., in particolare, SCHIAVONE, *Un'identità, praecipue* 278-282; si vd., altresì, STOLFI, *Studio*, 7-8; STOLFI, *Serafini*, 40-41; FURFARO, *Recezione*, 106-114; PONTORIERO, *L'Archivio*, 113-115.

60 In questi termini si è espresso TALAMANCA, *Il diritto*, 3-21, *praecipue* 16-17.

61 Figura che, “nell'attuale mondo giuridico post-moderno dove tutto è all'insegna della complessità”, deve considerarsi “insostituibile”; così GROSSI, *Introduzione*, 135.

zione che i giuristi romani hanno compiuto ai fini della configurazione di ogni istituto, nonché dei criteri logici, dei meccanismi argomentativi e ricostruttivi che essi hanno posto alla base di ciascuna soluzione⁶².

Il tutto nella prospettiva di determinarli a ‘guardare’ alla professione quale strumento per l’individuazione di risposte giuridiche orientate alla costruzione di una realtà più giusta e, di riflesso, a concepire il diritto quale arma civile e pacifica di lotta alle disuguaglianze e alle ingiustizie, in una parola, a essere dei ‘veri giuristi’, capaci di adottare – assumendo, proficuamente, la cultura come guida – le (sempre più) complesse scelte ermeneutiche richieste dalla realtà odierna⁶³.

Bibliografia

AMARELLI F., *L’«insegnamento scientifico del diritto» nella lettera di Vittorio Scialoja a Filippo Serafini*, Index 18 (1990) 59-69.

BETANCOURT F., *Lineas de investigación romanística. Estado de la cuestión in Problemática del derecho romano ante la implantación de los nuevos planos de estudio*, a cura di R. Herrera Bravo - M. Salazar Revuelta, Jaén 1999, 77-86.

BETTI E., *Esercitazioni romanistiche su casi pratici*, I. *Anormalità del negozio giuridico*, Padova, 1930.

BRETONE M., *Diritto e tempo nella tradizione europea*, Roma-Bari 2004.

BURDESE A., *Diritto romano e formazione culturale del giurista*, Index 18 (1990) 411-418.

CAMPOLUNGI M.-LANZA C., *Il diritto romano attualmente (per discuterne)*, Diritto Romano Attuale 4 (2000) 213-216.

CANNATA C.A., *Usus hodiernus Pandectarum, in Common law, diritto romano olandese e diritto comune europeo*, SDHI 57 (1991) 383-401.

CANNATA C.A., *Il diritto romano e gli attuali problemi di unificazione del diritto europeo*, in *Studi in memoria di Giambattista Impallomeni*, Milano 1999, 41-84.

62 “L’esperienza giuridica romana insegna che l’importante è che il problema interpretativo del diritto esistente nel suo rapporto con l’individuazione delle soluzioni dei casi concreti, sia posto correttamente, non che siano tutti d’accordo nella soluzione; il porre il problema ‘giusto’ è l’essenza del metodo giuridico e l’essenza unitaria del metodo giuridico è il saper coordinare la soluzione individuata per quel problema con il ‘sistema’. Ciò vale anche per il giurista attuale. Se il giurista, l’interprete, il legislatore e l’operatore pratico non sono in grado di coordinare le singole fonti e le soluzioni specifiche con la *ratio* dell’intero sistema, si arriva alla ‘crisi del diritto’, all’incertezza del diritto che oggi lamentiamo”; così VACCA, *Intervento*, 259.

63 Sul punto, si vd. BURDESE, *Diritto*, 411-412; VINCENTI, *Appunti*, 453; MANTOVANI, *Il diritto*, 66-73; DALLA MASSARA, *Brevi considerazioni*, 948-949 e, da ultimo, STOLFI, *Prima lezione*, 133-135.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Dieter Nörr e le sfide poste alla romanistica contemporanea*, in *Dieter Nörr e la romanistica europea tra XX e XXI secolo*, Atti del Convegno, Torino 26-27 maggio 2005, a cura di E. Stolfi, Torino 2006 (= *Scritti scelti* II, Napoli 2010, 1247-1284).

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Un futuro senza storia?*, Index 39 (2011) 43-57.

CARONI P., *La solitudine dello storico del diritto. Appunti sull'inerenza di una disciplina altra*, Milano 2009.

CASAVOLA F.P., *Diritto romano e diritto europeo*, Labeo 40 (1994) 161-169 (= *Sententia legum tra mondo antico e moderno* III, Napoli 2004, 493-497).

DI CINTIO, *Del diritto romano*, in *Diritto romano e diritto attuale. Casi e regole*, a cura di F. Fasolino - F. Fernandez De Bujan, Torino 2023, 3-6.

COPPOLA BISAZZA G., *Institutiones. Manuale di diritto privato romano*, Milano 2021.

CRIFÒ L., *Il compito del romanista*, Revista Internacional de Derecho Romano 1 (2008) 1-42.

FALCONE G., *Ricerca romanistica e formazione del giurista (europeo)*, *Europa e diritto privato* 2/2006, 425-446 (= *Scopi e metodi della storia del diritto e formazione del giurista europeo*, Incontro di studio, Padova 25-26 novembre 2005, a cura di L. Garofalo, Napoli 2007, 3-24).

FARGNOLI I., *Diritto romano e armonizzazione del diritto europeo*, in *Nel mondo del diritto romano*. Convegno Aristec, Roma, 10-11 ottobre 2015, a cura di L. Vacca, Napoli 2017, 145-173.

FARGNOLI I., *Filippo Serafini e il dialogo con il diritto oltreconfine*, *Tesserae iuris* III.I (2022) 45-63.

FINAZZI G., *Istituzioni di diritto romano*, Torino 2022.

FINAZZI G., *Identità nazionali e identità europea alla luce del diritto romano e della tradizione romanistica*, *Italian Review of Legal History* 3 (2017) 1-68.

FIORI A., *Le prolusioni storico-giuridiche e romanistiche della Facoltà di Giurisprudenza (1871-1922)*, in *La Facoltà giuridica romana in età liberale. Prolusioni e discorsi inaugurali*, a cura di M. Caravale - F.L. Sigismondi, Napoli 2014, 441-468.

FIORI R., *Storicità del diritto e problemi di metodo. L'esempio della buona fede oggettiva*, in *Scopi e metodi della storia del diritto e formazione del giurista europeo*. Incontro di studio, Padova 25-26 novembre 2005, a cura di L. Garofalo, Napoli 2007, 25-49.

FRANCHINI L., *La formazione di un diritto comune europeo. Ruolo e utilità della tradizione giuridica romanistica: la dialettica delle opinioni a confronto; il punto sullo stato della dottrina*, Roma 2013.

FURFARO F., *Recezione e traduzione della Pandettistica in Italia tra Otto e Novecento. Le note italiane al Lehrbuch des Pandektenrechts di B. Windscheid*, Torino 2016.

GAROFALO L., *Diritto romano e scienza del diritto*, in *Diritto romano, tradizione romanistica e formazione del giurista europeo*. Giornate di studio in ricordo di Giovanni Pugliese (1914-1995), a cura di L. Vacca, Padova 2008, 263-330.

GAROFALO L., *Itinerari della romanistica italiana*, in *Nel mondo del diritto romano*. Convegno Aristec - Roma, 10-11 ottobre 2015, a cura di L. Vacca, Napoli 2017, 1-73.

GIARO T., *Diritto romano attuale. Mappe mentali e strumenti concettuali*, in *Le radici comuni del diritto europeo. Un cambiamento di prospettiva*, a cura di P.G. Monateri - T. Giaro - A. Somma, Roma 2005, 77-168.

GROSSI P., *La formazione del giurista e l'esigenza di un odierno ripensamento metodologico*, Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno 32 (2003) 25-53.

GROSSI P., *Introduzione al Novecento giuridico*, Bari 2011.

GROSSI P., *Ruolo degli insegnamenti storici e importanza del diritto tra docenti afferenti a diverse discipline*, Contratto e Impresa 28 (2012) 315-338.

GROSSO G., *Premesse generali al corso di diritto romano*, Torino 1960⁴.

Il diritto romano nella formazione del giurista, oggi, Convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza della II Università di Roma, Milano 1989.

IRTI N., *La formazione del giurista nell'Università del «saper fare»*, Rivista giuridica degli studenti dell'Università di Macerata 2010.

KOSCHAKER P., *Die Krise des römischen Rechts und die romanistische Rechtswissenschaft*, München-Berlin 1938.

LANZA C.-CAMPOLUNGI M., *Il diritto romano attualmente (per discuterne)*, Diritto Romano Attuale 4 (2000) 213-216.

MANTELLA A., *'Diritto europeo' e 'diritto romano': una relazione ambigua*, in *Fondamenti del diritto europeo*, Atti del convegno, Ferrara 27 febbraio 2004, a cura di P. Zamorani - A.D. Manfredini - P. Ferretti, Torino 2005, 93-112.

MANTOVANI D., *Il diritto romano dopo l'Europa. La storia giuridica per la formazione del giurista e cittadino europeo*, in *Scopi e metodi della storia del diritto e formazione del giurista europeo*, Incontro di studio, Padova 25-26 novembre 2005, a cura di L. Garofalo, Napoli 2007, 51-84 (= *El Derecho Romano después de Europa. La historia jurídica para la formación del jurista y ciudadano europeo*, Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad 9 (2006), 353-386 = *on line* su *Iustel*. RGDR 6 [2006]).

MANTOVANI D., *Premessa*, in *Pensiero e forme letterarie dei giuristi romani. Studi I*, Roma 2024, IX-XXIV.

MARRONE M., *In difesa della sincronia*, Index 18 (1990) 19-24.

MASI DORIA C., *Storia istituzionale e fonti del diritto*, in P. Giunti - F. Lamberti - P. Lambrini - L. Maganzani - C. Masi Doria - I. Piro, *Il diritto nell'esperienza di Roma antica. Per una introduzione alla scienza giuridica*, Torino 2021, 1-78.

- DALLA MASSARA T., *Brevi considerazioni intorno al ruolo del romanista nella formazione universitaria*, *Europa e diritto privato* 4 (2013) 927-957.
- MUSUMECI F., *Il diritto romano in Italia, oggi*, *AFDUDC* 12 (2008) 677-684.
- NEGRI G., *Tradizione romanistica e diritto europeo*, in *I giuristi e l'Europa*, a cura di L. Moccia, Roma-Bari 1997, 21-39.
- ORESTANO R., *Il diritto romano nella scienza del diritto*, *Jus* 2 (1951) 141-178 (= *'Diritto'. Incontri e scontri*, Bologna 1981, 67-114).
- ORESTANO R., *s.v. Diritto romano*, in *NNDI v*, Torino, 1960, 1024-1047 (= *Il diritto romano e la nuova romanistica*, *Jus* 11 (1960), 299-335 = *Verso una nuova romanistica*, in *'Diritto'. Incontri e scontri*, Bologna 1981, 193-250).
- ORESTANO R., *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna 1987.
- PONTORIERO I., *L'Archivio Giuridico e il diritto romano: figure e itinerari di ricerca*, *AG 151* (2019) 107-130.
- PUGLIESE G., *Diritto romano e scienza del diritto*, in *AUMA xv* (1941), 5-48 (= *Scritti giuridici scelti III. Diritto romano*, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Camerino, Napoli 1985, 159-204).
- PUGLIESE G., *Il significato dell'insegnamento del diritto romano oggi*, *Romanitas* 9 (1971), 437-452 (= *Scritti giuridici scelti III. Diritto romano*, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Camerino, Napoli 1985, 399-416).
- SACCOCCIO A., *Diritto romano, fondamenti e fondamentali*, in *Fondamenti del diritto europeo. Esperienze e prospettive*, Atti del Convegno - Trento, 13-14 dicembre 2018, a cura di G. Santucci - P. Ferretti - S. Di Maria, Trieste 2019, 157-187.
- SCARANO USSANI V., *Quale diritto romano? Una disciplina in crisi di identità. Tavola rotonda, Ferrara 27 ottobre 2006. Introduzione*, *Ostraka. Rivista di antichità XVII.1-2* (2008) 187-192.
- SCHIAVONE A., *Un'identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall'unità alla Repubblica*, a cura di A. Schiavone, Roma-Bari 1990, 275-302.
- SCHIAVONE A., *Premessa*, *Index* 23 (1995) 327-329.
- SCHIAVONE A., *s.v. Diritto romano*, in *Enc. dir.*, VI, Milano 2002, 1157-1160.
- SCIALOJA V., *Sul metodo d'insegnamento del diritto romano nelle Università italiane. Lettera al Professor Filippo Serafini*, *AG xxvi* (1881) 486-494.
- SERAFINI F., *Del metodo degli studi giuridici in generale e del diritto romano in particolare*, *Prolusione al Corso di Diritto Romano nella R. Università di Roma*, letta il 25 novembre 1871, Roma 1872 (= *Opere minori raccolte e pubblicate da E. Serafini, Parte prima. Scritti varii*, Modena 1901, 201-219).
- STOLFI E., *s.v. Serafini, Filippo*, *DBI xcii* (2018) 39-41.

STOLFI E., *Studio e insegnamento del diritto romano dagli ultimi decenni dell'Ottocento alla prima guerra mondiale*, in *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, a cura di I. Birocchi - M. Brutti, Torino, 2016, 3-41

STOLFI E., *Salvaguardare la cultura del giurista*, in *La formazione del giurista. Contributi a una riflessione*, a cura di B. Pasciuta - L. Loschiavo, Roma 2018, 169-180.

STOLFI E., *Prima lezione di diritto romano*, Bari-Roma 2023

Studio e insegnamento del diritto romano. Inchiesta: prima puntata, Labeo 2 (1956) 48-84.

Studio e insegnamento del diritto romano. Inchiesta: seconda puntata, Labeo 2 (1956) 187-218.

Studio e insegnamento del diritto romano. Inchiesta: considerazioni conclusive, Labeo 2 (1956) 327-351.

TALAMANCA M., *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990.

TALAMANCA M., *Il 'Corpus iuris' giustiniano fra il diritto romano e il diritto vigente*, in *Studi in onore di Manlio Mazzotti di Celso*, 2, Padova 1995, 771-807.

TALAMANCA M., *Il diritto fra giuristi e legge*, in *Harmonisation involves history? Il diritto privato europeo al vaglio della comparazione e della storia*, Foggia, 20-21 giugno 2003, a cura di O. Troiano - G. Rizzelli - M.N. Miletta, Milano 2004, 3-21.

TALAMANCA M., *Il diritto romano fra modello istituzionale e metodologia casistica*, in *Diritto romano, tradizione romanistica e formazione del diritto europeo. Giornate di studio in ricordo di Giovanni Pugliese*, a cura di L. Vacca, Padova 2008, 331-362.

TORRENT A., *Fundamentos de derecho europeo. Ciencia del derecho: derecho romano - ius commune - derecho europeo*, Madrid 2007.

VACCA L., *Contributo allo studio del metodo casistico nel diritto romano*, Milano 1982.

VACCA L., *Metodo casistico e sistema prudenziale. Ricerche*, Padova 2006.

VACCA L., *Interventi*, in *Scopi e metodi della storia del diritto e formazione del giurista europeo*, Incontro di studio, Padova 25-26 novembre 2005, a cura di L. Garofalo, Napoli 2007, 253-261.

VACCA L., *La giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto romano. Corso di lezioni*, Torino 2012².

VACCA L., *Controversialità del diritto e impianto casistico*, in *Ius controversum e processo fra tarda repubblica ed età dei Severi*, Atti del Convegno, Firenze 21-23 ottobre 2010, a cura di V. Marotta - E. Stolfi, Roma 2012, 61-75.

VINCENTI U., *Appunti sul rinnovamento della didattica del diritto romano*, SDHI 67 (2001) 451-454.

VINCENTI U., *Roman law, The classical Tradition*, Cambridge 2010.

VINCENTI U., *Il diritto romano come ricerca*, *Tesserae iuris* 1 (2024) 35-41 (=Codex 4 [2023] 225-231).

ZIMMERMANN R., *Usus hodiernus Pandectarum*, in *Europäische Rechts-und Verfassungsgeschichte. Ergebnisse und Perspektiven der Forschung, Schriften zur Europäischen Rechts-und Verfassungsgeschichte* 3, a cura di R. Schulze, Berlin 1991, 61-88.

Sul tavolo

L'elusivo declino del paganesimo barbarico. Uno stereotipo, certo non aulico ma con un suo pubblico, pone barbari e pagani come due elementi di un binomio: prescindendo ora da altre connotazioni deteriori, i primi, in quanto tali, sono insomma 'ontologicamente' pagani, tanto che, sia pure in casi-limite, è dato perfino riscontrare un uso fungibile dei due termini. Ma, sebbene non assimilabile al citato luogo comune, è anche abbastanza diffusa l'idea per cui con il loro ingresso nei territori dell'impero romano e nel contesto del cristianesimo assunto a religione di Stato, i barbari medesimi, più o meno in contemporanea e pressoché senza colpo ferire, abbiano abbracciato la nuova religione, per cui il paganesimo residuale, intriso di superstizione e isolato sotto il profilo logistico e sociale, si sarebbe subito ridotto a un fenomeno del tutto privo di rilevanza. Una scientifica e mirata messa a punto del problema relativo alla religione praticata dai barbari prima del processo di conversione al cristianesimo è offerta ora dalla ricerca di Giovanni Alberto Cecconi, *Barbari e pagani. Religione e società in Europa nel tardoantico*, Bari-Roma 2022, XII-268, ove già nell'Introduzione, che precede sei capitoli e un breve Epilogo, più un esteso apparato di note, vengono anticipati alcuni dati e poste alcune premesse metodologiche. Innanzitutto, anche prima dell'Editto teodosiano di Tessalonica del 380 d.C. (CTh. 16.1.2 = C. 1.1.1), i Goti stanziati presso il Mar Nero erano in contatto con la religione di Cristo, e tra la fine del IV e la metà del V secolo le popolazioni germaniche penetrate nei territori occidentali dell'impero la praticavano in non esigua misura secondo l'interpretazione ariana. Ma anche dopo, se si va oltre il profilo pubblico, il cristianesimo imposto *ex alto* non ha prodotto un impatto tale da annichilire ogni altro credo. Pur meno refrattario rispetto all'Oriente, nell'Occidente tardoantico il paganesimo non fu cancellato con un tratto di penna normativo, anche se, superstite nei vari strati sociali, esso non assunse quasi mai atteggiamenti ribelli, mantenendosi chiuso in una sua persistente e tenace sordina in particolare nelle campagne (localizzazione usuale e fondata sui testi, ma non esente da ambiguità). Nonostante l'ampia documentazione in proposito di cui può valersi lo storico, si tratta comunque di «un fenomeno subalterno, minoritario, in larga misura esercitato da piccole comunità e da privati» (XIII). Viene poi difeso l'uso normale di 'paganesimo' e 'pagano', peraltro confortato da una secolare prassi storiografica, sebbene si

tratti di termini conati dal cristianesimo dopo l'apertura costantiniana. D'altronde anche coloro che in proposito esprimono perplessità vi fanno poi costante ricorso, ma, soprattutto, in virtù di un' 'anima' semantica funzionale a un percorso euristico per cui quei vocaboli appaiono idonei «all'identificazione di situazioni che superano la semplice sfera della religiosità popolare e della costumanza integrata nella vita secolare, adattabile sia ai tempi precristiani sia a quelli cristiani» (XVI). Di nuovo sul piano terminologico, il vocabolo 'barbaro', di cui pure è difficile trovare un sostituto per quelle popolazioni (non tutte di etnia germanica) che tra il V e il VI secolo crearono un complesso di regni indipendenti nelle regioni dell'impero, rivela *in nuce* un aspetto polisemico, in quanto a volte allusivo a una semplicità e una purezza sorgive di fronte al declino morale della romanità (*Ecce in hac re meliores sunt barbari!*, si legge in Ambrosiaster, q. 115.16, a proposito della pratica del *repudium*) e al volto corrotto della Chiesa. Nella prosa dell'Autore sono peraltro assenti in via programmatica i descrittori 'invasioni' e 'invasori', legati a categorie ideologiche divisive e sprezzanti. Si diceva di un'ampia documentazione: in essa uno spazio tutt'altro che secondario è occupato dalle fonti agiografiche, tuttavia qui si tocca un tema dibattuto, ove entrano in gioco problemi di alterazioni testuali, distorsioni storiche, vere proprie invenzioni, che hanno condotto molti studiosi su posizioni radicalmente demolitrici. Lungi dall'indulgere a distinzioni manichee, lo Studioso dichiara che se ne varrà in modo empirico, considerandole di volta in volta come «blocco dotato di una struttura unica», e in tale chiave non destituite di un loro significato (XIX). Entrando nel vivo della trattazione – Capitolo I, «Prima delle grandi migrazioni» (3-23) –, per l'età anteriore a quella connotata dagli imponenti flussi migratori e prescindendo da testi seriori, la fonte principale è costituita dalla *Germania* di Tacito, edita nel 98 d.C., in parte debitrice al Cesare della *Guerra gallica* e ad Aufidio Basso, fondata invece su informazioni orali per la contemporaneità in senso stretto, con il complemento per l'età successiva di alcune digressioni ammianee, tuttavia non tali da privare il grande storico del I-II secolo di una sorta di ultravalenza documentale anche rispetto alla religione germanica tardoantica. Un ruolo rilevante è poi da attribuirsi ai reperti archeologici, anche se il profilo topografico desta problemi per l'idiosincrasia dei Germani a venerare le divinità entro templi imponenti che precludono la vista del cielo, e la contrapposta propensione per luoghi naturali, boschi, polle d'acqua, fiumi e laghi, quali oggetti di culto. Tra le divinità figura anche un poco decifrabile *regnator omnium deus* (39.2), destinatario di sacrifici umani da parte del popolo dei Semnoni in un bosco ove si crede nacque il loro popolo. Ancora in Tacito ricorrono assimilazioni tra divinità germaniche e romane, come Mercurio, a cui pure vengono sacrificati esseri umani, o come Er-

cole e Marte. Dal III-IV secolo l'impero si vale delle *barbarae nationes* inserendone gli uomini atti a portare le armi nel proprio esercito allo scopo di impedire il valico dei confini ad altri barbari, e ciò, stante l'illusorio lealismo delle nuove leve, dà luogo a relazioni di traballante saldezza che in genere finiscono con tradimenti e fratture dagli esiti variabili, ma a volte esiziali. In ogni caso è da ritenersi che nella compagine militare i rituali cristiani convivessero con le usanze idolatriche. Sotto altro profilo, non sono pochi i barbari che saliti fino ai gradini più alti della scala sociale, e magari al servizio dell'imperatore, non hanno abbandonato la loro religione, facendosene anche palesi assertori. Un caso sintomatico riguarda il *magister militum* Fravitta, goto pagano e filoromano, che sconfisse il goto ariano Gainas promotore di una rivolta contro l'impero; stando a Zosimo, la religione da lui praticata in piena fede si coniugava con la sua cultura greca, comunque egli chiese ad Arcadio di essere premiato semplicemente con l'autorizzazione a perseverare nel proprio credo, il che tra l'altro adombra i non rari rapporti osmotici tra il paganesimo barbaro e quello classico e le ibridazioni che ne derivarono anche per l'innegabile presenza di aspetti comuni. Il Capitolo II, «Stanziamenti barbarici in Occidente» (24-53), si occupa dell'insediamento delle popolazioni barbariche nelle province occidentali dell'impero al fine dichiarato dall'Autore di porre *in limine* una base storico-religiosa che consenta una lettura autonoma del libro. A partire dagli Unni, l'attenzione si rivolge alle varie etnie che si sono progressivamente stabilite in quelle terre producendo abbastanza in breve il risultato di un 'Occidente senza imperatori'. È un argomento in cui l'interesse della giusromanistica appare in genere collegato in via diretta alle leggi romano-barbariche, pertanto si concentra sui regni ai quali hanno dato vita Visigoti, Burgundi e Ostrogoti, in quest'ultimo caso anche per le profonde interferenze con la vicenda giustiniana, ma ovviamente il saggio offre una puntuale rassegna relativa a tutte le etnie. E dal canto suo dedica alla bretoniana 'sapienza giuridica dei re barbari' un informato *excursus* in cui dà conto dei maggiori problemi legati a quelle *collectiones* normative, in primo luogo – specialmente per il *Breviarium*, ma non solo – l'annosa *vexata quaestio* personalità/territorialità (del resto insolubile, anche perché basata su presupposti divergenti). Un aspetto che desta genuino stupore è quello dell'immane estensione geografica dei territori teatro dei descritti movimenti. Quanto ai Visigoti, si può per esempio rilevare un andamento a onde lunghissime che, muovendo dai territori in riva al Mar Nero, con Alarico e Fritigerno investono la Mesia e la Tracia, poi l'Italia Meridionale con Alarico, e con i successori di questo la Francia e la Spagna meridionali. Sempre in generale un momento-chiave 'tecnico' è legato al passaggio del Reno, che secondo Edward Gibbon era presumibilmente ghiacciato nel dicembre del 406

d.C. allorché fu attraversato da Svevi, Vandali e Alani, anche se in base a recenti studi specifici sembra che un evento del genere presupponga fattori climatici del tutto eccezionali. Nel contesto di tali migrazioni è poi da ritenersi ovvio il sorgere di centri e formazioni sociali minori, in genere abbastanza effimere, ma delle quali comunque ignoriamo tutto. Peraltro, ammonisce lo Studioso, «Fornire ricostruzioni storiche ... come se le dinamiche connesse a spostamenti, infiltrazioni e loro pause non avessero avuto conseguenze sugli assetti sociali, economici, religiosi, o sottacere questo elemento in quanto mal documentato, sarebbe un errore imperdonabile» (31). Circa il piano religioso, le *leges Romanae barbarorum* offrono un aiuto relativo, stante una loro discontinua attenzione al fenomeno; in ogni caso, a sistemazione stabile dei vari regni, il quadro si mostra composito. Per esempio, la Gallia merovingia, anche a distanza di tempo dalla conversione di Clodoveo al credo niceno, si connota per un controllo esercitato dall'ortodossia. Quanto ai Burgundi, la versione di matrice cattolica secondo la quale a partire dal 430 d.C. essi, in origine pagani, avrebbero aderito a fasi ravvicinate al cattolicesimo ortodosso non appare, almeno in quei termini, persuasiva. Nella penisola iberica la situazione si rivela più mossa e non mancano contrasti tra visigoti ariani, clero e cattolici in genere. Recaredo, successore di Leovigildo sul trono di Toledo, dopo aver abbracciato un cattolicesimo integralista, attuerà una politica repressiva nei confronti di tutte le minoranze religiose. Nell'Africa retta dai Vandali si mantiene forte l'attrito tra gli occupanti ariani e le gerarchie ecclesiastiche, poiché, stando a Prospero d'Aquitania, Genserico aveva imposto a tutta la popolazione del regno la dottrina di Ario. Il Capitolo III, «Guerra, cattività, schiavizzazione» (54-68), indaga, sotto il profilo religioso, le sorti di coloro che nelle guerre contro i Romani venivano fatti prigionieri dai barbari. Suggestiva appare anche l'evenienza opposta, per la quale tuttavia le testimonianze scarseggiano. Si è formulata in dottrina l'ipotesi secondo la quale, nel mutamento di credo religioso come effetto della prigionia di guerra, a conti fatti, il saldo finale premierebbe la cristianità. È però un'idea che l'Autore non condivide, dubitando che, per esempio, nei prigionieri romani e cristiani dei Goti si possano riconoscere quei 'missionari involontari' di cui parlava Edward Gibbon, e non ritenendo indicativi i casi di quei vinti '*triumphantes*' in grado di rendere servi di Dio gli aggressori, celebrati da Prospero di Aquitania. Mancano infatti esempi di conversioni in numero consistente di barbari dovute al contatto con *captivi* di fede cristiana, mentre i testi rendono percepibile il fenomeno opposto di un effetto debilitante prodotto da guerre e deportazioni sull'organizzazione ecclesiastica. In occasione di taluni saccheggi perpetrati dai barbari nelle città – esemplare il caso di Magonza a cavaliere tra IV e V secolo – le fonti riferiscono di stragi e tratta in

schiavitù di migliaia di uomini, donne e bambini. La Chiesa si adoperava per porre un parziale rimedio con il sistema della *redemptio* dei prigionieri anche ricorrendo ai propri beni. L'innegabile scopo filantropico di tale operazione, sottolineato da Ambrogio, un poco si attenuava se si pensa che non di rado i riscattati erano persone altolocate e magari vicine ai regnanti. Inutile poi soffermarsi a lungo sulle efferatezze subite dai vinti: qualora – specie se uomini – non venivano uccisi poco dopo la cattura, sono sovente costretti a sopprimere o violentare altri prigionieri della loro etnia, a cibarsi di carni impure frutto di sacrifici idolatrici, a compiere essi stessi simili rituali, eccetera (causa pregressa familiarità, mi sovviene in proposito la legge di Onorio del 416 d.C. che scrimina i delitti commessi per costrizione o paura *sub clade barbaricae depopulationis* [CTh. 15.14.14 = Brev. 15.3.1]). Per donne e bambini la possibilità di salvezza era a volte maggiore, grazie al connesso potenziale di formare futuri guerrieri devoti a chi li aveva allevati. Certo, non sono mancati casi di ritorno seguiti da una più o meno faticosa reintegrazione nel credo di origine, e non di rado, grazie anche all'evergetismo di privati facoltosi, le *redemptiones* si sono attestate su risultati consistenti, tuttavia, considerando anche l'eventualità di fughe di massa e altri eventi fortunosi, la prospettiva usuale per i prigionieri risparmiati restava quella di un lungo periodo di detenzione con impossibilità di praticare il proprio culto, stritolati nella morsa fisica e psicologica delle condotte e dei rituali imposti dai nuovi padroni, il che – conclude lo Studioso – comportava pressoché inevitabilmente «un certo livello di decristianizzazione, se non di vera e propria ripaganizzazione» (68). Nel Capitolo IV, «'Non possiamo non dirli cristiani?': devianze superstiziose o paganesimo» (69-106), a fronte di un complesso di testimonianze relative a pratiche intrise di fanatismo e talora raccapriccianti, spesso ritenute esagerazioni faziose o acritici luoghi comuni di conio agiografico, l'Autore compie una puntuale valutazione di taluni specifici temi al fine di «riattribuire al paganesimo i pur modesti spazi che gli competono» (69). Ciò anche in rapporto all'altro, già accennato, atteggiamento di una saggistica in buona sostanza incline a ridurre lo stesso paganesimo della tarda antichità occidentale e del primo medioevo a una sorta di autoconsapevole larva appartata in zone rurali lontane dai centri toccati dal progresso civile. Un primo rilevante argomento riguarda i sacrifici umani, che i Romani, pur non del tutto immuni da quella macchia, consideravano una feroce usanza dei barbari: Cicerone la associava ai Galli, presso i quali, grazie alle competenze specifiche dei druidi, era connessa a funzioni mantiche. Con il suo diffondersi, il cristianesimo prese le distanze anche dal sacrificio di vittime animali proprio della religione romana, che del resto non andava esente da critiche nella stessa età antica, per cui *a maiori* la condanna dell'omicidio rituale diventò veemente,

anche se, per esempio, Georges Dumézil ha ritenuto che la letteratura agiografica, in genere appartenente a un'età posteriore alla conversione dei Germani, non abbia enfatizzato in negativo tali condotte proprio in quanto su di esse si era già imposto il cristianesimo, connotandosi così per una sorta di inattendibilità di segno diverso. Secondo lo storico francese, dagli studi comparatistici e dalle risultanze archeologiche emergerebbero «des caractères nettement plus choquants, pur l'esprit d'un clerc, que le paganisme romain residue». (219-220 nt.182). In ogni caso, dalla disamina dell'Autore, a prescindere dal grado di orrore e di sdegno prodotto da tali usanze nei seguaci del nuovo credo, emerge il dato, espresso qui in breve, di una loro non contestabile presenza storica. Sebbene dai testi agiografici non si possa pretendere il tacitano '*sine ira et studio*', una archiviazione *a priori* appare da respingersi, anche perché i reperti archeologici (pur non esenti da valutazioni possibiliste) a un'analisi spassionata confermano la storicità di tali usanze sacrificali. Sotto diverso profilo, tra i secoli V e VII nelle terre dell'Europa occidentale, tranne l'Italia, occupate dai regni germanici si tengono diversi concili non incentrati su questioni teologiche ma con finalità prescrittive riguardanti le regole di condotta a cui dovevano attenersi gli ecclesiastici e la popolazione cristiana. Era infatti tutt'altro che infrequente che gli uni e l'altra si dedicassero a pratiche superstiziose e divinatorie specie nel contesto di eventi di carattere laico promossi dagli amministratori locali in chiave di tutela della sicurezza e della prosperità generale. In proposito l'atteggiamento dei vescovi dipende dai diversi contesti, per cui non appare uniforme: Ambrogio, per esempio, più che con indignata severità, tratta tali manifestazioni con indulgente compatimento come indice di un folklore di radice popolare; altri, come Cesario di Arles, rifiutano i toni paternalistici e si impegnano con energia per sradicare ogni forma di sopravvivenza o rigurgito di tali pratiche anche collegate a feste pubbliche, come quella del capodanno, che si prestava particolarmente a tali commistioni comportamentali. Il concilio di Tours (567 d.C.) sottolinea il carattere pagano di tali riti, quello di Auxerre (fine VI secolo d.C.) non va l'oltre la raccomandazione rivolta ai cristiani di festeggiare il nuovo anno con condotte conformi alla loro religione, mentre quello di Braga (572 d.C.) li censura senza appello (*observatio paganismi*). Ma sono anche testimoniate, su un piano assai diverso, riunioni sincretistiche che vedevano coinvolti cristiani di labile fede uniti a gruppi organizzati di idolatri in senso proprio, in cui si praticavano sacrifici e altri riti di palese natura pagana. Durante il regno burgundo, con Sigismondo convertitosi ufficialmente al cattolicesimo, nel 517 d.C., a Epaone (Albon) fu convocato un concilio, che insieme con i precetti disciplinari si occupava della destinazione degli edifici di culto in precedenza sede di celebrazione dei riti ariani. In proposito, si segnala l'auto-

revole posizione di cautela espressa in una lettera da Ecdicio Avito, ex senatore gallo-romano e vescovo metropolitano di Vienne, il quale, ricordando il credo ariano di Gundobado padre di Sigismondo, esorta a non dare seguito alle calunnie non solo degli stessi ariani non ancora convertiti ma anche – scrive – «dei gentili», termine che l'Autore intende riferito ai pagani. Emerge dunque il dato di una tenace resistenza dei proprietari terrieri a trasformare i templi delle divinità pagane in chiese cristiane, problema peraltro non limitato al territorio burgundo: ciò a conferma non solo di un tormentato processo di evangelizzazione ma anche, se ho ben compreso, di talune fasi di opposizione non propriamente pacifica prima di quel ritiro silente, privo di animosità e revanscismo, di cui si è parlato. Il paganesimo al quale l'Autore si propone di attribuire una 'dignitosa' dimensione si connota per una sorta di sua genuinità – un paganesimo 'puro', di cui contro pareri opposti difende l'esistenza – rispetto alle manifestazioni folcloriche e sincretistiche che il saggio esamina in forma compiuta ma alle quali in questa sede si è solamente accennato. Nel Capitolo V, «Itinerari regionali» (107-157), vengono individuati i luoghi dell'Europa occidentale in cui più lento si è rivelato il processo di cristianizzazione, onde dal V al VII secolo si riscontra una non irrilevante presenza pagana per sopravvivenza o successiva immigrazione. In dottrina questo aspetto è stato talora esagerato, in realtà non si possono attribuirgli dimensioni ingenti e normalmente non è collegabile a problemi di ordine pubblico, ma il fenomeno non è del tutto privo di una dimensione storica. Oltre alla Britannia, tanto che Gregorio Magno esorta i missionari là diretti a non distruggere i templi ma soltanto gli idoli al loro interno e a trasformarli in chiese cristiane, vengono in particolare considerazione i territori del basso Reno e della Frisia. Una specifica attenzione è rivolta dall'Autore al sepolcro presso Tournai di Childerico, re dei Franchi Sali e padre di Clodoveo, scoperto a metà del XVII secolo. Si tratta di un sovrano che ha dato manforte all'impero contro altre popolazioni germaniche e, benché pagano, ha sempre mostrato rispetto per la Chiesa e stima per taluni santi. Le vesti del sovrano, gli oggetti trovati accanto alla salma, i finimenti del destriero con cui è sepolto – la tumulazione con il cavallo psicopompo non è usanza romana –, la stessa forma a cupola della tomba, sono segni di un rituale funerario germanico. Inoltre nell'immagine sull'anello che ha permesso di identificarlo, il sovrano appare con una lunga capigliatura, secondo vari testi letterari segno distintivo dei *potentes* germanici e in particolare franchi (peraltro – seguendo la dottrina dominante circa l'*Edictum* –, con riguardo ai Goti, in ET. 145 '*capillati*' è usato come sinonimo di '*barbari*'). A conclusioni analoghe inducono i reperti di ville e tombe situate chilometri più a sud. Gregorio di Tours narra per esperienza personale la singolare vicenda di Vulfilac (Wulfroy), santo di origine

longobarda, che una volta convertitosi, nell'area di Treviri si impegna con mistico trasporto per ottenere la distruzione di un'enorme statua di Diana adorata dal popolo rendendosi a tal fine stilita, una figura ascetica eccezionale nell'Occidente. Persistenti presenze idolatriche sono rilevabile in Francia, Spagna – il concilio di Toledo del 589 d.C. prende atto di una loro tenace diffusione –, e pure nell'Italia ostrogota e longobarda. Nel Capitolo VI, «Politiche dei regni ariani verso il paganesimo» (158-183), l'indagine tende a individuare, nei limiti in cui esso sia riconoscibile sul piano delle misure adottate, l'atteggiamento dei regni romano-barbarici, retti da sovrani legati al credo ariano, nei confronti del paganesimo nelle sue diverse espressioni. In generale da parte dei re germanici emerge una posizione di tolleranza, talora in bilico tra scelta politica e condotta inerziale, che sul piano normativo si rivela nell'assenza di misure coercitive nei confronti dell'idolatria e di gran parte delle sue manifestazioni caratteristiche. Quanto al regno burgundo, sia sotto Gundobado ariano sia sotto Sigismondo cattolico, non si riscontrano norme coercitive rivolte ai praticanti l'antica religione. Circa il popolo dei Franchi, l'epoca anteriore a Childeberto si connota per un processo di cristianizzazione stentato, come confermano alcune norme del Patto della Legge Salica e ciò che si legge nella Carta dello stesso re Childeberto, ove vengono stigmatizzate e represses pratiche di idolatria nonché manifestazioni sacrileghe irrispettose perfino del giorno di Pasqua, tra ubriachezza, altri eccessi e volgari spettacoli itineranti di danzatrici. Con riferimento all'Italia ostrogota l'Editto di Teoderico all'articolo 108 commina la pena capitale a chi venga colto in flagrante nel compimento di un sacrificio *pagano ritu*, mentre i praticanti arti magiche sono colpiti con la confisca dei beni e l'esilio a vita se *honestiores*, la pena di morte se *humiliores*. In ogni caso, la tolleranza di Teoderico teorizzata dalla dottrina è per l'Autore 'relativa' in quanto, «come attitudine alla pace con i cattolici» (175), vale nei confronti del loro credo in ragione del rapporto privilegiato del papa con l'imperatore, ma lo stesso non può dirsi rispetto alle tradizioni pagane; pertanto, benché non si abbia notizia di misure persecutorie, il discorso potrebbe non chiudersi del tutto. (Anche perché l'*Edictum* non è una fonte normativa dotata di esclusività: Teoderico, si legge in Anon. Val. 2.12.66, *se omnia deo iuvante, quod retro principes Romani ordinaverunt, inviolabiter servaturum promittit*. Infatti nel Prologo ove si fanno salvi, ribadendone il carattere vincolante, il diritto pubblico e tutte le leggi, emerge, confermata del resto nell'Epilogo, la sostanziale natura di *Gelegenheitsgesetz* riferibile all'Editto stesso – che poi di sé non ha lasciato traccia –, per cui, almeno in via di principio e magari in rapporto a evenienze particolari, il ricorso alle drastiche norme del Codice Teodosiano non appare precluso). Quanto al regno visigoto, il Breviario Alariciano, che si dichiara dotato di esclusività, compie

una scelta rivelatrice, nel senso che omette l'intero titolo 10 (*De paganis, sacrificiis et templis*) del XVI libro del Teodosiano recante *constitutiones* di condanna del credo pagano e mantiene solo alcune leggi (3, 4 e 7) di CTh. 9.16 (Brev. 9.13.1,2 e 3) in tema di magia nera, arti divinatorie e sacrifici funesti. (Pur lasciando impregiudicato il quadro complessivo, non sembra privo di interesse P.S. 5.23.16, che sanziona gli omicidi rituali: *Qui hominem immolaverint exve eius sanguinis litaverint, fanum templumve, polluerint, bestiis obiciuntur, vel si honestiores sint, capite puniuntur*, poiché, come si è visto, era usanza gallica trarre auspici dal sangue delle vittime umane. La profanazione di *fana* e *templa*, in quanto ora sedi di culto cristiano, può forse adombrare ostentazioni sacrileghe di matrice pagana). Come si è anticipato, in coda al testo figura un ampio e denso apparato critico di quasi settanta pagine, secondo un'opzione espositiva oggi diffusa anche nella nostra disciplina. *Barbari e pagani* di Giovanni Alberto Cecconi è un saggio colto, profondo e obiettivo, che rischiarà, quasi 'sorprendendolo', un vissuto umano latente e sommerso ai limiti dell'invisibilità storica, ma proprio per questo dotato di un suo fascino raro e peculiare. Degna di ammirazione è la consolidata familiarità che dimostra l'Autore con le diverse e numerose tipologie di fonti messe a partito, e di grande interesse anche per lo storico del diritto si rivelano le disamine metodologiche sull'uso delle medesime, poste – lo abbiamo detto – *in limine* alla trattazione, ma che poi, come per una sorta di necessità costantemente avvertita, riaffiorano in diverse occasioni lungo l'intero percorso.

L'olio che segna i potenti. In una fase, celata al mondo da un alto paravento, della cerimonia di incoronazione di Carlo III di Inghilterra avvenuta il 6 maggio 2023, l'Arcivescovo di Canterbury ha unto, tracciando la croce, il capo, il petto e le mani del re con l'olio prodotto da una spremitura presso Betlemme secondo una ricetta segreta, e consacrato due mesi prima del rito nella Basilica del Santo Sepolcro. Fin dalle origini, i monarchi inglesi hanno ricevuto questo crisma esclusivo volto a rendere visibile il legame tra l'investitura dei sovrani e la Terra Santa. Una traccia indelebile, tanto che, come afferma Riccardo II nella tragedia di Shakespeare (III.2), neppure tutta l'acqua del mare aspro e tempestoso sarebbe in grado di lavarla via. In realtà lo stretto vincolo che si pretende unisca il potere autocratico alla sfera divina può dirsi quasi una costante della storia, tuttavia, più nello specifico, quali sono le origini della citata unzione sacra che ancora nel terzo millennio proroga se stessa nelle persone di quei *christoi* con scettro e corona? Si tratta del quesito da cui muove l'ultima ricerca di Orazio Licandro, *Il «miracolo» dell'olio. Dal «vangelo» di Augusto all'unzione dei re medievali*, con Prefazione di Luciano Canfora («Olio di Stato» [9-

12]), Noventa Padovana (PD) 2024, 1-255, che affronta un percorso lungo, tortuoso e non privo di insidie, mettendo a partito un esteso apparato di fonti, di tradizione manoscritta e documentali, latine, greche, bibliche, non esclusa una tavoletta in lineare B del XIII secolo a. C., e completato infine, al centro del volume, da un elegante corredo iconografico di 25 immagini policrome in carta patinata. Sulle prime verrebbe quasi istintivo rivolgere lo sguardo alle investiture degli imperatori della *pars Orientis* del V e del VI secolo, da Leone I a Giustiniano, ma stando alla testimonianza del *De cerimoniis* di Costantino Porfirogenito (metà del X secolo), in parte debitore a un'opera perduta di Pietro Patrizio, storico e *magister officiorum* di Giustiniano, si tratta di una strada che non porta a risultati, in quanto nelle citate liturgie – significativa quella di Anastasio descritta nel dettaglio dall'Autore (27 ss.) – incentrate sull'intervento dei *tria corpora* (esercito, senato e popolo) e pur evocative di lontane concezioni politiche e prassi costituzionali, anche nelle fasi di più raccolta e suggestiva religiosità che si penserebbero più confacenti alla presenza del crisma, dell'olio santo non compare traccia. D'altronde, anche nella *forma mentis* del granitico assolutismo giustiniano – dove peraltro si riscontra un aperto confronto di idee sul modello costituzionale preferibile venato pure da inattese propensioni ciceroniane (O. Licandro, *Cicerone alla corte di Giustiniano. Dialogo sulla scienza politica* (Vat. Gr.1298), Roma 2017, qui richiamato) – rimane comunque simbolicamente saldo il principio per cui l'imperatore riceve il potere dalla legge *quae de imperio lata est*, la celeberrima *lex regia* ricordata da Ulpiano e fissata a futura memoria per i secoli a venire nelle prime pagine del Digesto (1.4.1). In Oriente l'olio santo dell'investitura è attestato con sicurezza per l'ascesa al soglio imperiale di Andronico III Paleologo avvenuta nel 1328: fonte sono i *Quattro libri di storia* di Giovanni VI Cantacuzeno. Si sarebbe pure tentati di andare più indietro in base ad accenni al *chrisma* che figurano in alcuni testi, ma l'Autore invita alla prudenza anche in rapporto alla diversa funzione, per esempio purificatoria, eventualmente ricollegabile all'unzione menzionata in quelle sedi. E in ogni caso la presenza di un sensibile iato cronologico rimane incontestabile. Più mossa e suggestiva la situazione dell'Occidente senza imperatori' una volta archiviato il disegno giustiniano della restaurazione universale *armis et legibus*. Qui le monarchie barbariche, in un impegnativo divenire istituzionale nel cono d'ombra, mai eluso, dell'autorità imperiale bizantina forte delle origini romane, accolgono di buon grado – e in tal senso il papato ha buon gioco – il rito dell'unzione dei sovrani (parliamo tuttavia di re, non di imperatori), comparsa in Spagna nel VII secolo forse con l'incoronazione del visigoto Vamba, successore di Recesvindo, e consolidatasi nei due successivi fino a diventare di prassi con la dinastia cristiana di Oviedo.

Un quadro non molto dissimile riguarda l'introduzione del rito in Inghilterra, mentre più complessa e non scevra di ambiguità è la situazione nel regno dei Franchi, perché «proprio nella prospera ex Gallia romana ... le due linee, investitura regale e investitura imperiale, si intrecciano, e quasi finiscono per confondersi, a seguito di un evento particolare: nella notte di Natale dell'800 d. C., papa Leone III consacra Carlo Magno imperatore del Sacro Romano Impero» (49-50): una mossa eclatante e spregiudicata che scava un solco profondo tra l'Occidente e Bisanzio, come testimoniano l'irritazione e il sarcasmo della *basileia* costantinopolitana. Tuttavia, se si rimane sullo specifico rito dell'olio, questa incoronazione imperiale presenta qualche lato oscuro e potrebbe anche celare una sorta di intrigante *affaire* di natura politica. Mentre alcune fonti si attestano sull'esposizione di un cerimoniale usitato e senza particolari profili di novità, il *Liber Pontificalis* presenta una scena in cui Carlo fa mostra palese di dedizione alla Chiesa e al Vicario di Cristo, figura incoronato da Dio, viene unto imperatore dal pontefice con l'olio santo, mentre suo figlio viene unto re. C'è anche da chiedersi, secondo lo Studioso, fino a che punto egli fosse consapevole delle intenzioni del papa, e perfino da ipotizzare che, pur escludendosi la presenza di un vero e proprio raggirio, possa aver fatto buon viso a cattiva fortuna non valutando appieno le implicazioni politiche di quell'evento. Quanto invece a Leone III, secondo l'Autore non possono sussistere dubbi circa il suo intento di gettare il seme di «qualcosa di rivoluzionario»: se non proprio di una supremazia pontificia su quella imperiale, perlomeno di una chiara legittimazione della somma autorità ecclesiastica a concorrere nell'investitura dell'imperatore occidentale, in un contesto ove spettava solo all'*autokrator* costantinopolitano riconoscere il titolo di re ai capi germanici e in cui, essendoci da secoli un «Imperatore dei Romani», l'improvviso doppione si poneva come un provocatorio *nonsense*. Le diplomazie si adoperarono per sanare il *vulnus* e si giunse a prospettare un matrimonio tra Carlo Magno e l'imperatrice Irene, il che avrebbe reso il primo legittimo *basileus* non per volontà del papa ma in quanto sposo dell'imperatrice. Il progetto però non andò in porto per cause di forza maggiore; del resto i figli di Carlo si spartirono il regno ma nessuno di loro assunse il titolo di imperatore, di cui peraltro anche il loro padre fece un uso assai parco, e pure il rito dell'olio santo alla fine dell'800 non può dirsi consolidato. Infatti la dinastia degli Ottoni non si mostra propensa alla cerimonia dell'unzione, che inevitabilmente adombra una sorta di sottomissione alla Chiesa, e nell'investitura dell'ultimo della casata, Enrico II, celebratasi nel 1014, il pontefice Benedetto VIII ricorre a un altro simbolo assai risalente del potere imperiale romano, il globo che rappresenta il mondo (al quale in epoca bizantina si aggiunse la croce), in una sorta di lungo duello a fasi alterne tra

impero e papato, indice, come sottolinea l'Autore (61), della persistente difficoltà ancora agli inizi del secondo millennio di imporre all'imperatore quel che invece non risultò difficile imporre ai re germanici, ossia la sacra unzione quale viatico per l'ascesa al trono. (A questo punto un'ammiccante associazione di idee mi rimanda l'immagine del medaglione aureo di Morro d'Alba nel cui *recto* Teoderico l'Amalo – con il titolo di '*rex*', non di '*imperator*', seguito però da un singolare e mai altrove replicato appellativo di (*pius*) '*princis*' – nella mano sinistra regge il globo sormontato dalla Vittoria Alata. Mah...). Appurato allora, su tali basi, un «trasferimento di sacralità» dall'Occidente a Bisanzio, dove a lungo il rito dell'unzione «restò estraneo alla più genuina concezione greco-romana della liturgia di investitura imperiale» (69), lo Studioso pone la domanda (suggestiva) se tale cerimonia legittimante i re germanici stanziati nei territori già appartenenti all'impero romano sia, con l'ovvia mediazione cristiana, il risultato di una derivazione piana e lineare dalla cultura teocratica ebraica (i «re unti» dell'Antico Testamento, come Saul e David), secondo l'autorevole lezione di Marc Bloch. Occorre tuttavia riconoscere che, in buona sostanza, le testimonianze patristiche non si discostano dalla predetta impostazione: Girolamo scrive che dalla *taberna Meritoria trans Tiberim* sgorgò per un giorno intero una sorgente di olio come segno premonitore della grazia del Cristo su tutte le genti; Prospero di Aquitania lo ripete con identiche parole; Orosio riferisce che nel tempo in cui Augusto ritornava vincitore dall'Oriente nel generale tripudio e riceveva il titolo di Augusto mai riconosciuto prima ad alcuno, da una locanda scaturì una sorgente di olio attiva per tutto un giorno (se non si tratta di un errore dello stesso Orosio o di un *librarius*, lo stesso sarebbe accaduto anche quando l'erede di Cesare si vide attribuita la *tribunicia potestas*); enumera poi altri prodigi, ma soprattutto dal suo racconto si evince con chiarezza che il miracolo dell'olio non è riferibile in via diretta all'avvento di Augusto, bensì alla futura nascita del Cristo, e in tal modo l'apologeta delle *Storie contro i pagani* si rende artefice di una icastica assimilazione del sistema politico-istituzionale romano, in una fase nodale della sua storia nel segno della pace e della rifondazione, all'ideologia cristiana fondata sull'onnipotenza salvifica dell'Unto figlio di Dio. Nondimeno, a questo stadio, si rimane pur sempre nel solco del citato filone giudaico-cristiano, che sul piano euristico incontra la dichiarata insoddisfazione dell'Autore. La quale, infatti, si dimostra fondata, perché il testo più antico che cita la portentosa scaturigine dell'olio non è un passo della Patristica, ma quello dello storico pagano Cassio Dione (48.43.4), console con Severo Alessandro nel 228, che in un elenco degli eventi soprannaturali volti ad annunciare la presa di potere di Ottaviano parla di una sorgente di olio che zampillò presso il Tevere. Non è inutile precisare *per incidens* che

affioramenti e sgorghi spontanei di idrocarburi liquidi o di oli minerali sono in natura possibili e attestati con sicurezza, per cui il nostro *fons olei*, benché descritto come un evento prodigioso, potrebbe benissimo non avere alcunché di miracolistico. Comunque è assai probabile che in proposito la fonte primaria sia Livio – ne tace però il nutrito elenco taumaturgico di Svetonio –, ma anche in base alla citata testimonianza un dato non sembra comunque revocabile in dubbio: in origine il prodigio legato all'improvvisa polla d'olio nasce e rimane riferito alla sfera di Augusto senza che vi sia alcuna possibilità di indirizzarlo suo tramite al Messia. Si dimostra pertanto che i Padri della Chiesa, facendo abilmente propria una lettura incompatibile con l'originale, hanno declinato il racconto dello storico bitinico in chiave di miracolo cristiano preconizzante la discesa della grazia divina sul fondatore dell'impero. Ecco allora che la linearità di cui si parlava si interrompe, perché il testo di Cassio Dione determina uno snodo che sparglia le carte e contribuisce alla conferma di un contesto magmatico di intricati rapporti tra cultura giudaico-cristiana e cultura religiosa ellenistico-romana, i quali, scrive l'Autore dopo aver mostrato esempi significativi e pure sorprendenti su cui ora non è possibile soffermarsi, «trovavano poi un terreno particolarmente fertile nella costruzione di una teologia imperiale di sacralizzazione della persona del principe, la quale, per il successo del culto, richiedeva una continua rielaborazione di elementi e riti orientali in un impero contrassegnato da uno spiccato pluralismo etnico, culturale e religioso» (113). Nel cammino mirato lungo il quale si snoda la ricerca un ruolo primario è da attribuirsi all'iscrizione di Priene, colonia ionica della Caria in Asia Minore, databile al 9 a. C. e recante il testo di un editto emanato dal proconsole Paolo Fabio Massimo, che prevede l'abbandono del calendario lunisolare della provincia d'Asia con introduzione di quello solare come riformato da Cesare, ma soprattutto che fissa come nuovo inizio dell'anno il *dies natalis* di Augusto, ossia il nono giorno prima delle calende di ottobre (23 settembre). D'altronde il testo reca anche una ditirambica celebrazione della nuova era a cui il principe ha dato vita in qualità di salvatore inviato dalla provvidenza al fine di restaurare l'ordine cosmico e di iniziatore di un'era di pace carica di speranze, ove il giorno della sua nascita è giusto che coincida con quello in cui la vita può finalmente riprendere il suo corso: *dies natalis Augusti* come rinnovato *dies natalis mundi*, «poiché – recita l'editto – per il cosmo il giorno natale del dio ha dato inizio alla serie delle buone notizie annunciate per suo merito» (117). Si tratta, secondo l'Autore, di una delle immagini più icasticamente forti del 'vangelo di Augusto', e di uno dei più limpidi esempi della sagace e feconda operazione sacralizzante della persona del principe consegnata a toni ed espressioni che richiamano irresistibilmente le parole della predicazione di Paolo di Tarso, onde

Santo Mazzarino arriva anche a chiedersi se non ci sia qualche nesso tra la famiglia dell'Apostolo delle genti e quella del proconsole. Ed è proprio con Paolo, partecipe di tre culture – ebraica, greca e romana –, «che si realizza il vero, duraturo e fecondo incontro fra l'impero e il cristianesimo; anzi, possiamo dire, che l'impero assume la funzione di incubatore del secondo (e quindi strumento divino, secondo la Patristica), destinato a cedere progressivamente porzioni di sovranità e poi primato» (125). Rispetto all'Occidente, Augusto, benché primo uomo ad avere in vita il proprio nome inserito nel *Carmen Saliare* (*Res Gestae* 10.1), evitò sempre di assumere una veste divina portatrice della buona novella; forse – scrive lo Studioso – avrebbe voluto farsi dio, ma sarebbe stato un «gravissimo errore di comunicazione, con un messaggio tanto empio quanto astruso», e in tal caso sarebbe stato dissuaso dai consiglieri più accorti del suo *entourage*, e in particolare da Ateio Capitone, grande esperto di *ius sacrum* e *ius publicum* ingiustamente sottovalutato da una dottrina moderna «troppo spesso tesa a esaltare il tecnicismo giuridico a danno di una lettura anche politica delle scelte» (128). (Che al citato caposcuola la colleganza con Labeone non abbia giovato è da ammettersi, ma il giudizio storiografico – che in certa misura coinvolgerebbe anche Pomponio [*l. sing. ench. D. 1.2.2.47*] – sembra un po' *tranchant*). Ciò nonostante, come sottolinea Luciano Canfora (11), il libro dimostra che il *princeps*, in vita, non era stato divinizzato soltanto in Oriente come si dice di solito, ma anche in Occidente, dove per esempio la valenza sotterologica della figura e dell'avvento di Augusto e la sua *renovatio* cosmica affiorano nel lessico virgiliano con versi talora un po' ermetici (*Ecl.* 4.4-17), ma a ben guardare nella sostanza non dissimili da quelli dell'iscrizione di Priene e del messaggio cristiano. D'altronde, insegna Pierre Bourdieu, il consenso che regge un'istituzione deve esistere «nelle cose e nei cervelli», e per governare un impero per l'arco di quarant'anni come ha fatto Augusto è necessario saper gestire anche il sacro (132). Poi, come sempre, la lima del tempo toglie lo smalto lucente anche alla divinizzazione di Augusto: già due secoli dopo la svolta da lui impressa la sacralità del primo imperatore appariva sbiadita e il giorno del suo genetliaco ormai allineato a quello degli altri principi, compresi i più incolori. Tuttavia la rivisitazione cristiana del mito di Augusto e la «svolta di autoinclusione nel quadro istituzionale (in senso lato) dell'impero» (143) che sarà mirabilmente operata dai Padri della Chiesa era già univocamente avviata e l'evento da ritenersi epocale della *pax Augusta*, che poneva fine a una lunga e tormentata stagione di guerre, lutti e patimenti, veicolava la propria trasformazione nella *pax Christi*. Scrive Orosio (*Hist. adv. pag.* 6.22.5-8), ispirato artefice di una straordinaria costruzione ideologico-propagandistica, che Cesare (Augusto) diede al mondo la stabilità della pace per volere di Dio, e

proprio in quel torno di tempo nacque Cristo alla cui discesa sulla Terra questa pace «fece da ancella». Il detentore del supremo potere non osò essere chiamato signore degli uomini proprio nel tempo in cui venne alla luce il vero Signore di tutta l'umanità. Quando per la prima volta, proprio da Augusto, fu ordinato il censimento di tutti gli uomini, il Cristo vi fu subito iscritto, e questo è il più evidente riconoscimento del potere romano sull'*orbis terrarum* in quanto egli volle figurare come uomo tra gli uomini sebbene fosse colui che tutti gli uomini ha creato. Secondo il pensiero patristico, Augusto fu pertanto il predestinato al più alto dei misteri perché Dio scelse di farsi uomo proprio durante il suo principato e fu iscritto nel censo romano. Negli ultimi secoli della tarda antichità la Chiesa raccoglie i fili della tradizione imperiale romana e cristiana che la Patristica aveva sapientemente intessuto e crea cerimonie di investitura dei monarchi occidentali sulle quali imprime, visibile e univoca, l'impronta della cristianità, fissando al contempo una decisa alterità rispetto al periclitante primato politico e religioso di Bisanzio. Il 'miracolo' dell'olio appare pertanto come un segno esteriore – non il solo, certo, ma dal potente impatto rappresentativo ed emozionale – che adombra in varia guisa temi e immagini risalenti, debitori a diversi luoghi, genti e culture, di cui la Chiesa si appropria per rielaborarli in direzione di un disegno mirato, politicamente e ideologicamente egemonico, certificando al contempo, in tal modo, il tramonto della tradizione classica. Giunti a questo punto, di fronte al discontinuo ma alla fine vittorioso espandersi nello spazio, da Occidente a Oriente, e al prorogarsi nei secoli del rito dell'unzione, viene anche spontaneo formulare la domanda se ci sia mai stato qualcuno che ha detto no, opponendosi a un simile cerimoniale e alla concezione sottesa. Sì, c'è stato; anzi ce ne sono stati due. Il primo è una figura poco nota, Niceforo II Briennio, che nell'XI secolo, ordita una congiura, si era proclamato imperatore dei romani calandosi *motu proprio* il diadema sul capo. L'altro, per converso, è uno dei protagonisti dell'intera vicenda storica, Napoleone Bonaparte, destinatario di due incoronazioni, quella come imperatore dei francesi (Parigi, Nôtre-Dame, 2 dicembre 1804), e quella come re d'Italia (Milano, Duomo, 26 maggio 1805): in occasione di quest'ultima, davanti all'altare e all'arcivescovo, Napoleone solleva la 'Corona ferrea', che (forse) appartenne a Teoderico, e se ne cinge il capo proferendo il monito che da allora circola nell'etere: «Dio me l'ha data, guai a chi la toccherà». Altro che liturgia dell'olio santo... «È sorprendente come in un attimo Napoleone frantumava mille anni di subalternità formale al papato e spazzava via, come un furioso vento invernale, la tradizione iconografica del primato pontificio sull'istituzione monarchica» (157). Tuttavia, pur palesemente 'iconoclasta', egli non pone affatto in discussione la radice sacrale del potere dell'imperatore e del re («Dio me l'ha

data...»), ma in una ideale continuità con la storia imperiale di Roma, oggetto da parte sua di amore e di studio appassionato, troncando con un colpo netto ogni intermediazione, a ultramillenaria distanza temporale ribadisce ancora una volta che a creare i re non sono né gli arcivescovi né i papi, ma i Cesari. E l'Autore non manca pure di ricordare che, molto tempo prima, Giustiniano, senza platealità ma con toni tanto pacati quanto univoci, mise un fermo al tentativo, esperito qualche decennio prima da papa Gelasio in una lettera ad Anastasio, di teorizzare il primato temporale della Chiesa rispetto all'Impero, fissando con precisione i termini della *symphonia* che deve connotare il rapporto tra le due autorità, l'una e l'altra parimenti votate all'*utilitas* del genere umano (Nov. 6 *praef.* [a. 535]; Nov. 42 *praef.* [a. 536]). In proposito viene anche richiamato il mosaico della basilica di San Vitale in Ravenna (presente nelle immagini del libro), che celebra Giustiniano con i dignitari e i superiori dell'esercito: a destra dell'imperatore sta Belisario (forse pure Narsete, o, secondo altri, Anastasio nipote di Teodora), a sinistra «ma non sul medesimo piano, come anche un occhio profano riuscirebbe a cogliere» (163-164) Massimiano e due diaconi. (Nel complesso della rappresentazione musiva è indiscutibile che sia Giustiniano a tenere la scena, non so tuttavia se, nello specifico, la testimonianza iconografica si spinga così oltre quella concorde parità tra i due ordini teorizzata dal *basileus* nelle sue leggi: a un attento esame, a me sembra che il Maestro del mosaico affidi alle tessere un messaggio un po' più sottile). Riallacciandosi a quanto scritto *in limine*, nell'ultimo capitolo l'Autore si chiede quale senso possa ancora riconnettersi al residuo liturgico della cerimonia dell'olio santo nella nostra presente società scettica e secolarizzata, e formula, con varia ma nel complesso scarsa convinzione, diverse possibili risposte: da un bisogno redivivo di sovrani mediatori tra il divino e l'umano, o comunque di assecondare un rifugio nell'irrazionale per lo smarrimento dovuto alle continue tumultuose trasformazioni; alla salvaguardia della tradizione istituzionale in una fase storica di declino degli Stati nazionali; alla difesa per i regnanti di un potere eroso da democrazie parlamentari a loro volta tormentate dalla crisi; quanto all'Inghilterra, al tentativo di arginare il crescente distacco di buona parte dell'opinione pubblica dall'istituzione monarchica «percepita come inutile e dispendiosa per lo Stato (se non persino marcia, corrotta)» (177). Peraltro – mi sentirei di aggiungere –, quando in una posizione apicale, di potere e connesso privilegio, si trova il condottiero di un popolo, l'eroe, il fondatore, un uomo insomma che ha vergato di pugno pagine di Storia, la giustificazione si specchia nelle sue azioni. Ma quando, molto tempo dopo di lui, tale *status* è legato a un mero fatto di nascita, risulta più difficile darne conto, *a maiori* in un contesto alle prese con forti tensioni politiche e sociali nonché con problemi

economici pressoché insolubili. In tal caso, poiché il richiamo metafisico esprime comunque una forza evocativa non sottovalutabile, la motivazione al contempo più ‘immediata’ e risalente si attesta, rappresentandolo con la solennità del rito, sull’avallo divino. Orazio Licandro è uno studioso che, con metafora riferita all’apparato testuale, rivela a mio avviso (ma si coglie anche un sottile cenno di Luciano Canfora [11]) una particolare propensione a prendere la pietra scartata dai costruttori per porla a base, come ora, di una costruzione di grande impegno, complessa e articolata, con ambulacri che muovono, si snodano e si intersecano in varie direzioni (in questa sede, con rammarico, ho omesso e semplificato). Un imponente e caleidoscopico complesso di fonti e pure di opinioni dottrinarie riprodotte nel testo, ma finalizzate a un percorso monitorato e scandito da opportuni segnali che consentono a chi legge, preso non di rado dalla passione espositiva ed euristica dell’Autore, di non smarrire la direzione principale dell’indagine, che dal canto suo – *Il «miracolo» dell’olio* si pone a piena conferma – schiude scenari inattesi e approda a risultati vivacemente originali.

Breve ma significativa, la stagione del pretore fiscale. È noto che la storia giuridica romana ha conosciuto una discreta varietà di pretori: a prescindere da quel remoto e disperante *praetor maximus* che in virtù di una *lex vetusta priscis litteris verbisque scripta* alle idi di settembre infiggeva il *clavus* nella parete del tempio di Giove Capitolino (Liv. 7.3.5), la mente corre, è ovvio, alla coppia antonomastica, il *praetor urbanus* e il *praetor peregrinus*; poi, nell’età del principato, troviamo tra gli altri il *praetor fideicommissarius* e il *praetor tutelaris*; è un po’ meno conosciuto, ma c’è anche il *praetor hastarius*, che dopo le *leges Iuliae iudicariae* ha spodestato i *decemviri* nella presidenza del collegio centumvirale, nei cui giudizi si esponeva l’*hasta*, simbolo del *dominium* (Gai. 4.16) e che (probabilmente) Verrio Flacco (Festo L. 55) definisce *summa armorum et imperii*; nel IV secolo CTh. 6.4.5 di Costanzo (a. 340) elenca per Costantinopoli in ordine di importanza tre pretori: il *praetor Flavialis*, il *praetor Constantinianus* e il *praetor triumphalis*, e si potrebbe continuare. Ora però interessa quel particolare magistrato, il pretore fiscale, istituito alla fine del I secolo, *qui inter fiscum et privatos ius diceret*, una figura dalla sorte abbastanza effimera ma che pone problemi rilevanti, di cui, nel quadro di altri argomenti contermini, si occupa, con la consolidata competenza che gli conosciamo per le tematiche giurisdizionali, l’ultimo libro di Francesco Arcaria, *Inter fiscum et privatos ius dicere. Contributo allo studio del diritto fiscale romano e dei suoi rapporti con il diritto pretorio*, Napoli 2024, X-202, un saggio diviso in 14 paragrafi che opportunamente riporta l’attenzione della dottrina nel campo della giurisdizione fiscale. La sto-

ria incomincia con il principato, perché coeva e legata all'amministrazione delle province imperiali è l'emersione del *fiscus Caesaris*, la cassa del principe, che si affianca all'*aerarium populi Romani*, per poi in progresso di tempo, com'era inevitabile, esautorarlo in esito a un rapporto che, più che 'dicotomico', può definirsi 'concorrente' (3). Se questo aspetto non è revocabile in dubbio, tutt'altro che agevole è definire la natura giuridica della titolarità del *fiscus* intorno al quale ruotava un apparato burocratico e amministrativo tanto imponente quanto capillare. Se si focalizzano l'assoluta insindacabilità della gestione e la trasmissibilità testamentaria, si potrebbe parlare di proprietà privata del principe, se si preferisce porre concettualmente in rilievo lo Stato di cui l'imperatore sarebbe il rappresentante, referente del *fiscus* diventa l'ente politico, se invece l'attenzione si concentra sul *fiscus* medesimo, si potrebbe pure riconoscervi una persona giuridica singolarmente individuata. Sennonché, come a ragione conclude l'Autore, tutte le predette soluzioni si risolvono in involucri dogmatici moderni per «una situazione di compromesso legata a concetti tipicamente romani» (5). Dal canto loro le fonti (D. 43.8.2.4 [Ulp. 68 *ad ed.*]) ci dicono che le *res fiscales quasi propriae et privatae principis sunt*, dove il 'quasi' – uno dei termini di elezione per le *Wortmonographien* – nel caso specifico vale a spostare il rapporto al di fuori dell'alternativa *publicum-privatum*. Per cui, anche se si incontra menzione di un *patrimonium principis* in funzione del ruolo apicale da lui rivestito e di una *res privata principis* riferibile alla sua persona, la distinzione non va oltre il piano formale, stante di fatto l'incontestabile facoltà del principe di operare a suo piacimento e senza limiti precostituiti sull'una e sull'altra struttura finanziaria. Di conseguenza, più che del profilo 'interno' del *fiscus* nel suo rapporto con il principe, la monografia si occupa del profilo 'esterno', ossia del rapporto tra lo stesso e i privati: l'ambito, dunque, della giurisdizione. La creazione del pretore fiscale si inserisce in un settore operativo gestito dai *procuratores*, pienamente attivi anche prima del riconoscimento ufficiale in forza di un senatoconsulto deliberato nel 53 d. C., sul finire del principato di Claudio. Essi giudicavano *extra ordinem* «in una materia speciale e nuova, quale era il c.d. *ius fisci*» (17), esercitando un controllo esteso a tutte le province dell'impero, benché nei procedimenti da loro gestiti risultassero al contempo rappresentanti del *fiscus* e organo giudicante, con evidente sofferenza del principio di terzietà di quest'ultimo. L'*enchiridium* di Pomponio (D. 1.2.2.32) riferisce che, dopo la comparsa dei *praetores fideicommissarii*, in origine due poi ridotti a uno da Tito, l'imperatore Nerva (96-98 d. C.) istituì un pretore *qui inter fiscum et privatos ius diceret*, portando così a diciotto il numero dei pretori giurisdicenti in Roma. Da ciò si evince che il pretore fiscale è un magistrato esattamente come gli altri che, appunto, *ius dicunt* nel quadro di una

visione unitaria dalla marcata connotazione storica e di appartenenza, la quale a *contrario* traccia un discrimine rispetto a chi non ne è fornito come, per esempio, la moltitudine degli ausiliari del principe. Sotto questo preciso profilo viene sottolineato che non si tratta di una *iurisdictio mandata*, bensì propria di un magistrato formalmente elettivo da ricollegarsi al sistema repubblicano e come tale estraneo ai funzionari del nuovo ordine. In realtà alcuni studiosi sono inclini a spostare su Traiano la paternità della nuova figura di *praetor*, ma l'Autore ritiene che la testimonianza di Plinio, *Paneg.* 36, non sia in grado di revocare in dubbio l'attribuzione di cui all'*enchiridium* di Pomponio: del resto, poiché Nerva rimane sul trono per meno di due anni, si può comprendere che gli effetti dell'innovazione meritevoli dell'encomio pliniano si manifestino con piena evidenza durante il principato del successore, il quale magari ne ha pure perfezionato alcuni aspetti. Sotto analogo profilo, anche alla luce delle fonti relative agli altri suoi interventi normativi, sembra poco plausibile accreditare al successore di Domiziano riforme di ampia portata costituzionale. Pertanto, in base al tenore di testi come D. 40.15.4 (Call. 1 *de iure fisci*) e D. 40.15.1 pr.-2 (Marcian. *l. s. de delat.*), relativi al divieto edittale fissato da Nerva di instaurare cause circa lo *status* di un defunto dopo cinque anni dalla sua morte (*post quinquennium mortis cuiusque de statu quaeri*), lo Studioso è propenso a credere che la competenza del pretore fiscale, creato a suo avviso con la medesima norma, non fosse estesa a tutte le controversie tra fisco e privati – come reputa la dottrina e *prima facie* indurrebbe a credere il citato passo di Pomponio –, ma che si concentrasse, nella capitale, sulle «sole *causae liberales* nelle quali fosse coinvolto, a qualunque titolo, il *fiscus*» (36), e più precisamente sulle *vindicaciones de libertate in servitutum*, con esclusione quindi di quelle di segno contrario in cui si contesta lo *status* servile (ma non è del tutto chiaro se tale limitazione valga solo per un defunto o anche per un soggetto in vita: sul punto un cenno *infra*). In tale direzione il pensiero dell'Arcaria mostra una spiccata originalità, stante un ventaglio di soluzioni pregresse che, con scarse eccezioni, appare diversamente orientato: sui processi fiscali delatori (Spagnuolo Vigorita e vari altri), sui *bona caduca* e *vacantia* (Provera), sulla *vicesima hereditarium* e i lasciti a beneficio del principe (Lécrivain), sull'amministrazione di possedimenti fiscali (Brunt). È poi da respingersi la tesi che ricollega l'istituzione del pretore fiscale all'intento di porre un limite al 'monopolio' dei *procuratores* (legati all'ordine equestre) rendendosi in tal senso funzionale a quella marcata propensione filosenatoria con cui «una tradizione partigiana e antistorica» (39) ha creduto di connotare la personalità politica di Nerva, in realtà assai più determinata e indipendente. Così, lungi dal ridursi a un favore banalmente settario, l'innovazione si poneva come una misura «soprattutto garantista degli interessi dei

privati cittadini nei confronti delle pretese del fisco, che, però, non perciò stesso venivano ad essere compromesse» (40), traguardando – ecco il vero punto qualificante – una posizione paritaria degli attori processuali nella soggezione al nuovo magistrato *ius dicens*. Quanto al tipo di processo, l'Autore, in particolare (ma non solo) sulla base di Plin. *Paneg.* 36, sostiene trattarsi del processo *per formulas*, innanzitutto perché questo del pretore fiscale è considerato pari a tutti gli altri tribunali (*tribunal... par ceteris*), poi perché la causa ha inizio con una regolare *in ius vocatio*, poi ancora perché l'*iter* processuale prevede due fasi, infine perché Tacito (*Ann.* 4.6.5) afferma che sulle liti fiscali decide il tribunale pretorio canonico. La sentenza non è però pronunciata dal *iudex unus* ma dal collegio dei *recuperatores*, sorteggiati in numero superiore a quello necessario e in seguito ridotti alla composizione richiesta per effetto delle *recusationes* incrociate delle parti. Nel § 6 un'estesa e analitica trattazione è dedicata a un'epigrafe ispanica (CIL. Suppl. II.5368) carica di suggestione anche se (... o anche perché) gravemente mutila, da ritenersi con buona probabilità il provvedimento di Adriano con cui il principe attribuiva a Italica, il suo luogo natale, lo *status* di *colonia*, che ha suscitato una molteplicità di interpretazioni. Tra queste ampio seguito ha riscosso quella legata alla restituzione testuale del Mommsen, che riconnette la testimonianza alle *nuntiationes ad fiscum* e pertanto a una competenza del pretore fiscale incentrata sui processi delatori. Tuttavia, le conclusioni a cui perviene l'Autore, il quale invece riferisce le citate *nuntiationes* del testo epigrafico all'*operis novi nuntiatio*, sono orientate nel senso di derubricare la fonte dal novero di quelle che interessano l'*officium* del pretore fiscale. Non solo conferente ma anche significativo è invece, a giudizio dello Studioso, D. 49.14.3.9 (Call. 3 *de iure fisci*), che cita un rescritto di Adriano ove si precisa che qualora si sostenga essere libero un servo che si trova tra i beni del fisco, nella causa devono essere attivamente presenti anche coloro che sono soliti intervenire negli affari fiscali (*iudicium dari praesentibus et agentibus etiam his, qui negotiis fisci solent intervenire*), e se le citate cause liberali si svolgono in assenza dell'*advocatus fisci*, verranno azzerate e ripetute (*in integrum restuuntur*). Premesso che lo statuto formale del testo si presenta assai problematico – uno iato tra prima e seconda parte è, per esempio, innegabile –, l'Autore, sul punto in sintonia con Alberto Burdese, appare incline a valorizzare in modo precipuo l'espressione *iudicium dari*, da ritenersi strettamente tecnica e il cui tenore sarebbe riferibile in modo univoco al processo formulare («il '*iudicium dare*' non ha alcun senso nella *cognitio extra ordinem*» [93]): ne discende che nel caso in oggetto, poiché una delle parti è il *fiscus*, colui che dà il *iudicium* non è il pretore urbano né il preside della provincia, ma proprio il pretore fiscale, e ciò torna a conferma della competenza di quest'ultimo per le *causae liberales* tra

fisco e privati, mentre al *praetor urbanus* spettano quelle *inter privatos*. (La soluzione mi sembra convincente, tuttavia qui si tratta di un caso di *vindicatio in libertatem*, non *in servitutum*). Si può porre un interrogativo: se nelle cause di libertà l'introduzione del pretore fiscale recava una salutare innovazione in chiave di terzietà del giudicante e imparzialità del giudizio, perché porre quei limiti di competenza per materia e territorio che si sono visti? Ma qui entra in gioco il fattore di una prudente valutazione politica: stante la coloritura pubblicistica che inevitabilmente assume un processo in cui una delle parti è il fisco, occorre anche guardarsi dall'essere, come dire, troppo garantisti al fine di non incidere oltre misura sulle aspettative della struttura finanziaria imperiale. È già da ritenersi un risultato di rilievo l'aver introdotto un nuovo magistrato che opera in Roma nell'ambito del processo formulare e relativamente alle cause liberali anche di interesse fiscale lasciando al contempo libere le parti di optare per questa procedura o per quella dei *procuratores*. Poi, in età postadrianea, motivi che non è dato conoscere determinarono la scomparsa del nuovo *praetor*, fissandone così la vicenda storica entro i termini di una durata *grosso modo* quarantennale. Infatti, il pretore fiscale esce (ma non definitivamente) di scena nell'esame dettagliato di un testo di Marcello (29 *dig.* D. 28.4.3) in cui si riferisce di una causa tra fisco e privati che Marco Aurelio risolve a favore di questi ultimi (§ 9). A redazione del testamento formalmente conclusa, il testatore aveva cancellato i nomi degli eredi lasciando integri quelli dei legatari: si poneva dunque il problema circa l'efficacia delle disposizioni a titolo particolare che, in caso positivo, sarebbero rimaste a carico del fisco il quale incamerava l'*hereditas*. Si tratta di un testo celebre e a lungo studiato, in cui si fa menzione delle diverse opinioni dei membri del *consilium principis* – tra i quali lo stesso Marcello – favorevoli in maggioranza alla caducazione dei legati, e si riferiscono testualmente i punti salienti del contraddittorio tra uno degli *advocati fisci* (presenti in numero plurale) il quale invocava la regola per cui la mancanza dell'erede (*testamentum... quod heredem non habet*) travolge l'intero testamento, e l'avvocato dei legatari che poneva l'accento sulla *voluntas testantis* rivelandosi tutt'altro che privo di significato l'aver fatto salvi i loro nomi (*Nomina heredum tantum induxit*). Dall'esegesi dell'Autore emerge, ben delineato, il rapporto sinergico che viene a instaurarsi tra le posizioni sulle quali si era attestato il *ius novum* nella seconda metà del II secolo e l'atteggiamento illuminato dell'imperatore in direzione di una *humanior interpretatio*. Infatti, il *ius civile* non ammette la mera revoca testamentaria senza redazione di un testamento successivo perché l'atto *mortis causa* prende valore dalla *nuncupatio*, che è intangibile, onde quanto scritto si ha per pronunciato in forma solenne. Ciò che eventualmente il testatore compie materialmente a danno delle tavole, per

esempio recidendo il lino, lesionandole o bruciandole, sul piano giuridico è irrilevante, per cui il problema riguarda soltanto il dato probatorio (Gai. 2.151). In seguito, tuttavia, detto ora molto in breve, anche in virtù della diversa configurazione del testamento pretorio in cui la scrittura assume a elemento essenziale, le cose cambiano in modo radicale ed entra allora in gioco la questione incentrata sulla volontà del testatore. Nell'incertezza dovuta allo stato dei testi in argomento, mi sembra possa ritenersi che se il testatore compie interventi eversivi generici sul testamento come atto *mortis causa* nel suo complesso (frattura dei sigilli, guasti, bruciature, eccetera), il pretore concede una *bonorum possessio ab intestato cum re*, confermata da Antonino Pio; se invece opera in modo mirato l'*inductio* dei *nomina heredum* – in tal caso dunque tagliando sì il lino e infrangendo i sigilli, ma a un ulteriore scopo verificabile – si entra nella sfera degli *ereptoria*, per cui, in base (parrebbe) a un rescritto dello stesso principe, gli istituiti sono considerati alla stregua di indegni (la *contraria voluntas* sopravvenuta evoca infatti, almeno in via teorica, gravi torti da loro arrecati al testatore) e dei beni si appropria direttamente il fisco, con esclusione quindi, in tal caso, dei *bonorum possessores ab intestato* (D. 34.9.12 [Pap. 16 *quaest.*]; Gai. 2.151a, è purtroppo lacunoso, ma non mi pare da condividersi l'integrazione del Krüger nel punto in cui proprio in sede di *ereptoria* antepone al fisco i *bonorum possessores sine tabulis*, il che non può ammettersi). Assai probabilmente il predecessore di Marco Aurelio, di cui questi cita la norma (*hereditas eius secundum divi patris mei constitutionem ad eos qui scripti fuerint pertinere non videtur*) non si era anche espresso circa i destinatari di lasciti il cui nome risultasse intatto, perché è sintomatico che di fronte al caso *de quo* il *consilium principis* si mostra impreparato. Comunque, Marco Aurelio adotta la decisione di cui sopra che diverrà una regola stabile, ricordata da Papiniano in due sue opere (16 *quaest.* D. 34.9.12 citato; 8 *resp.* D. 34.9.16.2). Peraltro, aggiungo, non è l'unico caso in cui si salvano benevolmente i legati ponendoli a carico di soggetti diversi dagli eredi scritti (si veda D. 28.5.93[92] [Paul. 1 *imper. sentent. in cogn. prol. seu 2 decr.*]), in situazioni però – va sottolineato – dove il fisco non compare. Degno di nota anche l'articolato quadro processuale che emerge dal 'report' di Marcello, infatti Marco Aurelio, come in una sorta di giudizio di cassazione, fissa la soluzione normativa alla quale dovrà attenersi un successivo giudizio promosso dagli *advocati fisci* e di competenza dei *praefecti aerarii*. Quanto al diritto sostanziale di riferimento nelle cause gestite dal pretore fiscale, l'Autore, pur riconoscendo che in proposito mancano indizi né si può appurare se Nerva con un suo editto abbia regolato l'attività giudiziaria del nuovo organo, è incline a ritenere che in quei processi si applicasse il *ius honorarium*, in quanto da alcuni testi si può evincere che nel *ius fisci* erano presenti in non lieve misura

norme di diritto pretorio (eloquente in tale direzione D. 47.9.3.8 [Ulp. 56 *ad ed.*]). D'altro canto lo Studioso, riprendendo una congettura del Mommsen, non si sente di escludere che anche il pretore fiscale pubblicasse un proprio *edictum*, come non esclude che con la sua entrata in scena abbia incominciato ad affermarsi un modello procedurale misto, in gran parte debitore alla procedura *per formulas* ma non privo di elementi legati a quella cognizionale (127-128). Sotto diverso profilo, in base a un passo di Svetonio (*Nero* 17) e a una costituzione di Caracalla (C. 4.31.1 [s.d.]), ritiene che la competenza per l'appello contro le sentenze pronunciate nel *tribunal* del nuovo pretore fosse attribuita al senato. Dal passo dello storico si apprende che Nerone aveva delegato la competenza senatoria, estendendola, a *omnes appellationes* in campo erariale, e, sotto diverso importante profilo, si evince anche che i processi fiscali si erano sviluppati nell'alveo della procedura formulare, la quale avrebbe poi informato di sé come una sorta di modello «liberale» la procedura straordinaria pur destinata a occupare progressivamente l'intero spazio. Anche la citata legge antoniniana, che interviene sul tema della compensazione tra fisco e privati introdotta in data incerta dal senato forse in sede di appello (non comunque tramite un senatoconsulto) costituisce una prova palese dei rilevanti imprestiti del diritto pretorio alla sfera fiscale, in quanto la compensazione, sviluppatasi nell'ambito dei *iudicia bonae fidei*, è un istituto tipico di quell'ordine giuridico (Gai. 4.63). I testi esaminati negli ultimi paragrafi – D. 2.15.8.18-19 [Ulp. 5 *de omn. trib.*], sul rilievo della giurisdizione del pretore in quella dei *procuratores Caesaris* e dei *praefecti aerarii* in tema di transazioni alimentari fiscali; C. 2.36.2 di Alessandro Severo, del 226, ove si stabilisce che la *in integrum restituito adversus fiscum* va decisa insieme dal governatore provinciale, «organo giudicante neutrale», e dal *procurator, praesenti fisci patrono*; D. 49.14.1.1 (Call. 1 *de iure fisci*) ove in tema di spettanza del fisco circa le eredità passive, l'*edictum perpetuum* figura come autorevole testo di riferimento – valgono a confermare il peso specifico del diritto onorario sia in caso di processo svolto secondo i canoni dell'*ordo* presso il pretore fiscale sia in caso di processo celebrato nelle forme straordinarie presso i *procuratores fisci* e i *praefecti aerarii*, e, rivolgendo più lontano lo sguardo, anche se la *cognitio* finirà con l'occupare totalmente il campo, nelle controversie fiscali l'*edictum perpetuum* – l'Autore qui cita testualmente Pietro De Francisci (184) – rimane «come un *ordo actionum* quasi necessario per una esatta impostazione del processo». Come si evince da quanto anticipato, nel libro di Francesco Arcaria non figura un paragrafo di conclusioni, ma si tratta di un caso – non eccezionale, certo, ma neppure frequentissimo – in cui non se ne avverte il bisogno, perché l'Autore, pagina dopo pagina, tesse una tela di indagine che si conferma con coerente lucidità in tutte le successive tappe del

percorso, trovando sempre un'ulteriore riprova. Capita a volte che i fili della trama siano un poco più sottili che altrove, ma l'ordito continua a comporsi fino alla conclusione senza strappi né smagliature.

Un ingresso della narrativa nella didattica romanistica. L'idea di trasporre in una forma letteraria, prelevandoli dai manuali, istituti, figure ed eventi relativi al diritto pubblico e privato romano spetta a Pierpaolo Zamorani con le sue *Poesie romanistiche*, comparse nel 1976 e riedite da Cedam nel 1997: un libro che ha presto raggiunto una sua peculiare notorietà grazie all'immediata segnalazione da parte di Luigi Amirante, Maestro dell'autore, al quale vennero poi dedicate e che ne fu «il primo estimatore e divulgatore», ma soprattutto per la vena poetica rivelata da quei brevi carmi e da quei sonetti pervasi, come si è rilevato, di malinconico umorismo nonché di sottile e lepida ironia (E. Dovere, *Tagliacarte, Labeo* 43 [1997] 310 s.). Tanto che un Guarino nella circostanza non incline alla celia ha dedicato loro una rapida ma penetrante valutazione esegetica in cui, stante il generale apprezzamento per l'opera, contesta l'assimilazione proposta dallo stesso Zamorani degli 'antieroi' che vi figurano ai personaggi dell'*Antologia di Spoon River* di Edgar Lee Masters (A. G., *Marginalia* III, in *NPDR*, Napoli 2010, 147 ss. = *Munuscula. Scritti in ricordo di L. Amirante*, Napoli 2010, 145 ss.). Per parte mia, ricordo che dopo aver sentito parlare in alcune circostanze di quei versi, quando il compianto Collega e amico ferrarese mi fece dono del libro ed ebbi occasione di leggerli si rivelarono comunque una sorpresa, tuttavia, mi parve troppo accentuata la tendenza uniformante dei giudizi. Per esempio, l'umorismo, pur malinconico, non ricorre sempre: il sonetto *Nuncius* è a mio avviso soltanto di un lirismo dolente («[...] Al bordo della tomba, passeggero, / non meditare sul destino mio. / Indifferente dissi il bianco e il nero, / l'onesto e il disonesto, l'empio e il pio, / il sacro ed il blasfemo, il falso e il vero: / lascia che su di me cada l'oblio...»); e non è neppure vero che quei protagonisti loro malgrado siano tutti dei perdenti rassegnati o degli iellati senza rimedio quali per esempio il *bonus vir* condannato in vita a fare tutto per bene che anelerebbe a un benché minimo sgarro («[...] Oh, rivivere sol per qualche istante / e fare almeno un atto emulativo!»), o il *precario accipiens* in perenne preda al panico di vedersi revocare la concessione e condotto a morte dall'esaurimento, o ancora il derubato che, nudo, fa la ricerca *lance licioque* e a causa del freddo invernale muore di polmonite; beh, no, c'è anche chi reagisce con veemenza ai torti subiti e promette vendetta, come il *plebeius* che tuona: «[...] Trema, patrizio ... / Cancellato sarà l'antico smacco / da Canuleio, da Licinio e Sestio, / da Ortensio, da Tiberio e Caio Gracco!», e perfino un ilare apprendista stregone celato nelle pieghe della storia giuridica, il *puer*

Triboniani, che mentre il padre si è appisolato per la stanchezza e la salute malferma, si impossessa di un faldone sull'Editto provinciale e inserisce qua e là «alcune frasi strambe», poi a distanza di molti secoli, visto lo scervellarsi di cotanti studiosi su quegli «incomprensibili frammenti», pieno d'orgoglio e di emozione vorrebbe gridare «ai quattro venti: / l'ho fatta io quell'interpolazione!», dove l'ironia, più che alle avare sorti umane diretta alla romanistica (e non solo a quella del metodo critico), sarà certamente sottile, ma proprio per questo, ancora a mio credere, si rivela altrettanto affilata. In ogni caso, come del resto ci si poteva attendere, l'idea di Pierpaolo Zamorani non è rimasta un *unicum* e, sia per una vicenda personale sia – come escluderlo? – per l'aura artistico-letteraria che avvolge la città estense, ha ora trovato un non casuale seguace proprio nell'ambito della scuola romanistica ferrarese. Contagiato già quand'era matricola di Giurisprudenza da quelle poesie, che in taluni casi venivano lette da Diego Manfredini agli studenti del corso di Istituzioni – soprattutto *In morte di Numerio Negidio*, a chiusura delle lezioni sul processo formulare –, Paolo Ferretti da tempo meditava di dare vita a qualcosa di simile, e adesso, professore ordinario a Trieste, dopo prodromi legati a diverse occasioni ha pubblicato una serie di novelle tratte da casi giurisprudenziali sulla base del manuale di Gaio, di quello giustiniano e del Digesto. Consapevole di non possedere talento poetico, si è rivolto all'altra espressione letteraria, quella della prosa, e ora ha dato alle stampe un libricino dal titolo (P. F.) *Racconti romanistici. Il diritto romano in dodici casi*, Torino 2024, XI-111 (subito una curiosità, 'dodici' come le tavole dei decemviri e i libri del *Codex Iustinianus*? Stando al sottotitolo parrebbe di sì, e già qui affiora un'ironia di buona lega simile a quella del poeta romanista a cui si è ispirato). Dopo una 'Premessa', dalla quale ho tratto alcune delle notizie riferite sopra, il volumetto, dedicato a Pierpaolo Zamorani, si articola in dodici nuclei espositivi – li chiamo così perché le frazioni di testo non hanno nome né numero –, ciascuno dei quali reca un titolo (per esempio, *I cavalli disubbidienti*, *Un gioco di cattivo gusto*, *Il fidanzato povero e il demone malvagio*, eccetera), e si suddivide in tre sezioni: *Il caso*, esposto in chiave di breve racconto letterario; *La fonte*, ove sono riprodotti, accompagnati da traduzione, i testi da considerare; *La soluzione*, ove il problema viene esaminato e risolto con argomentazione chiara e puntuale. I racconti, ben studiati e gradevoli, trasformano la prosa laconica ed essenziale dei testi giuridici in una storia articolata, con schizzi paesaggistici, personaggi inseriti in un preciso contesto sociale, tratteggi di stati d'animo, dialoghi vivaci, ammiccanti allusioni a casi attuali, come per esempio, in tema di *res ex nave iactae*, il naufragio della Costa Concordia presso l'Isola del Giglio (29 s.): insomma ricorrono i caratteri classici del genere narrativo, ai quali mi è grato aggiungere il gusto per il bello scrivere, la velata citazio-

ne letteraria e il titolo arguto, che derivano da una personale predisposizione dell'Autore e dalle sue ottime letture. Tra i protagonisti, quasi tutti con nomi evocativi (frequenti quelli scelti tra i *prudentes*, come Marcello, Nerva, Nerazio, Proculo, Sabino, Servio), uno solo sembra interpretare se stesso, sia pure *lato sensu*, mancano infatti altre connotazioni specifiche e soprattutto risulta talora ostativa la collocazione cronologica della vicenda: è il giurista Giuliano, il *prudens* per antonomasia, talora «alle prime armi ma che ben promette», ma più spesso «celebre dispensatore di responsi vincenti» e «sempre alla ricerca di nuove regole», il quale non di rado alla fine del racconto si materializza all'improvviso come un nume passando per caso nel luogo della contesa o viene compulsato da una delle parti, della quale magari è un amico o un parente, e con piglio autorevole rassicura, senza però indicare la soluzione del caso, i soggetti in ambasce. Questo per quanto riguarda il volto letterario dell'opera. Circa l'impiego del libro sul piano didattico sarà ovviamente l'esperienza a permettere una precisa valutazione. All'Autore, che conosco dai tempi dei suoi esordi accademici, ho chiesto se intendeva valersene nel corso di Istituzioni o in un insegnamento romanistico avanzato, anche perché qualche caso è piuttosto complesso: cito a esempio *'O mare quant'è bello* (47 ss.), che nonostante il titolo scapigliato si rivela alquanto arcigno investendo un problema dogmatico relativo all'estinzione delle servitù negative e all'*usucapio libertatis*, tanto che si è reso opportuno uno schema grafico per agevolarne la comprensione. Poi ovviamente nella *Soluzione* il caso viene condensato negli aspetti essenziali e, come sempre, lucidamente risolto in base all'interpretazione dei testi (nella circostanza tre). Ho appreso che destinatari sono gli studenti triestini di primo anno e che, come del resto intuibile, si tratta di un esperimento. A mio avviso, se nella prima fase didattica di un corso, magari specialistico, si utilizza solo il racconto e la serie dei testi tradotti, l'efficacia formativa del libro può risultare particolarmente mirata, in quanto ai fini specifici della soluzione, la novella – dilettevole, certo, sul piano della lettura e con una sua autonoma dimensione estetica – contiene un gran numero di *obiter dicta* (di cui invece le fonti sono prive), che il discente interprete è chiamato a stralciare proprio al fine di porre in evidenza i meri dati che appaiono funzionali alla decisione. Penserei a un corso specialistico anche perché, a titolo di esempio, il racconto *Complicità o casualità?* (101 ss.), incentrato sull'ipotesi in cui, in occasione del delitto programmato, un complice commette un reato diverso e sul problema dell'eventuale responsabilità degli altri compartecipi, investe una *quaestio* complessa di rapporti tra nesso causale e volontà in ordine all'evento, tanto che l'Autore al proposito ritiene opportuno considerare anche la previsione dell'art. 116 c.p., sul quale si pronunciò la Corte Costituzionale con un'importante sentenza del 31 maggio 1965 (n. 42),

dichiarando illegittimo il mero criterio eziologico con la connessa responsabilità oggettiva. La mia rimane peraltro un'idea estemporanea per cui, tanto più in questa sede, non intendo andare oltre. Concludo ancora con un rilievo di Antonio Guarino, il quale nello scritto citato sopra ricorda che, appreso in anteprima e «di urgenza per telefono» dall'amico Amirante che il suo allievo ferrarese scriveva poesie romanistiche, volle subito leggerle, poi ne suggerì la raccolta e la divulgazione tra gli studiosi «pur sapendo che forse questi ultimi non ne avrebbero tutti gradito il sapore» (148). Il Maestro napoletano aveva probabilmente ragione, ma ora, trascorso un cinquantennio di generale e marcata 'secolarizzazione', ritengo che si tratti di un pericolo inesistente.

RENZO LAMBERTINI

A proposito di

RILEGGENDO IL COLONATO ROMANO

SALVATORE PULIATTI

Università di Parma

La presente nota di lettura intende ripercorrere la trama di un libro importante e complesso (B. SIRKS, *The Colonate in the Roman Empire*, Cambridge 2024) che vuole ricostruire l'evoluzione di un istituto, quale appunto il colonato, che ha segnato le vicende della storia economica e sociale della tarda antichità (e oltre), attirando l'attenzione di innumerevoli studiosi che dalla fine dell'Ottocento in poi hanno dedicato molteplici saggi all'argomento¹, analizzandolo in tutti i suoi vari aspetti, anche se da punti di vista spesso divergenti quanto ai caratteri e alle giustificazioni di fondo che ne avrebbero determinato il sorgere. Alla luce di questo intenso dibattito, svoltosi sul filo di sottili linee interpretative centrate in particolare sull'apporto delle fonti giuridiche, una nuova ricerca sul tema sembrerebbe non poter offrire nuove prospettive o particolari spunti di interesse. Questa impressione va però riconsiderata se da un lato, accostandosi all'opera in esame, se ne coglie la vastità del progetto e l'intento unitario del quadro tracciato e dall'altro si tiene conto del risultato ancora frammentario e incerto delle ricerche condotte in argomento. Basta uno sguardo, infatti, alla copiosa letteratura in proposito e alla diversità delle posizioni assunte per comprendere come la necessità di una riconsiderazione approfondita dell'istituto si sia mostrata come opportuna se non necessaria. Già Karl Marx, tracciando la storia globale della produzione economica, individuava una serie di tappe che avrebbero portato le società occidentali da un modo di produzione schiavistico nell'antichità a un modo di produzione servile nel Medioevo, seguito a sua volta da un modo capitalistico nel mondo moderno, che sarebbe stato poi sostituito dal modo comunista². Ogni cambiamento nella visione dello studioso sarebbe stato inaugurato da una crisi e da una conseguente rivoluzione. Ciò ha deter-

1 Una sintetica ricognizione dei più recenti contributi in argomento, oltre che nella monografia considerata, anche in SIRKS, *Reconsidering the Roman Colonate*, 331-369, part. 331 nt. 1 e VERA, *Questioni di storia agraria*, 115-122.

2 Per questi aspetti e per una esposizione delle linee essenziali del pensiero in argomento del grande filosofo ed economista tedesco cfr. LENSKI, *Ancient slaveries and modern ideology*, 106-147, e LENSKI, *The Late Roman Colonate*, C24.P1-24.58

minato il formarsi di una particolare concezione che ha riposto nel verificarsi di eventi traumatici le ragioni del realizzarsi di quei cambiamenti. Su queste basi gli storici marxisti hanno sostenuto che i mutamenti che avrebbero portato dal mondo degli schiavi a quello dei servi della gleba si sarebbero concretati in rivoluzioni violenti verificatisi alla fine dell'Alto Impero Romano, durante la tanto drammatica 'Crisi del Terzo Secolo d.C.', al di là della quale sarebbe diventato visibile un nuovo *status* semi-servile per gli individui, noto nella moderna letteratura come "colonato". Le idee degli storici marxisti avevano tuttavia già suscitato critiche alla fine del XIX secolo, quando Max Weber sostenne che l'ascesa del colonato non era il risultato di processi rivoluzionari, ma piuttosto delle forze del libero mercato³. Con l'esaurirsi delle guerre di conquista di Roma, all'inizio del II secolo d.C., secondo Weber, l'offerta di prigionieri cominciò a esaurirsi, con il risultato che anche l'offerta di schiavi a Roma si ridusse. Il conseguente calo della manodopera schiavizzata indusse la creazione dello *status* di *colonus*, che, secondo lo studioso, "consentiva ai proprietari terrieri di assicurarsi una forza lavoro stabile a un livello di rischio inferiore rispetto alla schiavitù"⁴. Alla fine del XX secolo le idee di Weber furono riprese e riconsiderate da Moses Finley nel suo fondamentale *Ancient Slavery and Modern Ideology*⁵, ma più o meno nello stesso torno di tempo la stessa idea di colonato veniva sottoposta a una riconsiderazione profonda da Jean-Michel Carrié. In una serie di ampi contributi Carrié⁶ sostenne che il "colonato", in quanto *status* giuridico, era "in gran parte un costrutto dell'erudizione moderna – «un mito storiografico» – nato dai dibattiti rivoluzionari francesi sulla storia del lavoro contadino"⁷. I *coloni*, secondo lo studioso, divennero vincolati alla terra su cui lavoravano non in conseguenza della creazione di un nuovo *status* operata dal sistema giuridico, ma piuttosto per una ragione di natura fiscale, legata all'esigenza di assicurare il regolare pagamento dell'imposta di *capitatio* attraverso il vincolo dei fittavoli alla terra su cui lavoravano. Questa tesi ha suscitato critiche⁸, ma ha ottenuto anche consensi,

3 WEBER, *Roman Agrarian History*.

4 Così LENSKI, *The Late Roman Colonate*, C24.P1.

5 FINLEY, *Ancient Slavery and Modern Ideology*, 123-148, opera che per lungo tempo ha costituito punto di riferimento per gli studi sulla schiavitù, specie nei paesi di matrice anglosassone.

6 CARRIÉ, *Le "Colonat du bas-empire"*, 351-370; CARRIÉ, *Un roman des origines*, 205-251; CARRIÉ, *Colonato del basso impero*, 75-150.

7 Così, sintetizzando il pensiero di Carrié, LENSKI, *The Late Roman Colonate*, C24.P1.

8 In particolare, critiche sono state avanzate da parte di studiosi italiani di impostazione marxista ovvero influenzati dalle linee del diritto romano. Per una ricognizione di tali contributi cfr. LENSKI, *The Late Roman Colonate*, C24.P1.

soprattutto da parte di storici sociali francesi e inglesi. In particolare ha aderito alle linee di fondo della tesi di Carrié Cam Grey, per il quale il “colonato” è effettivamente da considerarsi una nozione moderna che è stata utile per armonizzare una varietà di *status* elaborati in modo contingente in tempi e luoghi diversi⁹.

In ogni caso questa diversità di opinioni mostra come non sia venuta meno l'esigenza di una riconsiderazione attenta dell'istituto alla luce delle risultanze di tutte le fonti disponibili. A questo scopo bene risponde la monografia di Boudewijn Sirks¹⁰, che si propone di restituire un'immagine chiara e coerente del colonato basata su una lettura attenta del *Corpus Iuris Civilis* di Giustiniano e delle fonti giuridiche precedenti senza trascurare altre testimonianze fornite da testi letterari, fonti epigrafiche e di altra natura utili in proposito.

Già in apertura lo studioso fornisce alcune indicazioni precise circa i criteri di fondo che fanno da guida alla sua indagine: anzitutto l'intento di condurre uno studio di carattere sistematico, al fine di ricostruire il sistema all'interno del quale l'istituto considerato si è inserito dal momento che, come osserva l'autore, il colonato “not fallen from the sky”¹¹, ma ha dei precedenti che rispondevano a precise esigenze che nel corso del tempo si sono modificate e aggiornate; in secondo luogo l'approccio innovativo di lavorare in senso retrogrado¹². Dal momento che l'indagine intende fornire una valutazione approfondita di due fonti giuridiche, i Codici di Teodosio e di Giustiniano, e intende chiarire il valore che le disposizioni imperiali hanno assunto una volta inserite all'interno delle codificazioni, che non necessariamente coincide con quello riconducibile al momento dell'emanazione, allo studioso appare appropriato seguire, come opportuno metodo di lavoro, un approccio retrogrado: prima cioè chiarire il significato della disposizione esaminata come parte del Codice, poi vedere se questo potesse essere anche il valore al momento dell'emissione, in entrambi i casi tenendo conto del contesto giuridico più ampio in cui la disposizione si inserisce (cioè la composizione dei titoli). A ciò si aggiunge la necessità di considerare le eventuali modifiche testuali, come anche la possibile combinazione di disposizioni in un nuovo testo (come è provato che sia stato fatto nel Codice di Giustiniano) e la verifica di eventuali interpolazioni. Solo dopo aver condotto questo esame

9 Cfr. GREY, *Contextualizing Colonatus*, 155-177; GREY, *Constructing Communities*, part. 25-58; GREY - PARKIN, *Controlling the urban mob*, 284-299.

10 In argomento, dello stesso autore, si vedano anche SIRKS, *Did the Late Roman government tie*, 159-175; SIRKS, *Reconsidering the Roman Colonate*, 330-369; SIRKS, *The colonate in Justinian's reign*, 120-143; SIRKS, *The Colonate in the later Roman Empire*, 1-19.

11 SIRKS, *The Colonate*, 2.

12 SIRKS, *The Colonate*, 18.

appare a Sirks possibile passare al significato che la disposizione aveva quando è stata scritta. Proprio per trarre conclusioni su basi il più possibile solide, l'autore opera nella sua indagine una precisa scelta per il metodo retrogrado, iniziando la sua analisi con l'ultimo periodo del colonato in Oriente, cioè il periodo giustiniano e postgiustiniano (527-642). Per questo periodo, infatti, le fonti giuridiche sono quasi complete per quanto riguarda la loro trasmissione e il testo è abbastanza sicuro. Concluso questo studio, l'indagine si propone di rivolgere la propria attenzione al periodo precedente coperto dal Codice Teodosiano. Ma in questo caso l'analisi appare più complessa e i risultati meno certi dal momento che, come sottolinea Sirks, il materiale del Codice Teodosiano ci è pervenuto in modo piuttosto incompleto. Parte del Codice, i libri da 1 a 5, sono stati trasmessi solo in modo frammentario o indiretto e sono proprio i testi sul colonato contenuti in questi libri che devono essere stati inclusi nel Codice successivo. Ulteriore elemento di difficoltà è costituito dalla suddivisione amministrativa dell'Impero in due parti con i conseguenti problemi legati all'ambito di applicazione delle costituzioni dopo tale suddivisione. Inquadrato così il colonato dal 438 in poi, risulta infine possibile, ad avviso dello studioso, esaminare le disposizioni dei Codici di Teodosio e di Giustiniano nel loro momento e contesto originario di emissione. Attraverso questi passaggi l'indagine si presenta rispettosa del valore dei testi in relazione alla loro collocazione e capace di trasmettere, nella successione delle varie fasi storiche considerate, un quadro dello sviluppo del colonato nel tempo e delle peculiarità che ne hanno accompagnato le trasformazioni, consentendo così all'autore di prendere posizione su alcuni dei punti più dibattuti dell'istituto. E anzitutto l'esame condotto consente allo studioso di evidenziare come al culmine della sua evoluzione storica e legislativa, coincidente con il V secolo, l'*ordo colonatus* fosse costituito, secondo la statuizione anastasiana (C. 11.48.19), da due ceti nettamente distinti, sebbene sottoposti a vincoli comuni: quello dei coloni liberi e quello degli *adscripticii*, agricoltori legati alla gleba gli uni sotto veste di libertà come coltivatori diretti (piccoli possessori o fittavoli o prestatori d'opera dietro mercede), gli altri *sub potestate domini* alle dipendenze della proprietà terriera e in condizione quasi servile. A questi si aggiungeva una terza categoria di coloni, costituita da quelli legati alle terre imperiali, che godevano di privilegi particolari (esenzione da *munera sordida*, straordinari e *superindictiones*) ed erano sottoposti al *forum privilegiatum* del *rationalis summae rei*. Si trattava di un sistema, mantenutosi inalterato nei secoli successivi, che dalla ricostruzione dello studioso si mostra come esito di lente fasi di trasformazione della società e dell'economia, soprattutto in agricoltura, con il passaggio prima dal lavoro libero al lavoro servile e, quindi, dall'economia schiavistica all'economia indipendente con concessioni

di terre sotto gravame di determinati obblighi sia verso il padrone sia verso lo Stato¹³. Sotto Giustiniano, al termine dello sviluppo, l'istituto presentava alcune caratteristiche comuni che l'autore ricava da una analisi dettagliata delle fonti pertinenti. La c.d. *servitus terrae* anzitutto, ossia il vincolo alla terra natale (*genitale solum*) con obbligo di lavorarla per giogo di nascita (*iugum natalium*), vincolo che lo studioso rileva conseguenza sia del *ius originis* che del *ius census*¹⁴, quest'ultimo comportante l'iscrizione (*proprio nomine*) nel registro dei soggetti di imposta (*libri censuales*) ai fini della corresponsione della *capitatio humana*: un vincolo che la ricostruzione storica mostra risalente a Costantino¹⁵, ma che probabilmente aveva origini più lontane (come testimoniato da un rescritto di Filippo del 244 in C. 4.65.11), per il quale il padrone non poteva vendere la terra senza il colono né il colono senza la terra¹⁶ e che si caratterizzava per la tendenziale perpetuità, l'ereditarietà e la radicalità, non ammettendo deroghe neppure per l'ingresso negli ordini sacri (ad eccezione della carica di vescovo). Ciò generava una *condicio* che sotto Giustiniano assumeva la forma di un vero e proprio *status*, che poteva trarre origine non solo dalla nascita ma da un vero e proprio accordo, una convenzione volontaria, rileva lo studioso¹⁷, in virtù della quale la persona libera che l'aveva stipulata aderiva alla terra scelta per proprio domicilio, perdendo il *ius recedendi*, e si legava a un padrone. *Potestas* e *peculium* costituivano due aspetti di questo potere del proprietario terriero nei confronti del colono, in particolare ascrivito, o, da prospettiva inversa, della sottomissione del *colonus* al suo proprietario. Questa comportava l'obbligo di prestare i *ru-ralia obsequia*¹⁸, coltivare la terra, rimanere nella tenuta con i propri figli¹⁹ sotto la *potestas* del proprietario²⁰, che poteva far richiamare il fuggiasco (*revocatio agrorum iuri*) anche attraverso il ricorso alla forza²¹. Strettamente connessa alla

13 Per questi aspetti e in particolare per un quadro complessivo della disciplina dell'ascrivito cfr. PULIATTI, *Ricerche*, 162-222.

14 Per il collegamento *inscriptio/inhaerentia terrae* lo studioso richiama C. 11.48.4 del 336 di Valentiniano e Valente.

15 Cfr. C.Th. 5.17.1 del 332.

16 Cfr. C. 11.48.2 dell'imperatore Costanzo (a. 357)

17 Così SIRKS, *The Colonate*, 36-42.

18 C. 1.3.16 del 409.

19 C. 11.48.15 di Onorio e Teodosio.

20 C. 11.48.21.1 del 530.

21 La c.d. *repetitio-vindicatio fugitivi*, su cui cfr. C.Th. 4.23.1= C. 11.48.14 di Arcadio e Onorio del 400.

potestas del *dominus* era la considerazione dei beni del *colonus* come *peculium*²². Ad avviso dello studioso, tuttavia, il ricorso a tale figura (*peculium*) non indicava tanto un'appartenenza quanto più propriamente un controllo, il *dominus* controllava l'alienazione dei beni del *colonus*, ma niente di più. La posizione di un *colonus* risultava quindi invertita rispetto a quella di un *filius* con un *peculium castrense*. Il *filius*, osserva Sirks²³, era considerato *in potestate* rispetto al suo *pater*, ma *sui iuris* rispetto al suo *peculium*²⁴; al contrario, il *colonus* era cittadino romano dotato di capacità sotto alcuni aspetti (diritto di famiglia, diritto contrattuale e patrimoniale, diritto di successione), ma era considerato *in potestate* per quanto riguardava il suo patrimonio e i suoi beni. Una situazione questa che, secondo l'autore, nonostante l'evidente contrarietà ai principi consueti non suscitava particolari problemi. Ciò peraltro tenendo sempre presente la profonda diversità tra ascrittizi e coloni liberi, dal momento che, essendo questi ultimi 'liberi' dalla *potestas*, i loro beni non costituivano un *peculium* e di conseguenza potevano disporne liberamente. Alla *servitus terrae*, con gli effetti ricordati, altri elementi si accompagnavano a caratterizzare l'istituto in età giustiniana: la prescrizione trentennale della *repetitio-vindicatio fugitivi*²⁵, la prescrizione trentennale acquisitiva della *colonaria condicio*²⁶, la prescrizione liberatoria dalla *condicio adscripticia*²⁷, alcune limitazioni di diritto pubblico e privato e l'obbligo di adempimento dei doveri tributari derivanti dalla iscrizione *proprio nomine* nel registro dei soggetti d'imposta (*libri censuales*) ai fini della corresponsione della *capitatio humana*. Quest'ultima era di norma corrisposta dai coloni liberi attraverso il *dominus terrae*, dagli ascrittizi direttamente agli esattori del fisco. Poteva tuttavia accadere che fosse il proprietario della tenuta a versare il tributo o a garantirne il versamento, questo in particolare in forza del vincolo di registrazione, che implicava appunto il dovere del proprietario del fondo di pagare o garantire il versamento. Ciò, ad avviso dello studioso²⁸, esclude l'idea che i proprietari terrieri fossero stati nominati esattori da Diocleziano. Il proprietario

22 Un *colonus*, secondo SIRKS, *The Colonnate*, 45-49, poteva possedere beni, ma per l'alienazione erano necessari la conoscenza e il consenso del proprietario della tenuta.

23 SIRKS, *The Colonnate*, 46.

24 D. 14.6.2; 49.17.15.3.

25 Disciplina introdotta da CTh. 5.18.1 di Onorio e Teodosio del 419, abolita poi da Valentiniano III nel 451.

26 Nov. Val. 31 del 451 e C. 11.48.23.1 di Giustiniano.

27 Esistente già prima del 293, viene abrogata da Giustiniano tra 531 e 534 con C. 11.48.23. In proposito e per le altre forme di prescrizione cfr. PULIATTI, *Ricerche*, 176-181.

28 SIRKS, *The Colonnate*, 56.

terriero fungeva, come lo studio chiarisce, da intermediario e garante, e questo solo se era consuetudine o, come possiamo supporre, era stato concordato²⁹. Il fatto però che il proprietario avesse pagato per il colono, che eventualmente non aveva i mezzi, consentiva al primo di recuperare quanto versato e poteva portare all'indebitamento del colono. E' stato suggerito che l'origine del colonato risieda proprio nell'attribuzione ai proprietari di beni immobili del potere di riscuotere l'imposta dai loro affittuari con conseguente stato di soggezione dei secondi ai primi, ma, come osservato dall'autore, le modalità di assolvimento dei doveri tributari, se pure stabilivano un legame con il fondo, non costituivano l'effettiva causa efficiente del colonato³⁰. In ogni caso i *coloni* dovevano rimanere sempre sulla loro terra³¹, né poteva essere loro sottratto nulla che riguardasse l'agricoltura, perché ciò avrebbe ostacolato l'attività agricola³². Questo, però, limitava anche la possibilità di sequestrare i loro beni per altri debiti, inducendo a ritenere che la continuità e la bontà dell'agricoltura non fossero estranee alle ragioni che avevano motivato l'introduzione del colonato. Attraverso di esso, infatti, il proprietario terriero poteva assicurarsi manodopera a basso costo disponibile nel momento in cui ne aveva bisogno, una situazione che, come sottolinea Sirks, era sicuramente per lui più vantaggiosa della necessità di sfamare schiavi per tutto il corso dell'anno³³.

Si è osservato che la *condicio* e l'*origo* si trasmettevano in particolare da un padre ai suoi figli in matrimoni legittimi, secondo lo *status* della madre in assenza di unioni di tale natura. A regolare in particolare la condizione della prole in caso di *coniugium inaequale* tra donna libera e schiavo altrui era intervenuto tra il 41-54 d. C. il *Sc. Claudianum*, stabilendo, in contrasto con i principi operanti in proposito, che i figli nati da tali unioni dovessero seguire la condizione del padre e dunque fossero schiavi del *dominus* di quest'ultimo, e così pure la madre che, avvertita, si fosse rifiutata di lasciare lo schiavo cui si era unita³⁴. Tra 531 e

29 Non era tuttavia necessaria una fideiussione formale (*cautio*), ma, come dimostrano C. 11.48.20 e 22, il contenuto dell'accordo originario disciplinava la situazione giuridica esistente.

30 Quanto ai doveri tributari, VERA, *Questioni di Storia agraria*, 118, in particolare afferma che il *colonus* non era legato al proprietario del fondo ma alla tassazione, e che l'*origo* era una categoria fiscale.

31 Cfr. C. 11.48.15 di Onorio e Teodosio.

32 C. 8.16.8 del 414.

33 Non mancano peraltro testimonianze del fatto che essi, oltre a funzioni di coltivazione, fossero impiegati in altre occupazioni quali quelle di amministratore, giardiniere, guardiano o frutticoltore.

34 Il motivo dell'introduzione del *senatusconsultum Claudianum* è stata individuata nel fatto che, in caso di unione tra una donna libera (*ingenua*) e uno schiavo, i figli sarebbero

534 intervenne, peraltro, in proposito Giustiniano³⁵: ritenendo l'imperatore il Sc. non più adatto ai suoi tempi, ne abolì le disposizioni facendo sì che i figli di uno schiavo e di una donna libera fossero da considerare liberi e cittadini. La disciplina del Sc., dopo la sua emanazione, aveva peraltro trovato applicazione anche in altri rapporti e tra questi si era venuta estendendo anche a quelli che coinvolgevano ascrittizi³⁶. L'effetto della sua abolizione, dunque, trovò attuazione anche con riguardo a questo ambito, con la conseguenza che i figli di *adscripticius* e donna libera (*ingenua*) erano resi liberi dall'ascrittiziato. L'intervento di Giustiniano in materia, pur non radicalmente rivoluzionario, si poneva peraltro come sostanzialmente innovatore rispetto a una tradizione risalente tesa a far prevalere la *deterior condicio*³⁷. Di fronte a questo *ius antiquum*, che in tutte le ipotesi (fosse il padre ascrittizio e la madre libera o viceversa) relegava la prole nella condizione ascrittizia, Giustiniano si colloca in funzione di *cleutherotès*. Egli respinge la soluzione univoca in senso restrittivo del *ius antiquum*, il quale stabiliva la prevalenza della *servilis condicio* sullo *status libertatis* e, pur non rovesciando totalmente il sistema, a contrasto con la tradizione introduce il principio della prevalenza in linea generale dello *status libertatis*. L'imperatore, tuttavia, non poteva non avvertire che, sovvertendo attraverso questi interventi l'ordinamento giuridico riguardante l'organizzazione del lavoro, avrebbe messo in crisi il sistema produttivo e con esso l'economia pubblica e privata. Il problema era fonte di una situazione di conflitto fra opposti interessi e fra concezioni diverse,

stati cittadini liberi, non essendo possibile un matrimonio legittimo tra i due, il che avrebbe potuto rendere lo schiavo meno gestibile, avendo ora figli liberi e minacciando così l'autorità del proprietario.

35 C. 11.48.24, coeva di C. 7.24.1 abolitiva del Sc.; cfr. anche C. 11.48.21 e 11.48.23.1.

36 L'effetto dell'estensione del Sc. Claudiano alle unioni tra liberi e ascrittizi (che Sirks ritiene liberi e dotati di *conubium* - contra PULIATTI, *Ricerche*, 191 e 195 -), ponendo l'analogia con la situazione degli schiavi ingenera in Sirks la domanda se gli ascrittizi possano essere equiparati a quelli. La risposta dello studioso è negativa, dal momento che esistevano differenze con gli schiavi: gli schiavi non potevano avere proprietà o concludere contratti, né sposarsi e avere figli, né pagare le tasse. Gli *adscripticii* potevano invece avere figli ed essere anche *patres familias*. Di diverso avviso Puliatti, che parla di semischiavitù dal momento che lo *ius incolatus*, la *servitus terrae* e la soggezione al *dominus* del fondo ne limitavano fortemente le facoltà. A ciò si aggiunga la mancanza di *conubium* e della *condicio aequalitatis*, che escludeva la possibilità di *iustae nuptiae* determinando l'inesistenza di matrimoni con *ingenui* e la qualificazione come *contubernium* delle unioni tra ascrittizi.

37 Al momento in cui l'imperatore si accingeva a disporre sul problema della condizione della prole di madre libera e di padre ascrittizio esisteva infatti un indirizzo legislativo uniforme, procedente da quel senatoconsulto, tutto sommato restrittivo e contrastante col principio del *favor libertatis*, che la religione del suo tempo, come egli stesso affermava, non poteva consentire di continuare a mantenere in vigore.

in cui la rivendicazione della piena libertà da parte degli ascrittizi contrastava con la difesa dell'economia, avanzata del padronato agrario. Perciò, assumendo con Nov. 162 (9 giugno 539) una posizione di bilanciamento e di compromesso tra opposte concezioni, Giustiniano perseguì una via intermedia che, mentre propugnava la difesa del principio di libertà, nello stesso tempo riconfermava la validità della tradizione del legame alla terra e, con grande severità, stabiliva definitivamente la relegazione del ceto ascrittizio nel ruolo di *instrumentum operis*, sancendo per esso come conseguenza lo *status* di libero colono. Ciò determinò, ad avviso dello studioso³⁸, anche l'acquisizione di una diversa valenza del termine *ingenuus*. Questo, che originariamente indicava una persona nata libera, nella tarda antichità finì per indicare una persona non soggetta al colonato, e quindi alla *potestas* del proprietario terriero, né a qualsiasi altra *potestas* pubblica.

Come visto, scopo principale del colonato era quello di avere forza lavoro su richiesta. Per questo, come osservato dall'autore, era necessario che la manodopera si trovasse nella tenuta o nei dintorni. Qualsiasi migrazione era ovviamente indesiderabile e contraria allo scopo dell'istituto. Il padrone non poteva vendere la terra senza il colono né il colono senza la terra, qualsiasi forma di trasferimento era vietata³⁹ e solo non trovava ostacolo lo spostamento tra due terreni appartenenti al medesimo proprietario, quando la carenza di manodopera lo richiedeva⁴⁰. La fuga veniva combattuta e il *dominus* poteva richiamare il colono (e i suoi figli) per la violazione del *ius incolatus* attraverso un'apposita procedura *per libellum*⁴¹. Ma a costituire una singolare peculiarità, su cui lo studioso si sofferma, è la particolare configurazione del delitto di fuga: questo era infatti equiparato alla fuga degli schiavi e considerato come un 'furto di sé'⁴². Ciò implicava come conseguenza l'impossibilità da parte di altri di avvalersi dell'usucapione, o che la *repetitio-vindicatio* del *dominus* andasse perduta per prescrizione dei trenta o quarant'anni, dal momento che la cosa rubata non poteva essere usucapita. Restava peraltro sempre possibile ai coloni cercare di sottrarsi alla *revocatio* dei proprietari facendo appello all'acquisizione di qualche posizione che ne garantiva l'immunità dagli obblighi del loro *status*, e a

38 SIRKS, *The Colonate*, 71.

39 C. 11.48.7 di Valentiniano e Valente.

40 C. 11.48.13.1 di Arcadio e Onorio.

41 Oltre alla *repetitio-vindicatio fugitivi* era peraltro vietato dare ricetto o acquistare fuggiaschi di pertinenza altrui, vigea un preciso obbligo di restituzione dei coloni fuggitivi ed erano previste pene severe per il colpevole (riduzione in schiavitù) e chi lo ospitava (C. 11.48.22.3-5).

42 SIRKS, *The Colonate*, 96. Cfr. C. 11.48.23pr: *secundum exemplum servi fugitivi sese diutinis insidiis furari intellegatur*.

questo scopo certo i servizi imperiali offrivano speciali posizioni di immunità, ma per non danneggiare i proprietari terrieri era vietato accettare *coloni* in tali occupazioni senza il consenso degli stessi proprietari terrieri.

Il tendenziale atteggiamento severo e restrittivo di Giustiniano nei confronti del ceto ascrittizio, espresso anche nei limiti all'acquisizione di immunità nei servizi imperiali, trova peraltro modo di manifestarsi, oltre che in tali cautele e restrizioni, nell'orientamento di massima volto a riprendere e confermare tutte le precedenti statuizioni restrittive e ad abrogare quelle favorevoli. Così l'imperatore, oltre a ribadire la *servitus terrae* e il divieto del *ius recedendi*, conserva la prescrizione trentennale acquisitiva, ma abroga quella liberatoria disciplinata da una costituzione anastasiana⁴³ che ne aveva fissato il limite in 30 anni, confermando l'inclinazione a un apprezzamento etico-politico e sociale, oltre che giuridico, non benevolo dell'ascrittiziato. Per nessun decorso del tempo gli ascrittizi (fossero rimasti sul luogo d'origine o fossero emigrati altrove) potevano ora acquistare la libertà. In contrasto con l'ideologia cristiana cui pure si ispira, l'imperatore, oltre alla collocazione giuridica subordinata, esprime giudizio negativo perché qualifica come *deterior condicio* e *deterior fortuna* lo stato dell'ascrittizio e considera questa figura di agricoltore costretto al lavoro coatto come macchiata da disonore (*macula*), allo stesso modo in cui il diritto romano considera disonorevole la condizione servile.

In conseguenza del quadro tracciato le linee essenziali della legislazione giustiniana emergono con nettezza, ricostruite attraverso l'analisi dettagliata delle fonti, sempre vagliate criticamente: ma alla considerazione dell'autore si prospetta, proprio a seguito di quell'analisi, la possibilità di un confronto con alcune questioni ancora aperte nel dibattito tra gli studiosi. Sirks ne fornisce, a conclusione della ricostruzione dello stato del colonato in età giustiniana, un elenco dettagliato, prendendo avvio dalla questione dell'esistenza o meno di più tipi di coloni (risolta positivamente dall'autore), per passare poi al problema dell'effettivo, progressivo verificarsi di un deterioramento della loro condizione (considerata con scetticismo dallo studioso), alla questione del rapporto tra colonato e tasse, a quella della natura del rapporto tra proprietario della tenuta e colono (non riconducibile al diritto pubblico: il proprietario non è per Sirks un esattore o amministratore), al problema del *patrocinium vicorum* utilizzato per eludere le tasse, per concludere con la questione se si possa vedere nella grande proprietà l'inizio di un feudalesimo⁴⁴.

43 C. 11.48.19.

44 Osservato che l'intervento più importante, per quel che riguarda la legislazione degli imperatori orientali successivi a Teodosio II, è l'introduzione da parte di Anastasio della pre-

Ma l'analisi dello studioso, fornite alcune linee orientative essenziali su tali quesiti, riprende il suo percorso a ritroso rivolgendosi a un nuovo campo di indagine, ossia la situazione nel contesto del Codice Teodosiano⁴⁵. In proposito lo studio, come rilevato in apertura, si presenta particolarmente complesso per lo stato frammentario dei primi cinque libri del Codice, cui appartenevano anche le disposizioni riguardanti il colonato, raccolte in particolare nei titoli 17-19 del libro quinto; a ciò si aggiunga la difficoltà legata alla divisione nel 364 dell'amministrazione dell'Impero, con la conseguente necessità di fare i conti con una legislazione da quel momento in poi, o forse anche prima, non sempre convergente. A queste considerazioni lo studioso aggiunge un'altra osservazione di particolare interesse. Egli precisa infatti che, sebbene i compilatori teodosiani dovessero inserire le costituzioni in ordine cronologico, sembra "ragionevole non distinguere tra norme più vecchie e più giovani, ma tra norme e perfezionamenti o aggiunte a queste norme. A causa dell'abitudine di cambiare il diritto reagendo a una nuova situazione piuttosto che creando sistemi completamente nuovi, le nuove norme costituivano infatti di solito una modifica parziale di una norma più vecchia"⁴⁶. Le costituzioni incluse nel Codice comprendevano, come noto, il periodo 312-437, occorre però rilevare come esse venissero interpretate dai compilatori secondo il senso che potevano avere nel 438, nel contesto del Codice e secondo ciò che ne pensavano i commissari teodosiani. Il loro significato o il loro scopo potevano, però, essere stati diversi in origine. Venendo, dunque, alla disciplina del colonato quale risulta dalle disposizioni inserite nel Codice, lo studioso trova anzitutto in esse⁴⁷ conferma della possibilità del ricorso a un accordo volontario come causa d'origine della

scrizione trentennale estintiva e che, per la parte occidentale, nell'*Edictum Theoderici*, nella *Lex Romana Burgundionum* e nelle Formule dei regni franco e visigoto l'imposta di *capitatio* non appare più in evidenza, lo studioso sottolinea come intorno al 500 d. C., con la rottura del sistema fiscale e i cambiamenti nell'amministrazione e forse nella vita sociale, il colonato abbia cambiato carattere, almeno visibilmente, e non possa più essere identificato con il colonato diocleziano. Quel colonato si basava sulla registrazione nel censimento per l'imposta di *capitatio*: eliminato il legame con la tassazione e la conseguente necessità di registrazione nel censimento anche il colonato finisce per perdere i suoi caratteri, venendo meno come tale con la stessa fine dell'Impero romano d'Occidente.

45 Il fatto che lo stato del colonato nel 438 e nel 534 non presenti, a una considerazione complessiva, grandi differenze è, ad avviso dello studioso, da ricondursi almeno in parte al cospicuo numero di costituzioni trasmesse solo attraverso il Codice di Giustiniano. In ogni caso divergenze tra i due Codici non mancano, come in tema di affrancamento dal colonato o circa l'accesso nella Chiesa e nei monasteri, consentito in Oriente, proibito in Occidente.

46 SIRKS, *The Colonate*, 148.

47 CTh. 11.1.14 del 366.

condicio colonaria (assieme all'*origo* e all'imposizione per mendicanti abili e prigionieri di guerra). La *condicio* veniva poi confermata registrando il *colonus* nel censimento della proprietà (*censibus adscripti*). Ciò implicava la formalizzazione dell'assoggettamento al proprietario della tenuta e la garanzia di quest'ultimo⁴⁸. Si trattava di una *condicio* che costituiva una sottocategoria dell'*in alieno iure esse*, le cui altre sottocategorie erano la schiavitù e la potestà paterna. È chiaro che l'iscrizione registrava anche lo *status* di *colonus* facendo sì che esso potesse poi essere trasmesso ai discendenti⁴⁹. Diverse costituzioni chiariscono che l'unione tra un *ingenuus* e una *colona* (e viceversa) era un *coniugium non aequale*, rendendo tutti i figli originati da tale unione soggetti alla *condicio colonaria* in applicazione del *Sc. Claudianum*⁵⁰. Il colono era chiamato ad adempiere ai doveri previsti nei confronti del proprietario della tenuta⁵¹. Quest'ultimo in ogni caso non poteva richiedere ai *coloni* più di quanto fosse consuetudine o fosse stato chiesto in precedenza; se tuttavia lo avesse fatto, il colono poteva rivolgersi alle autorità e intentare una causa contro di lui⁵². In linea generale tuttavia al colono era proibito citare in giudizio il proprietario del suo potere⁵³, e sia in Oriente che in Occidente i suoi beni personali erano considerati come *peculium* sotto il controllo del proprietario del fondo. La *servitus terrae* e la conseguente privazione del *ius recedendi* obbligavano permanentemente il colono a risiedere nel luogo cui aderiva per *ius originarium*, cioè per nascita, implicando

48 CTh. 5.17.1 del 336; pure Agostino, nel suo commento al Salmo 93, colloca il colono tra le persone sottomesse a qualcun altro. Anche in Occidente era vietato ai coloni alienare qualsiasi cosa dei loro beni senza il consenso del loro padrone (CTh. 2.32.1). In almeno tre province poi il colonato non era applicato.

49 Non si poteva vendere il terreno, in particolare sterile, trattenendo i coloni: questi dovevano essere trasferiti col fondo (C. 11.48.2 del 357).

50 La condizione dei figli aveva trovato maggiore elaborazione in Occidente rispetto all'Oriente. Alla parte occidentale risale infatti CTh. 10.20.10 del 379, che avrebbe introdotto, secondo Sirks, la nozione di *coniugium non aequale* per le *ingenuae* che sposavano *monetarii* e avrebbe richiamato l'applicazione analogica del *Sc. Claudianum*, originariamente introdotto per gli schiavi e non per soggetti liberi come i coloni e i *monetarii*. La trasmissibilità della *condicio colonaria* risalirebbe dunque, secondo l'autore, alla prima metà del IV sec. in conseguenza dell'affermarsi della nozione di *condicio* tra 319 e 332, legata alla sottoposizione al vincolo conseguente alla registrazione nel censo della tenuta. L'assunzione della *condicio* avrebbe poi comportato l'esclusione dall'amministrazione per evitare che i coloni fossero soggetti al potere degli amministratori pubblici anziché a quello dei soli proprietari.

51 Cfr. CTh 5.17.1; 5.6.3; 4.23.1; 11.24.6.3; C. 11.50.2pr.

52 Così SIRKS, *The Colonate*, 237.

53 C. 11.50.2.1 proibiva al *colonus* di citare in giudizio il proprietario del suo potere, ma faceva eccezione per le *superexactiones*.

come conseguenza l'assenza di libertà di movimento, il divieto di abbandono del *genitale solum* e di trasferimento in altre terre⁵⁴. Da ciò il ricorso alla fuga per sottrarsi a questo vincolo stringente che peraltro era oggetto di maggiore considerazione in Oriente, dove i coloni fuggitivi venivano cercati e trovati rapidamente rispetto a quanto accadeva in Occidente, dove i controlli erano più blandi⁵⁵. Quanto poi ai doveri tributari e fiscali, i coloni dovevano anzitutto assolvere alla *capitatio*, poi alle liturgie e, se possedevano terreni, alle imposte fondiari⁵⁶; soggetti all'imposta personale erano in primo luogo i coloni stessi, ma, se erano registrati nel censimento della tenuta, era il proprietario di questa tenuto a garantire il pagamento, restando obbligato se il *colonus* non pagava⁵⁷.

Una disciplina, quella del Codice Teodosiano, che dalla ricognizione proposta dallo studioso non appare discostarsi sensibilmente da quanto risultante dal Codice giustiniano, tanto da indurlo ad affermare che, "per quanto consentito dalla trasmissione incompleta del Codice Teodosiano, la situazione era più o meno la stessa nel 438".

La disciplina che il Codice Teodosiano conserva era però frutto di disposizioni emanate nel corso del tempo che, sebbene avessero contenuti riferibili allo stato del colonato propri del momento in cui quella raccolta era stata realizzata, recano tuttavia precisa testimonianza di aspetti riconducibili al momento in

54 Per il trasferimento dei coloni da una terra all'altra attraverso una *peraequatio* o attraverso il censo cfr. SIRKS, *The Colonate*, 201. A seguito di *peraequatio* le terre abbandonate venivano unite a quelle sfruttate e affittabili con lo scopo di essere ricoltivate con l'aiuto dei proventi dell'altra terra. Per l'Occidente cfr. CTh. 11.1.26 del 399 e 11.48.7 del 371.

55 Come si evince da CTh 5.17.1pr (332), un *colonus originalis* poteva essere richiamato alla sua *origo* se era assente senza autorizzazione. In ogni caso tale possibilità si prescriveva in 30 anni. Per l'Oriente C. 11.48.12pr. di Arcadio e Onorio sottolinea che schiavi, *tributarii* (cioè *coloni*) e *inquilini* devono rimanere presso i loro padroni. Chi ospita fuggitivi viene multato con dodici libbre d'argento e deve consegnare al padrone un'altra persona dello stesso valore.

56 CTh 8.1.3 del 333.

57 CTh. 11.1.14. La riscossione avveniva in forma collettiva, cioè per l'intera unità fiscale: all'interno di questa era distribuita individualmente, cosicché la morte di un contribuente aumentava il carico degli altri. Sulle unità in cui però non era variata l'entità numerica dei componenti o questa era cresciuta per nuove nascite doveva essere riversato il carico dell'unità che aveva perso componenti in modo da perequare il carico complessivo tra le varie unità. L'adeguamento dell'accertamento fiscale è prescritto in CTh. 13.10.7 (a. 371). Per sottrarsi all'adempimento dei doveri fiscali anche i coloni potevano far ricorso al *patrocinium*: la protezione consisteva nel mettere al riparo i contadini dal pagamento delle tasse, evidentemente grazie al potere che il *patronus* aveva o alla sua immunità che si estendeva su terre o *vici*. Il modo per farlo era quello di trasferire fittiziamente la terra al patrono (tenendola di fatto per sé), che ne sarebbe risultato formalmente proprietario e che, grazie alla sua immunità o alla sua posizione di potere, avrebbe scongiurato le rivendicazioni pubbliche (CTh 11.24.4-6).

cui furono adottate. Alla ricostruzione di questi aspetti si rivolge la restante analisi dello studioso, tesa a individuare il momento in cui gli elementi essenziali del colonato sarebbero stati introdotti. E i dati raccolti inducono lo studioso a supporre che questi fossero già esistenti all'inizio del IV secolo, come confermato dalle prime disposizioni in proposito. "Nel 332 i coloni fuggitivi dovevano essere restituiti ai loro proprietari e la *capitatio* doveva essere pagata per il periodo della loro assenza", il che implica, continua Sirks, che "i coloni erano responsabili di questo, potevano essere richiamati e stavano nel potere del proprietario terriero (CTh 5.17.1 del 332)"⁵⁸. Accanto al colonato su terra privata esisteva però, ed era disciplinato, un colonato su terra senatoriale e imperiale. Questi coloni, sottolinea Sirks⁵⁹, erano privilegiati. "Erano esenti dalle tasse sul commercio e dalle superindizioni, avevano una sede speciale per le controversie (l'amministrazione imperiale), non erano tenuti ai *munera sordida*, come la pulizia delle fognature. Nel 325 furono anche esentati da qualsiasi carica o incarico in una città. Nel 319 dovevano essere richiamati i coloni della *domus* dell'imperatore o della sua *res privata* che erano in grado di amministrare una tenuta, o di lavorare la terra". Da questi dati lo studioso trae la conseguenza che nel 319 sulle terre imperiali esisteva già un colonato⁶⁰. Ciò porta l'autore ad affermare che intorno al 332, e per le terre imperiali intorno al 319, la condizione dei coloni, sia nelle terre imperiali che in quelle private, era sostanzialmente la stessa del 438 e del successivo 534. Resta però da verificare la situazione del periodo precedente, ossia quella della fine del III secolo, situazione che investe il problema centrale dell'origine stessa del colonato. In proposito lo studioso prende le mosse dalla constatazione che in età giustiniana il colonato veniva stipulato volontariamente nelle forme di un accordo tra proprietario della tenuta e colono, legato alla *capitatio* e inserito nella registrazione del censimento, e consisteva nell'assolvimento di precisi obblighi come corrispettivo dell'assunzione da parte del *dominus soli* del debito derivante dall'imposta di *capitatio*. Il proprietario terriero, cioè, dava un anticipo, garantiva o pagava l'imposta, e il *colonus* prestava i suoi servizi agli ordini del proprietario terriero, essendo per questo obbligato a rimanere nella tenuta o nelle sue vicinanze. L'accordo, sottolinea Sirks, offriva a entrambe le parti un vantaggio: "il *colonus* aveva meno preoccupazioni finanziarie, il proprietario della tenuta disponeva di forza lavoro su richiesta". Si trattava peraltro, ad avviso dello studioso, di un vincolo

58 SIRKS, *The Colonate*, 309-317.

59 SIRKS, *The Colonate*, 293-294.

60 D'altra parte, la *condicio*, come *status* speciale, esisteva come tale nel 317 per i *monetarii* (CTh. 10.20.10).

non nuovo, che trovava precedenti in costruzioni giuridiche più risalenti, come quelle attestate per la metà del III secolo dall'archivio *Heroninos* per le tenute di Appiano nel Fayum. Da esso risulta la presenza in quelle tenute di un tipo di lavoratori chiamati *metrèmatiaioi*. Si trattava, precisa Sirks, di persone libere che per un periodo determinato venivano impiegate nella proprietà. Un aspetto del loro contratto era la *paramonè*, la promessa di rimanere per un periodo definito nella proprietà (anche loro erano inclusi nella contabilità della proprietà, ricevendo *opsonia* e denaro). Questa costituiva però solo una componente di un accordo più articolato che prevedeva l'assunzione a carico del *paramonario* di un debito, per una somma che gli era stata versata per cibo o altro o per un credito che gli era stato concesso per imposte da corrispondere (il creditore poteva anche accettare di pagare le tasse per lui), e la promessa da parte di questi di porsi al servizio del creditore e di fare ciò che quello gli ordinava, invece di restituire quanto ricevuto (e pagare gli interessi relativi). Questa promessa implicava che egli dovesse rimanere dove stava il creditore, nei dintorni o nella sua casa, senza allontanarsi⁶¹. Un rapporto, dunque, questo che consentiva al proprietario del terreno di fruire di forza lavoro a basso costo, adempiendo a una finalità analoga a quella che stava anche alla base del colonato. Queste caratteristiche inducono lo studioso ad assimilare le due figure, sottolineando però la valenza privatistica da esse fino a questo punto rivestita. Per arrivare a individuare un momento decisivo per l'assunzione da parte del colonato della veste di "istituzione giuridica pubblica" ad avviso dell'autore occorre guardare a un altro fattore e in particolare alla registrazione nei registri censuali (*censibus adscripti*, censiti). Questa dopo il 212 assolveva a funzioni fiscali ma anche dominicali: il proprietario della tenuta doveva registrare attraverso apposita *professio* la sua terra, i suoi animali, i suoi schiavi e altresì i coloni per cui si impegnava a versare la *capitatio (humana)*. Ma dal momento che, come osserva Sirks, la *paranomè* veniva fatta per garantire il pagamento di quella imposta, anche un estratto di essa andava inserito, modificandone la valenza in senso più marcatamente pubblicistico, determinando così l'*origo* e l'istituzione (simile a una aggiudicazione, precisa Sirks) di un potere del proprietario terriero sui coloni "simile a quello sulle persone *in mancipio*, libere ma nella *potestas* del *mancipio accipiens* (creditore)"⁶². Circa il momento in

61 La fine della *paranomè* avveniva in conseguenza della restituzione della somma ricevuta o per una liberazione formale (dialisi); in mancanza la *paranomè* continuava *sine die*.

62 SIRKS, *The Colonate*, 306-313. Si è ipotizzato che Diocleziano abbia introdotto il colonato in quanto tale. Ma questa, come le altre teorie esistenti in proposito, non appare soddisfacente all'autore. Il colonato non nacque da solo come risultato di un indebitamento diffuso tra i contadini, ma in modo incidentale, individuale e legato all'imposta di *capitatio*.

cui questo passaggio sarebbe avvenuto, Sirks, rifacendosi a una costituzione di Diocleziano e Massimiano collocabile nell'anno 293/294, richiamata dalla *Lex romana Burgundionum* (14.6), che avrebbe vietato ai coloni di alienare alcunchè del loro patrimonio, attestando così la presenza di un elemento essenziale del colonato ossia lo stato di soggezione dei coloni alla *potestas* del proprietario terriero, conclude nel senso che proprio in quegli anni, in connessione con il censimento del 292, potrebbe aver avuto luogo un nuovo utilizzo dei registri censuari con l'introduzione della registrazione dei *paramonai* (relativi alla imposta sul voto), generando la figura dei *coloni censibus adscripti*.

Uno studio di fondamentale interesse, quello presentato, minuzioso nella sua ricostruzione, dettagliato nel delineare i caratteri dell'istituto in connessione con le diverse fasi storiche, imprescindibile per l'ampiezza delle fonti giuridiche utilizzate e per l'immagine del colonato che se ne ricava, certo complesso per le modalità seguite nell'esposizione, capace tuttavia di rendere i caratteri di un fenomeno non certo universale, ma caratterizzante la vita delle campagne nel Tardoantico, e al contempo di evidenziarne le criticità e di suscitare, accanto a certezze, nuovi interrogativi.

Bibliografia

CARRIÉ J.M., *Le "Colonat du bas-empire": un mythe historiographique*, Opus 1 (1982) 351-370.

CARRIÉ J.M., *Un roman des origines: les généalogies du "colonat" du bas-empire*, Opus 2 (1983) 205-251.

CARRIÉ J.M., *Colonato del basso impero: la resistenza del mito*, in *Terre, proprietari e contadini dell'impero romano. Dall'affitto agrario al colonato tardoantico*, a cura di E. Lo Cascio, Roma 1997, 75-150.

GREY C., *Contextualizing Colonatus: the Origo of the Late Roman Empire*, JRS 97 (2007) 155-177.

GREY C., *Constructing Communities in the Late Roman Countryside*, Cambridge 2011.

GREY C.-PARKIN A., *Controlling the urban mob: the Colonatus Perpetuus of CTh. 14.18.1*, Phoenix 57 (2003) 284-299.

FINLEY M., *Ancient Slavery and Modern Ideology*, New York 1998.

LENSKI N., *Ancient slaveries and modern ideology*, in *What is a Slave Society? The practice of Slavery in Global Perspective*, ed. by N. Lenski - C. M. Cameron, Cambridge 2018, 106-147.

LENSKI N., *The Late Roman Colonnate: a new Status between Slave and Free*, in *The Oxford Handbook of Greek and Roman Slaveries*, ed. by S. Hodkinson, M. Kleijwegt and K. Vlassopoulos, Oxford 2022, c.24.P1-c.24.58.

PULIATTI S., *Ricerche sulle Novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustino I a Giustino II, I. Problemi di diritto pubblico*, Milano 1984.

SIRKS B., *Did the Late Roman government tie people to their status or profession?*, *Tyche* 8 (1993) 159-175.

SIRKS B., *The colonate in Justinian's reign*, *JRS* 98 (2008) 120-143.

SIRKS B., *The Colonate in the later Roman Empire*, *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis* 90 (2022) 1-19.

SIRKS B., *The Colonate in the Roman Empire*, Cambridge 2024.

SIRKS B., *Reconsidering the Roman Colonate*, *ZSS CX* (1993) 331-369.

VERA D., *Questioni di storia agraria tardoantica: schiavi, coloni, villae*, *Antiquità Tardive* 20 (2012) 115-122.

WEBER M., *Roman Agrarian History in its Relation to Roman Public and Civil Law* (trans. by R. I. Frank of 1891 doctoral dissertation), Claremont 2008.

Sullo scaffale

LA SEZIONE RACCOGLIE NOTIZIE BIBLIOGRAFICHE
ORGANIZZATE PER VOCI E RELATIVE A PUBBLICAZIONI
EDITE NEGLI ANNI 2023 E 2024

Sullo scaffale è stato redatto da Diane Baudoin (Parigi - Panthéon Assas), Grzegorz J. Blicharz (Cracovia - Università Jagellonica), Alice Cherchi (Cagliari), Federica De Iuliis (Parma), Marina Evangelisti (Modena e Reggio Emilia), Monica Ferrari (Milano Bicocca), Veronica Forlani (Modena e Reggio Emilia), Luca Ingallina (Milano Bicocca), Sabrina Lo Iacono (Milano Statale), David Magalhães (Coimbra), Giorgia Maragno (Trieste), Jorge Menabrito Paz (Città del Messico - UNAM), Eleonora Nicosia (Catania), Alberto Rinaudo (Torino), Andrea Sanguinetti (Modena e Reggio Emilia), Haris Silajdžić (Sarajevo), Marios Tantalos (Groningen), Daniil Tuzov (San Pietroburgo - Università Statale “Higher School of Economics”), Marcello Valente (Vercelli), con il coordinamento di Enrico Sciandrello (Torino).

FONTI GIURIDICHE**a) Edizioni di fonti****b) Riproduzioni, studi critici, traduzioni, commenti**

Афанасьев С.Ф. [AFANASIEV S.F.], Рецензия на седьмую книгу полного перевода «Кодекса Юстиниана» (Кодекс Юстиниана, пер. с лат., отв. ред. А.В. Копылов, Статут, Москва 2022) = *The Review of the Seventh Book of the Full Translation of the "Codex Iustinianus"* (*Codex Iustinianus*, translated from Latin, ed. by A.V. Kopylov, Statut, Moscow 2022), Вестник гражданского процесса (= Herald of Civil Procedure), 13 (2023/1), 328-334.

ALIČIĆ S., *A Question of Interpolation in D.9.2.27.17 and CO.2.4*, Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilište/Univerzitet „Vitez“, 9 (2023), 5-19.

Залог и ипотека в римском праве: источники = *Lien and mortgage in roman law: sources*, Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (= Courier of the Kutafin Moscow State Law University [MSAL]), 2023/11, 210-217.

Лысенко О.Л. [LYSENKO O.], К вопросу о принципе «справедливости» в римском праве. Рецензия на перевод на русский язык 7-й книги Кодекса Юстиниана = *To the Question of the Principle of Justice in Roman Law* [*Recensione alla traduzione russa del VII° libro del Codice di Giustiniano*], Государство и право (= State and Law), 2023/4, 202-205.

Седаков С.Ю. [SEDAKOV S.YU.], О научном значении публикации текста седьмой книги Кодекса Юстиниана = *Scientific Significance of Publishing the Code of Justinian: Book 7 with Parallel Texts in Greek and Latin and Their Russian Translation*, Законодательство (= Zakonodatelstvo), 2023/6, 82-87.

c) Opere palinogenetiche**d) Fonti medievali****SUSSIDI****a) Enciclopedie****b) Dizionari storici, atlanti, guide, cronologie, ecc.****c) Repertori bibliografici****d) Sussidi informatici****e) Lessici****RACCOLTE DI SCRITTI****a) Atti di congressi, convegni, ecc.**

Aspetti e problemi dell'autonomia negoziale tra continuità terminologica e discontinuità concettuali (*Atti del Dialogo interdisciplinare, Università di Roma Tor Vergata 23-24 novembre 2023*), a cura di R. Cardilli, Giappichelli, Torino 2024, ISBN 9791221107296.

Crimini e pene nell'evoluzione politico-istituzionale dell'antica Roma (*Atti del Convegno internazionale Trento, 5 e 6 giugno 2019*), a cura di T. Beggio - F. Bonin - M. Miglietta, Cacucci, Bari 2023, ISBN 9791259653222.

Thesaurus Antiquitatis, a cura di I.G. Hrușcă - B. Gușianu - C.I. Mihai, Edurura Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași 2023, ISBN 9786067148312.

b) Studi in onore

LAMBERTINI R., *L'omaggio dei 'mosaicisti', 'rec.' a 'Tesseræ iuris Romani'*. *Scritti per Salvatore Puliatti*, a cura di U. Agnati - F. De Iuliis - M. Gardini, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2023, *Tesseræ iuris*, 4.2 (2023), 191-194.

Sub semnul muzelor. Under the Sign of the Muses. In honorem Panagiotis Asimopoulos, a cura di M. Strechie, Editura Universitaria, Craiova 2023, ISBN 9786061419388.

c) Pubblicazioni varie

OPERE DI INTERESSE GENERALE

a) Profili generali del diritto romano

Акимова М.А. - Боярская Ю.Н. - Пономарев Д.Е. - Сергачева О.А. [AKIMOVA M.A. - BOYARSKAYA YU.N. - PONOMAREV D.E. - SERGACHEVA O.A.], Система римского права в интерпретации Дж. Гроссо (обзор круглого стола, посвященного обсуждению доклада Е.В. Сильвестровой) = *The System of Roman Law in the Interpretation of G. Grosso (Review of the Round Table Discussion of the Report by E.V. Silvestrova)*, Вестник Саратовской государственной юридической академии [Notiziario dell'Accademia Statale di Giurisprudenza], 2023/3, 293-297.

ALIČIĆ S., *Novo moguće tumačenje paragrafa Justinijanovih digesta D.9.2.27.14: Prilog izučavanju začetka prava zaštite životne sredine u rimskom pravu = A New Possible Interpretation of Digest of Justinian D.9.2.27.14: A Contribution to the Study of Precursors of Environmental Law in Roman Law*, Pravni zapisi, 14 (2023/2), 297-314.

ANEX-SAVANIS A., 'rec.' a Dimopoulou A. - Helmis A. - Karambelas D., *Studies in Ancient Greek and Roman Law*, Hellenike Epigraphike Hetaireia, Athenai 2020, RH, 3 (2023), 417-418.

Кардилли Р. [CARDILLI R.], Римское право у пандектистов и римское право у римлян = *Roman Law among Pandectists and Roman Law among Romans*, Вестник гражданского права [Notiziario di Diritto civile], 23 (2023/4), 232-253.

Цветковић А.А. [CVETKOVIĆ A.A.], Римское право (*Rimsko pravo*) [Diritto romano], Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd 2023, ISBN 9788660692131.

Казаков М.М. [KAZAKOV M.M.], Эволюция религиозной функции в римском праве = *Evolution of the Religious Function in Roman Law*, История государства и права [Storia dello Stato e del Diritto], 2023/1, 70-75.

Храмешин С. [KHRAMEŠIN S.], Соотношение закона и справедливости в теории рим-

ского права: Учебное пособие [*Sul rapporto tra legge e giustizia nella teoria del diritto romano: Sussidio didattico*], Москва [Mosca] 2023.

KRANJC J., *Rimsko pravo*⁴, pregledana in dopolnjena izd. [Diritto romano⁴, ed. riv. e agg.], Lexpera, GV založba, Ljubljana 2023, ISBN 9789612474379.

Крицкая С.Ю. - Салогуб Я.Л. - Мехамедиев Е.А. [KRICKAJA S.JU. - SALOGUB JA.L. - MEKHAMEDIJEV E.V.], Введение в римское право: понятие, система, источники [*Introduzione al Diritto romano: Concetto, sistema, fonti*], Санкт-Петербург [San Pietroburgo] 2023, ISBN 9785730010499.

Кудинов О.А. [KUDINOV O.A.], Введение в римское право: Учебное пособие⁷, изд. стер. [*Introduzione al Diritto romano: Sussidio didattico*⁷, ed. ster.], Москва [Mosca] 2023, ISBN 9785394053306.

LUČIĆ Z., 'rec.' a Horvat M. - Petrak M., *Rimsko pravo = Roman Law*, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2022, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 60 (2023/2), 491-493.

MEDER S., *Rechtsgeschichte*⁷, Böhlau, Stuttgart 2023, ISBN 9783825256333.

Полојац М. [POLOJAC M.], Римское право: порекло и темељи приватног права (*Rimsko pravo: poreklo i temelji privatnog prava*) = *Roman Law: Origin and Foundations of Private Law*, Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво, Beograd 2023, ISBN 9788661320750.

POP C., *Aspecte privind apariția, evoluția și aplicabilitatea bunei-credințe în dreptul roman* [Aspetti riguardanti la nascita, l'evoluzione e l'applicabilità della buona fede nel diritto romano], Revista Universul Juridic, 2023/8.

Редуци Ф. [REDUZZI F.], Понятието за *vis* между частното право и наказателното преследване = *The Concept of vis between Private Law and Criminal Repression*, Ius romanum, 2023/1, 509-521.

Садриева Р.Р. - Оглезнева Т.Н. - Левочки В.В. [SADRJEVA R.R. - OGLEZNEVA T.N. - LEVOČKO

V.V.], Римское частное право: Учебное пособие [Diritto romano privato: Sussidio didattico], Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Якутск [Jakutsk] 2023, ISBN 9785751336189.

ŠARKIĆ S., *Osnovi rimskog prava*⁹ = *Fundamentals of Roman Law*⁹, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd 2023, ISBN 9788679520258.

Седаков С.Ю. [SEDAKOV S.JU.], Римское право: Учебное пособие [Diritto romano: Sussidio didattico], Москва [Mosca] 2023, ISBN 9785392377091.

Станковић Е. - Владетић С. [STANKOVIĆ E. - VLADETIĆ S.], Римско право⁴ (*Rimsko pravo*⁴) = *Roman Law*⁴, Правни факултет Универзитета, Институт за правне и друштвене науке, Kragujevac 2023, ISBN 9788676231058.

THOMAS P., 'rec.' a *Handbuch des römischen Privatrechts*, a cura di U. Babusiaux - C. Baldus - W. Ernst - F.-S. Meissel - J. Platschek - T. Rübner, Mohr Siebeck, Tübingen 2022, *Fundamina. A Journal of Legal History*, 29.2 (2023), 112-121.

ŽEPIČ V., *Ius publicum in iure privato: javno-pravne pravine v rimskem zasebnem pravu* = *Ius publicum in iure privato. Public Elements in Roman Private Law*, *Zgodovinski časopis*, 77 (2023/3-4), 246-296.

b) Studi sulle fonti giuridiche

ANGELOSANTO A. - MAROTTA V. - PULITANÒ F. - SCHIAVONE A. - TAMBURI F., *Cnaeus Domitius Ulpianus. Ad edictum libri IV-VII*, L'«Erma» di Bretschneider, Roma-Bristol 2023, ISBN 9788891320582.

Арямов А.А. - Кулаков В.В. [ARYAMOV A.A. - KULAKOV V.V.], Кодекс Амальфи (*tabula Amalfitana*): публично-правовые положения частноправового происхождения = *The Amalfi Code (tabula Amalfitana): Public Law Provisions of Private Law Origin*, Вестник Пермского университета. Юридические науки (= Vestnik Permskogo Universiteta. Yuridicheskie nauki), 59 (2023), 6-23.

SAMODECA G., *Puteoli e il commercio mediterraneo nel I secolo d.C.*, in *Atelier. Organizzazione*

produttiva e rapporti commerciali nel mondo romano, a cura di A. Manni - G.D. Merola, Jovene, Napoli 2023, 19-50.

COSSA G., *Vecchie questioni e nuove soluzioni a proposito dei Commentarii di Gaio*, *Specula iuris*, 3.2 (2023), 115-165.

DE GIOVANNI L., *Il tardoantico nella storia giuridica. A proposito di due libri recenti*, *BIDR*, 117 (2023), 219-232.

DE PETRIS A.L., *Su alcuni lemmi greci che compaiono in Lach. 278.29 e Lach. 279.2 = D.10.1.13 (Gai. 4. ad l. duod. tab.)*, *QLSD*, 13 (2023), 225-244.

FARGNOLI I., *Communi iure vivere in C.1,9,8*, *Roma e America*, 44 (2023), 231-238.

FERCIA R., «*Si collusum est*». *Un'ipotesi su Fragm. Vat. 341 e D. 4.3.7.9*, *LR*, 12 (2023), 47-73.

GIACHI C., *Cnaeus Domitius Ulpianus. Ad edictum libri I-III*, L'«Erma» di Bretschneider, Roma-Bristol 2023, ISBN 9788891327093.

KRANJC J., *Pretorjevo ustvarjanje novega prava v postopku* [La creazione del nuovo diritto nel processo da parte del pretore], in *Sodniško pravo* [Diritto giudiziario], a cura di A. Novak - M. Pavčnik - M. Accetto, *Lexpera*, GV Založba, Ljubljana 2023, 199-222.

LAMBERTI F., *Sulle 'leges municipii' e 'coloniae' di età imperiale*, *QLSD*, 13 (2023), 115-134.

LAMBERTINI R., *Un giurista minore che piacquè a Giuliano*, 'rec.' a Parenti L., *Urscius Ferox*, I, *Materiali per una palingenesi*, Edizioni Grifo, Lecce 2023, *Tesserae iuris*, 4.2 (2023), 179-183.

LOBRANO G., «Diritto romano e problemi generali del diritto»: accorgimenti per la lettura delle fonti, in *Zbornik radova „Pravo između stvaranja i tumačenja“ = Collection of Papers „Law Between Creation and Interpretation“*, IV, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, East Sarajevo 2023, 1-15.

MAGANZANI L., *Cicerone e la bellezza del diritto*, *QLSD*, 13 (2023), 11-42.

MEINI N., *A proposito degli 'Scriptores iuris Romani': una panoramica dei principali 'libri in-*

stitutionum' di età antonina e severiana, LR, 12 (2023), 487-507.

NASTI F., *L'Enchiridion di Sesto Pomponio. Una ricostruzione*, L'«Erma» di Bretschneider, Roma-Bristol 2023, ISBN 9788891320018.

RADULOVA L., *Osservazioni sulle dichiarazioni doganali nei porti*, in *Atelier. Organizzazione produttiva e rapporti commerciali nel mondo romano*, a cura di A. Manni - G.D. Merola, Jovene, Napoli 2023, 181-198.

Разуваев Н.В. [RAZUVAEV N.V.], Правотворческое значение сочинений юристов в правовой традиции античного мира = *The Law-Making Effect of Writings of Roman Lawyers in the Legal Tradition of the Ancient World*, Журнал юридической антропологии и конфликтологии (Воронежский государственный университет) (= Journal of Legal Anthropology and Conflictology [Università Statale di Voronež]), 2023/2, 7-33.

Разуваев Н.В. [RAZUVAEV N.V.], Правовая наука древнего Рима: от мифа к логосу = *The Legal Science of Ancient Rome: from Myth to Logos*, Российская юстиция (= Rossijskaja justicija), 2023/12, 19-26.

RINOLFI C.M.A., *Alle origini della scientia iuris: l'interpretatio sacerdotale in Roma antica. Concezioni e percorsi metodologici*, in *Зборник радова „Право између стварања и тумачења“ = Collection of Papers „Law Between Creation and Interpretation“*, IV, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, East Sarajevo 2023, 112-165.

RUGGIERO I., *Iulius Paulus. Ad legem Iuliam et Papiam libri X*, L'«Erma» di Bretschneider, Roma-Bristol 2023, ISBN 9788891319968.

STARACE P., *Il pensiero e l'opera di Urseius Felix: testi, problemi, ipotesi ricostruttive*, QLSD, 13 (2023), 349-366.

Татарников Д.Г. [TATARNIKOV D.G.], Прецедент в римском праве: основные термины и их содержание = *Precedent in Roman Law: Basic Terms and Their Semantic Content*, Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Пра-

во [Notizie dell'Università di Saratov. Nuova serie. Serie: Economia. Amministrazione. Diritto], 23 (2023/1), 106-111.

TENTORI F., 'rec.' a Paricio J., *Salvio Juliano. Vida del jurista y político*, Marcial Pons, Madrid 2023, Roma e America, 44 (2023), 454-460.

c) Studi sulle fonti non giuridiche

BABUSIAUX U., *Paulus, der 'Sklave Christi Jesu' (Gal 1,10; Röm 1,1; Phil 1,1)*, in *Lichte des römischen Rechts (mit Eve-Marie Becker)*, New Testament Studies, 69.4 (2023), 365-386.

FRATANTUONO L., *Collutbus' Helen and the Virgilian Gates of Sleep*, Museum Helveticum, 80.2 (2023), 249-261.

GALLO A., *L'iscrizione ex libro Balbi nell'Arceviriano A e alcune restitutiones finium agrorum sotto Antonino Pio nel Latium Vetus*, BIDR, 117 (2023), 91-103.

GROTTO F., *Una favola epica: Fedro 1,30 e Virgilio*, Museum Helveticum, 80.2 (2023), 263-279.

HÄCHLER N. - POLCAR P., *A new comes rei privatae hidden in Hier. epist. 79. Observations on the Political Career of Nebridius the Younger under Emperor Arcadius*, Museum Helveticum, 80.2 (2023), 318-326.

LAMBERTINI R., *Il diritto nello specchio dei retori*, 'rec.' a Lentano M., *Retorica e diritto. Per una lettura giuridica della declamazione latina*, Edizioni Grifo, Lecce 2023, Tesseræ iuris, 4.2 (2023), 183-191.

LLAMAZARES MARTIN A., *Oil in Late Hellenistic Sicily, between Imports and Local Production: an Epigraphic Approach*, in *Atelier. Organizzazione produttiva e rapporti commerciali nel mondo romano*, a cura di A. Manni - G.D. Merola, Jovene, Napoli 2023, 169-180.

MERLI E., 'rec.' a Hirt M., *Die Festdarstellungen in Ovids Fasti*, Steiner, Stuttgart 2022, Anzeiger für die Altertumswissenschaft, 76.4 (2023), 152-156.

MEROLA G.D., *Commercio e dogane nell'impero romano*, Jovene, Napoli 2023, ISBN 9788824328630.

PERITI V., 'rec.' a Tschögele Th., *Die Erzählungen des Valerius Maximus*, Winter, Heidelberg 2022, Anzeiger für die Altertumswissenschaft, 76.3 (2023), 135-140.

POLTERA O., *Du Bellum Punicum au sénaire dramatique: le cas de N 39 Viredaz*, Museum Helveticum, 80.2 (2023), 239-248.

RUTA A., *Forme e funzioni delle citazioni virgiliane nell'epistolario di Simmaco*, Museum Helveticum, 80.2 (2023), 306-317.

SÁNCHEZ-MORENO ELLART C.M., *Der Verkauf der geraubten Kallirhoe (Char. II 14 2-3): Griechisches Recht und Römisches Recht im Roman Chaireas und Kallirhoe von Chariton von Aphrodisias*, in *Symposion 2022. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gmunden, 22.-24. August 2022)*, a cura di P. Scheibelreiter, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2023, 343-372.

SÄNGER P., *Das Problem der katagraphé in Charitons Kallirhoe: Antwort auf Carlos Sánchez-Moreno Ellart*, in *Symposion 2022. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gmunden, 22.-24. August 2022)*, a cura di P. Scheibelreiter, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2023, 373-378.

SCHUBERT W., 'rec.' a Oberlinner M.A., *Intertextualität und Parodie in Ovids Remedia amoris*, Narr Francke Attempto, Tübingen 2022, Anzeiger für die Altertumswissenschaft, 76.3 (2023), 129-134.

URSINI F., 'rec.' a Galfre E., *Storia di un esule. L'evoluzione della poesia dell'esilio di Ovidio dai Tristia alle Epistulae ex Ponto*, Steiner, Stuttgart 2023, Anzeiger für die Altertumswissenschaft, 76.4 (2023), 146-151.

VIELBERG M., *Ciceros römische Philosophie. Werk und Wirkung eines akademischen Philosophen in Rom*, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, ISBN 9783111154336.

d) Metodologia romanistica

LAMBERTINI R., *Ma chi tace non dice proprio nulla?*, 'rec.' ad Arcaria F., "Chi tace non dice nulla". *Il silenzio nell'esperienza giuridica romana*,

Mimesis, Sesto San Giovanni 2023, Tesseræ iuris, 4.2 (2023), 165-169.

LAMBRINI P., *Nuovi percorsi per lo studio del diritto romano*, QLSA, 13 (2023), 347-348.

e) Storia della romanistica

ANGELOSANTO A., *Vittorio Scialoja Civis Romanus (1856-1933)*, Roma e America, 44 (2023), 418-424.

D'AMATI L., *Raffinato studioso, indimenticabile amico. In memoriam. Francesco Maria Silla*, QLSA, 13 (2023), 267-268.

D'ORTA M., '... sed humanius est... sed benignius est'. *In memoriam. Antonio Palma*, QLSA, 13 (2023), 269-276.

FASEL U., *Eugen Huber hört Rudolf von Jhering*, Stämpfli, Bern 2023, ISBN 9783727224720.

FINKENAUER T., *The study of Roman Law in Germany*, RIDA, 70 (2023).

FÖLDI A., *Ancient Greek and Roman law as reflected in the oeuvre of Béni Grossschmid (1851-1938), founder of modern Hungarian private law*, LR, 12 (2023), 173-196.

FÖLDI A., *Reflections on the Mission ("Beruf") of Romanists of our Time*, RIDA, 70 (2023).

GIUNTI P., *Il passato davanti a noi. Antonio Palma a Firenze*, Roma e America, 44 (2023), 413-417.

GREBIENIOW A., *Teaching Roman Law in the 21st Century. Some Remarks from Warsaw*, RIDA, 70 (2023).

HELD H.-R., *International Memorial Course Marko Petrak "Roman Legal Tradition and Contemporary Legal Systems"*, Dubrovnik, 16th-18th of October 2023, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 73 (2023/4), 793-796.

HÖBENREICH E., *In memoriam. Gunter Wesener*, QLSA, 13 (2023), 277-282.

HÖBENREICH E., *Neuere Privatrechtsgeschichte und römisches Recht: Stete und stille Grenzüberschreitungen Interview mit em. Univ. - Prof. Dr. Gunter Wesener*, LR, 12 (2023) 3-18.

- MEDER S., *Savignys Weg in die juristische Moderne. Romantik, Gender, Religion, Wissenschaft*, Schwabe Verlag, Berlin 2023, ISBN 9783757401085.
- PETRUCCI A., *Roman Law in the 21st Century. The Experience of the University of Pisa*, RIDA, 70 (2023).
- RODRÍGUEZ DIEZ J., *Roman Law, ius commune and the Civil Code of Andrés Bello. Methodological Notes for Tracing the Sources*, RIDA, 70 (2023).
- RODRÍGUEZ MARTÍN J.-D., ‘rec.’ a Behrends O., *Römisches Recht. Von den Anfängen bis heute*, Atticus, Göttingen 2022, Bryn Mawr Classical Review, 24 aprile 2023.
- SCHIEBELREITER P., *Gedanken zur Methode des Unterrichts im Römischen Recht in Österreich*, RIDA, 70 (2023).
- SCHIPANI S., *Giuseppe Grosso. Pagine scelte a cinquant’anni dalla morte*, Roma e America, 44 (2023), 381-394.
- Станковић У. [STANKOVIĆ U.], Римско право у српској штампи пре објављивања институција Јустинијановог римског права Рајка Лешјанина (*Rimsko pravo u srpskoj štampi pre objavlivanja institucija Justinijanovog rimskog prava Rajka Lešjanina*) = *Roman Law in Serbian Press before the Institutions of Justinian’s Roman Law by Rajko Lešjanin*, in Зборник радова „Право између стварања и тумачења“ = *Collection of Papers „Law Between Creation and Interpretation“*, IV, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, East Sarajevo 2023, 207-231.
- THOMAS P., *A Romanist Dilemma: Adapt or die?*, RIDA, 70 (2023).
- WESENER G., *Römisches Recht an der Universität Graz – ein historischer Abriss*, QLS, 13 (2023), 283-290.
- WILLEMS C., *Gerardo Brogginis Lehre vom Einfluss der Schiedsgerichtsbarkeit auf die Einsetzung der Zivilprozesse*, QLS, 13 (2023), 245-266.
- f) Teoria generale e comparazione giuridica**
- ADDIS F., *Sistema, codice e formazione nel canone di Sandro Schipani*, Roma e America, 44 (2023), 239-254.
- AGNATI U., *Il diritto romano come lievito*, Roma e America, 44 (2023), 255-260.
- ANLING F., *Il pensiero sistematico del diritto romano e l’influenza della traduzione di testi del diritto romano e del diritto italiano sul diritto civile cinese*, Roma e America, 44 (2023), 209-212.
- ARCARIA F., *Verità giudiziaria e cosa giudicata: un binomio inscindibile?*, LR, 12 (2023), 386-436.
- BENKE J., *Das Konzept von spei emptio und dessen Reminiszenzen im angelsächsischen Rechtsdenken mit besonderer Rücksicht auf die USA: An den Grenzen von Rechtsgeschichte und Rechts-theorie*, LR, 12 (2023), 197-252.
- CASCIONE C., *Glossolalia romanistica di un ‘Bahnbrecher’*, Roma e America, 44 (2023), 227-230.
- CORAPI D., *Note sulle finzioni nella common law nel confronto con il diritto romano classico*, LR, 12 (2023), 297-322.
- DALLA MASSARA T., *Un percorso che inizia*, LR, 12 (2023), 291-292.
- ERNST W., *Vom Recht in der Weltgeschichte*, Schwabe Verlag, Basel 2023, ISBN 9783796549588.
- FIORI R., *Il ius gentium tra teoria generale e pratica dei commerci mediterranei*, in *Atelier. Organizzazione produttiva e rapporti commerciali nel mondo romano*, a cura di A. Manni - G.D. Merola, Jovene, Napoli 2023, 7-18.
- FÖLDI A., *Ancient Greek and Roman law as reflected in the oeuvre of Béni Grosschmid (1851-1938), founder of modern Hungarian private law*, LR, 12 (2023), 173-196.
- GAROFALO L., «Un tempo dei giuristi», Roma e America, 44 (2023), 213-226.
- GUERRERO M., *Una relectio de Ulp. 1 inst. D. 1, 1, 1 a la luz de la dialéctica poena/praeium*, BIDR, 117 (2023), 127-145.

HÖBENREICH E., *Neuere Privatrechtsgeschichte und römisches Recht: Stete und stille Grenzüberschreitungen Interview mit em. Univ. - Prof. Dr. Gunter Wesener*, LR, 12 (2023) 3-18.

HUANG M., *Una nuova era della tradizione romanistica: il Codice Civile Cinese*, BIDR, 117 (2023), 233-243.

PONTORIERO I., *Il dolo bilaterale in diritto romano e nei codici latinoamericani*, Roma e America, 44 (2023), 107-126.

QUEIROZ DE MORAES B.B., *O estudo direto das fontes romanas no Brasil*, Roma e America, 44 (2023), 67-106.

RANDAZZO S., *From Roman Law, beyond Roman Law: some words*, LR, 12 (2023), 293-295.

RANDAZZO S., *Pulchritudo adhaerens: bellezza e antibellezza del diritto romano*, LR, 12 (2023), 75-93.

SCHIPANI S., *L'emersione del diritto islamico. Nuove dinamiche nello spazio giuridico del Mediterraneo: Roma-Costantinopoli-Rom. Proteggere, tradurre e rispettare*, Roma e America, 44 (2023), 5-42.

STOLFI E., *Confrontarsi. Dialogare. Snaturarsi forse?*, LR, 12 (2023), 331-354.

VALLOCCHIA F., *I Codici e le loro vic. A proposito di un libro di Sandro Schipani e dell'alta formazione in diritto romano*, Roma e America, 44 (2023), 261-264.

g) Florilegi, raccolte di casi

AXENTE A.-M., *Fişe de drept privat roman [Schede di diritto privato romano]*, Editura Hamangiu, Bucureşti 2023, ISBN 9786062724061.

CIUĂ V.M. - BOB-BOCŞAN M.-D., *A Ship Called „Feminae“ in the Mediterranean Port Ovidius... Some Ovidian Legal and Moral Ideas. Florilegium*, Ius romanum, 2023/2, 70-77.

POP C., *Drept roman. Cazuri practice [Diritto romano. Casi pratici]*, Universul Juridic, Bucureşti 2023, ISBN 3874783332934.

h) Tradizione giuridica europea

ALIČIĆ S., *Il problema dei costi dell'imballaggio nel diritto serbo – Una prospettiva romanistica*, in *Zbornik radova „Pravo između stvaranja i тумачења“ = Collection of Papers „Law Between Creation and Interpretation“*, IV, Pravni fakultet Univerziteta у Источном Сарајеву, East Sarajevo 2023, 54-66.

ALIČIĆ S., *La recezione delle idee giuridiche e politiche romane e lo sviluppo della teoria costituzionale serba*, Istočno Sarajevo: Pravni fakultet, Pale 2023, ISBN 9789993857716.

Ананьев А. [ANAN'EV A.], Эволюция поручения и его место в системе договорных типов [*L'evoluzione del mandato e il posto di quest'ultimo nel sistema dei tipi contrattuali*], Цивилистика [Civiltistica], 2 (2023/6), 30-116.

Арямов А.А. [ARYAMOV A.A.], Византизм в генезисе отечественного уголовного права = *Byzantism in the Genesis of the Russian Criminal Law*, Вестник Казанского юридического института МВД России (= Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA of Russia), 14 (2023/1), 8-14.

Арямов А.А. [ARYAMOV A.A.], Каноническое право Восточной Римской империи как исторический источник отечественного уголовного права = *Canon Law of the Eastern Roman Empire as a Historical Source of Domestic Criminal Law*, Северо-Кавказский юридический вестник (= North Caucasus Legal Vestnik), 2023/3, 122-141.

CARRERA A., *Friedrich Carl von Savigny e il giudicato sui motivi obiettivi della sentenza: teorie antiche e prospettive attuali*, Tesserae iuris, 4.2 (2023), 129-158.

DE MADDALENA L., *Il divieto del 'patto di quota lite' tra giurisprudenza svizzera e tradizione romanistica*, in *International Scientific Conference 'Challenges and perspectives of the development of legal systems in the XXI century'*, Year III, Banja Luka, No. 3 (2023), I, University of Banja Luka, Banja Luka 2023, 115-129.

Дракић Г.М. - Станковић У.Н. [ДРАКИЋ G.M. - СТАНКОВИЋ U.N.], Римско право у делама Павла Шероглића – први део – рецеп-

- ција грчког права у римском, теорија права, стварно и облигационо право (*Rimsko pravo u delima Pavla Šeroglića – prvi deo – recepcija grčkog prava u rimskom, teorija prava, stvarno i obligaciono pravo*) = *Roman Law in Pavle Šeroglić's Work – Part One: Reception of Greek Law in Roman Law, Theory of Law, Property Law, Law of Obligations*, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 57 (2023/2), 399-414.
- DRINO DŽ. - DRINO Š.M., *Law of evidence: uloga rimsko-kanonskog postupka u razvitku dokaznog prava* = *Law of Evidence: the Role of the Roman-Canonical Procedure in the Development of the Law of Evidence*, in *Državno crkveno pravo: Zbornik referata sa Međunarodnog naučnog skupa*, Pravni fakultet, Kragujevac 2023, 247-254.
- DUNAND J.-P. - GRAA N., *Les fondements historiques européens du Code civil suisse*, Schulthess Verlag, Zürich 2023, ISBN 9783725587322.
- HANSJÖRG P., *Principes du droit sur la base du droit romain. Successions, droits réels, obligations, procédure, exécution forcée*, Stämpfli, Bern 2023, ISBN 9783727246678.
- НЕВИВ М., *Ius utendi ususfructus: suvremeni izazovi kroz prizmu rimske kazuistike* = *Ius utendi ususfructus: Contemporary Challenges through the Prism of Roman Law*, Pravna misao: časopis za pravnu teoriju i praksu, 54 (2023/9-10), 7-29.
- НЕВИВ М., *Rimska pravna tradicija i suvremeni pravni sustavi* = *Roman Legal Tradition and Modern Legal Systems*, DuList, 619, 25 ott. 2023, 26-27.
- Кондратьева А.Н. [KONDRATJEVA A.N.], Эволюция канонического права Западной Европы в дограциановский период: осмысление необходимости систематизации = *The Evolution of the Western Europe Canonical Law during the Pre-Gratian Period: Comprehension of the Need to Systematization*, Социальные нормы и практики (= Social norms and practices), 2023/1, 7-18.
- Корсик В.К. [KORSIK V.K.], Генезис и эволюция нотариата латинского типа в римском частном праве и его влияние на формирование современного российского нотариата = *Genesis and Evolution of Latin-Type Notary Practice in Roman Private Law and Its Influence on Shaping the Modern Russian Notary Practice*, Государственная служба [Servizio statale], 25 (2023/5), 15-21.
- KRSTIC N., *Widow's Usufruct in Roman Law and Contemporary Law*, *Ius romanum*, 2023/2, 693-707.
- Кондуров В.Е. [KONDUROV V.E.], Становление науки публичного права: от глоссаторов к сравнительному методу Жана Бодена = *The Development of Public Law Theory: from Glossators to Jean Bodin's Comparative Method*, Право. Журнал Высшей школы экономики (= Law. Journal of the Higher School of Economics), 2023/4, 34-55.
- Левченков А.И. [LEVCHENKOV A.I.], Рецепция доктрины римского права в правовую систему российской империи XIX века = *Reception of the Doctrine of Roman Law into the Legal System of the Russian Empire of the XIX Century*, Проблемы права: теория и практика (= Issues of Law: Theory and Practice), 61 (2023), 194-203.
- Мартинов Д. [MARTINOV D.], Развој схватања о еквивалентности узјамних престаџија кроз правила о правичној цени од античког доба до почетка XX века (*Razvoj shvatanja o ekvivalentnosti uzajamnih prestacija kroz pravila o pravičnoj ceni od antičkog doba do početka XX veka*) = *The Development of the Understanding of Equal Consideration through the Rules of Just Price from Antiquity to the Beginning of the 20th Century*, Glasnik Advokatske komore Vojvodine, 95 (2023/2), 425-479.
- МАТЕШКОВИЋ, *I principi del diritto romano come base per l'interpretazione e l'applicazione del diritto nelle pratiche dei tribunali croati*, in Зборник радова „Право између стварања и тумачења“ = *Collection of Papers „Law Between Creation and Interpretation“*, IV, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, East Sarajevo 2023, 166-183.
- MATTIANGELI D., *Il problema dell'applicazione storica del diritto nei moderni ordinamenti giuridici dell'Europa continentale*, in *Liber Amicorum*

- Javier de los Mozos Touya, a cura di J.M. Rainer - D. Mattiangeli, Facultas Verlag, Wien 2023, 173-186.
- MEDER S., *Rechtsgeschichte*⁷, Böhlau, Stuttgart 2023, ISBN 9783825256333.
- MILOTIĆ I. - MILOTIĆ D., *Reflections of Roman Concept of Sorcery to Medieval Statutory Law on Eastern Adriatic Coast*, *Ius romanum*, 2023/2, 551-569.
- PEDONE M., *Credere e mutuum dare. Il debito della tradizione giuridica europea con le sue radici romanistiche*, *Roma e America*, 44 (2023), 125-164.
- PETRANOVIĆ A., *(In)firmity of feminae (The Roman Approach to the Mediaeval Item)*, *Ius romanum*, 2023/2, 517-532.
- Полдников Д.Ю. [POLDNIKOV D.JU.], *Формирование учения о договоре в правовой науке западной Европы XIII-XVI вв.*, Москва [Mosca] 2023, ISBN 9785392235360.
- Пономарева М.А. [PONOMAREVA M.], *Lex regia у Ольрадо да Понте: «за» и «против» императора = Lex regia in the Writings of Oldrado da Ponte: Pros and Cons for the Emperor*, *Электронный научно-образовательный журнал «История» (= Istorija)*, 14 (2023/6).
- Пучков В.О. [PUCHKOV V.O.], *Историческая семантика обеспечительных обязательств: язык и догма права = Secured Obligations' Historical Semantic: Language and Legal Dogma*, *Вестник гражданского процесса (= Herald of Civil Procedure)*, 13 (2023/4), 78-92.
- Пупић М. [PUPIC M.], *Утицај римско-византијског права на развој билежничке службе у средњовековној Србији (Uticaј rimsko-vizantijskog prava na razvoj bilježničke službe u srednjovekovnoj Srbiji) = The Influence of Roman-Byzantine Law on the Development of Notarial Services in Medieval Serbia*, in *Зборник радова „Право између стварања и тумачења“ = Collection of Papers „Law Between Creation and Interpretation“*, IV, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, East Sarajevo 2023, 184-195.
- RENZ A., *Civitas Romana. Das Römische Bürgerrecht und die Römischen Bürgerrechte von 500 v. Chr. bis 500 n. Chr.*, Nomos, Baden-Baden 2023, ISBN 9783756011261.
- Ристић М. [RISTIĆ M.], *Actio familiae erciscundae у Гортинском закону и Закону 12 таблица (Actio familiae erciscundae u Gortinskom zakoniku i Zakonu 12 tablica) = Actio familiae erciscundae in the Gortyn Law Code and the Law of the Twelve Tables*, *Glasnik Advokatske komore Vojvodine*, 95 (2023/2), 532-574.
- SACCOCCIO A., *Morte e rinascita del contratto reale. Storia contrastata di un'idea da Aloys Brinz a Gustav Boehmer*, Il Mulino, Bologna 2023, ISBN 9788815382832.
- SCHIAVON A., *I beni comuni tra categorie romanistiche e dibattiti vecchi e nuovi*, *Cultura giuridica e diritto vivente*, 11 (2023), 1-16.
- SEAZZU G.C., *Segni di una crisi dei regimi giuridici statale e internazionale dell'acqua. Breve e preliminari considerazioni per una ricerca sull'uso dell'acqua tra diritto odierno e diritto romano*, in *Зборник радова „Право између стварања и тумачења“ = Collection of Papers „Law Between Creation and Interpretation“*, IV, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, East Sarajevo 2023, 196-206.
- SILAJDŽIĆ H., *Institut nalaza blaga u rimskom i uporednom pravu = Institute of Treasure Trove in Roman and Comparative Law*, *Anali Pravnog fakulteta u Zenici*, 16 (2023), 315-327.
- Станојловић В. [STANOJLOVIĆ V.], *Службеност употребе (usus) у римском и српском праву (Službenost upotrebe (usus) u rimskom i srpskom pravu) = The Right to Use in Roman and Serbian Law*, *Anali Pravnog fakulteta u Beogradu*, 71 (2023/1), 153-170.
- STEFANOVIĆ A., *Odnos kondikcije i verzije u modernom pravu = The Relationship between conditio and versio in rem in Modern Law*, *Glasnik Advokatske komore Vojvodine*, 95 (2023/2), 575-610.
- STEFANOVIĆ N., *Negotiorum gestio – rimski temelji nezvanog vršenja tuđih poslova u srpskom*

gradanskom pravu = *Negotiorum gestio – Roman Foundations of the Unauthorized Management of Another's Affairs in Serbian Civil Law*, *Pravo - teorija i praksa*, 40 (2023/3), 19-31.

ŠARAC M. - PEZELJ V. - CRNKOVIĆ A., *Pomorsko osiguranje u srednjovjekovnim dalmatinskim komunama = Maritime Insurance in Medieval Dalmatian Communes*, *Zbornik radova Pravnog fakulteta u Tuzli*, 9 (2023/2), 8-23.

ŠEGO-MARIĆ I. - MARUŠIĆ I. - LANDEKA B., *Rimskopravni, kanonski, kodifikatorski i šerijatski utjecaj na uređenja sklapanja i razvoda braka u Bosni i Hercegovini = The Influence of Roman, Canonical, Codification and Sharia Law on Marriage and Divorce in Bosnia and Herzegovina*, *Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru*, 31 (2023), 5-25.

ŠEGO-MARIĆ I. - MARUŠIĆ I., *Testamentum in Roman Law and Statement of the Last Will of Katarina Vukčić Kosača*, *Ius romanum*, 2023/2, 709-724.

STOLARSKI K., *Valjani pravni temelj kao pretpostavka dosjelnosti: Globalna diskusija i rimski pravni korijeni = Just Title as Justification for Acquisitive Prescription: Global Discussion and Roman Legal Roots*, *Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu*, 73 (2023/6), 1157-1183.

Цонева С. [TSONEVA S.], *Допирни точки в историята на английското и римското деликтно право = Points of Convergence in the History of English and Roman Tort Law*, *Ius romanum*, 2023/1, 580-598.

TUZOV D., *Il concetto romano di bona fides e la sua applicazione in Russia all'usucapione delle quote nella proprietà comune*, in *Zbornik radova „Pravo između stvaranja i тумачења“ = Collection of Papers „Law Between Creation and Interpretation“*, IV, *Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву*, East Sarajevo 2023, 46-53.

WIMMER L., *Motivirrtum bei Schenkung und letztwilliger Verfügung. Eine kritische, historisch-vergleichende Untersuchung des deutschen, französischen und österreichischen Rechts*, Mohr Siebeck, Tübingen 2023, ISBN 9783161622861.

Земляков М.В. - Марей Е.С. [ZEMLYAKOV M. - MAREY E.], *Позднеримское право и Исидорова традиция в списке анонимного «Трактата о римских и франкских должностях» (Vat. Reg. Lat. 1050) = The Late Roman Law and Isidorian Tradition in the Anonymous Treatise on the Roman and Frankish Offices (Vat. Lat. Reg. 1050)*, *Электронный научно-образовательный журнал «История» (= Istoriya)*, 14 (2023/6).

ŽEPIĆ V., *De feriis u rimsko-kanonskoj pravnoj tradiciji = De feriis in Roman-Canonical Legal Tradition*, *Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu*, 73 (2023/6), 1125-1155.

ŽIHA N. - SUKAČIĆ M., *Nemirne vode: Hrvatska morska obala kao res extra commercium in commercio = Troubled Waters: Croatian Seasbore as res extra commercium in commercio*, *Pravni vjesnik: časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku*, 39 (2023/2), 7-28.

DIRITTO PRIVATO

a) Persone e famiglia

AGNATI U., *Motivi e cause del ripudio. Osservazioni sulle dinamiche familiari tra giurisprudenza classica e legislazione tardoantica*, *Tesserae iuris*, 4.2 (2023), 49-100.

ALONSO J.L., *Agraphos gamos: Marriage, Family and Inheritance in Roman Egypt*, in *Symposium 2022. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gmunden, 22.-24. August 2022)*, a cura di P. Scheibelreiter, *Österreichische Akademie der Wissenschaften*, Wien 2023, 407-454.

ARNESE A., *Sui modi di acquisto della cittadinanza fra antichità e tradizione romanistica*, *QLSD*, 13 (2023), 291-310.

BĂBĂLĂU A., *Wives, Concubines and Daughters of Roman Officials with Financial-Fiscal Duties in Epigraphic Sources from Roman Dacia*, *Ius romanum*, 2023/2, 447-458.

BALESTRA G., *Sostenibilità e insostenibilità delle condotte sessuali nella repubblica romana*, *QLSD*, 13 (2023), 311-322.

- BANNON C.J., *Legal Environments in Ulpian's Egypt*, BIDR, 117 (2023), 1-23.
- BINDER M., *The Capability to sue or be a Defendant in the Context of Matrimony with filii familias. An Analysis of D. 15.1.38.1 and D. 24.3.22.3*, Journal on European History of Law, 14.2 (2023), 208-213.
- DE SIMONE M., *Appartenenza familiare e mobilità sociale tra III e IV secolo d.C.*, Tesseræ iuris, 4.2 (2023), 101-125.
- Дурново М.В. [DURNOVO M.], Самопродажа *ad actum gerendum* в классическом римском праве = *Self-Sale ad actum gerendum in Classical Roman Law*, Вестник древней истории (= Journal of Ancient History), 83 (2023/3), 593-605.
- EVANGELISTI M., *Alcune riflessioni sulla cittadinanza romana dal principato a Giustiniano*, LR, 12 (2023), 95-118.
- GNOLI T., *Impedimenti matrimoniali per consanguineità nell'Italia preaugustea*, Tesseræ iuris, 4.2 (2023), 9-46.
- GREGORI G.L. - CURIR D., *Il riflesso epigrafico del ius III e IIII liberorum*, Ius romanum, 2023/2, 317-332.
- KRANLI BAJRAM E., *Il ruolo della donna nel matrimonium iustum romano*, Ius romanum, 2023/2, 139-157.
- NOVKIRISHKA-STOYANOVA M., *Mater familias*, Ius romanum, 2023/2, 33-57.
- ONIDA P.P., *Centralità sistematica della nozione di persona nel sistema giuridico-religioso romano*, in Зборник радова „Право између стварања и тумачења“ = *Collection of Papers „Law Between Creation and Interpretation“*, IV, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, East Sarajevo 2023, 27-45.
- PAUNOVIĆ J., *The status of slaves (servi, ancille) in the Statute of Kotor (1616, Venice) and its Roman legal framework (Status robova (servi, ancille) u kotorskom Statutu (1616, Venecija) i njegov rimsko-pravni okvir)*, Les Ecris Historiques, 3-4 (2023), 103-119.
- PERANI R., *Breastfeeding and Roman Legislation*, Ius romanum, 2023/2, 473-499.
- Пестов М.М. [PESTOV M.M.], Предпосылки появления и значение понятия лица в римской юриспруденции классического периода = *The Preconditions and Meaning of Legal Person in Classical Roman Law*, Вестник гражданского права [Notiziario di Diritto civile], 23 (2023/3), 258-286.
- PETRUCCI A., *I servi dotales peculiatii. Spunti a margine del recente studio di B. Forschner*, BIDR, 117 (2023), 249-272.
- PULIATTI S., *Immagine femminile e tutela della donna nella tarda antichità*, Ius romanum, 2023/2, 60-68.
- RACHEV T., *Women, Obligations, Liability – Senatusconsultum Velleianum*, Ius romanum, 2023/2, 394-403.
- RAINER J.M., *Das Römische Doppelbürgerrecht zur Zeit Ciceros*, in *Liber Amicorum Javier de los Mozos Touya*, a cura di J.M. Rainer - D. Matiangeli, Facultas Verlag, Wien 2023, 9-17.
- RENZ A., *Civitas Romana. Das Römische Bürgerrecht und die Römischen Bürgerrechte von 500 v. Chr. bis 500 n. Chr.*, Nomos, Baden-Baden 2023, ISBN 9783756011261.
- SÂMBRIAN T., *Thalia-victimă a represiunii dreptului roman. Despre infamie și celelate incapacități juridice suferite de cei “qui artem ludicram faciunt” [Thalia, una vittima di repressione del diritto romano. Sull’infamia e sulle altre incapacități giuridiche subite da coloro ‘qui artem ludicram faciunt’]*, in *Sub semnul muzelor. Under the Sign of the Muses. In honorem Panagiotis Asimopoulos*, a cura di M. Strehcie, Editura Universitaria, Craiova 2023, 180-194.
- SCHMATZBERGER S., *Der prozessuale Erwerb scheidungsbalber entwendeter Sachen in D. 25.2.22 pr.*, Journal on European History of Law, 14.2 (2023), 214-223.
- SEAZZU G.C., „*Maris et feminae societas coniugalis*“. *Preliminare nota semantica*, Ius romanum, 2023/2, 199-216.
- Станојловић В. [STANOJLOVIĆ V.], Правна природа и форма веридбе у римском праву (*Pravna priroda i forma veridbe u rimskom pravu*) = *Legal Nature and Form of Betrothal*

in *Roman Law*, in *Зборник радова Правног факултета у Приштини, Правни факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица [Kosovska Mitrovica]* 2023, 173-188.

THÜR G., *Ungeschriebenes in P.Oxy. II 267: Antwort auf José Luis Alonso*, in *Symposium 2022. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gmunden, 22.-24. August 2022)*, a cura di P. Scheibelreiter, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2023, 455-462.

b) Diritti reali

BANNON C.J., *Legal Environments in Ulpian's Egypt*, BIDR, 117 (2023), 1-23.

BASILE R., *Eredità concettuali e influssi disciplinari. Spunti in tema di possesso e servitù*, Cacucci, Bari 2023, ISBN 9791259652683.

COLELLA L.C., *Élite alessandrina e gestione del patrimonio fondiario nell'Arsinoite di III secolo: oltre l'archivio di Heroninos*, in *Atelier. Organizzazione produttiva e rapporti commerciali nel mondo romano*, a cura di A. Manni - G.D. Merola, Jovene, Napoli 2023, 199-224.

GAMAUF R., *Exegese zu D. 41,2,44 pr. 'Besitzhalt an vergrabnem Geld'*, JAP, 34.2 (2023-2024), 70-76.

GAMAUF R., *Zur exceptio doli bei der rei vindictio*, JAP, 34.3 (2023-2024), 131-135.

Ибрагимов К.Ю. [IBRAGIMOV K.YU.], *Обособленное имущество в римском праве = Asset Partitioning in Roman Law*, Российский журнал правовых исследований [Rivista russa delle ricerche giuridiche], 10 (2023/2), 74-88.

КАМВИЋ М., *Žival v rimskem pravu = An Animal in Roman Law*, in *Človek, žival: poglavja o njihovih soočanjih = Man, Animal: Chapters on Their Encounters*, a cura di S. Jerše - M. Gaber, Založba Univerze, Ljubljana 2023, 82-90.

Маленица А. [MALENICA A.], *Манципација у Гајевим институцијама (Mancipación u Gajevim institucijama) = Mancipation in Gaius's Institutions*, Pravni fakultet, Novi Sad 2023, ISBN 9788677742669.

Николаев Р.В. [NIKOLAEV R.V.], *Прогибиторный иск в римском частном праве = A Prohibitory Action in the Roman Private Law*, История государства и права [Storia dello Stato e del Diritto], 2023/7, 18-23.

PELLOSO C., *L'ombra e la mano del creditore. L'idea di garanzia non possessoria muovendo da Johann Jacob Bachofen*, Il Mulino, Bologna 2023, ISBN 9788815382405.

PÉREZ ÁLVAREZ M.D.P., *Justinian: legislator uxorius. Guarantees in rem for the Restitution of the Dowry*, Ius romanum, 2023/2, 334-363.

Растегаева М.Н. [RASTEGAEVA M.N.], «Законное право» на награбленное: распределение военной добычи и римская *civitas* периода республики = «Legitimate Right» to Loot: the Distribution of War Booty and Roman *civitas* of the Republic, Античный мир и археология (= Ancient World and Archaeology), 2023/21, 110-139.

SARY P., *Imovinskopravni položaj Crkve u Rimskom carstvu = The Property Rights of Church in Roman Empire*, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 73 (2023/4), 693-720.

SCALESE G., *Strade e diritto nell'Italia pre-municipale: l'ager Romanus*, BIDR, 117 (2023), 147-168.

c) Obbligazioni

ALIČIĆ S., *La stima del danno Aquiliano nel caso della distruzione di una parte del corpo complesso*, Ius romanum, 2023/1, 572-579.

ALIČIĆ S., *Obligaciona odgovornost za štetu nanetu u timskim igrama loptom u klasičnom rimskom pravu = Tort Responsibility for the Damage Caused in the Team Ball Games in the Classical Roman Law*, in *Srpski fudbal – uporednopravni izazovi i perspektive*, a cura di M. Stanić - D. Šuput, III, Institut za uporedno pravo, Beograd 2023, 9-20.

BANNON C.J., *Legal Environments in Ulpian's Egypt*, BIDR, 117 (2023), 1-23.

BEGHINI M. (con postilla di DALLA MASSARA T.), *Giurisprudenza e convenzioni atipiche*, QLSD, 13 (2023), 323-334.

- BENKE J., *Das Konzept von spei emptio und dessen Reminiscenzen im angelsächsischen Rechtsdenken mit besonderer Rücksicht auf die USA: An den Grenzen von Rechtsgeschichte und Rechtstheorie*, LR, 12 (2023), 197-252.
- BINDER M., *Zur optionalen exceptio doli bei wechselseitigen Klagemöglichkeiten*, RIDA, 70 (2023).
- BOB-BOÇŞAN M.-D., *Reprezentarea în dreptul roman [Rappresentanza nel diritto romano]*, Revista Universul Juridic, 2023/7.
- BRANDI CORDASCO SALMENA G., *Nossalità, falsa nossalità e magia negli illeciti agricoli e pastorali dalla codificazione decemvirale al primo principato*, L'«Erma» di Bretschneider, Roma-Bristol 2023, ISBN 9788891328465.
- SAMODECA G., *Putcoli e il commercio mediterraneo nel I secolo d.C.*, in *Atelier. Organizzazione produttiva e rapporti commerciali nel mondo romano*, a cura di A. Manni - G.D. Merola, Jovene, Napoli 2023, 19-50.
- Кардилли Р. [CARDILLI R.], *Обязательство praestare и договорная ответственность в римском праве [Obbligazione di praestare e la responsabilità contrattuale nel Diritto romano]*, Вестник экономического правосудия Российской Федерации (= Herald of Economic Justice), 2023/12, 127-159.
- COLELLA L.C., *Élite alessandrina e gestione del patrimonio fondiario nell'Arsinoite di III secolo: oltre l'archivio di Heroninos*, in *Atelier. Organizzazione produttiva e rapporti commerciali nel mondo romano*, a cura di A. Manni - G.D. Merola, Jovene, Napoli 2023, 199-224.
- Цветковић-Ђорђевић В. [СВЕТКОВИЋ-ЂОРЂЕВИЋ V.], *О пореклу реалних контраката у римском праву (О poreklu realnih kontrakata u rimskom pravu) = On the Origin of Real Contracts in Roman Law*, Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije: zbornik radova (= Perspectives of Implementation of European Standards in Serbian Legal System: Collection of Papers), 13 (2023), 106-120.
- D'AMATI L., *In difesa di Giuliano*, LR, 12 (2023), 448-487.
- DE NARDIS M., *Neapolis, Putcoli e il portorium: aspetti della vita economica e sociale dell'area vesuviana-flegrea*, in *Atelier. Organizzazione produttiva e rapporti commerciali nel mondo romano*, a cura di A. Manni - G.D. Merola, Jovene, Napoli 2023, 77-110.
- DI CINTIO L., *Alcune riflessioni su Gai. Inst. 3, 146 (I parte)*, BIDR, 117 (2023) 25-41.
- DOVERE E., *Intellectus fidei e ricerca storico-giuridica*, RIDA, 70 (2023).
- Фрейзъл Т.Д. [FRAZEL TH.D.], *Furtum и описанието на откраднатите предмети в In Verrem 2.4 от Цицерон = Furtum and the Description of Stolen Objects in Cicero In Verrem 2.4*, Ius romanum, 2023/1, 554-570.
- GIANNUZZO I., *Natura, sostenibilità, beni comuni nel diritto di Roma antica*, QLSD, 13 (2023), 337-346.
- НЕБИВ М., 'rec.' a Brandi Cordasco Salmena G., *Nossalità, falsa nossalità e magia negli illeciti agricoli e pastorali dalla codificazione decemvirale al primo principato*, L'«Erma» di Bretschneider, Roma-Bristol 2023, Acta Illyrica: Godišnjak Udruženja BATHINVS (= Acta Illyrica: Journal of BATHINVS Association), 7 (2023), 243-244.
- HIRATA A., *A tipicidade contratual no direito romano e no período neobabilônico*, Archivio Giuridico Sassarese, 28.1 (2023), 131-142.
- ЈАКАВ Е., *Zur Problematik der Stipulation in der Urkundenpraxis: Antwort auf Uri Yiftach*, in *Symposion 2022. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gmunden, 22.-24. August 2022)*, a cura di P. Scheibelreiter, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2023, 481-492.
- Иеринг Р. [JHERING R.], *Составляющая вины в римском частном праве = Das Schuldmoment im römischen Privatrecht*, Правоведение (= Pravovedenie), 67 (2023/2), 216-257.
- KRANJC J., *Bodily Injuries and Offences against Dignity and Good Reputation of a Person in Roman Law*, in *Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Mabremiyet ve Kişisel Değerler. Türk-*

iye-Slovenya karşılaştırmalı hukuk sempozyumu (27.10.2022, Adana), a cura di Y. Ünver, Seçkin, Ankara 2023, 11-36.

Лопес Угет М.Л. [LÓPEZ HUGUET M.L.], *Delicta et quasi ex delicta* преследвани чрез искове с популярна легитимация в някои закони на колониите, муниципиите и комициите на римската република и първия век на империята = *Delicta et quasi ex delicta Persecuted through Popular Legitimation Actions in Some Colonial, Municipal and Comitial Laws of the Roman Republic and the First Century of the Empire*, *Ius romanum*, 2023/1, 374-410.

LAMBERTINI R., *Noxae datio: tra vendetta, risarcimento e costruzioni dogmatiche*, 'rec.' ad Amabile M., *Actionem resuscitari*. Note sulla 'noxia' in Gaio, Giappichelli, Torino 2023, *Teserae iuris*, 4.2 (2023), 169-173.

MIGLIETTA M., *Appunti (2). A proposito di 'fiducia' in diritto romano*, LR, 12 (2023), 383-386.

MILUTIN M., *Dowry and the Responsibility for Mora Debitoris in the Roman Classical Texts*, *Ius romanum*, 2023/2, 365-379.

Мирчева Т. [MIRTSHEVA T.], Деликтна отговорност: вреди, причинени от недееспособни лица в римското право = *Tort Liability: Damage Caused by Incapacitated People in Roman Law*, *Ius romanum*, 2023/1, 704-720.

Новкиришка-Стоянова М. [NOVKIRISHKA-STOYANOVA M.], *Praecepta iuris, iustitia et delicta* = *Praecepta iuris, iustitia and delicta*, *Ius romanum*, 2023/1, 333-373.

Паренти Л. [PARENTI L.], Кратки разсъждения по два фрагмента от Помпоний на тема *furtum usus*: D. 13.1.16 и D. 47.2.77(76) pr. = *Brief Considerations on Two Passages by Pomponius on the Subject of furtum usus*: D. 13.1.16 and D. 47.2.77(76) pr., *Ius romanum*, 2023/1, 522-553.

РЕЙНХОФ М., *Sull'impatto del pensiero filosofico greco sulla definizione della locatio conductio operis di Labeone*, *Dike*, 26 (2023), 246-274.

Пестов М.М. [PESTOV M.M.], Развитие правоотношения об оказании услуг в предклас-

сическом римском праве = *Formation of Legal Relations for Service Provision in Pre-Classical Roman Law*, *Вестник гражданского права* [Notiziario di Diritto civile], 23 (2023/1), 215-256.

Пестов М.М. [PESTOV M.M.], Ответственность услугодателя в классический период римского права = *The Responsibility of a Service Provider in Classical Roman Law*, *Теоретическая и прикладная юриспруденция* (= *Theoretical and Applied Law*), 2023/2, 39-47.

RADULOVA L., *Osservazioni sulle dichiarazioni doganali nei porti*, in *Atelier. Organizzazione produttiva e rapporti commerciali nel mondo romano*, a cura di A. Manni - G.D. Merola, Jovene, Napoli 2023, 181-198.

RAINER J.M., *Roman Building Law*, in *Insulae in Context. Proceedings of the International Colloquium in Basel and Augusta Raurica, September 25th - 28th 2019*, a cura di S. Straumann - P.-A. Schwarz, Schwabe Verlag, Basel 2023, 19-24.

SCHIEBELREITER P., 'rec.' a Frier B.W., *A Casebook on the Roman Law of Contracts*, Oxford University Press, Oxford 2021, *Gymnasium*, 130 (2023), 207-208.

Слесарев В.Л. - Кравец В.Д. [SLESAREV V.L. - KRAVETS V.D.], Договор возмездного оказания услуг в римском частном праве: особенности субъектов и предмета = *Reimbursable Services Agreement in Roman Private Law: Features of Subjects and Subject*, in *Частноправовой подход в цивилизационных процессах (памяти д.ю.н., профессора Ю.Ф. Беспалова)*. Материалы международной научно-практической конференции [L'approccio giusprivatista nei processi di civilizzazione (in memoria del professore Ju.F. Bepalov). *Atti del Convegno internazionale scientifico-pratico*], Москва [Mosca] 2023, 235-247.

Стоянова В. [STOYANOVA V.], *Iniuria* като форма на сексуално насилие = *Iniuria as a Form of Sexual Violence*, *Ius romanum*, 2023/1, 721-733.

YIFTACH-FIRANKO U., *The Impact of the Stipulatio: On The Reception of Digest 19.2.54.1 in*

Byzantine Oxyrhynchos, in *Symposion 2022. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gmunden, 22.–24. August 2022)*, a cura di P. Scheibelreiter, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2023, 463-480.

Вулетић В. [VULETIĆ V.], Танка је линија што спаја и раздваја: о надмудривању и превари у римској класичној продаји (*Tanka je linija što spaja i razdvaja: o nadmudrivanju i prevari u rimskoj klasičnoj prodaji*) = *There's a Thin Line that Joins and Divides: on Outwalking and Fraud in Roman Classical Sales*, *Pravo i privreda: časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije*, 61 (2023/1), 43-59.

d) Successioni e donazioni

Аличић С. [ALIČIĆ S.], Гај и форма тестамен-та у класичном римском праву (*Gaj i forma testamenta u klasičnom rimskom pravu*) = *Gaius and the Form of the Will in Classical Roman Law*, Istočno Sarajevo: Pravni fakultet, Sarajevo 2023, ISBN 9789993857709.

ALONSO J.L., *Agraphos gamos: Marriage, Family and Inheritance in Roman Egypt*, in *Symposion 2022. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gmunden, 22.–24. August 2022)*, a cura di P. Scheibelreiter, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2023, 407-454.

BANNON C.J., *Legal Environments in Ulpian's Egypt*, *BIDR*, 117 (2023), 1-23.

BERTOLDI F., *La cretio nelle fonti romane*, *RIDA*, 70 (2023).

FARGNOLI I., *Asclepiodota's Inheritance. Imperial Justice Responding to a Woman's Request*, *Ius romanum*, 2023/2, 381-392.

LANTI L., *Onorio e le successioni: la riforma del 413*, *Roma e America*, 44 (2023), 185-208.

MITIĆ S., *The Hereditary Status of Women After the Senate Decisions*, *Ius romanum*, 2023/2, 405-420.

MONTELEONE B., *Criteri giurisprudenziali oggettivi e soggettivi nella disciplina dei 'legata vinorum': tra 'corpora certa' e 'corpora incerta'*, *QLSD*, 13 (2023), 161-202.

Седаков С.Ю. [SEDAKOV S.YU.], Защита семейной собственности и интересы кредиторов = *Protection of family property and interests of creditors*, коп. Легаты А.В., фидеикомиссы и дарения на случай смерти в римском частном праве, Городец, Москва 2021 [‘rec.’ а Копылов А.В., *Legati, fideicommissi e donazioni mortis causa nel diritto romano privato*, Gorodec, Mosca 2021], Вестник Московского университета. Серия 11: Право (= Moscow University Bulletin. Series 11: Law), 2023/5, 239-247.

THÜR G., *Ungeschriebenes in P.Oxy. II 267: Antwort auf José Luis Alonso*, in *Symposion 2022. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gmunden, 22.–24. August 2022)*, a cura di P. Scheibelreiter, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2023, 455-462.

TODOROV M., *Bona materna secondo le costituzioni dell'imperatore Costantino I nel Codex Theodosianus (CTh.8.18.1-3)*, *Ius romanum*, 2023/2, 423-445.

VINCI M., *Due ipotesi di exheredatio bona mente della Nov. 115: tra intento punitivo e funzionalismo successorio*, *BIDR*, 117 (2023), 195-218.

WOLFF A., *Adoptio fortunae remedium est. Eine Untersuchung der gewollten Einschränkung der Testierfreiheit im klassischen römischen Recht*, *Facultas*, Wien 2023, ISBN 9783708922980.

e) Processo

ARCARIA F., *Verità giudiziaria e cosa giudicata: un binomio inscindibile?*, *LR*, 12 (2023), 386-436.

BINDER M., *The Capability to sue or be a Defendant in the Context of Matrimony with filii familias. An Analysis of D. 15.1.38.1 and D. 24.3.22.3*, *Journal on European History of Law*, 14.2 (2023), 208-213.

BRANDI CORDASCO SALMENA G., *Improbe litigare. Sulle condotte non collaborative delle parti avversarie nel processo per formulas*, in *Зборник радова „Право између стварања и тумачења“ = Collection of Papers „Law Between Creation and Interpretation“*, IV, Правни факултет

Универзитета у Источном Сарајеву, East Sarajevo 2023, 67-98.

CORAPI D., *Note sulle finzioni nella common law nel confronto con il diritto romano classico*, LR, 12 (2023), 297-322.

FERCIA R., «*Si collusum est*». *Un'ipotesi su Fragn. Vat. 341 e D. 4.3.7.9*, LR, 12 (2023), 47-73.

GAMAUF R., *Zur exceptio doli bei der rei vindictio*, JAP, 34.3 (2023-2024), 131-135.

IOVACCHINI C., *Alcune riflessioni in tema di intercessio tribunizia nel processo privato*, BIDR, 117 (2023), 105-126.

PAPA G., *Partes formularum e 'consenso' magistratuale*, Specula iuris, 3.2 (2023), 7-22.

SCALESE G., *Strade e diritto nell'Italia pre-municipale: l'ager Romanus*, BIDR, 117 (2023), 147-168.

SCHMATZBERGER S., „*Pyrrhussieg*“ *apud iudicem? Sachverlust trotz erfolgreicher Klage*, RIDA, 70 (2023).

SCHMATZBERGER S., *Der prozessuale Erwerb scheidungshalber entwendeter Sachen in D. 25.2.22 pr.*, Journal on European History of Law, 14.2 (2023), 214-223.

VARVARO M., *La formula Octaviana di Cic. Verr. II 3, 65, 152*, BIDR, 117 (2023), 179-193.

VINCI M., *Argomentazioni giuridiche ed elementi architettonici: la limitazione della responsabilità solidale nella lettura ulpianea dell'actio de effusis vel deiectis*, Specula iuris, 3.2 (2023), 23-49.

DIRITTI DELL'ANTICO ORIENTE MEDITERRANEO

a) Fonti e studi sulle fonti

ARNAOUTOGLU I.N., *A prolonged birth of a concept: the unity of Greek law: Response to S.C. Todd*, in *Symposion 2022. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gmunden, 22.-24. August 2022)*, a cura di P. Scheibelreiter, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2023, 285-292.

CANEVARO M., *La sovranità della legge come criterio di giudizio costituzionale – tra democrazia e oligarchia: Risposta a Robert Wallace*, in *Symposion 2022. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gmunden, 22.-24. August 2022)*, a cura di P. Scheibelreiter, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2023, 131-142.

SÁNCHEZ-MORENO ELLART C.M., *Der Verkauf der geraubten Kallirhoe (Char. II 14 2-3): Griechisches Recht und Römisches Recht im Roman Chaireas und Kallirhoe von Chariton von Aphrodisias*, in *Symposion 2022. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gmunden, 22.-24. August 2022)*, a cura di P. Scheibelreiter, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2023, 343-372.

SÄNGER P., *Das Problem der katagraphé in Charitons Kallirhoe: Antwort auf Carlos Sánchez-Moreno Ellart*, in *Symposion 2022. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gmunden, 22.-24. August 2022)*, a cura di P. Scheibelreiter, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2023, 373-378.

SCHMITZ W., *Leges Draconis et Solonis (Leg-DrSol). Eine neue Edition der Gesetze Dracons und Solons mit Übersetzung und historischer Einordnung*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, ISBN 9783515133616.

SIMONETTI C., *Le fonti del diritto ittita*, BIDR, 117 (2023), 169-177.

TODD S.C., *The Discovery of the Gortyn Code and Nineteenth-Century Debates over the Unity of Greek Law*, in *Symposion 2022. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gmunden, 22.-24. August 2022)*, a cura di P. Scheibelreiter, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2023, 263-284.

WALLACE R.W., *Statute nomoi in Thucydides*, in *Symposion 2022. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gmunden, 22.-24. August 2022)*, a cura di P. Scheibelreiter, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2023, 113-130.

b) Diritto privato

ANEZIRI S., *Stiftungen im antiken Griechenland: eine selbständige Rechtsinstitution?*, in *Symposion 2022. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gmunden, 22.–24. August 2022)*, a cura di P. Scheibelreiter, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2023, 293-306.

KRUSE T., *Substitutive und kollaterale Sicherheit in Darlehensurkunden aus dem hellenistischen und römischen Ägypten: Antwort auf Andreas Victor Walser*, in *Symposion 2022. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gmunden, 22.–24. August 2022)*, a cura di P. Scheibelreiter, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2023, 333-342.

LEWIS D., *Did Serfdom Exist in Classical and Hellenistic Crete?*, in *Symposion 2022. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gmunden, 22.–24. August 2022)*, a cura di P. Scheibelreiter, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2023, 225-252.

MAFFI A., *Il matrimonio degli schiavi nel Codice di Gortina: Risposta a D.M. Lewis*, in *Symposion 2022. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gmunden, 22.–24. August 2022)*, a cura di P. Scheibelreiter, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2023, 253-262.

MÜLLER C., *The uses of trigonia: Descent, citizenship and freeborn status in Greek cities from Pericles to Marcus Aurelius*, in *Symposion 2022. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gmunden, 22.–24. August 2022)*, a cura di P. Scheibelreiter, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2023, 379-406.

WALSER A.V., *Zur realen Sicherheit im griechischen Recht: substitutive vs. collateral*, in *Symposion 2022. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gmunden, 22.–24. August 2022)*, a cura di P. Scheibelreiter, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2023, 307-332.

c) Diritto pubblico e penale

DREHER M., *Wann und wie wurden altgriechische Gesetze ungültig?*, in *Symposion 2022. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gmunden, 22.–24. August 2022)*, a cura di P. Scheibelreiter, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2023, 85-102.

MAGNETTO A., *Le leggi civiche e gli ambasciatori nel mondo greco di età classica ed ellenistica*, in *Symposion 2022. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gmunden, 22.–24. August 2022)*, a cura di P. Scheibelreiter, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2023, 179-212.

HARTER-UIBOPUU K., *Gesandte in Gefahr? Antwort auf Anna Magnetto*, in *Symposion 2022. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gmunden, 22.–24. August 2022)*, a cura di P. Scheibelreiter, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2023, 213-224.

RIESS W., *Drakon der Versöhner: Eine Neudeutung des drakontischen Tötungsgesetzes vor dem zeitgenössischen gesellschaftspolitischen Hintergrund*, in *Symposion 2022. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gmunden, 22.–24. August 2022)*, a cura di P. Scheibelreiter, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2023, 37-74.

RIZZI M., *Autorità di mercato e controllo della circolazione monetaria in SEG XXVI 72*, in *Symposion 2022. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gmunden, 22.–24. August 2022)*, a cura di P. Scheibelreiter, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2023, 143-162.

RUBINSTEIN L., *Abolition of Laws, Constitutional Change, and Emergency Legislation: Response to Martin Dreher*, in *Symposion 2022. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gmunden, 22.–24. August 2022)*, a cura di P. Scheibelreiter, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2023, 103-112.

SCAFURO A.C., *Further thoughts on the boulē and dokimastēs: Response to Mariagrazia Rizzi*, in *Symposion 2022. Vorträge zur griechischen*

und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gmunden, 22.–24. August 2022), a cura di P. Scheibelreiter, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2023, 163-178.

SCHMITZ W., *Drakons Gesetz über die Tötung, Solons Amnestiegesetz und die Entstehung des Arcopags: Antwort auf Werner Riess*, in *Symposion 2022. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gmunden, 22.–24. August 2022)*, a cura di P. Scheibelreiter, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2023, 75-84.

d) Storia, cultura e tradizioni

BERRENS D., ‘rec.’ a Föllinger S. - Busch Th., *Aristoteles als wissenschaftlicher Autor. Eine Analyse seines ‘epistemischen Schreibens’ in der biologischen Schrift De generatione animalium*, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, *Anzeiger für die Altertumswissenschaft*, 76.4 (2023), 141-145.

CORAY M., ‘rec.’ a von Alvensleben L., *Erzähler und Figur in Interaktion. Metalepsen in Homers Ilias*, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, *Anzeiger für die Altertumswissenschaft*, 76.4 (2023), 169-174.

COBETTO GHIGGIA P., ‘rec.’ a Zajonz S., *Demosthenes, Gegen Aristokrates. Einleitung, Text, Übersetzung und Kommentar*, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, *Anzeiger für die Altertumswissenschaft*, 76.4 (2023), 182-186.

DEBNAR P., ‘rec.’ a Joho T., *Style and Necessity in Thucydides*, Oxford University Press, Oxford 2022, *Anzeiger für die Altertumswissenschaft*, 76.4 (2023), 157-162.

DIMOPOULOU A., *Βιαιοθάνατοι in the Phaleron cemetery mass grave: in search of the historical and legal context*, in *Symposion 2022. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gmunden, 22.–24. August 2022)*, a cura di P. Scheibelreiter, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2023, 1-30.

LOMIENTO L., ‘rec.’ a Peri A., *L'Olimpica XIII di Pindaro. Introduzione, commento e analisi metrica*, Steiner, Stuttgart 2021, *Anzeiger für die Altertumswissenschaft*, 76.4 (2023), 163-168.

PALME B., *Kylonischer Frevel und Massenexecution mit oder ohne Urteil: Antwort auf Athina Dimopoulou*, in *Symposion 2022. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gmunden, 22.–24. August 2022)*, a cura di P. Scheibelreiter, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2023, 31-36.

e) Raccolte di scritti e atti di convegni

SCHMIDT P., *Gmunden und die Antike Rechtsgeschichte. Vorwort*, in *Symposion 2022. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gmunden, 22.–24. August 2022)*, a cura di P. Scheibelreiter, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2023, XI-XIV.

Symposion 2022. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gmunden, 22.–24. August 2022), a cura di P. Scheibelreiter, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2023, ISBN 9783700195641.

DIRITTO BIZANTINO

a) Fonti e studi sulle fonti

Костокрызова Л.Ю. [KOSTOGRYZOVA L.], *Понимание и толкование права в законодательстве Восточной Римской империи VI-X вв. = Understanding and Interpretation of Law in the Legislation of the Eastern Roman Empire of the VI-X C.*, Электронное приложение к Российскому юридическому журналу (= Electronic Supplement to Russian Juridical Journal), 2023/5, 70-80.

MINALE V.M., *Il proemio del Ponema Nomikon di Michele Attaliate: qualche considerazione introduttiva*, in *Ius hominum causa constitutum. Studi in onore di A. Palma*, II, a cura di F. Fasolino, Giappichelli, Torino 2023, 1243-1253.

PULIATTI S., *Per una indagine sulla cultura giuridica della cancelleria imperiale in età giustiniana*, in *Ius hominum causa constitutum. Studi in onore di A. Palma*, III, a cura di F. Fasolino, Giappichelli, Torino 2023, 1475-1488.

b) Diritto privato

CECCARELLI MOROLLI D., *Roman Law Procedure and Current Oriental Canon Law Procedure: a Brief Survey about the Libellum Litis Introductorium*, in *Ius hominum causa constitutum. Studi in onore di A. Palma*, I, a cura di F. Fasolino, Giappichelli, Torino 2023, 391-398.

CHITWOOD Z., *The Testament of the Nun Maria (Kale): Commemorative Dining, memoria and Servitude in Byzantium at the Time of the First Crusade*, *Endowment Studies*, 7.2 (2023), 97-126.

DI NISIO V., *Su Codex Iustinianus 7.4.14*, in *Ius hominum causa constitutum. Studi in onore di A. Palma*, I, a cura di F. Fasolino, Giappichelli, Torino 2023, 613-625.

MINALE V.M., *Animals in the Nomos Georgikos. An Attempt to Study the Technique of Compilation*, *ZRVI*, 60.1 (2023), 555-577.

ΣΑΒΒΪΔΗΣ Α.Γ.Κ. [SAVVIDES A.G.C.], *Βυζαντινή Φεουδαρχία. Μια βιβλιογραφική επισκόπηση για το ζήτημα και για τον θεσμό της Πρόνοιας [Il feudalesimo bizantino. Un'indagine bibliografica sulla questione e sull'istituzione della 'pronoia']*, Παπαζήση, Αθήνα 2023, ISBN 9789600241013.

c) Diritto pubblico e penale

GASTGEBER Ch., *Komplexübersetzen am Kaiserhof in Konstantinopel: Die griechisch-lateinischen Kaisererträge mit Venedig aus spätbyzantinischer Zeit*, *ZRVI*, 60.1 (2023), 175-217.

Маркович К.Г. [MARKOVICH K.G.], *Теологическая концепция власти и привилегий императора и патриарха в византийском государстве по Исагоге (879-886 гг.) = Theological Conception of the Power and Privileges of the Emperor and the Patriarch in the Byzantine State according to "Eisagogē" (879-886)*, Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии (= Proceedings of the Department of Theology of the St. Petersburg Theological Academy), 2023/2, 67-90.

Живојиновић М. [ŽIVOJINOVIĆ M.] - Савић В. [SAVIĆ V.], *Виктор Савић, Савин уговор са светогорском управом о купо-*

вини земљишта за виноград (1228). Настајак и судбина грчкога и српскога текста = The Agreement between Saint Sava and the Administration of Mount Athos on the Land Purchase of a Vineyard (1228). The Origin and Fate of the Greek and Serbian Texts, *ZRVI*, 60.1 (2023), 455-520.

d) Storia, cultura e tradizione dell'Impero d'Oriente

BROMIGE T., *Armenians in the Byzantine Empire: Identity, Assimilation and Alienation from 867 to 1098*, I.B. Tauris, London 2023, ISBN 9780755642427.

ÇELİK S., *The Crusade of Nicopolis and Its Aftermath: Views from Byzantine, French and Ottoman Sources*, *ZRVI*, 60.1 (2023), 219-246.

EGEDI-KOVÁCS E., *Le livre et la couronne. Un projet de mariage byzantin-normand et ses aspects hongrois (Cod. Athon. Iviron 463 [Lambros 4583], corona graeca)*, *ZRVI*, 60.1 (2023), 127-157.

JOVANOVIĆ Z., *The Portrayal of Collective Identity in the Works of Gennadios Scholarios*, *ZRVI*, 60.1 (2023), 297-320.

KALDELLIS A. - KRUSE M., *The Field Armies of the East Roman Empire, 361-630*, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2023, ISBN 9781009296946.

KHUNCHUKASHVILI D., *Die Anfänge des letzten Zarentums. Politische Eschatologie in der Moskauer Rus' zwischen Byzanz und dem Heiligen Römischen Reich*, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, ISBN 9783110790108.

KJOSEV P., *The Nuances of Byzantine Rhetoric: A Special Investigation with Emphasis on Anna Komnene*, *Ius romanum*, 2023/2, 726-737.

MALATRAS Ch., *Social Stratification in Late Byzantium*, Edinburgh University Press, Edinburgh 2023, ISBN 9781474460880.

MANOLOVA D., *Reflections on Nikephoros Gregoras' Historia Rhōmaikē: Innovation, Variety, Emotion*, *ZRVI*, 60.1 (2023), 113-126.

MARIN Ş.V., *Between Shaving and Making Peace with John II Comnenus. When Did the Vene-*

tians Give up Wearing Long Beards?, ZRVI, 60.1 (2023), 159-174.

MARKOPOULOS A., *Revisiting the Sources of Leo the Deacon. The Case of the Excerpta Constantiana*, ZRVI, 60.1 (2023), 61-73.

MAVROUDI M., *Die Erforschung der kollektive Identität in Byzanz im Vergleich zu Westeuropa und der islamischen Welt: Parallelen und Unterschiede in der Konstruktion von „Ost“ und „West“*, ZRVI, 60.1 (2023), 247-281.

MEŠKO M., *Alexios Komnenos in the Balkans, 1081-1095*, Palgrave MacMillan, London 2023, ISBN 9783031262951.

MISHKOVA D., *Rival Byzantiums. Empire and Identity in Southeastern Europe*, Cambridge University Press, Cambridge 2023, ISBN 9781108499903.

SCHIPANI S., *I codici giustinianei del ius Romanum commune*, in *Ius hominum causa constitutum. Studi in onore di A. Palma*, III, a cura di F. Fasolino, Giappichelli, Torino 2023, 1719-1770.

SIDERI Ch., *Self-Referentiality in Historical Texts of the 11th Century: The Case of Michael Attaleiates*, ZRVI, 60.1 (2023), 283-296.

VLYSSIDOU V.N., *Les Maléinoi dans le cadre de l'aristocratie méso-byzantine*, ZRVI, 60.1 (2023), 9-28.

WASSILIOU-SEIBT A.-K., *Leon Monomachos Sebastos: Ein byzantinischer Aristokrat mit Migrationshintergrund?*, ZRVI, 60.1 (2023), 29-43.

Ивановић М. [IVANOVIĆ M.], *Закон Новог Брда и византијско право = The Town Law of Novo Brdo and Byzantine Law*, ZRVI, 60.1 (2023), 579-597.

e) Raccolte di scritti e atti di convegni

DIRITTO PENALE E PROCESSO

BANFI A., *Qualche considerazione su modelli processuali e mondo antico*, in *Crimini e pene nell'evoluzione politico-istituzionale dell'antica Roma (Atti del Convegno internazionale Tren-*

to, 5 e 6 giugno 2019), a cura di T. Beggio - F. Bonin - M. Miglietta, Cacucci, Bari 2023, 181-202.

BANNON C.J., *Legal Environments in Ulpian's Egypt*, BIDR, 117 (2023), 1-23.

BARBATI S., *Il processo penale tardo romano: accusatorio o inquisitorio? Una minima proposta esegetica, su una questione da impostare correttamente*, LR, 12 (2023), 147-158.

BEGGIATO M., *Brevi annotazioni sullo 'stuprum per vim' in età classica*, QLSD, 13 (2023), 139-160.

Бланч Ноугес Х.М. [BLANCH NOUGÉS J.M.], *За наказателната отговорност на civitates в римското право = On the Criminal Liability of civitates in Roman Law*, Ius romanum, 2023/1, 451-475.

BONIN F., *Intorno a C.4.42.1. Linee della politica repressiva della castrazione in età tardoantica*, in *Crimini e pene nell'evoluzione politico-istituzionale dell'antica Roma (Atti del Convegno internazionale Trento, 5 e 6 giugno 2019)*, a cura di T. Beggio - F. Bonin - M. Miglietta, Cacucci, Bari 2023, 203-240.

BOTTA F., *Ancora sulla natura del processo criminale tra Principato e Tardoantico*, LR, 12 (2023), 135-145.

BOTTA F., *Note in tema di 'decimazione': pena militare, pena 'collettiva', pena 'sacrale'*, in *Crimini e pene nell'evoluzione politico-istituzionale dell'antica Roma (Atti del Convegno internazionale Trento, 5 e 6 giugno 2019)*, a cura di T. Beggio - F. Bonin - M. Miglietta, Cacucci, Bari 2023, 115-146.

CHERCHI A., *Sull'applicazione della pena pro modo sexus. Il regime delle condannate al metallum*, in *Crimini e pene nell'evoluzione politico-istituzionale dell'antica Roma (Atti del Convegno internazionale Trento, 5 e 6 giugno 2019)*, a cura di T. Beggio - F. Bonin - M. Miglietta, Cacucci, Bari 2023, 161-180.

CRISTINELLI M., *Principes qui delatores non castigat, irritat. Accusatores and Delatores in the Early Principate between Law and Politics*, Vesnik pravne istorije, 4 (2023/2), 9-47.

ÉVÊQUE R., *Surveiller et punir. La pratique du tatouage dans l'antiquité gréco-romaine*, Droit et cultures, 85 (2023/1).

Фернандес де Бухан А. [FERNÁNDEZ DE BUJÁN A.], Римските популярни искиове: преследване на престъпления от общ и от частен характер и гарантиране на общественото ползване на публични вещи = *Roman Popular Actions: Prosecution of Public Crimes and Private Crimes and Protection of the Public Use of Public Goods*, Ius romanum, 2023/1, 309-332.

FERRARI M., *Delitti passionali nell'Egitto romano del IV sec. d.C. Un'analisi giuridica di P. Aktenbuch 3-8*, Ius romanum, 2023/2, 274-295.

GALEOTTI S., 'In eius facie scribatur': il volto e la pena nell'antichità greco-romana, *QLSD*, 13 (2023), 203-224.

GAROFALO L., *I tribuni della plebe e la provocatio ad populum*, in *Crimini e pene nell'evoluzione politico-istituzionale dell'antica Roma (Atti del Convegno internazionale Trento, 5 e 6 giugno 2019)*, a cura di T. Beggio - F. Bonin - M. Miglietta, Cacucci, Bari 2023, 93-114.

GEBHARDT J., *Christlich motivierte Kalumnien- neide? Studien anhand von Just. C.2.58.2pr-1 und §6-8 (531)*, RIDA, 70 (2023).

JARAMAZ RESKUŠIĆ I., *Prostitution in the Context of Roman Criminal Law*, Ius romanum, 2023/2, 219-236.

KRANJC J., *Hiba časa ali hiba človeka?: nekateri pravni vidiki korupcije v antičnem Rimu = Fault of Time or Fault of Man?: Some Legal Aspects of Corruption in Ancient Rome*, in *Nastopna predavanja novih izrednih članic in članov Slovenske akademije znanosti in umetnosti, izvoljenih v letih 2019 in 2021*, a cura di V. Simoniti, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana 2023, 9-48.

Ласаро Гилямон К. [LÁZARO GUILLAMÓN C.], *Transactio* в процесите за *delicta* и *crimina* в римското право и съвременната медиация в наказателното производство. правноисторически размисли относно възстановително правосъдие = *Transactio in Roman Law Delicta and Crimina Processes and*

Modern Penal Mediation: Historical and Legal Reflections on Restorative Justice, Ius romanum, 2023/1, 18-43.

Лукреци Ф. [LUCREZI F.], Пет персонажа плюс един. Данте и процесът на Исус = *Five Persons Plus One. Dante and the Trial of Jesus*, Ius romanum, 2023/1, 105-128.

Мартинес Патон В. [MARTÍNEZ PATÓN V.], Неримският произход на фразата „societas delinquere non potest“ = *The non-Roman Origin of the Phrase „societas delinquere non potest“*, Ius romanum, 2023/1, 411-450.

Менар Е. [MÉNARD H.], Каква е историята на престъпността и нейното репресиране в римската античност? Извори и перспективи = *What's History of Crime and Its Repression in Roman Antiquity? Sources and Perspectives*, Ius romanum, 2023/1, 129-142.

Монтаняна Касани А. [MONTAÑANA CASANÍ A.], Функция на наказанието в римското право = *The Function of the Penalty in Roman Law*, Ius romanum, 2023/1, 71-104.

Навара М. [NAVARRA M.], Рецидивът в римското наказателно право = *Recidivism in Roman Criminal Law*, Ius romanum, 2023/1, 44-70.

NOVITSKAYA A., *Ius dicere und verba praeire. Einige Anmerkungen über die Beteiligung der römischen Priester am Gerichtsverfahren der republikanischen Zeit*, RIDA, 70 (2023).

PALOMO PINEL C., *El motivo de la ira Dei en la Nov. 77 de Justiniano*, in *Crimini e pene nell'evoluzione politico-istituzionale dell'antica Roma (Atti del Convegno internazionale Trento, 5 e 6 giugno 2019)*, a cura di T. Beggio - F. Bonin - M. Miglietta, Cacucci, Bari 2023, 241-280.

PELLOSO C., *Considerazioni preliminari all'inquadramento storico-giuridico dell'abbandono nossale del cadavere*, in *Crimini e pene nell'evoluzione politico-istituzionale dell'antica Roma (Atti del Convegno internazionale Trento, 5 e 6 giugno 2019)*, a cura di T. Beggio - F. Bonin - M. Miglietta, Cacucci, Bari 2023, 21-92.

ПЕТРАК М., 'Poena sacramenti': dal sacrificio cruento al sacrificio incruento?, in *Crimini e pene*

nell'evoluzione politico-istituzionale dell'antica Roma (Atti del Convegno internazionale Trento, 5 e 6 giugno 2019), a cura di T. Beggio - F. Bonin - M. Miglietta, Cacucci, Bari 2023, 281-287.

Понте В. [PONTE V.], *Decimatio* като колективно смъртно наказание в приложението на римската *disciplina militaris* = *Decimatio as a Collective Death Punishment under the Roman Disciplina Militaris*, *Ius romanum*, 2023/1, 188-208.

Кинтана Ориве Е. [QUINTANA ORIVE E.], *Respondere, obnoxius, periculum*: терминологични въпроси в областта на наказателната отговорност на длъжностните лица в римското право = *Respondere, obnoxius, periculum: Terminological Questions Regarding the Responsibility of Civil Servants in Roman Law*, *Ius romanum*, 2023/1, 175-187.

RONCERO NÚÑEZ J., *From the quaestores paricidii to the Republican quaestor. Judicial Investigation in the Archaic Period*, *Ius romanum*, 2023/1, 251-269.

ROSSI F., «*Maiestatis autem crimen illud est...*»: *riflessioni sul crimen maiestatis alla luce di D. 48,4*, *Roma e America*, 44 (2023), 165-184.

SADOWSKI P., *La donna e il carcere alla luce delle costituzioni imperiali del tardo impero romano*, *Ius romanum*, 2023/2, 239-258.

Саласар Ревуелта М. [SALAZAR REVUELTA M.], *Наказателната репресия срещу лихварството и нейното развитие в римската република* = *The Penal Repression against Usury and Its Development in the Roman Republic*, *Ius romanum*, 2023/1, 476-508.

SÂMBRIAN T., *Femina et crimina: la femme comme sujet actif du crime dans le droit pénal romain*, *Ius romanum*, 2023/2, 261-271.

SANTALUCIA B., *La quaestio consolare del 138 a.C. per la strage della Sila*, in *Crimini e pene nell'evoluzione politico-istituzionale dell'antica Roma (Atti del Convegno internazionale Trento, 5 e 6 giugno 2019)*, a cura di T. Beggio - F. Bonin - M. Miglietta, Cacucci, Bari 2023, 147-160.

Скиаво С. [SCHIAVO S.], *Чезаре Бекарни, изтезанието и „римските законодатели“* =

Cesare Beccaria, Torture and “Roman Legislators”, *Ius romanum*, 2023/1, 143-174.

Тодоров М. [ТОДОРОВ М.], *De raptu virginum vel viduarum*. За престъплението похищение на девичи или вдовици според основната му уредба в Теодосиевия кодекс (CTh. 9.24) = *De raptu virginum vel viduarum. Concerning the Crime of Abduction of Virgins or Widows according to Its Basic Regulation in the Theodosian Code (CTh. 9.24)*, *Ius romanum*, 2023/1, 270-307.

STORIA DELLA COSTITUZIONE ROMANA

a) Stato città

b) Repubblica

DE NARDIS M., *Neapolis, Puteoli e il portorium: aspetti della vita economica e sociale dell'area vesuviana-flegrea*, in *Atelier. Organizzazione produttiva e rapporti commerciali nel mondo romano*, a cura di A. Manni - G.D. Merola, Jovene, Napoli 2023, 77-110.

GAGLIARDI L., *Asconio, il 'ius adipiscendi civitatem Romanam per magistratum' e le 'ceterae Latinae coloniae'*, *QLSD*, 13 (2023), 87-114.

GAGLIARDI L., *I censimenti romani della tarda repubblica e il caso dei proletarii*, *BIDR*, 117 (2023), 81-89.

IOVACCHINI C., *Alcune riflessioni in tema di intercessio tribunizia nel processo privato*, *BIDR*, 117 (2023), 105-126.

LAFFI U., *In tema di civitas sine suffragio*, *BIDR*, 117 (2023), 245-247.

RADULOVA L., *Osservazioni sulle dichiarazioni doganali nei porti*, in *Atelier. Organizzazione produttiva e rapporti commerciali nel mondo romano*, a cura di A. Manni - G.D. Merola, Jovene, Napoli 2023, 181-198.

SCALESE G., *Strade e diritto nell'Italia pre-municipale: l'ager Romanus*, *BIDR*, 117 (2023), 147-168.

VACANTI C., «*Sciacquarsi le mani nel mare*». *Flussi commerciali tra Sicilia e Campania e le razzie di Amilcare Barca durante la I punica*, in *Atelier. Organizzazione produttiva e rapporti commerciali nel mondo romano*, a cura di A. Manni - G.D. Merola, Jovene, Napoli 2023, 151-167.

Вујовић О. [VUJOVIĆ O.], Претор у доба Римске републике = *Praetor during the Era of Roman Republic*, Правни факултет Универзитета у Приштини [Правни факултет Универзитета у Приштини], Косовска Митровица [Kosovska Mitrovica] 2023, ISBN 9788660830892.

c) Principato

САВАНИС А., 'rec.' a Le Roux P., *L'Empire romain. Histoire et modèles. Scripta varia III*, PUR, Rennes 2022, RH, 3 (2023), 672-674.

COLELLA L.C., *Élite alessandrina e gestione del patrimonio fondiario nell'Arinoite di III secolo: oltre l'archivio di Heroninos*, in *Atelier. Organizzazione produttiva e rapporti commerciali nel mondo romano*, a cura di A. Manni - G.D. Merola, Jovene, Napoli 2023, 199-224.

EVANGELISTI M., *Alcune riflessioni sulla cittadinanza romana dal principato a Giustiniano*, LR, 12 (2023), 95-118.

МАИТРЕ Р., 'rec.' a Vacanti C., *Lucio Elio Seiano. Il potere all'ombra dell'imperatore Tiberio*, Carocci editore, Roma 2022, Museum Helveticum, 80.2 (2023), 344-345.

MEROLA G.D., *Commercio e dogane nell'impero romano*, Jovene, Napoli 2023, ISBN 9788824328630.

НАРРО D., *Alcune considerazioni sulle monete romane trovate in India*, in *Atelier. Organizzazione produttiva e rapporti commerciali nel mondo romano*, a cura di A. Manni - G.D. Merola, Jovene, Napoli 2023, 225-235.

RADULOVA L., *Osservazioni sulle dichiarazioni doganali nei porti*, in *Atelier. Organizzazione produttiva e rapporti commerciali nel mondo romano*, a cura di A. Manni - G.D. Merola, Jovene, Napoli 2023, 181-198.

d) Dominato

DOVERE E., *Percezione normativa di una istituzione formalmente fluida: l'ἐνδημοῦσα σύνοδος*, BIDR, 117 (2023), 43-62.

EVANGELISTI M., *Alcune riflessioni sulla cittadinanza romana dal principato a Giustiniano*, LR, 12 (2023), 95-118.

FRANCHINI L., *Sul ritrovamento dei cosiddetti libri di Numa del 181 a.C.: esercizio del potere politico, esercizio del potere religioso*, BIDR, 117 (2023), 63-79.

GARBARINO P., *La legislazione degli imperatori Zenone e Anastasio*, 'rec.' a Pietrini S., *La legislazione di Zenone (474-491)*, Palermo University Press, Palermo 2023, e a Bono F., *La legislazione di Anastasio I. Il diritto privato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2023, Tesseræ iuris, 4.2 (2023), 161-164.

Миролюбов И.А. [MIROLYUBOV I.A.], Совместное правление императоров Константина Великого и Лициния (311-316 гг.) = *Joint Rule of Emperors Constantine the Great and Licinius (311-316 a.D.)*, in Исследования зарубежной истории. Материалы конференции [Ricerche della Storia dei paesi stranieri. Atti del convegno], Москва [Mosca] 2023, 27-42.

PIETRINI S., *La legislazione di Zenone (474-491)*, UnipaPress, Palermo 2023, ISBN 9788855095570.

e) Opere varie e generali

ORTU R., *Guerre, nemici e prigionieri in Roma antica*, Archivio Giuridico Sassarese, 28.1 (2023), 165-197.

ОТТОБРИНИ Т., 'rec.' a Rendina S., *La prefettura di Antemio e l'Oriente romano*, Edizioni ETS, Pisa 2020, Museum Helveticum, 80.2 (2023), 342-343.

РАУНОВИЋ Ј., *Legal status of the Roman province of Illyricum and the legal status of Illyrians in it (Rimska provincija Illyricum i pravni položaj Ilira u njoj)*, Studia Iuridica Montenegrina, 1 (2023), 51-66.

RENZ A., *Civitas Romana. Das Römische Bürgerrecht und die Römischen Bürgerrechte von 500*

v. *Chr. bis 500 n. Chr.*, Nomos, Baden-Baden 2023, ISBN 9783756011261.

SCEVOLA R., *I presunti tentativi di codificazione nella tarda 'res publica' romana tra mistificazione e realtà*, *QLSD*, 13 (2023), 43-86.

AMMINISTRAZIONE E FISCO

SALAZAR REVUELTA M., *Reflexiones sobre el Derecho Administrativo, Fiscal y Medioambiental Romano. A propósito de un libro reciente del profesor Antonio Fernández de Buján*, *BIDR*, 117 (2023), 273-286.

SORACI C., *Tax resistance and voluntary contributions in the Middle Roman Republic*, *Museum Helveticum*, 80.2 (2023), 224-238.

STORIA DELLA CIVILTÀ ANTICA

a) Religione

BENAÏCH M., *Pratiques religieuses, mémoire et identités dans le monde gréco-romain*, *Kernos*, 36 (2023), 249-252.

DECOCK W., *Usus theologicus pandectarum. Roman law in Early Modern Christianity*, *RIDA*, 70 (2023).

DOVERE E., *Percezione normativa di una istituzione formalmente fluida: l'ἐνδημοῦσα σύνοδος*, *BIDR*, 117 (2023), 43-62.

FRANCHINI L., *Sul ritrovamento dei cosiddetti libri di Numa del 181 a.C.: esercizio del potere politico, esercizio del potere religioso*, *BIDR*, 117 (2023), 63-79.

HÄUSSLER R. - KING A., *Religious Individualisation. Archaeological, Iconographic and Epigraphic Case Studies from the Roman World*, Oxbow Books, Oxford 2023, ISBN 9781789259650.

LUCREZI S., *Femminilità e sacerdozio nell'antica Roma. Il caso delle vestali*, *Ius romanum*, 2023/2, 502-514.

PEINHOPF M., *Sacerdos Martis damnatum libert. Gedanken zu religiösen Normen in den rhetorischen Corpora*, *RIDA*, 70 (2023).

SCHIED J., *Imperium, ius et religiones. Pouvoir, droit et obligations religieuses dans la Rome antique*, *RIDA*, 70 (2023).

Сморчков А.М. [SMORCHKOV A.], *Сакральное время в политическом дискурсе Римской республики = Sacral Time in the Political Discourse of the Roman Republic*, *Электронный научно-образовательный журнал «История» (= Istoriya)*, 14 (2023/12-1).

ZOTOVIĆ R., *Silvanov kult na području istočnog dela rimske provincije Dalmacije = Sylvan Cult on the Eastern Territory of the Roman Province of Dalmatia*, *Acta Illyrica: Godišnjak Udruženja BATHINVS (= Acta Illyrica: Journal of BATHINVS Association)*, 7 (2023), 151-166.

WIEWIOROWSKI J., *Christian symbolism in the insignia of the Notitia Dignitatum*, *RIDA*, 70 (2023).

b) Società e costume

ALBU M., *The Dacian Woman and Her Life Until the Roman Conquest of Dacia*, *Ius romanum*, 2023/2, 460-471.

BRANDI CORDASCO SALMENA G., *Il caso di Lucrezia tra mito e critica storica: attualità di un modello nel primo pensiero romano cristiano*, *Ius romanum*, 2023/2, 298-314.

COSTANZA S., *I trattati divinatori greci e il dinamismo della società tardoantica e bizantina: papiri, epigrafi e fonti letterarie*, Holzhausen, Vienna 2023, ISBN 9783903207745.

FRUNZIO M., *Tra città e paesaggio. Alcune annotazioni di storia giuridica*, *Cultura giuridica e diritto vivente*, 11 (2023), 1-9.

GIROTTI B., *Occhi petulanti e petulantia. Codici espressivi, differenze sociali, (pre)giudizi sessuali e abbinamenti concettuali a partire dagli epistolari cristiani*, *Historika*, 13 (2023), 417-436.

GLIGIĆ S., *Greek Women v. Roman Women*, *Ius romanum*, 2023/2, 123-136.

HAROUËL J.-L., 'rec.' a Voutyras-Pierre A.-M., *Anthropologie juridique de la folie et des passions dans l'Antiquité gréco-romaine*, Presses universitaires de Limoges, Limoges 2017, RH, 3 (2023), 661-664.

IGNJATOVIĆ M., *The Role and Position of Woman in Ancient Rome*, *Ius romanum*, 2023/2, 20-30.

IVANOV S.P., *Iura, feminae, monetae. The Rights and the Power of Women in Rome Represented in the Imperial Coinage*, *Ius romanum*, 2023/2, 160-183.

MERLETTO A.P., *Public Toilets (Foricae) and Sanitation in the Ancient Roman World. Case Studies in Greece and North Africa*, *BAR Publishing*, Oxford 2023, ISBN 9781407360454.

MIGLIETTA M., *In margine a un'opera sul valore della 'parola' nel mondo antico e in quello romano*, *Specula iuris*, 3.2 (2023), 167-176.

MOLES A.C., *Urbanism and its Impact on Human Health. A Long-Term Study at Knossos, Crete*, *BAR Publishing*, Oxford 2023, ISBN 9781407360355.

POP C., *Empress Theodora, the New Version of a 6th Century Mater Familias*, *Ius romanum*, 2023/2, 185-196.

Селиванов И.С. [SELIVANOV I.S.], Ношение оружия в сакральных пространствах в эпоху поздней республики по материалам речей Цицерона = *Bearing Arms in Sacred Spaces in the Late Republic According to Cicero's Speeches*, *Индоевропейское языкознание и классическая филология (= Indo-European Linguistics and Classical Philology)*, 27 (2023/2), 1025-1034.

VALMAÑA OCHAÍTA A., *Social Morality and Law in Demanding Feminine Behaviours*, *Ius romanum*, 2023/2, 97-121.

VILLETARD M., *Archéologie des lieux d'enseignement dans le monde romain*, *Presses universitaires du Septentrion*, Villeneuve d'Ascq 2023, ISBN 9782757439135.

c) **Economia**

ARAGÓN-NÚÑEZ E., *Rochelongue Shipwreck. Maritime Network and Cultural Interaction in West Languedoc, France During 7th-6th B.C.*, *BAR Publishing*, Oxford 2023, ISBN 9781407360379.

BAVUSO I. - FURLAN G. - INTAGLIATA E.E. - STEDING J., *Economic Circularity in the Roman and Early Medieval Worlds. New Perspectives on Invisible Agents and Dynamics*, *Oxbow Books*, Oxford 2023, ISBN 9781789259964.

CARBONE L.F., *Local Coinages in a Roman World. Second Century BC-First Century AD. A Catalogue of the Richard B. Witschonke Collection of Coins in the Early Roman Provinces*, *American Numismatic Society*, New York 2023, ISBN 9780897224000.

CIOTOLA A., *Ceramiche comuni nel golfo di Napoli e commercio mediterraneo*, in *Atelier. Organizzazione produttiva e rapporti commerciali nel mondo romano*, a cura di A. Manni - G.D. Merola, *Jovene*, Napoli 2023, 133-150.

COLELLA L.C., *Élite alessandrina e gestione del patrimonio fondiario nell'Armenoite di III secolo: oltre l'archivio di Heroninos*, in *Atelier. Organizzazione produttiva e rapporti commerciali nel mondo romano*, a cura di A. Manni - G.D. Merola, *Jovene*, Napoli 2023, 199-224.

DE NARDIS M., *Neapolis, Puteoli e il portorium: aspetti della vita economica e sociale dell'area vesuviana-flegrea*, in *Atelier. Organizzazione produttiva e rapporti commerciali nel mondo romano*, a cura di A. Manni - G.D. Merola, *Jovene*, Napoli 2023, 77-110.

GELONE M., *Origo e attività commerciali degli Italici a Delo. Ricerche prosopografiche*, *Historika*, 13 (2023), 209-234.

KOBA A., *Dichotomy of the Roman Financial World (J. Andreau) and Some Recent Trends of Roman Studies on Economy and Law*, *Specula iuris*, 3.2 (2023), 53-92.

LLAMAZARES MARTIN A., *Oil in Late Hellenistic Sicily, between Imports and Local Production: an Epigraphic Approach*, in *Atelier. Organizzazione produttiva e rapporti commerciali nel mondo romano*, a cura di A. Manni - G.D. Merola, *Jovene*, Napoli 2023, 169-180.

MARZANO A., *Le ville della Campania romana: alcune considerazioni su economia e produzione*, in *Atelier. Organizzazione produttiva e rapporti commerciali nel mondo romano*, a cura di

A. Manni - G.D. Merola, Jovene, Napoli 2023, 111-131.

MEROLA G.D., *Commercio e dogane nell'impero romano*, Jovene, Napoli 2023, ISBN 9788824328630.

RADULOVA L., *Osservazioni sulle dichiarazioni doganali nei porti*, in *Atelier. Organizzazione produttiva e rapporti commerciali nel mondo romano*, a cura di A. Manni - G.D. Merola, Jovene, Napoli 2023, 181-198.

STEFANILE M. - SILANI M. - TARDUGNO M.L., *Horrea, granai e aree di stoccaggio nel porto romano di Putcoli. I nuovi dati dalla ripa Putcolana*, in *Atelier. Organizzazione produttiva e rapporti commerciali nel mondo romano*, a cura di A. Manni - G.D. Merola, Jovene, Napoli 2023, 51-75.

STOLYARIK E.S. - KLEEBERG J.M., *Scythians and Greeks on the Western Black Sea. The Coinage of the Kings of Scythia Minor in Dobruja, 218/212-110 BCE*, *American Numismatic Society*, New York 2023, ISBN 9780897224055.

d) Storia militare

BIANCO E., *Formione, stratego nautikotatos*, *Historika*, 13 (2023), 53-84.

BRAUN B., *Commemorating Classical Battles. A Landscape Biography Approach to Marathon, Leuktra and Chaironeia*, Oxbow Books, Oxford 2023, ISBN 9781789259353.

DONAHUE J. - BRICE L.L., *Brill's Companion to Diet and Logistics in Greek and Roman Warfare*, Brill, Leiden 2023, ISBN 9789004686618.

DRLJEPAN I., *Prisutnost rimskih vojnih jedinica na teritoriju provincije Dalmacije = The Presence of Roman Military Units on the Territory of the Province of Dalmatia*, *Acta Illyrica: Godišnjak Udruženja BATHINVS (= Acta Illyrica: Journal of BATHINVS Association)*, 7 (2023), 127-150.

ECK W. - NIEDERHUBER C., *Ein weiteres Diplom aus der Konstitution der Philippi aus dem Jahr 248 für einen Veteranen der cohors X practoria*, *ZPE*, 227 (2023), 197-202.

ERENT-SUNKO Z. - MARELJA M., *Legal Position of Women in a Military Society – Sparta as a Model Determined by Similar Factors as Roman State*, *Ius romanum*, 2023/2, 79-95.

LEWIS D., *The Cretan Way of War. Status, Violence and Values from the Classical Period to the Roman Conquest*, *Journal of Hellenic Studies*, 143 (2023), 24-48.

Нефёдкин А.К. [NEFEDKIN A.K.], *Советы Юлия Африкана и персидская кампания Александра Севера в 231-233 гг. = The Recommendations of Julius Africanus and the Persian Campaign of Alexander Severus in 231-233*, *Tractus Aevorum: эволюция социокультурных и политических пространств (= Tractus aevorum: The Evolution of Socio-Cultural and Political Spaces)*, 10 (2023/2), 98-107.

NIKOLOUTSOS K.P., *Brill's Companion to Ancient Greek and Roman Warfare on Film*, Brill, Leiden 2023, ISBN 9789004686816.

ŠAJIN Ž., *Dezerstvo rimskih vojnika u vrijeme poznog carstva = Desertion of Roman Soldiers during the Late Period of Empire*, in *Zbornik radova sa 14. međunarodnog naučnog skupa „Pitanje istine i slobode, zakona, pravde i demokratije kod antičkih autora i u poznijoj tradiciji“*, Društvo za antičke studije Srbije, Beograd 2023, 184-202.

e) Ideologie, politica, storiografia, ecc.

ARCURI R., *Poteri al confine. Filarchi giudici re tra Impero romano e Barbaricum*, EdiPuglia, Santo Spirito 2023, ISBN 9791259950420.

BELLUCCI N.D., *Aegypto adiecta. Forme e caratterizzazioni dell'autorità imperiale tra le dinamiche amministrative e fiscali della provincia d'Egitto sotto i Giulio-Claudii*, BAR Publishing, Oxford 2023, ISBN 9781407315294.

BRAN P.-G., *Libertas și democrația la Cicero (De re publica, I) [Libertas e democrazia in Cicerone]*, in *Thesaurus Antiquitatis*, a cura di I.G. Hrușcă - B. Guguianu - C.I. Mihai, Edurura Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași 2023, 61-87.

BRUN P., *Aristide 'le Juste'. L'art et la manière de fabriquer un héros dans la cité démocratique*

ue, Ausonius Éditions, Bordeaux 2023, ISBN 9782356135902.

CARLÀ-UHINK F. - ROLLINGER C., *The Tetrarchy as Ideology. Reconfigurations and Representations of an Imperial Power*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, ISBN 9783515134002.

CASELLA M., *Antiocchia e i suoi buleuti: i discorsi 48 e 49 di Libanio e le dinamiche del rapporto tra potere locale e potere centrale*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2023, ISBN 9788891332646.

DE VIDO S. - DURVYE C., *Un monde partagé. La Sicile du premier siècle av. J.-C. entre Diodore et Cicéron*, Éditions Ca' Foscari, Venezia 2023, ISBN 9788869697432.

FARAGUNA M., *Atene, gli alleati e l'impero: symbolai e symbola tra V e IV secolo a.C.*, Dike, 26 (2023), 127-162.

KROSTENKO B.A., *The Voices of the Consul. The Rhetorics of Cicero's De Lege Agraria I and II*, Oxford University Press, New York 2023, ISBN 9780199734207.

NERI V., *Nobilitas e merita nell'epistolario di Simmaco e nell'ideologia senatoria tardoantica*, Historika, 13 (2023), 401-416.

NICHOLSON E., *Philip V of Macedon in Polybius' Histories. Politics, History, and Fiction*, Oxford University Press, Oxford 2023, ISBN 9780192866769.

POLETTI B., *Dionysius and the City of Rome. Portraits of Founders in the Roman Antiquities*, Lexington Books, Lanham 2023, ISBN 9781793655066.

SANTONI F., *Les représailles exercées par les Romains contre leurs otages à l'époque hellénistique*, Ktema, 48 (2023), 157-168.

TUCI P.A., *La crusca e la farina. Attualità del pensiero di Philippe Gauthier sui meteci*, Dike, 26 (2023), 101-126.

VALENTE M., *Il tiranno e le spighe più alte. Un celebre aneddoto erodoteo interpretato alla luce del mito di Litiere*, IncidAnt, 21 (2023), 11-24.

WORTHINGTON I., *The Last Kings of Macedonia and the Triumph of Rome*, Oxford Uni-

versity Press, Oxford-New York 2023, ISBN 9780197520055.

f) Studi vari e di carattere generale

ALONSO N. - ANDERSON T.J. - JACCOTTEY L., *Querns and Mills in Mediterranean Antiquity. Tradition and Innovation During the First Millennium BC*, Ausonius Éditions, Bordeaux 2023, ISBN 9782356135421.

AMMANN S. - BEZOLD H. - GERMANY S. - RHYDER J., *Collective Violence and Memory in the Ancient Mediterranean*, Brill, Leiden 2023, ISBN 9789004683174.

BATS M. - LACAM J.-C. - LAIGNOUX R., *La République romaine face aux crises: traumatismes, résilience et recompositions aux temps des guerres hannibalique et civiles (218-201/49-30 a.C.)*, I, Ausonius Éditions, Bordeaux 2023, ISBN 9782356135896.

BENCIVENNI A. - DE LUNA M.E. - MARI M. - REITER F., *Egitto ellenistico e altri scritti di storia, economia, istituzioni*, De Gruyter, Berlin 2023, ISBN 9783111353661.

CAMERON A., *Historical Studies in Late Roman Art and Archaeology*, Peeters, Leuven 2023, ISBN 9789042947245.

DEMETRIOU D., *Phoenicians Among Others. Why Migrants Mattered in the ancient Mediterranean*, Oxford University Press, Oxford-New York 2023, ISBN 9780197634851.

ESPOSITO A. - POLLINI A., *Cités nouvelles, villes des marges: fondations, formes urbaines, espaces ruraux et frontières de l'archaïsme à l'Empire*, Edizioni ETS, Pisa 2023, ISBN 9788846767905.

FILIAS D., *Ho boulomenos e le azioni pubbliche ateniesi dalla morte di Alessandro Magno al primo secolo a.C.: testimonianze sulla sopravvivenza di un istituto giuridico classico nell'Atene ellenistica*, Dike, 26 (2023), 197-244.

HOCHARD P.-O., *Les Antigónides et la Grèce égéenne. Numismatique et morceaux choisis*, Ausonius Éditions, Bordeaux 2023, ISBN 9782356135889.

LAUNARO A., *Roman Urbanism in Italy. Recent Discoveries and New Directions*, Oxbow Books, Oxford 2023, ISBN 9798888570364.

LEHMANN J. - SCHEDING P., *Explaining the Urban Boom. A Comparison of Regional City Development in the Roman Provinces of North Africa and the Iberian Peninsula*, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2023, ISBN 9783447121224.

LIVINGSTONE N., *Regulating Free Speech in a Democracy. Lysias 10 Against Theomnestos and the Law of Slander*, Journal of Hellenic Studies, 143 (2023), 69-85.

OER DE ALMEIDA S., 'rec.' a Hallmannsecker M., *Roman Ionia. Constructions of cultural identity in Western Asia Minor*, Cambridge University Press, Cambridge 2022, Museum Helveticum, 80.2 (2023), 341-342.

SCHMIDT L.C. - RUTTER A. - KÄPPEL L. - NAKOINZ O., *Mediterranean Connections. How the Sea Links People and Transforms Identities*, Sidestone Press, Leiden 2023, ISBN 9789464270709.

STEELE P.M., *Exploring Writing Systems and Practices in the Bronze Age Aegean*, Oxbow Books, Oxford 2023, ISBN 9781789259018.

WALTER U., 'rec.' a Welte J., *Helmut Berve und die Alte Geschichte. Eine deutsche Biographie*, Schwabe, Basel 2023, Anzeiger für die Altertumswissenschaft, 76.4 (2023), 175-181.

WELTE J., *Helmut Berve und die Alte Geschichte. Eine deutsche Biographie*, Schwabe, Basel 2023, ISBN 9783796548505.

WOLF M., *Hellenistische Heiligtümer in Kambanien: Sakralarchitektur im Grenzgebiet zwischen Grossgriechenland und Rom*, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2023, ISBN 9783447119405.

g) Papirologia

ALONSO J.L., *Agraphos gamos: Marriage, Family and Inheritance in Roman Egypt*, in *Symposion 2022. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gmunden, 22.-24. August 2022)*, a cura di P. Scheibelreiter, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2023, 407-454.

DI CINTIO L., *Archivio di Babatha. Un'esperienza ai confini dell'impero romano. Atti e contratti (II secolo d.C.)*, L'«Erma» di Bretschneider, Roma-Bristol 2023, ISBN 9788891332394.

ECK W. - NIEDERHUBER C., *Ein weiteres Diplom aus der Konstitution der Philippi aus dem Jahr 248 für einen Veteranen der cohors X praetoria*, ZPE, 227 (2023), 197-202.

JAKAB E., *Zur Problematik der Stipulation in der Urkundenpraxis: Antwort auf Uri Yiftach*, in *Symposion 2022. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gmunden, 22.-24. August 2022)*, a cura di P. Scheibelreiter, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2023, 481-492.

PANGERL A. - ECK W., *Vier neue Diplome aus Konstitutionen von Vespasian, Traian, Hadrian und Septimius Severus*, ZPE, 225 (2023), 251-260.

THÜR G., *Ungeschriebenes in P.Oxy. II 267: Antwort auf José Luis Alonso*, in *Symposion 2022. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gmunden, 22.-24. August 2022)*, a cura di P. Scheibelreiter, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2023, 455-462.

YIFTACH-FIRANKO U., *The Impact of the Stipulatio: On The Reception of Digest 19.2.54.1 in Byzantine Oxyrhynchos*, in *Symposion 2022. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gmunden, 22.-24. August 2022)*, a cura di P. Scheibelreiter, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2023, 463-480.

h) Epigrafia e paleografia

CALDELLI M.L. - CÉBEILLAC-GERVASONI M. - LAUBRY N. - MANZINI I. - MARCHESINI R. - MARINI RECCHIA F. - ZEVI F., *Epigrafia ostiense dopo il CIL. 2000 iscrizioni funerarie*, Edizioni Ca' Foscari, Venezia 2023, ISBN 9788869696121.

COMTE F. - GONZÁLEZ BORDAS H., *Numerique et lecture de textes épigraphiques altérés*, Ausonius Éditions, Bordeaux 2023, ISBN 9782356135469.

GORACCI C., *Il trattato tra Lacedemoni ed Etoli (Osborne-Rhodes, GHI 128): una nuova proposta di integrazione*, *Historika*, 13 (2023), 131-154.

HÄCHLER N., 'rec.' a Dell'Era R., *Le iscrizioni romane del Canton Ticino*, Edizioni Casagrande, Bellinzona 2022, *Museum Helveticum*, 80.2 (2023), 337.

LAMBERTINI R., *La golden card del veterano, 'rec.'* a Castagnino F., *I diplomata militaria. Una ricognizione giuridica*, Giuffrè Francis LeFebvre, Milano 2022, *Tesseræ iuris*, 4.2 (2023), 173-178.

PESCE S., *Theodor Mommsen e le Dalmaticae incertae: la collezione epigrafica di Daniele Vitturi Lippomano*, *Historika*, 13 (2023), 367-398.

2024

FONTI GIURIDICHE

- a) Edizioni di fonti
- b) Riproduzioni, studi critici, traduzioni, commenti
- c) Opere palinogenetiche
- d) Fonti medievali

SUSSIDI

- a) Enciclopedie
- b) Dizionari storici, atlanti, guide, cronologie, ecc.
- c) Repertori bibliografici
- d) Sussidi informatici
- e) Lessici

RACCOLTE DI SCRITTI

- a) Atti di congressi, convegni, ecc.

BARRANDON N., 'rec.' a *Forschungen zur Gewalt in der römischen Antike*, a cura di J. Diemke, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2023, Sehepunkte, 24.9 (2024).

THONEMANN P., 'rec.' a *L'épigraphie au XXI^e siècle. Actes du XVII^e Congrès International d'Épigraphie Grecque et Latine. Bordeaux, 29 août au 02 septembre 2022*, a cura di P. Fröhlich - M. Navarro Caballero, Ausonius Éditions, Bordeaux 2024, Sehepunkte, 24.9 (2024).

- b) Studi in onore

Franca De Marini Avonzo. *Signora delle fonti*, a cura di G. Viarengo, Giappichelli, Torino 2024, ISBN 9791221102789.

c) Pubblicazioni varie

GIARO T., *Opera selecta*, I-II, con una introduzione di C. Masi Doria, una prefazione di A. Grebieniow e J.F. Stagl e una nota di lettura di J.D. Harke, Jovene, Napoli 2024, ISBN 9788824328326.

Studi pubblicati nel volume I:

- *Diritto romano - filosofia e retorica greca. Premessa metodologica per una ricerca sul concetto di necessità*, 3-6 (1979);

- *Diritto romano, tradizione romanistica e il concetto di proprietà nel diritto civile socialista*, 7-30 (1985);

- *Dogmatische Wahrheit und Zeitlosigkeit in der römischen Jurisprudenz*, 31-134 (1987);

- *Über methodologische Werkmittel der Romanistik*, 135-218 (1988);

- «De ponte» oder «de monte»? *Banalitäten in der römischen Jurisprudenz*, 219-260 (1990);

- *Das romanistische Induktionsproblem. Zur Methode der römischen Rechtsfortbildung*, 261-288 (1991);

- *Fremde in der Rechtsgeschichte Roms*, 289-308 (1991);

- *Romanistische Constructionsplaudereien. Auf den Spuren eines anachronistischen Begriffes*, 309-332 (1991);

- *Das Mehrzweckmodell einer wahrheitsfähigen Rechtsdogmatik. Mit Glossen zum usus hodiernus Caroli Friderici*, 333-344 (1992);

- *Von der Genealogie der Begriffe zur Genealogie der Juristen. De Sabinianis et Proculianis fabulae*, 345-392 (1992);

- *Europa und das Pandektenrecht*, 393-412 (1993);

- *Europäische Privatrechtsgeschichte: Werkzeug der Rechtsvereinheitlichung und Produkt der Kategorienvermengung*, 413-456 (1994);

- *Die Illusion der Wissenschaftlichkeit*, 457-484 (1994);

- *Geltung und Fortgeltung des römischen Juristenrechts*, 485-514 (1994);

- *L'argumentation dogmatique et l'argumentation scientifique*, 515-548 (1994);

- *L'art de comparer les cas*, 549-574 (1994);

- *Echtheitsindizien. Eine Fallstudie zu verus, verius, verissimus*, 575-606 (1995);

- *Henryk Kupiszewski (13. 1. 1927 - 3. 4. 1994)*, 607-610 (1995);

- *Römisches Recht, Romanistik und Rechtsraum Europa*, 611-626 (1995);

- *Zivilistik als Geschichte und Theorie*, 627-650 (1995);
 - „Lasciamo queste devianze puerili ai tedeschi!“ *Dogmatica e storia nella tradizione romanistica polacca*, 651-668 (1996);
 - *Max Kaser (1906-1997)*, 669-795 (1997).

Studi pubblicati nel volume II:

- *Rechtsanwendung, Rechtsfortbildung und römische Rechtsgeschichte*, 797-824 (1997);
 - *Alciat starb in der Nacht. Baldus' Schloßbund, Benthams Wachskopf und Grotius' Eingeweide im Kränzchen der deutsch-europäischen Juristenbiographie*, 825-862 (1998);
 - *Privatrecht als Technik der Gerechtigkeit*, 863-874 (1999);
 - *Culpa in contrabendo: eine Geschichte der Wiederentdeckungen*, 875-916 (2000);
 - *Die Fiktion des eigentlichen Eigentümers*, 917-942 (2000);
 - «*Comparemus!*». *Romanistica come fattore d'unificazione dei diritti europei*, 943-972 (2001);
 - *Tradizione giuridica dell'Europa orientale - un epitaffio*, 973-982 (2004);
 - *Absurditätsargumente in der römischen Jurisprudenz – Ein Überblick –*, 983-1014 (2006);
 - *Modernisierung durch Transfer - Schwund osteuropäischer Rechtstraditionen*, 1015-1084 (2006);
 - *Alt- und Neueuropa, Rezeptionen und Transfers*, 1085-1130 (2007);
 - *Diritto come prassi. Vicende del discorso giurisprudenziale*, 1131-1160 (2007);
 - *Gibt es noch eine Wissenschaft vom Recht?*, 1161-1174 (2008);
 - *Roman law always dies with a codification*, 1175-1186 (2008);
 - *Dal soft law moderno al soft law antico*, 1187-1204 (2009);
 - *Knowledge of Law as Knowledge of Facts. The Roman Experience*, 1205-1232 (2011);
 - *Praxeologische Folgerungen in der römischen Jurisprudenz*, 1233-1250 (2011);
 - *Tradition und Geschichte als Grenzen der Auslegungsfreiheit im Privatrecht*, 1251-1270 (2011);
 - *Legal Tradition of Eastern Europe. Its Rise and Demise*, 1271-1294 (2012);
 - *La Polonia nella cultura giuridica europea. Abbozzo storico*, 1295-1312 (2016);
 - *Transnational Law and its Historical Precedents*, 1313-1326 (2016);
 - *In Defence of Decodification: A Discussion of the Concept and Its Consequences*, 1327-1342 (2018);
 - *Roman Law and Consensual Rationality*, 1343-1360 (2019);

- *Petrzyczkis Civilpolitik oder das Liebesideal in der dezentralisierten Wirtschaft*, 1361-1472 (2020);
 - *Law's Future, Yesterday and Today*, 1473-1484 (2020).

HÖLKEKAMP K.-J., 'rec.' a Lintott A., *Violence, Justice, and Law in Classical Antiquity. Collected Papers of Andrew Lintott*, a cura di E. Bispham - J.A. Rosenblitt, Brill, Leiden 2023, *Historische Zeitschrift*, 319.1 (2024), 141-143.

LUNDGREEN C., 'rec.' a "Senatus consultum ultimum" e stato di eccezione. *Fenomeni in prospettiva*, a cura di P. Buongiorno, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2020, *Sehepunkte*, 24.5 (2024).

Ravenna Capitale. Dalle autonomie negate al regno di Toledo. La prefettura delle Gallie nei secoli IV-VII, a cura di G. Bassanelli Sommariva - F. Galgano - G.M. Oliviero Niglio, Maggiori, Santarcangelo di Romagna 2024, ISBN 9788891672254.

The Cambridge Comparative History of Ancient Law, a cura di C. Humfress - D. Ibbetson - P. Olivelle, Cambridge University Press, Cambridge 2024, ISBN 9781107035164.

Scritti per Francesco Maria Silla, a cura di L. D'Amati - L. Garofalo, Jovene, Napoli 2024, ISBN 9788824328753.

OPERE DI INTERESSE GENERALE

a) Profili generali del diritto romano

ADAME GODDARD J., *Curso de derecho romano clásico. Doctrina y casos*, Tirant lo Blanch, Ciudad de México 2024, ISBN 9788410562288.

BABUSIAUX U. - MEISSEL F.-S., *Zur Konzeption des neuen Handbuchs des Römischen Privatrechts*, *ZSS*, 141.1 (2024), 516-527.

BUONGIORNO P. - VARVARO M., *Percorsi di storia del diritto romano*, Editoriale Scientifica, Napoli 2024, ISBN 9791223500286.

FERRETTI P., *Racconti romanistici*, Giappichelli, Torino 2024, ISBN 9791221109924.

GIUMETTI F. - RAVIZZA M. - ROSSI F. - TAMBURI F., *Elementi di storia del diritto romano*, Giappichelli, Torino 2024, ISBN 9791221102291.

GUARINO A., *Compendio de derecho privado romano*, Dykinson, Madrid 2024, ISBN 9788411227759.

LÓPEZ-RENDO C. - AZAUSTRE FERNÁNDEZ M.J., *Derecho global: Gymkana Jurídica y método Coil para la enseñanza-aprendizaje del Derecho romano*, RIDROM, 32 (2024), 105-178.

LOVATO A. - PULIATTI S. - SOLIDORO L., *Profilo di diritto privato romano*, Giappichelli, Torino 2024, ISBN 9791221108026.

MANTOVANI D., *La letteratura invisibile. I giuristi scrittori di Roma antica*, Laterza, Roma-Bari 2024, ISBN 9788858135839.

MOMMSEN T., *Compendio del derecho público romano*, Dykinson, Madrid 2024, ISBN 9789564074672.

OBARRIO MORENO J.A., ‘rec.’ a Fernández de Buján F. - Mohino Manrique A., *Derecho Privado Romano y su proyección en el Código Civil*, Editorial Dykinson, Madrid 2024, RGDR, 42 (2024).

RODRÍGUEZ ENNES L., ‘rec.’ a Fernández de Buján F. - Mohino Manrique A., *Derecho Privado Romano y su proyección en el Código Civil*, Editorial Dykinson, Madrid 2024, RGDR, 42 (2024).

SALAZAR REVUELTA M., ‘rec.’ a Fernández de Buján F. - Mohino Manrique A., *Derecho Privado Romano y su proyección en el Código Civil*, Editorial Dykinson, Madrid 2024, RGDR, 42 (2024).

VALIÑO A., ‘rec.’ a Fernández de Buján F. - Mohino Manrique A., *Derecho Privado Romano y su proyección en el Código Civil*, Editorial Dykinson, Madrid 2024, RGDR, 42 (2024).

VINCENTI U., *Categorie del diritto romano. L'ordine quadrato*⁵, Jovene, Napoli 2024, ISBN 9788824328111.

b) Studi sulle fonti giuridiche

BARBATI S., *Studi sul pensiero giuridico dei tres*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2024, ISBN 9788849555240.

BRUTTI M. - MAROTTA V. - NASTI F. - SCHIAVONE A. - STOLFI E., *Roman Jurists at Work*,

Four Portraits, translated by J. Carden - P. Ditchfield, L'«Erma» di Bretschneider, Roma-Bristol 2024, ISBN 9788891332592.

CHIUSI T., “*Lugares de la memoria*” y *Derecho Romano*, RIDROM, 33 (2024), 91-128.

GIL GARCIA M.O., *La permanencia del principio “mater semper certa est” después de las técnicas de reproducción asistida*, RIDROM, 33 (2024), 181-229.

HÄUSLER A., ‘rec.’ a Mauer Q., *Application, Adaptation and Rejection. The strategies of Roman jurists in responsa concerning Greek documents*, Boom Juridisch, Bodegraven 2022, ZSS, 141.1 (2024), 587-597.

LIEBS D., *Die sogenannte Epitome Guelferbitana der Lex Romana Visigothorum*, ZSS, 141.1 (2024), 430-464.

VALMAÑA A., ‘rec.’ a Rodríguez López R., *Mujeres en los difíciles tiempos del Imperio romano de Occidente. Nov. Mai. 5, 6, 7 y 9 (458-459 d.C.)*, Dykinson, Madrid 2022, RIDROM, 33 (2024), 358-375.

ZWALVE W.J., ‘*Scriptura recepta et usitata*’: *The impact of the Lex citandi on Justinian’s Digest*, TR / RHD / LHR, 92.1-2 (2024), 37-70.

c) Studi sulle fonti non giuridiche

CALIRI E., *Curie e magistrature cittadine in Italia nel VI secolo attraverso le lettere di Gregorio Magno*, Codex, 5 (2024), 21-39.

MASI DORIA C., ‘rec.’ a Ciceros *Topica und sein Programm De iure civili in artem redigendo*, hgg. W. Buchwitz - M. Ehmer, Duncker & Humblot, Berlin 2023, Codex, 5 (2024), 317-321.

POSADAS J.L., *Tácito y la fidelidad a las fuentes jurídicas primarias*, RIDROM, 32 (2024), 451-480.

WIEMER H.-U., *Legal Knowledge among Late Roman Elites: The Evidence of Jerome*, Journal of Late Antiquity, 17.1 (2024), 117-158.

YOU Y., *Tra poesia e diritto: lettura dell’espressione inicere manum nel corpus ovidiano*, Codex, 5 (2024), 261-284.

CARRIERE F., C. *Flavio Fimbria nei Geographika di Strabone: alcune osservazioni su Str. 13.1.27 = C594*, Gerión, 42.1 (2024), 41-56.

CARRO V., *Nullus locus sine genio*, RGDR, 42 (2024).

GIUMETTI F., *Vis grata puellis: persistencia actual de un antiguo estereotipo (breve historia de la violencia sexual desde Ovidio a “La manada”)*, RIDROM, 33 (2024), 230-269.

LÓPEZ BARJA DE QUIROGA P., *Varro and the Two-Headed City*, Gerión, 42.1 (2024), 22-40.

LÓPEZ DOMÍNGUEZ F.J., *Consensus iuris, Ley, e interés público: antecedentes y evolución*, RGDR, 42 (2024).

MÉNDEZ SANTIAGO B., *Imágenes de la vejez femenina en los epigramas grecolatinos y en las sátiras de Juvenal*, Gerión, 42.1 (2024), 81-105.

PROIETTI G., *The Athenian demosion sema, or mnema: problems of definitions? De-toponimizing Thuc. 2.34.5 and Paus. 1.29.4*, Gerión, 42.1 (2024), 9-21.

TERRANOVA F., *Osservazioni su hostes e hostire nella voce ‘Status dies’ del lessico festino*, TSDP, 17 (2024).

d) Metodologia romanistica

ERNST W., ‘rec.’ a Rohdenburg P., *Die Entwicklung der romanistischen Methode bei Fritz Schulz*, Mohr Siebeck, Tübingen 2023, ZSS, 141.1 (2024), 613-617.

FERNÁNDEZ DÍEZ R. - ANDREU GÁLVEZ M., *¿Derechos subjetivos y derechos humanos en el derecho romano? Notas para una revisión*, RGDR, 42 (2024).

LANZA C., *Critica del testo e tardoantico come superamento del dogmatismo*, in Franca De Marini Avonzo. *Signora delle fonti*, a cura di G. Viarengo, Giappichelli, Torino 2024, 85-94.

OBARRIO MORENO J.A., *Los pilares de la Universidad: verdad, saber y paideia (audax sed cogita)*, RGDR, 42 (2024).

SPEIDEL M.A., ‘rec.’ a *Documentality. New Approaches to Written Literature in Imperial Life*

and Literature, a cura di J. Arthur-Montagne - S.J. DiGiulio - I.N.I. Kuin, De Gruyter, Berlin 2022, ZSS, 141.1 (2024), 547-551.

TORRENT RUIZ A., *El oscuro futuro del Derecho Romano en España*, RIDROM, 33 (2024), 390-409.

e) Storia della romanistica

BRUTTI M., *Esperienza giuridica e lettura dei testi alla scuola di Orestano*, in Franca De Marini Avonzo. *Signora delle fonti*, a cura di G. Viarengo, Giappichelli, Torino 2024, 3-50.

CALORE A., *Orestano, De Marini, Raggi: influenze e rimandi*, in Franca De Marini Avonzo. *Signora delle fonti*, a cura di G. Viarengo, Giappichelli, Torino 2024, 51-68.

CAMPOLUNGH M., *Franca De Marini Avonzo e la Costantiniana*, in Franca De Marini Avonzo. *Signora delle fonti*, a cura di G. Viarengo, Giappichelli, Torino 2024, 171-180.

DE GIOVANNI L., *Franca De Marini. E il Codice Teodosiano*, in Franca De Marini Avonzo. *Signora delle fonti*, a cura di G. Viarengo, Giappichelli, Torino 2024, 189-198.

GIGLIO F., *How Did the Romans ‘Find’ the Law? A Study on Factual Interpretation*, JUS-online, 10.4 (2024), 45-68.

LOVATO A., *Franca De Marini Avonzo, maestra di tardo antico*, in Franca De Marini Avonzo. *Signora delle fonti*, a cura di G. Viarengo, Giappichelli, Torino 2024, 181-188.

PAVESE M., *Conclusioni*, in Franca De Marini Avonzo. *Signora delle fonti*, a cura di G. Viarengo, Giappichelli, Torino 2024, 199-206.

TORRENT RUIZ A., *El oscuro futuro del Derecho Romano en España*, RIDROM, 33 (2024), 390-409.

VIARENGO G., *Lo studio storico del diritto e la lettura delle fonti: il “metodo” di Franca De Marini*, in Franca De Marini Avonzo. *Signora delle fonti*, a cura di G. Viarengo, Giappichelli, Torino 2024, 69-84.

VOLTERRA E., *Discorsi rettorali*, a cura di A. Gallo - I. Pontoriero, Bononia University Press, Bologna 2023, ISBN 9791254773925.

f) Teoría generale e comparazione giurídica

ANGELOSANTO A., *Certeza del diritto e dovere di conoscenza del diritto nell'esperienza giurídica romana tra 'modello repubblicano' e 'modello imperiale'. Fondamenti romanistici del 'modello cinese'*, Codex, 5 (2024), 3-20.

BARRERIRO MORALES M.E., *La mediación y su impacto en el derecho romano y en la cultura tradicional china*, Revista de Derecho de UCLA-EH, 3.3 (2024), 17-37.

CORTIÑAS BARAJAS J., *Breves reflexiones sobre el estudio del derecho romano en los inicios del siglo XXI. Un estudio sobre las obligaciones naturales y su explicación a la luz del derecho romano*, Boletín Jurídico Práctico. Colegio de Derecho Romano, 6 (2024), 5-30.

COSTA-NETO J. - OLÍMPIO BOTELHO ROCHA R., *Transferência de risco em contratos internacionais de compra e venda: periculum est emptoris e as regras da Convenção das Nações Unidas para os contratos de compra e venda de mercadorias (CISG)*, RGDR, 42 (2024).

DE LA PEZA LÓPEZ-FIGUEROA R., *Compensación económica en el divorcio*, Boletín Jurídico Práctico. Colegio de Derecho Romano, 6 (2024), 31-48.

FERNÁNDEZ DE BUJÁN F. - MOHINO MARRIQUE A., *Derecho privado romano y su proyección en el Código Civil*, Dykinson, Madrid 2024, ISBN 9788411708913.

FERNÁNDEZ DELGADO M.A., *Interacta, non solum verba: el derecho romano en el presente*, Boletín Jurídico Práctico. Colegio de Derecho Romano, 6 (2024), 49-62.

GARCÍA FUEYO B., 'rec.' a Murillo Villar H., *El orden sucesorio ab intestato: de Roma al Derecho español contemporáneo*, Aranzadi, Cizur Menor 2023, RIDROM, 33 (2024), 351-357.

GARCÍA LUQUE J.A., *Función punitiva de la acción de daños: entre la experiencia romana y la doctrina de la Suprema Corte de Justicia*, Boletín Jurídico Práctico. Colegio de Derecho Romano, 6 (2024), 63-72.

GIL GARCÍA M.O., *La permanencia del principio "mater semper certa est" después de las técnicas*

de reproducción asistida, RIDROM, 33 (2024), 181-229.

GIUMETTI F., *Vis grata puellis: persistencia actual de un antiguo estereotipo (breve historia de la violencia sexual desde Ovidio a "La manada")*, RIDROM, 33 (2024), 230-269.

GONZÁLEZ ROLDÁN Y., *Enajenación de derecho hereditario. Aplicación de criterios jurisprudenciales romanos al derecho actual*, Boletín Jurídico Práctico. Colegio de Derecho Romano, 6 (2024), 73-90.

HERNÁNDEZ VÉLEZ J., 'rec.' a Kerneis S., *La justice en vérité. Une histoire romaine du dire-vrai*, Dalloz, Paris 2022, GLOSSAE, 21 (2024), 761-764.

JEREZ ROMERA G., *Crónica presentación del libro "El sujeto de derecho. Experiencia jurídica romana y actualidad"*, RIDROM, 33 (2024), 382-389.

MONTELEONE B., *Yanbicheng Roma (言必称罗马): la storia continua... Una prima analisi sull'uso del Diritto romano nella giurisprudenza dopo la promulgazione del Codice civile della Repubblica Popolare Cinese*, AG-online, 3.1 (2024), 306-325.

MORALES MARTÍNEZ J.J., *La vigencia del derecho romano en la contratación bancaria*, Boletín Jurídico Práctico. Colegio de Derecho Romano, 6 (2024), 91-107.

MUNIVE GARCÍA G.S., *Reflejos del matrimonio romano en el derecho mexicano*, PERVIVENCIA, 11 (2024).

MUÑOZ CATALÁN E., *Los efectos jurídicos del matrimonio romano non potest o nullum*, RGDR, 42 (2024).

RAMOS VÁZQUEZ I., 'rec.' a Cebreiros Álvarez E., *Aproximación histórica a la teoría general del delito*, Tirant lo Blanch, Valencia 2023, GLOSSAE, 21 (2024), 765-767.

RINALDI F., *Vicende storiche, caratteri e natura della comunione legale dei beni tra coniugi*, RGDR, 42 (2024).

RODRÍGUEZ ENNES L., 'rec.' a Murillo Villar H., *El orden sucesorio "ab intestato" de Roma al Derecho*

español contemporáneo, Editorial Aranzadi, Cizur Menor 2023, GLOSSAE, 21 (2024), 737-743.

RODRÍGUEZ ENNES L., *El largo recorrido de Roma desde sus oscuros orígenes a su eclosión como imperio globalizador*, RGDR, 42 (2024).

ROGEL VIDE C., *Distorciones del derecho de la persona en el siglo XXI*, RIDROM, 32 (2024), 480-497.

SANZ MARTÍN L., *Conceptualización y análisis de la idea de persona y capacidad en el derecho romano y su recepción en la legislación vigente*, RGDR, 42 (2024).

SOMOVILLA C.G., *El legado y el prestigio del municipio en Roma. Su estadia en la propuesta política de Lisandro de la Torre*, PERVIVENCIA, 11 (2024).

STAGL J.F., *Recht und Billigkeit. Zur Geschichte der Beurteilung ihres Verhältnisses*, ZSS, 141.1 (2024), 652-656.

UTRERA J.C., ‘rec.’ a Mohino Manrique A., *Benefactores voluntarios en Roma. Tratamiento histórico y jurisprudencial*, Dykinson, Madrid 2023, RGDR, 42 (2024).

VALMAÑA A., ‘rec.’ a Murillo Villar H., *El orden sucesorio ab intestato: de Roma al Derecho español contemporáneo*, Aranzadi, Cizur Menor 2023, RIDROM, 33 (2024), 376-381.

XU Y., *Dialoghi del diritto delle successioni cinesi: tra i fondamenti romanistici e le caratteristiche cinesi*, Codex, 5 (2024), 285-307.

ZAMORA MANZANO J.L., *El papel de las fake news en la formación de la opinión pública en las decisiones políticas: de Roma a nuestros días*, RGDR, 42 (2024).

g) Florilegi, raccolte di casi

h) Tradizione giuridica europea

BERSANI C., *Persona, Homo, Res: Building a Boundary in Early Modern European Legal Thought*, Rechtsgeschichte - Legal History, 32 (2024), 16-40.

CASINOS MORA F.J., *Derecho y teología en la formación del ius commune: La Summa de ma-*

trimonio de Vacario y la perfección del vínculo matrimonial, RIDROM, 33 (2024), 30-90.

CHIUSI T., “Lugares de la memoria” y Derecho Romano, RIDROM, 33 (2024), 91-128.

GEREZ KRAEMER G.M., *La recepción del derecho romano de aguas en el derecho escrito hispano-visigodo*, RGDR, 42 (2024).

HERNANZ MONTALVILLO N., *La enfermedad mental como causa modificativa de la capacidad de obrar a partir de la recepción del Derecho Romano en España*, RIDROM, 33 (2024), 270-297.

ISOLA L., ‘rec.’ a Kowalski K., *Das Vertragsverständnis des Hugo Grotius. Zwischen Gerechtigkeit, Treue und Rechtsübertragung*, Böhlau, Köln 2022, ZSS, 141.1 (2024), 579-587.

JAKAB É., *Quod se emisse diceret: Überlegungen zu einer Urkunde aus dem antiken London: (RIB II 2443.19 = AE 1994, 1093)*, TR / RHD / LHR, 92.1-2 (2024), 1-36.

VALENCIA VIROSTA A., *La prisión por deudas en las Siete Partidas: antecedentes y referencias*, RIDROM, 33 (2024), 298-330.

DIRITTO PRIVATO

a) Persone e famiglia

BATTISTELLA F., ‘rec.’ a Schipp O., *Den Kolonat neu denken. Zur Aktualität eines Forschungsproblems*, Propylaeum, Heidelberg 2023, Sehepunkte, 24.10 (2024).

BIANCHINI M., *Cristianesimo e impero fra IV e V secolo: influenze reciproche in tema di matrimonio, giustizia, calendario*, RGDR, 42 (2024).

BICCARI M.L., *Rassegna di figure femminili in Roma antica*, JUS-online, 10.3 (2024), 1-23.

D’AMATI L., *Nutrici e streghe tra mito e realtà*, TSDP, 17 (2024).

DIZ FRANCO A.M., *Del divorcio romano a la sacramentalidad tridentina*, Dykinson, Madrid 2024, ISBN 9788411942386.

GIL GARCIA M.O., *La permanencia del principio “mater semper certa est” después de las técnicas*

- de reproducción asistida*, RIDROM, 33 (2024), 181-229.
- MALKA O. - PAZ Y., *In Civitate: Captivity and Inheritance in Tannaitic Halakha in Light of Roman Law*, ZSS, 141.1 (2024), 29-60.
- MANZO A., *Su alcuni aspetti del regime patrimoniale della famiglia romana*, Giappichelli, Torino 2024, ISBN 9791221107654.
- MCGINN T.A.J., ‘rec.’ a De Cristofaro C., *Inpudicus. Il diritto romano di fronte al prisma della sessualità maschile dalle origini al principato*, Jovene, Napoli 2022, ZSS, 141.1 (2024), 541-547.
- MUÑOZ CATALÁN E., *Los efectos jurídicos del matrimonio romano non potest o nullum*, RGDR, 42 (2024).
- OBARRIO MORENO J.A., ‘rec.’ a Rodríguez López R., *Mujeres en los difíciles tiempos del Imperio Romano de Occidente: Nov. Mai. 5, 6, 7 y 9 (458-459 d.C.)*, Dykinson, Madrid 2022, RGDR, 42 (2024).
- PÉREZ CARRANDI J., *Aspectos legales y sociales de la sexualidad romana*, Dykinson, Madrid 2024, ISBN 9788484812623.
- RAMOS-TABOADA C.M., ‘rec.’ a Rodríguez Garrido J., *Emperadores y esclavos. Algunos aspectos de la legislación imperial sobre esclavitud entre Trajano y los Severos*, Presses Universitaires de Franche-Comté, Besançon 2023, Gerión, 42.1 (2024), 231-234.
- RINALDI F., *Vicende storiche, caratteri e natura della comunione legale dei beni tra coniugi*, RGDR, 42 (2024).
- SANZ MARTÍN L., *Conceptualización y análisis de la idea de persona y capacidad en el derecho romano y su recepción en la legislación vigente*, RGDR, 42 (2024).
- SIRKS A.J.B., *The colonate in the west of Europe after ca. 500 AD*, ZSS, 141.1 (2024), 285-348.
- UTRERA J.C., ‘rec.’ a Mohino Manrique A., *Benefactores voluntarios en Roma. Tratamiento histórico y jurisprudencial*, Dykinson, Madrid 2023, RGDR, 42 (2024).
- VALMAÑA A., ‘rec.’ a Rodríguez López R., *Mujeres en los difíciles tiempos del Imperio romano de Occidente. Nov. Mai. 5, 6, 7 y 9 (458-459 d.C.)*, Dykinson, Madrid 2022, RIDROM, 33 (2024), 358-375.
- YIFTACH U., ‘rec.’ a Nowak M., *Bastards in Egypt: Social and Legal Illegitimacy in the Roman Era*, The Raphael Taubenschlag Foundation, Leuven 2020, ZSS, 141.1 (2024), 597-602.

b) Diritti reali

CARRASCO GARCÍA C., *Gage et hypothèque: mots juridiques, mots poétiques*, RIDROM, 33 (2024), 1-29.

CHORUS J.M.J., *Bonfante, Vacca, Ankum: acquisition of ownership of res mancipi abandoned by their owner*, *Pomp. D. 41,7,5pr.*, TR / RHD / LHR, 92.1-2 (2024), 71-84.

COCH ROURA N., *La fiducia cum amico y los modernos patrimonios protegidos (1ª parte Derecho Romano)*, RGDR, 42 (2024).

DA COSTA PIZZOTTI FERNANDES P., *In bonis habere*, RGDR, 42 (2024).

DÍEZ PALACIOS D., *El derecho de cosas en la sociedad gentilicia preurbana*, RGDR, 42 (2024).

FERNÁNDEZ DÍEZ R. - ANDREU GÁLVEZ M., *¿Derechos subjetivos y derechos humanos en el derecho romano? Notas para una revisión*, RGDR, 42 (2024).

HERMON E., *Des res et la natura aux res naturales*, *JUS-online*, 10.2 (2024), 23-51.

KLINCK F., ‘rec.’ a D’Angelo G., *Civiliter vel naturaliter possidere*, Giappichelli, Torino 2022, ZSS, 141.1 (2024), 536-541.

RAINER J.M., ‘rec.’ a Frunzio M., *Res furtivae. Contributo allo studio della circolazione degli oggetti furtivi in diritto romano*, Giappichelli, Torino 2017, ZSS, 141.1 (2024), 562-567.

ROBLES M., *Intorno alla prelazione agraria: suggestioni da un «modello» rimediale*, *TSDP*, 17 (2024).

SANDIROCCO L., ‘rec.’ a CARRO V., *Riflessioni su possesso e costituito possessorio tra corpus e animus*, Giappichelli, Torino 2022, *Bollettino di Studi Latini*, 54.1 (2024), 296-299.

SUÁREZ BLÁZQUEZ G., *La posesión y las leyes de la física*, RGDR, 42 (2024).

ZINI A., *Note sulle res sacrae*, TSDP, 17 (2024).

c) **Obbligazioni**

ALBERS G., ‘rec.’ a Duret C., *Causa contractus. Définition et fonctions en droit romain classique*, Helbing Lichtenhahn, Basel 2022, ZSS, 141.1 (2024), 551-556.

COCH ROURA N., *La fiducia cum amico y los modernos patrimonios protegidos (1ª parte Derecho Romano)*, RGDR, 42 (2024).

CORTESE B., *I quattuor genera gaiiani. Funzioni e limiti delle classificazioni delle obbligazioni: rileggendo Carlo Augusto Cannata*, TSDP, 16 (2024).

COSTA-NETO J. - OLÍMPIO BOTELHO ROCHA R., *Transferência de risco em contratos internacionais de compra e venda: periculum est emptoris e as regras da Convenção das Nações Unidas para os contratos de compra e venda de mercadorias (CISG)*, RGDR, 42 (2024).

DOMÍNGUEZ LÓPEZ E., *El metus como posible causa de ineficacia del negocio jurídico. El caso del in adulterio deprehensus*, RIDROM, 33 (2024), 129-180.

EHMER M., *Textkritische Bemerkungen zu D. 47,10,15,15 (Ulp. [77] <57> ed.)*, ZSS, 141.1 (2024), 244-284.

ELLART C.S.-M., ‘rec.’ a Haubner D., *Der Seewurf. Studien zur lex Rhodia de iactu*, Beck, München 2021, ZSS, 141.1 (2024), 647-650.

GONZÁLEZ-PALENZUELA GALLEGO M.T., *El mandato de crédito en el derecho romano y su proyección en el derecho actual*, Dykinson, Madrid 2024, ISBN 9788410700994.

GRASSO M., *Daño e interés: El problema de la cuantificación de la condena en el derecho romano*, Universidad Externado, Bogotá 2024, ISBN 9788410562288.

KAISER W., *Depositum/παρακαταθήκη und Vertrag zugunsten Dritter. Zu D. 32,37,5-6 (Scaev. 18 dig.) und C. 3,42,8 (Diocl.; a. 293)*, ZSS, 141.1 (2024), 134-243.

KAISER W., *Der Index des Thalelaios zu C. 4,44,15 und die laesio enormis*, ZSS, 141.1 (2024), 349-429.

MARRA P., *Sul preteso significato contrattuale dei bolli laterizi*, TSDP, 17 (2024).

MEROTTO M.F., *Vendere l’hereditas per mostra-re amicitia verso l’emptor: un’ipotesi formulata a partire da due fonti letterarie*, TSDP, 17 (2024).

PLATSCHKE J., *Nochmals zu D. 19,1,23 (Iul. 13 dig.) = Iul. 221 Lenel*, ZSS, 141.1 (2024), 465-478.

POLO ARÉVALO E., *Opus facere: una aportación de las fuentes jurídicas romanas en la sistematización de las obligaciones*, RIDROM, 30 (2024), 361-450.

SCIORTINO S., *La litterararum obligatio nella legislazione di Giustiniano e nell’interpretazione degli antecessores*, TSDP, 17 (2024).

d) **Successioni e donazioni**

BABUSIAUX U., ‘rec.’ a Stern J., *Aspects de la pratique sociale des testaments à Rome. Voluntas du testateur face aux institutions légales et aux normes sociales et transmission des patrimoines par voie testamentaire à l’époque républicaine et du principat*, Jovene, Napoli 2022, ZSS, 141.1 (2024), 633-644.

BABUSIAUX U., *Dis Manibus. Zum römischen Grabrecht*, ZSS, 141.1 (2024), 61-133.

BABUSIAUX U., *The Roman Law of Inheritance: The Evolution of the Roman Law of Inheritance during the Principate*, Edinburgh University Press, Edinburgh 2024, ISBN 9781399531672.

BALESTRA G., *Riflessioni in tema di legato di uxoris causa parata*, TSDP, 17 (2024).

CHIUSI T.J., ‘rec.’ a Kleňová V., *Die Schenkung unter Auflage im römischen Recht*, Böhlau, Köln 2023, ZSS, 141.1 (2024), 573-579.

CURIR D., *Donationem non facit? Donations to people in potestate of the donor in Roman law*, TR / RHD / LHR, 92.1-2 (2024), 85-96.

FERNÁNDEZ VIZCAÍNO B., *Antecedentes del principio de igualdad en el ius adcrendi in partem*, RIDROM, 32 (2024), 57-104.

GARCÍA FUEYO B., 'rec.' a Murillo Villar H., *El orden sucesorio ab intestato: de Roma al Derecho español contemporáneo*, Aranzadi, Cizur Menor 2023, RIDROM, 33 (2024), 351-357.

BONIN F., *L'indignità a succedere nell'interpretazione giurisprudenziale della scuola severiana*, TSDP, 17 (2024).

MARELLI E., *Fidei tuae committo, ut hereditatem Titii restituas: l'obbligo di restituire un'eredità diversa da quella del testatore*, AG-online, 3.1 (2024), 164-195.

RODRÍGUEZ ENNES L., 'rec.' a Murillo Villar H., *El orden sucesorio "ab intestato" de Roma al Derecho español contemporáneo*, Editorial Aranzadi, Cizur Menor 2023, GLOSSAE, 21 (2024), 737-743.

UTRERA J.C., 'rec.' a Mohino Manrique A., *Benefactores voluntarios en Roma. Tratamiento histórico y jurisprudencial*, Dykinson, Madrid 2023, RGDR, 42 (2024).

VALMAÑA A., 'rec.' a Murillo Villar H., *El orden sucesorio ab intestato: de Roma al Derecho español contemporáneo*, Aranzadi, Cizur Menor 2023, RIDROM, 33 (2024), 376-381.

e) Processo

COLOMBO F.E.M., *Profili di azioni popolari nella Lex coloniae Genetivae Iuliae seu Ursonensis*, JUS-online, 10.4 (2024), 1-25.

FINKENAUER T., 'rec.' a Giannozzi E., *Le vir bonus en droit romain*, Presses Universitaires de Liège, Liège 2021, ZSS, 141.1 (2024), 567-571.

HERNÁNDEZ VÉLEZ J., 'rec.' a Kerneis S., *La justice en vérité. Une histoire romaine du dire-vrai*, Dalloz, Paris 2022, GLOSSAE, 21 (2024), 761-764.

MORENO MACAHADO C.I., *El juez en el derecho romano*, Revista Uruguaya de Derecho Procesal, 1 (2024), 217-230.

SCOGNAMIGLIO M., *Actio iniuriarum e capitis praeiudicium*, TSDP, 17 (2024).

DIRITTI DELL'ANTICO ORIENTE MEDITERRANEO

a) Fonti e studi sulle fonti

b) Diritto privato

KLEBER K. - KIRCHHEFER-LAUBER A., *Die Herzmetaphorik im babylonischen Vertragsrecht – Ina hūd libbišu und der freie Wille beim Kaufvertrag*, ZSS, 141.1 (2024), 1-28.

c) Diritto pubblico e penale

USAI F., *Una magistratura finanziaria ateniese poco nota: i poristai*, Erga-Logoi, 12 (2024), 49-86.

WHITCHURCH J., *Revenge, Punishment and Anger in Ancient Greek Justice*, Bloomsbury Academic, London-New York 2024, ISBN 9781350451544.

YIFTACH U., *Politikoi Nomoi Again*, ZSS, 141.1 (2024), 479-487.

d) Storia, cultura e tradizioni

MEEUS A., 'rec.' a *Gesellschaftliche Spaltungen im Zeitalter des Hellenismus (4.–1. Jahrhundert v. Chr.)*, a cura di S. Pfeiffer - G. Weber, Steiner, Stuttgart 2021, Historische Zeitschrift, 318.3 (2024), 654-656.

PINAZZA R., *Die stásis im Lykischen Bund. Folge eines inneraristokratischen Konkurrenzkampfes?*, Historische Zeitschrift, 319.2 (2024), 241-269.

SANTINI M., *The Tyrants' Cousins. Ruling Practices and Political Concepts between Anatolia and Early Greece*, Klio, 106.1 (2024), 1-57.

e) Raccolte di scritti e atti di convegni

DIRITTO BIZANTINO

a) Fonti e studi sulle fonti

BRANDES W., *Die Frankfurter Arbeitsstelle der Göttinger Akademie*, in *Byzantinische Rechtsgeschichte im internationalen Kontext. Akten einer Tagung der Akademien der Wissenschaften zu Göttingen und Sofia (28.9.-1.10.2021)*, a cura di

- P. Schreiner - J.P. Laut - I. Biliarsky, con la collaborazione di I. Grimm-Stadelmann, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, 217-236.
- DIMOPOULOU A., 'rec.' ad *A sourcebook on Byzantine law. Illustrating Byzantine law through the sources*, a cura di D. Penna - R. Meijering, Brill, Leiden 2022, ZSS, 141.1 (2024), 628-633.
- GASTGEBER Ch., *Das Procheiron kanonikon von 1378/1379 (London BL Harley 5555)*, in *Byzantinische Rechtsgeschichte im internationalen Kontext. Akten einer Tagung der Akademien der Wissenschaften zu Göttingen und Sofia (28.9.-1.10.2021)*, a cura di P. Schreiner - J.P. Laut - I. Biliarsky, con la collaborazione di I. Grimm-Stadelmann, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, 291-374.
- LAUXTERMANN M.D., 'rec.' a Simon D. - Reinsch D.R., *Ἡ Πεῖρα – Die Peira. Ein juristisches Lehrbuch des 11. Jahrhunderts aus Konstantinopel – Text, Übersetzung, Kommentar, Glossar*, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, ByzRev, 6 (2024), 347-351.
- LOSCHIAVO L., *Le leggi di Giustiniano in Italia prima e dopo la guerra greco-gotica*, in *Justinian's Legacy. The Last War of Roman Italy / L'Eredità di Giustiniano. L'ultima guerra dell'Italia romana*, a cura di H. Dey - F. Oppedisano, L'Erma di Bretschneider, Roma 2024, 227-257.
- MAKSIMOVIĆ K.A., *Die anonyme Überarbeitung des Nomokanons in 14 Titeln im Codex Sinaiticus gr. 1117 (14. Jh.)*, in *Byzantinische Rechtsgeschichte im internationalen Kontext. Akten einer Tagung der Akademien der Wissenschaften zu Göttingen und Sofia (28.9.-1.10.2021)*, a cura di P. Schreiner - J.P. Laut - I. Biliarsky, con la collaborazione di I. Grimm-Stadelmann, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, 237-257.
- NOWAK M. - VANDERHEYDEN L. - BALAMOSHEV C., *The Greek will of Aurelius Pauchab and a Coptic inventory of household objects: A complete edition of P.Cair.Masp. III 67324: new discoveries on testaments in sixth-century Aphrodite*, ByzZ, 117.3 (2024), 735-762.
- PARPULOV G., *A Byzantine Legal Compendium from AD 1040*, in *Byzantinische Rechtsgeschichte im internationalen Kontext. Akten einer Tagung der Akademien der Wissenschaften zu Göttingen und Sofia (28.9.-1.10.2021)*, a cura di P. Schreiner - J.P. Laut - I. Biliarsky, con la collaborazione di I. Grimm-Stadelmann, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, 143-155.
- PENNA D., *Studying the 'new' Basilica scholia: a first evaluation*, in *Byzantinische Rechtsgeschichte im internationalen Kontext. Akten einer Tagung der Akademien der Wissenschaften zu Göttingen und Sofia (28.9.-1.10.2021)*, a cura di P. Schreiner - J.P. Laut - I. Biliarsky, con la collaborazione di I. Grimm-Stadelmann, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, 131-141.
- RHOBY A., *Indelible Archives: Law and Donation in Middle and Late Byzantine Inscriptions. Documents and Vocabulary*, in *Byzantinische Rechtsgeschichte im internationalen Kontext. Akten einer Tagung der Akademien der Wissenschaften zu Göttingen und Sofia (28.9.-1.10.2021)*, a cura di P. Schreiner - J.P. Laut - I. Biliarsky, con la collaborazione di I. Grimm-Stadelmann, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, 101-114.
- STOLTE B.H., *Themis Beneath the Iliad. A Palimpsest of the Basilica in the Laurenziana*, Subseciva Groningana, 11 (2024), 129-135.
- TANTALOS M.Th., *Kyritzes. An obscure Basilica scholiast*, Subseciva Groningana, 11 (2024), 83-100.
- TANTALOS M.Th., *Towards an edition of the Hexabiblos Aucta*, in *Byzantinische Rechtsgeschichte im internationalen Kontext. Akten einer Tagung der Akademien der Wissenschaften zu Göttingen und Sofia (28.9.-1.10.2021)*, a cura di P. Schreiner - J.P. Laut - I. Biliarsky, con la collaborazione di I. Grimm-Stadelmann, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, 115-129.
- VAN BOCHOVE Th.E., *(Ne) bis in idem. Reflections on evidence from the Basilica cum scholiis relating to an already refuted hypothesis concerning C. 1,1-13*, Subseciva Groningana, 11 (2024), 101-128.
- WAGSCHAL D., *The Old Gloss on the Nomocanon in Fourteen Titles: Introduction and Edition*, DOP, 78 (2024), 105-141.

b) Diritto privato

CHERCHI A., *Justinian between a chain reaction and collateral damage control. Some remarks on the repeal of the Senatus Consultum Claudianum*, Subseciva Groningana, 11 (2024), 1-27.

MINALE V.M., *La proprietà collettiva nella Lex Justiniani e nello Zakonik di Stefan Dušan: Echi di diritto romano e bizantino per una ricerca (in calce ad un nuovo libro)*, Codex, 5 (2024), 179-197.

SCIORTINO S., *La litterarum obligatio nella legislazione di Giustiniano e nella interpretazione degli antecessores*, TSDP, 17 (2024).

c) Diritto pubblico e penale

GOUDJIL R., *Une symphonie des pouvoirs judiciaires à Byzance. Le rôle de l'Église dans l'administration de la justice (Xe-XVe siècle)*, Sorbonne Université Presses, Paris 2024, ISBN 9791023108019.

GRIMM-STADELMANN I., *Medizin und Recht in Byzanz*, in *Byzantinische Rechtsgeschichte im internationalen Kontext. Akten einer Tagung der Akademien der Wissenschaften zu Göttingen und Sofia (28.9.-1.10.2021)*, a cura di P. Schreiner - J.P. Laut - I. Biliarsky, con la collaborazione di I. Grimm-Stadelmann, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, 157-204.

KOLLIAS V.-A., *The so-called 'healers' (Ἱατῆρες): Chrysobulls curing legal deficiencies of proprietary rights of the Church in Byzantium (12th century AD)*, Subseciva Groningana, 11 (2024), 29-52.

LAURITZEN F., *Philosopher Emperors: Platonic legislation in Constantinople*, in *Byzantinische Rechtsgeschichte im internationalen Kontext. Akten einer Tagung der Akademien der Wissenschaften zu Göttingen und Sofia (28.9.-1.10.2021)*, a cura di P. Schreiner - J.P. Laut - I. Biliarsky, con la collaborazione di I. Grimm-Stadelmann, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, 205-216.

MINALE V.M., *Una Novella di Maurizio in tema di omicidio del naufrago*, Subseciva Groningana, 11 (2024), 53-81.

OPPEDISANO F., *The end of the Roman Senate*, in *Justinian's Legacy. The Last War of Roman*

Italy / L'Eredità di Giustiniano. L'ultima guerra dell'Italia romana, a cura di H. Dey - F. Oppedisano, L'Erma di Bretschneider, Roma 2024, 183-226.

VAN BOCHOVE Th.E., *Universal Validity without Exclusivity? Some observations on Justinian's Novel 7*, Subseciva Groningana, 11 (2024), 137-160.

d) Storia, cultura e tradizione dell'Impero d'Oriente

ARMSTRONG P., 'rec.' a *Feeding the Byzantine City: The Archaeology of Consumption in the Eastern Mediterranean (ca. 500-1500)*, edited by J. Vroom, Turnhout, Brepols 2023, ByzRev, 6 (2024), 242-244.

ARSLAN E.A., *Politiche economiche e circolazione monetaria nell'Italia del sesto secolo: verso un'area monetaria d'interposizione tra Bizantini e Franchi*, in *Justinian's Legacy. The Last War of Roman Italy / L'Eredità di Giustiniano. L'ultima guerra dell'Italia romana*, a cura di H. Dey - F. Oppedisano, L'Erma di Bretschneider, Roma 2024, 291-335.

BILIARSKY I., *EMPHYTEUSIS: quelques remarques sur l'«implantation» du droit byzantin en Bulgarie*, in *Byzantinische Rechtsgeschichte im internationalen Kontext. Akten einer Tagung der Akademien der Wissenschaften zu Göttingen und Sofia (28.9.-1.10.2021)*, a cura di P. Schreiner - J.P. Laut - I. Biliarsky, con la collaborazione di I. Grimm-Stadelmann, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, 19-31.

BOZOYAN A., *The Isaurian Nomos Stratiotikos in the Legal System of Cilician Armenia*, in *Byzantinische Rechtsgeschichte im internationalen Kontext. Akten einer Tagung der Akademien der Wissenschaften zu Göttingen und Sofia (28.9.-1.10.2021)*, a cura di P. Schreiner - J.P. Laut - I. Biliarsky, con la collaborazione di I. Grimm-Stadelmann, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, 63-76.

CHURCHILL N., *Power and Representation in Byzantium: The Forging of the Macedonian Dynasty*, Routledge, London-New York 2024, ISBN 9781003255291.

- COSENTINO S., *Annona and commerce in Justinian's Italy and beyond: changing economic structures*, in *Justinian's Legacy. The Last War of Roman Italy / L'Eredità di Giustiniano. L'ultima guerra dell'Italia romana*, a cura di H. Dey - F. Oppedisano, L'Erma di Bretschneider, Roma 2024, 259-290.
- CUPANE C., *Recht und Gerichtsverfahren in der fiktionalen Literatur des späten Byzanz*, in *Byzantinische Rechtsgeschichte im internationalen Kontext. Akten einer Tagung der Akademien der Wissenschaften zu Göttingen und Sofia (28.9.-1.10.2021)*, a cura di P. Schreiner - J.P. Laut - I. Biliarsky, con la collaborazione di I. Grimm-Stadelmann, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, 375-399.
- ESTANGÜI GÓMEZ R., 'rec.' a Malatras Ch., *Social Stratification in Late Byzantium*, Edinburgh University Press, Edinburgh 2023, ByzRev, 6 (2024), 505-510.
- GERD L., *Revisiting Byzantine Canon Law. The Reports of Archimandrite Antonin Kapustin (1850-1865)*, in *Byzantinische Rechtsgeschichte im internationalen Kontext. Akten einer Tagung der Akademien der Wissenschaften zu Göttingen und Sofia (28.9.-1.10.2021)*, a cura di P. Schreiner - J.P. Laut - I. Biliarsky, con la collaborazione di I. Grimm-Stadelmann, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, 259-273.
- GOUDJIL R., *Le patriarche Germain II et les pouvoirs judiciaires de l'Église (XIIIe-XVe siècles). Une influence juridique du Patriarcat de Constantinople sur l'Église de Kiev?*, in *Byzantinische Rechtsgeschichte im internationalen Kontext. Akten einer Tagung der Akademien der Wissenschaften zu Göttingen und Sofia (28.9.-1.10.2021)*, a cura di P. Schreiner - J.P. Laut - I. Biliarsky, con la collaborazione di I. Grimm-Stadelmann, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, 275-289.
- HAARER F., 'rec.' a Puech V., *Les élites de cour de Constantinople (450-610). Une approche prosopographique des relations de pouvoir*, Ausonius, Bordeaux 2022, ByzRev, 6 (2024), 330-333.
- HOSTETLER B., 'rec.' a Sprecher Ch.J., *Emperor and God: Passion Relics and the Divinisation of Byzantine Rulers, 944-1204*, Heidelberg University Publishing, Heidelberg 2024, ByzRev, 6 (2024), 467-472.
- HOWARD-JOHNSTON J., *Byzantium: Economy, Society, Institutions 600-1100*, Oxford University Press, Oxford 2024, ISBN 9780198897880.
- IVANOVA P., 'rec.' a Bromige T., *Armenians in the Byzantine Empire: Identity, Assimilation and Alienation from 867 to 1098*, I.B. Tauris, London 2023, ByzRev, 6 (2024), 323-329.
- KALDELLIS A., *The Case for East Roman Studies*, Arc Humanities Press, Leeds 2024, ISBN 9781802701821.
- KALDELLIS A., *The New Roman Empire: A History of Byzantium*, Oxford University Press, Oxford 2024, ISBN 9780197549322.
- KYRIAKIDIS S., 'rec.' a Meško M., *Alexios Komnenos in the Balkans, 1081-1095*, Palgrave MacMillan, London 2023, ByzRev, 6 (2024), 20-27.
- LAUT J.P., „Kleine Fächer“: *Verblühende Orchideen?*, in *Byzantinische Rechtsgeschichte im internationalen Kontext. Akten einer Tagung der Akademien der Wissenschaften zu Göttingen und Sofia (28.9.-1.10.2021)*, a cura di P. Schreiner - J.P. Laut - I. Biliarsky, con la collaborazione di I. Grimm-Stadelmann, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, 1-7.
- MARAZZI F., *The geography of war. Terrain, theatres and causes of the conflict between Goths, Lombards and Romans*, in *Justinian's Legacy. The Last War of Roman Italy / L'Eredità di Giustiniano. L'ultima guerra dell'Italia romana*, a cura di H. Dey - F. Oppedisano, L'Erma di Bretschneider, Roma 2024, 25-76.
- MCMAHON L., 'rec.' a *Feeding the Byzantine City: The Archaeology of Consumption in the Eastern Mediterranean (ca. 500-1500)*, edited by J. Vroom, Turnhout, Brepols 2023, Early Medieval Europe, 32.2 (2024), 232-234.
- MCMAHON L., *Anna Komnene, the Kontostephanoi, and the Norman invasions of 1107-1108 and 1147-1149*, ByzZ, 117.3 (2024), 693-734.
- OMISSI A., 'rec.' a Kaldellis A. - Kruse M., *The Field Armies of the East Roman Empire*, 361-

- 630, Cambridge University Press, Cambridge 2023, ByzRev, 6 (2024), 159-167.
- PUECH V., *Les élites de cour de Constantinople (450–610). Une approche prosopographique des relations de pouvoir*, Ausonius, Bordeaux 2022, ISBN 9782356134752.
- REBSTOCK U., *Alter und neuer Streit um die byzantinischen Einflüsse auf die Herausbildung des islamischen Rechts*, in *Byzantinische Rechtsgeschichte im internationalen Kontext. Akten einer Tagung der Akademien der Wissenschaften zu Göttingen und Sofia (28.9.-1.10.2021)*, a cura di P. Schreiner - J.P. Laut - I. Biliarsky, con la collaborazione di I. Grimm-Stadelmann, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, 77-100.
- SCHREINER P., *Zur Bedeutung der Grundlagenforschung in der Byzantinistik und die Rolle der Rechtsgeschichte*, in *Byzantinische Rechtsgeschichte im internationalen Kontext. Akten einer Tagung der Akademien der Wissenschaften zu Göttingen und Sofia (28.9.-1.10.2021)*, a cura di P. Schreiner - J.P. Laut - I. Biliarsky, con la collaborazione di I. Grimm-Stadelmann, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, 9-18.
- SIGNES CODOÑER J., 'rec.' a Churchill N., *Power and Representation in Byzantium: The Forging of the Macedonian Dynasty*, Routledge, London-New York 2024, ByzRev, 6 (2024), 443-457.
- SPRECHER Ch.J., *Emperor and God: Passion Relics and the Divinisation of Byzantine Rulers, 944–1204*, Heidelberg University Publishing, Heidelberg 2024, ISBN 9783968222264.
- STOURAITIS Y., *Whose War Ethic? Dominant versus Subaltern Ideas about Just War in Byzantine Society*, DOP, 78 (2024), 81-103.
- TANEV K., *The Impact of the Byzantine Ecloga on the Slav Legal Monuments through the Prism of XIX Century Positivism in the Studies of Stefan Bobchev*, in *Byzantinische Rechtsgeschichte im internationalen Kontext. Akten einer Tagung der Akademien der Wissenschaften zu Göttingen und Sofia (28.9.-1.10.2021)*, a cura di P. Schreiner - J.P. Laut - I. Biliarsky, con la collaborazione di I. Grimm-Stadelmann, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, 33-46.
- THEODOROPOULOS P., 'rec.' a Kaldellis A., *The Case for East Roman Studies*, Arc Humanities Press, Leeds 2024, ByzRev, 6 (2024), 513-525.
- TODOROV B., 'rec.' a Kaldellis A., *The New Roman Empire: A History of Byzantium*, Oxford University Press, Oxford 2024, ByzRev, 6 (2024), 318-322.
- TODOROV B., 'rec.' a Mishkova D., *Rival Byzantiums. Empire and Identity in Southeastern Europe*, Cambridge University Press, Cambridge 2023, ByzRev, 6 (2024), 103-111.
- TORRES PRIETO S., 'rec.' a Khunchukashvili D., *Die Anfänge des letzten Zarentums. Politische Eschatologie in der Moskauer Rus' zwischen Byzanz und dem Heiligen Römischen Reich*, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, ByzRev, 6 (2024), 269-272.
- TSIBRANSKA-KOSTOVA M., *Prochiron-Zakon gradskiy: Roman and Byzantine Legacy in the 13th Century Slavonic Juridical Translations*, in *Byzantinische Rechtsgeschichte im internationalen Kontext. Akten einer Tagung der Akademien der Wissenschaften zu Göttingen und Sofia (28.9.-1.10.2021)*, a cura di P. Schreiner - J.P. Laut - I. Biliarsky, con la collaborazione di I. Grimm-Stadelmann, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, 47-61.
- WEIL HELMBOLD A., 'rec.' a Brodka D., *Prokop von Caesarea*, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2022, ByzRev, 6 (2024), 1-8.
- ZWALVE W.J., *Codex Justinianus, Liber Extra, and Liber Augustalis*, Subseciva Groningana, 11 (2024), 161-169.

e) Raccolte di scritti e atti di convegni

Byzantinische Rechtsgeschichte im internationalen Kontext. Akten einer Tagung der Akademien der Wissenschaften zu Göttingen und Sofia (28.9.-1.10.2021), a cura di P. Schreiner - J.P. Laut - I. Biliarsky, con la collaborazione di I. Grimm-Stadelmann, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, ISBN 9783111329925.

Justinian's Legacy. The Last War of Roman Italy / L'Eredità di Giustiniano. L'ultima guerra dell'Italia romana, a cura di H. Dey - F. Oppe-

disano, L'Erma di Bretschneider, Roma 2024, ISBN 9788891328595.

DIRITTO PENALE E PROCESSO

DI CINTIO L., *Non in veneratione, sed in veritate*, Codex, 5 (2024), 63-103.

DOMISCH J., 'rec.' a Scognamiglio M., *Lex Fabia. Le origini del plagio*, Giappichelli, Torino 2022, ZSS, 141.1 (2024), 618-628.

ERNST W., *Von Pontius zu Pilatus und zurück*, 'rec.' a Dusenbury D.L., *The Innocence of Pontius Pilate. How the Roman Trial of Jesus Shaped History*, Hurst & Company, London 2021, Rechtsgeschichte - Legal History, 32 (2024), 182-185.

GIUMETTI F., *Vis grata puellis: persistencia actual de un antiguo estereotipo (breve historia de la violencia sexual desde Ovidio a "La manada")*, RIDROM, 33 (2024), 230-269.

JIMÉNEZ SALCEDO C., *El defensor civitatis desde su primer reconocimiento legal en la Constitución de Valente y Valentiniano del 368 d.C. hasta la reforma de Mayoriano*, RGDR, 42 (2024).

LASSANDRO D., 'rec.' a PIACENTE D.V., *Poeniendis peccatis tres esse debere causas existimatum est*, Giappichelli, Torino 2023, Bollettino di Studi Latini, 54.1 (2024), 299-301.

LONGO G., *La punizione dell'omosessualità passiva in Cth.9.7.3. Un'ipotesi di scelta discrezionale della pena in età tardo antica?*, Codex, 5 (2024), 127-177.

MARTÍN FERNÁNDEZ G., *Algunos aspectos sobre la detención, custodia y aseguramiento del reo en el procedimiento criminal romano*, RGDR, 42 (2024).

RAVIZZA M., *Brevi note sulla repressione straordinaria dei furta*, JUS-online, 10.3 (2024), 63-81.

SANTALUCIA B., *Appunti per la storia del iudex quaestionis*, Codex, 5 (2024), 217-233.

TORRENT RUIZ A., *Publicani y familiae publicanorum. Aspectos penales y procesales*, RIDROM, 32 (2024), 601-666.

STORIA DELLA COSTITUZIONE ROMANA

a) Stato città

b) Repubblica

FENOCCHIO M.A., *La tradizione sul primo dittatore dall'ordine subalterno*, JUS-online, 10.3 (2024), 24-45.

FROLOV R.M., *The Triumvirate rei publicae constituendae, ἀντάρχοντες in an Inscription from Aphrodisias, and the Late Republican Promagistracy*, Gerión, 42.1 (2024), 57-79.

IOANNIDOPOULOS G., *La Questure. Histoire d'une magistrature de la République romaine (264-27 av. J.C.)*, Presses universitaires de Liège, Liège 2024, ISBN 9782875624208.

KÖTTER J.-M., 'rec.' ad *A Community in Transition. Rome between Hannibal and the Gracchi*, a cura di M. Balbo - F. Santangelo, Oxford University Press, Oxford 2023, Historische Zeitschrift, 319.1 (2024), 151-153.

LAMBERTI F., *Gli interventi di urgenza del Senato in età repubblicana*, in *Franca De Marini Avonzo. Signora delle fonti*, a cura di G. Viarengo, Giappichelli, Torino 2024, 95-110.

LENDON J.E., 'rec.' ad *A Culture of Civil War? 'Bellum civile' and Political Communication in Late Republican Rome*, a cura di H. Börm - U. Gotter - W. Havener, Steiner, Stuttgart 2023, Historische Zeitschrift, 319.2 (2024), 371-374.

LÓPEZ DOMÍNGUEZ F.J., *Consensus iuris, Ley, e interés público: antecedentes y evolución*, RGDR, 42 (2024).

LUNDGREEN C., 'rec.' a "Senatus consultum ultimum" e stato di eccezione. *Fenomeni in prospettiva*, a cura di P. Buongiorno, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2020, Sehepunkte, 24.5 (2024).

ORTU R., *Testimonianze dai Libri Augurum in tema di dittatura*, JUS-online, 10.2 (2024), 3-22.

SCHROPP J.W.G., 'rec.' a Gabrielli C., *Res publica servanda est. La svolta dei Gracchi tra prassi politica e violenza nella riflessione storiografica*, Editorial Universidad de Sevilla-Premsas de

la Universidad de Zaragoza, Sevilla-Zaragoza 2022, *Klio*, 106.1 (2024), 378-381.

SCHUBERT C., 'rec.' a Gabrielli C., *Res publica servanda est. La svolta dei Gracchi tra prassi politica e violenza nella riflessione storiografica*, Editorial Universidad de Sevilla-Prensas de la Universidad de Zaragoza, Sevilla-Zaragoza 2022, *Historische Zeitschrift*, 319.2 (2024), 364-367.

c) Principato

ARCARIA F., *La 'cognitio senatus'*, in Franca De Marini Avonzo. *Signora delle fonti*, a cura di G. Viarengo, Giappichelli, Torino 2024, 111-170.

HARTMANN U., 'rec.' a Röder S., *Kaiserliches Handeln im 3. Jahrhundert als situatives Gestalten. Studien zur Regierungspraxis und zu Funktionen der Herrschaftsrepräsentation des Gallienus*, Peter Lang, Bruxelles 2019, Sehepunkte, 24.10 (2024).

RAVIZZA M., *Alcune riflessioni sull'adozione di Severo Alessandro*, TSDP, 17 (2024).

REICHERT S., *Vivre selon son ethos: le cas du prince en tant que magister legum, de César à Néron*, *Revue historique*, 1 (2024), 95-120.

d) Dominato

BIANCHINI M., *Cristianesimo e impero fra IV e V secolo: influenze reciproche in tema di matrimonio, giustizia, calendario*, RGDR, 42 (2024).

BRATOŽ R., 'rec.' a Demandt A., *Diokletian. Kaiser zweier Zeiten. Eine Biographie*, Beck, München 2022, *Historische Zeitschrift*, 318.3 (2024), 669-670.

JIMÉNEZ SALCEDO C., *El defensor civitatis desde su primer reconocimiento legal en la Constitución de Valente y Valentiniano del 368 d.C. hasta la reforma de Mayoriano*, RGDR, 42 (2024).

MAWDSLEY H., *Defeat on Display: The Public Abuse of Usurpers and Rebels in Late Antiquity*, *Journal of Late Antiquity*, 17.1 (2024), 35-69.

MEHR S., 'rec.' a Drijvers J.W., *The Forgotten Reign of the Emperor Jovian (363–364). History and Fiction*, Oxford University Press, Oxford

2022, *Historische Zeitschrift*, 318.3 (2024), 670-672.

e) Opere varie e generali

ORTEGA GIMÉNEZ A., *Génesis y formación del derecho internacional privado en la antigüedad clásica*, RGDR, 42 (2024).

AMMINISTRAZIONE E FISCO

CALIRI E., *Curie e magistrature cittadine in Italia nel VI secolo attraverso le lettere di Gregorio Magno*, *Codex*, 5 (2024), 21-39.

MARRA I., *La politica sociale per l'infanzia romana fra Augusto e Costantino dall'estemporaneità alla normazione. L'organizzazione amministrativa dei magistrati e degli addetti ai congiaria per pueri della plebe urbana, L'«Erma» di Bretschneider*, Roma-Bristol 2024, ISBN 9788891333582.

MELCHOR GIL E., *Los primeros magistrados de las colonias y municipios de época cesariano-augusta en la Hispania Ulterior Baetica*, *Klio*, 106.1 (2024), 218-256.

PATINO AMOR A., *La romanización de la actual provincia de Toledo: los municipia de Toletum, Consabura y Caesarobriga*, RIDROM, 32 (2024), 284-361.

PLATSCHEK J., *Zum Text von D. 1,16,6pr. (Ulp. 1 off. procons.) = Ulp. 2144 Lenel*, *ZSS*, 141.1 (2024), 528-535.

SÁNCHEZ DE LA PARRA PÉREZ S., *Iniciativa y financiación de las obras públicas romanas. Una propuesta metodológica para su diferenciación a partir de la información epigráfica*, *Gerión*, 42.1 (2024), 143-173.

STORIA DELLA CIVILTÀ ANTICA

a) Religione

ALIMI T., *Slaves of God: Augustine and Other Romans on Religion and Politics*, Princeton University Press, Princeton 2024, ISBN 9780691244235.

- ARAMPAPASLIS K., *Magic in the Literature of the Neronian Period. Realism and Criticism*, De Gruyter, Berlin 2024, ISBN 9783111429403.
- AUGUSTO D.P., *Priscillian. The Life and Death of a Christian Dissenter in Late Antiquity*, Gorgias Press, Piscataway 2024, ISBN 9781463245597.
- BARREIRO MORALES M.E., *El sacerdocio femenino de las vestales*, RIDROM, 32 (2024), 1-23.
- BERMÚDEZ CORDERO M., ‘rec.’ a “Y libranos del mal, Amén”. *La protección contra el mal en la historia*, coords. A. Gómez Peña - L. Gethsemani Pérez Aguilar - J. Rodríguez Mellado, Editorial Universidad de Sevilla, Sevilla 2023, Gerión, 42.1 (2024), 260-262.
- BIANCHINI M., *Cristianesimo e impero fra IV e V secolo: influenze reciproche in tema di matrimonio, giustizia, calendario*, RGDR, 42 (2024).
- BLANK T., *Religiöse Geheimniskommunikation in der Mittleren und Späten Römischen Republik. Separatheit, gesellschaftliche Öffentlichkeit und zivisches Ordnungshandeln*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2024, ISBN 9783515133869.
- BLEEKER R.A., *Aspar and Apollonius. Religion and Politics in Choosing the Eastern Consul of 460 CE*, Journal of Ancient History, 12.1 (2024), 164-187.
- BONNET C. - HÄUSSLER R., *The Names of the Gods in Ancient Mediterranean Religions*, Cambridge University Press, Cambridge 2024, ISBN 9781009394826.
- BUGNANO M., *Religione e politica nell’Egeo settentrionale. Filippo V e il santuario di Samotracia*, Hormos, 16 (2024), 19-45.
- CORKE-WEBSTER J., *Apologists on Trials: Justin’s Second Apology, the Literary Courtroom, and Pleading Philosophy*, Zeitschrift für Antikes Christentum, 28.1 (2024), 49-75.
- DÍEZ RODRÍGUEZ L., ‘rec.’ a Chapinal-Heras D., *La voz de los dioses. Los oráculos y la adivinación en el mundo griego*, Ático de los Libros, Barcelona 2023, Gerión, 42.1 (2024), 219-221.
- DURAND A., *Les dieux et la fabrique de la ville. Les pratiques religieuses dans la constitution du lien social d’un quartier pompéien*, Mythos, 18 (2024), 67-88.
- FORSTER D., *Resistenz des talmudischen Rechts gegenüber dem römischen Recht?: Bemerkungen anhand der Haftung für Tierschaden*, ZSS, 141.1 (2024), 488-515.
- GIULEA A.D., *Antioch, Nicaea, and the Synthesis of Constantinople. Revisiting Trajectories in the Fourth-Century Christological Debates*, Brill, Leiden-Boston 2024, ISBN 9789004683228.
- HARTUNG S., *Kontinuitäten und Brüche in den römisch-markomannischen Beziehungen während der Kaiserzeit. Politik, Wirtschaft, Kultur und Alltag neben einer antiken Supermacht*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2024, ISBN 9783515136099.
- HAYSOM M. - MILI M. - WALLENSTEN J., *The Stuff of the Gods. The Material Aspects of Religion in Ancient Greece*, Svenska Institutet i Athen, Stockholm 2024, ISBN 9789179160685.
- HERRERA RANDO J., ‘rec.’ a García Quintela M.V., *El sacrificio animal galaico-lusitano. Estudio comparativo de Historia de las Religiones*, Editorial Universidad de Sevilla, Sevilla 2021, Gerión, 42.1 (2024), 235-237.
- LIETZ B., *Procurer des prodiges dans les provinces. Les decemvirs en Sicile en 133 av. J.-C.*, Mythos, 18 (2024), 89-104.
- LINKE B., ‘rec.’ a Padilla Peralta D., *Divine Institutions. Religions and Community in the Middle Roman Republic*, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2020, Klio, 106.1 (2024), 361-364.
- MALKA O. - PAZ Y., *In Civitate: Captivity and Inheritance in Tannaitic Halakha in Light of Roman Law*, ZSS, 141.1 (2024), 29-60.
- MÄNNLEIN I., *Mystik und Allegorese. Der Platoniker Porphyrios über Götterstatuen (Περὶ ἀγαλμάτων). Eine Studie zur spätantiken Religionsphilosophie*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2024, ISBN 9783515135177.
- MARANTOU E., *Exploring the Sacred Landscape of the Ancient Peloponnese. Cults and Sacred Places*, Archaeopress, Oxford 2024, ISBN 9781803277714.

- MATHIEU-COLAS M., *Lexique des divinités grecques et romaines*, Les Belles Lettres, Paris 2024, ISBN 9782251454986.
- MAYORGAS RODRÍGUEZ A., ‘rec.’ a Vuković K., *Wolves of Rome. The Lupercalia from Roman and comparative perspectives*, Walter de Gruyter, Berlin-Boston 2023, Gerión, 42.1 (2024), 225-227.
- MESEGUER GONZÁLEZ D. - FONTANA ELBOJ G., *La filacteria contra el granizo de Aïn-Fourna (AE 1939, 136): un testimonio excepcional de magia profiláctica*, Gerión, 42.1 (2024), 175-191.
- MILLER M.M., *Origen of Alexandria and the Theology of the Holy Spirit*, Oxford University Press, Oxford 2024, ISBN 9780198895749.
- MORLET S. - RIZZI M., *Histoire de la littérature grecque chrétienne des origines à 451, V, Du IV^e siècle au concile de Chalcédoine (451). L'Égypte et Cyrène*, Les Belles Lettres, Paris 2024, ISBN 9782251455709.
- NICCOLAI L., ‘rec.’ a Letteney M., *The Christianization of Knowledge in Late Antiquity. Intellectual and Material Transformations*, Cambridge University Press, Cambridge 2023, Sehepunkte, 24.9 (2024).
- NOYA VELAZCO D., ‘rec.’ a López-Gómez J.C., *El Ocaso de los Dioses. Transformaciones religiosas en el siglo III*, CSIC, Madrid 2021, Gerión, 42.1 (2024), 257-259.
- PRESCENDI F. - VAN HAEPEREN F., *Pour des approches renouvelées des dieux romaines*, Mythos, 18 (2024), 4-8.
- PRESCENDI F. - VAN HAEPEREN F., *Petits dieux des Romains et leurs voisins. Enquête comparative sur les hiérarchies divines*, Brepols, Turnhout 2024, ISBN 9782503611518.
- RAVASCO A., *Da Gerusalemme o dall'Egitto? Due ipotesi a confronto sulle origini della comunità di Qumran*, Hormos, 16 (2024), 297-316.
- RISO F.M., *Santuari e luoghi di culto dell'Italia settentrionale e centrale nella fase della romanizzazione*, Presses universitaires de Louvain, Louvain 2024, ISBN 9782390614586.
- ROSSELLÓ CALAFELL G., ‘rec.’ a Sánchez P., *Foedus ictum: les rites de sanction des traités romains sous la République et les Julio-Claudiens*, Schwabe Verlag, Basel 2024, Gerión, 42.1 (2024), 228-230.
- SCHEID J., *Comment on devient historien de la religion romaine. Hasard et perplexités*, Mythos, 18 (2024), 125-134.
- SCOGNAMIGLIO M., ‘rec.’ a Fercho V., *Die stadtrömische supplicatio in republikanischer Zeit. Formierungen eines Ritualkomplexes*, ZSS, 141.1 (2024), 556-562.
- STOWERS S., *Christian Beginnings. A Study in Ancient Mediterranean Religion*, Edinburgh University Press, Edinburgh 2024, ISBN 9781399510066.
- VANNIER M.-A., *Découvrir les Pères de l'Église. Nouveau manuel de patristique*, Artège, Perpignan 2024, ISBN 9791033613725.
- WILLIAMSON C.G., *Sacred Landscapes, Connecting Routes. Religious Topographies in the Graeco-Roman World*, Peeters, Leuven 2024, ISBN 9789042949782.
- b) Società e costume**
- AUBERT J.-J., ‘rec.’ a *Pervading Empire: Relationality and Diversity in the Roman Provinces*, a cura di V.D. Mihajlovic - M.A. Jankovic, Steiner, Stuttgart 2020, ZSS, 141.1 (2024), 650-652.
- BEGASS C. - MANN C. - TENTORI MONTALTO M., *Money and Honor in Ancient Athletics*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2024, ISBN 9783515136341.
- BLARY K. - MAILLARD D. - MAZZEI M., *De la pragmatique des réunions anciennes: normes et pratiques socio-spatiales*, Cahiers «Mondes anciens», 18 (2024).
- BOWES K. - FLOHR M., *Valuing Labour in Greco-Roman antiquity*, Brill, Leiden-Boston 2024, ISBN 9789004694835.
- BUSSI S. - CAPPONI L., *Paideia e ginnasi in Egitto ellenistico e romano*, LED Edizioni, Milano 2024, ISBN 9788855131506.

- CORTÉS ROMÁN C., *Storytelling y problematización jurídica en la enseñanza del derecho romano*, RIDROM, 32 (2024), 24-56.
- DE LA BÉDOYÈRE G., *Populus. Living and Dying in Ancient Rome*, The University of Chicago Press, Chicago 2024, ISBN 9780226832944.
- DIECI V., *La tradizione dei cognomina ex virtute dalle origini repubblicane all'età augustea*, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2024, ISBN 9788836135219.
- DUCE PASTOR E., 'rec.' a *Familias monoparentales en la Antigüedad. Construcciones culturales y realidad social*, eds. L. González Estrada - J. Guantes García, Trea, Oviedo 2023, Gerión, 42.1 (2024), 263-265.
- FREIDIN A.B., *Birthing Romans. Childbearing and its Risks in Imperial Rome*, Princeton University Press, Princeton 2024, ISBN 9780691226279.
- FRUNZIO M., *Tra città e paesaggio. Alcune annotazioni di storia giuridica*, Cultura giuridica e diritto vivente, 11 (2023), 1-9.
- GRIG L., *Popular Culture and the End of Antiquity in Southern Gaul, c. 400-550*, Cambridge University Press, Cambridge 2024, ISBN 9781108491440.
- HARDWICK A., *Off-Stage Groups in Athenian Drama*, Oxford University Press, Oxford 2024, ISBN 9780198887225.
- HUSQUIN C. - LANDREA C., *Blessures aristocratiques dans l'Antiquité romaine : du corps à l'honneur*, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2024, ISBN 9782385491086.
- JOUANNA J., *Médecine et tragédie en Grèce antique. Scripta minora 1961-2023*, édition établie par A. Ricciardetto, Les Belles Lettres, Paris 2024, ISBN 9782251454979.
- LAMBERTI F., *Cicerone e Cerellia: un'affinità 'necessaria'*, *JUS*-online, 10.3 (2024), 46-62.
- MARRA I., *La politica sociale per l'infanzia romana fra Augusto e Costantino dall'estemporaneità alla normazione. L'organizzazione amministrativa dei magistrati e degli addetti ai congiaria per pueri della plebe urbana*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2024, ISBN 9788891333582.
- MONTAÑANA CASANÍ A., *Las mujeres y la financiación del comercio marítimo mediterráneo en la baja Edad Media*, RIDROM, 32 (2024), 178-283.
- MORSTEIN-MARX R., *Paradox of Voting: Extra-Urban Voters in the Late Roman Republic*, *Klio*, 106.1 (2024), 100-159.
- NOOTER S., *How to Be Queer. An Ancient Guide to Sexuality*, Princeton University Press, Princeton 2024, ISBN 9780691248615.
- PÉREZ HURTADO L. - SIERRA MARTÍN C., *Diaphorá. Alteridad y construcción cultural de la diferencia en el mundo clásico*, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2024, ISBN 9782385491253.
- REY S., *Manus: une autre histoire de Rome*, Albin Michel, Paris 2024, ISBN 9782226490025.
- ROSILLO-LÓPEZ C. - LACORTE S., *Cives Romanae. Roman Women as Citizens During the Republic*, Universidad de Sevilla, Pressas de la Universidad de Zaragoza, Sevilla-Zaragoza 2024, ISBN 9788413408040.
- SÁEZ GALLEGOS A., 'rec.' a *Los caminos de la integración. Las élites locales en la Hispania meridional entre la República y el Alto Imperio romano (ss. III a.C. - II d.C.)*, eds. J. Ortiz Córdoba - E.M. Morales Rodríguez, Comares, Granada 2023, Gerión, 42.1 (2024), 245-247.
- SPATHI M.G. - CHIDIROGLOU M. - WALLENSTEN J., *Apotropaia and Phylakteria. Confronting Evil in Ancient Greece*, Archaeopress, Oxford 2024, ISBN 9781803277493.
- STAVRIANOPOULOU E., *Agir et subir. Femmes et familles face aux mutations de l'époque hellénistique*, Les Belles Lettres, Paris 2024, ISBN 9782251455693.
- VALMAÑA OCHAÍTA A., *La caza en el mundo romano. Aspectos sociológicos, económicos y jurídicos*, Dykinson, Madrid 2024, ISBN 9788410563445.
- VLAMOS A., *Les citoyens romains à Cos du ier s. av. n.è. à 212 de n.è. Étude chronologique à par-*

tir d'un corpus prosopographique, *Klio*, 106.1 (2024), 179-217.

WALTER A., *The Temporality of Festivals. Approaches to Festive Time in Ancient Babylon, Greece, Rome, and Medieval China*, De Gruyter, Berlin 2024, ISBN 9783111364865.

WALTER U., 'rec.' a *Citizenship in Antiquity. Civic Communities in the Ancient Mediterranean*, a cura di J. Filonik - C. Plastow - R. Zelnick-Abramovitz, Routledge, London-New York 2023, Sehepunkte, 24.10 (2024).

c) Economia

ARPAIA A., *Seneca ousia. Considerazioni circa la formazione della proprietà di Seneca in Egitto (e la datazione del soggiorno senecano nella provincia)*, *Klio*, 106 (2024), 257-272.

BATTISTELLA F., *Kaisertum und Kolonat. Untersuchungen zur Agrargesetzgebung Justinians und zu ihrem Kontext*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2024, ISBN 9783515136273.

CARBONE L.F., *Local Coinages in a Roman World (Second Century BC-First Century AD). A catalogue of the Richard B. Witschonke Collection of Coins in the Early Roman Provinces*, Brepols, Turnhout 2024, ISBN 9780897224017.

CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ S., 'rec.' a Valmaña Ochaíta A., *La caza en el mundo romano. Aspectos sociológicos, económicos y jurídicos*, Tirant lo Blanch, Valencia 2024, RIDROM, 33 (2024), 331-350.

CHEUNG C., *Dolia. The Containers that Made Rome an Empire of Wine*, Princeton University Press, Princeton 2024, ISBN 9780691243009.

COLOMBO M., *The Tariffs of the Edictum de pretiis rerum venalium, the Cost of Grain During the 4th Century and the Modius*, *Historia*, 73 (2024), 449-474.

COZZO A., *L'economia come fatto sociale totale nell'Economico di Senofonte, filosofo del pensiero complesso*, *Hormos*, 16 (2024), 94-132.

CURIR D., *Le bonifiche teodericiane fra gestione del territorio e politica finanziaria*, *JUS-online*, 10.4 (2024), 26-44.

FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *Athens and Rome as models of financial activity*, *RGDR*, 42 (2024).

GARTMANN T., *Stürme - Seuchen - Spekulanten. Versorgungsprobleme im antiken Rom und ihre angeblichen Ursachen*, Schwabe Verlag, Basel 2024, ISBN 9783796551758.

GARZA ALGABA G., 'rec.' a *Pecunia communis: recursos económicos y sostenibilidad de las pequeñas ciudades hispanorromanas*, eds. J. Andreu Pintado - A. Blanco-Pérez - E. Alguacil Villanúa, Fundación Uncastillo-Centro de Estudios de Cinco Villas, Ejea de los Caballeros 2023, *Gerión*, 42.1 (2024), 242-244.

GRILLO L., *How to Make Money. An Ancient Guide to Wealth Management*, Princeton University Press, Princeton 2024, ISBN 9780691239125.

KAY P., *A Graffito and the Beginnings of the Banking in Rome*, *Historia*, 73 (2024), 345-361.

LAFLI E. - KAN ŞAHIN G., *Unguentaria and Related Vessels in the Mediterranean from the Early Hellenistic to the Early Byzantine Period*, BAR Publishing, Oxford 2024, ISBN 9781407360638.

LE QUÉRÉ E., *Le monde grec des foulons. Histoire et archéologie d'un métier du textile dans l'Orient grec*, Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve d'Ascq 2024, ISBN 9782757441947.

LIZZANI F., *Il patrimonio di Q. Aurelius Symmachus a Roma e nel Lazio. Una restituzione archeologica dall'epistolario*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2024, ISBN 9788891332943.

OBRARRIO MORENO J.A., 'rec.' a Valmaña Ochaíta A., *La caza en el mundo romano. Aspectos sociológicos, económicos y jurídicos*, Tirant lo Blanch, Valencia 2024, *GLOSSAE*, 21 (2024), 744-748.

ROWLANDSON J. - BAGNALL R.S. - THOMPSON D.J., *Slavery and Dependence in Ancient Egypt. Sources in Translation*, Cambridge University Press, New York 2024, ISBN 9781107032972.

SCHNEIDER H., 'rec.' a Sachs M., *Betriebswirtschaftliches Denken und Handeln im antiken Rom*, Harrassowitz, Wiesbaden 2022, *Historische Zeitschrift*, 318.3 (2024), 658-661.

SHAW B.D., 'rec.' a *Debt in the Ancient Mediterranean and Near East: Credit, Money, and Social Obligation*, a cura di J. Weisweiler, Oxford University Press, Oxford 2022, *Journal of Late Antiquity*, 17.1 (2024), 273-276.

SUÁREZ BLÁZQUEZ G., *La comunicación verbal y escrita, empresa-cliente, en el derecho romano clásico*, RIDROM, 32 (2024), 555-600.

WALTHALL D.A., *Sicily and the Hellenistic Mediterranean World. Economy and Administration During the Reign of Hieron II*, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2024, ISBN 9781316511053.

WARD W.D., *Economy of the Later Roman Province of Third Palestine*, Archaeopress, Oxford 2024, ISBN 9781803278070.

ZARCO MARTÍNEZ E., 'rec.' a Peña Cervantes Y., *Tecnologías de prensado de la uva y la aceituna en el mundo romano y tardoantiguo*, Comares, Granada 2023, *Gerión*, 42.1 (2024), 251-253.

d) Storia militare

BENDLE C., *The Office of "Magister Militum" in the 4th Century CE. A Study into the Impact of Political and Military Leadership on the Later Roman Empire*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2024, ISBN 9783515136143.

CAHANIER S., "J'ai combattu en Hispanie". *La mémoire culturelle des guerres de Rome dans la péninsule ibérique (fin du IIIe s. a.C.-début du Ve s. p.C.)*, Ausonius, Bordeaux 2024, ISBN 9782356136039.

CHIDWICK H.-M., *The Body of the Combatant in the Ancient Mediterranean*, Bloomsbury Academic, London 2024, ISBN 9781350240858.

DEY H. - OPPEDISANO F., *L'Eredità di Giustiniano. L'ultima guerra dell'Italia romana*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2024, ISBN 9788891328595.

FERNÁNDEZ-GÖTZ M. - ROYMANS N., *Archaeology of the Roman Conquest. Tracing the Legions, Reclaiming the Conquered*, Cambridge University Press, Cambridge 2024, ISBN 9781009507295.

GROLL F., *Sieg und Familie im frühen Prinzipat. Eine Studie zur militärischen Repräsentation der Verwandten des Augustus*, Propylaeum, Heidelberg 2024, ISBN 9783969293072.

HANSON W.S. - JONES R.E. - HANNON N., *Exploring the Antonine Wall with Terrestrial Remote Sensing*, Archaeopress, Oxford 2024, ISBN 9781803278018.

JUHEL P.O., *The Dardanians and the Origin of the So-Called "Macedonian Phalanx"*, *Journal of Ancient History*, 12.1 (2024), 23-51.

LEFEBVRE B., *Combattre de loin chez les Romains. Réalités et représentations culturelles (Ier siècle a.C.-IIIe siècle p.C.)*, Ausonius Éditions, Bordeaux 2024, ISBN 9782356136022.

OLSHANETSKY H., *Logistics and Crises: Understanding Roman Military Logistics and Procedures from the Unit Level and Upwards in 2nd to 4th Centuries CE Egypt Using the Surviving 'Paperwork'*, *Klio*, 106.1 (2024), 273-304.

PAVUR C., *Catiline's War*, Claude Pavur, 2024, ISBN 9798322917205.

SALVATORE J.P., *Exeter. A Roman Legionary Fortress and Civitas Capital*, Archaeopress, Oxford 2024, ISBN 9781803276281.

SOLAZZO A., *Le omissioni di Senofonte nella battaglia di Aliarto (Hell. 3, 5, 17-25)*, *Hormos*, 16 (2024), 317-347.

STOLL O., 'rec.' a Machado D.M., *Voluntas Militum. Community, Collective Action, and Popular Power in the Armies of the Middle Republic (300-100 BCE)*, Editorial Universidad de Sevilla, Sevilla 2023, *Klio*, 106.1 (2024), 370-378.

The Civilian Legacy of the Roman Army, a cura di L. Loschiavo, Brill, Leiden 2024, ISBN 9789004693470.

WILKINS A., *Roman Imperial Artillery. Outranging the Enemies of Empire*, Archaeopress, Oxford 2024, ISBN 9781803277837.

e) Ideologie, politica, storiografia, ecc.

ALTMAN W.H.F., *Plotinus the Master and the Apotheosis of Imperial Platonism*, Lexington Books, Lanham 2024, ISBN 9781666944396.

- BAUMANN M. - LIOTSAKIS V., *Digressions in Classical Historiography*, De Gruyter, Berlin 2024, ISBN 9783111320755.
- BEATTIE C., *The Nadir of the Historiography? Valerius Antias, Senatus Consulta and the Second Macedonian War*, *Historia*, 73 (2024), 38-73.
- BRACCESI L., *Druso. Un condottiero oscurato*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2024, ISBN 9788891332981.
- BRIZZI G., *Imperium. Il potere a Roma*, Laterza, Roma-Bari 2024, ISBN 9788858153512.
- BUR C., *M. Livius Salinator (cos. 219 and 207). Decemvir s.f., First Salinator and Forgotten Drusus?*, *Historia*, 73 (2024), 287-308.
- CAMPA N.T., *Freedom and Power in Classical Athens*, Cambridge University Press, Cambridge 2024, ISBN 9781109221436.
- CARLÀ-UHINK F. - GARCÍA MORCILLO M., *Discursive Constructions of Corruption in Ancient Rome*, *Cultural History*, 13 (2024), 1-11.
- CECCHET L., *The Speech of Athenagoras in Thucydides 6.36-40: Demagoguery and Democracy in Syracuse*, *Hormos*, 16 (2024), 46-68.
- CEDONE B., *Catilina e i patres nel Bellum Catilinae di Sallustio*, Biblion, Milano 2024, ISBN 9788833833002.
- DAVENPORT C. - SHUSHMA M., *Representing Rome's Emperors. Historical and Cultural Perspectives through Time*, Oxford University Press, Oxford 2024, ISBN 9780192869265.
- DEGEN J. - KLINKOTT H. - ROLLINGER R. - RUFFING K. - TRUSCHNEGG B., *Ancient Worlds in Perspective. Contextualizing Herodotus*, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2024, ISBN 9783447121330.
- EICH P., 'rec.' a *The Tetrarchy as Ideology. Reconstructions and Representations of an Imperial Power*, a cura di F. Carlà-Uhink - C. Rollinger, Steiner, Stuttgart 2023, *Historische Zeitschrift*, 319.2 (2024), 381-383.
- ERDMAN C., *The "Ballot Questions" of Roman Republican Legislative Assemblies*, *Historia*, 73 (2024), 309-344.
- ESU A., *Divided Power in Ancient Greece. Decision-Making and Institutions in the Classical and Hellenistic Polis*, Oxford University Press, Oxford 2024, ISBN 9780198883951.
- FEZZI L., *Suffocare urbem et Italiam fame? Il 'blocco marittimo' di Pompeo, la strategia navale del 49-48 a.C. e i limiti del Leviatano*, *Athenaeum*, 112.1 (2024), 69-107.
- FOULON É. - MOLIN M., *Polybe. Histoires. Livres XXII - XXIX*, Les Belles Lettres, Paris 2024, ISBN 9782251006598.
- GLAS E., *Flavius Josephus' Self-Characterisation in First-Century Rome. A Historiographical Analysis of Autobiographical Discourse in the Judaean War*, Brill, Leiden 2024, ISBN 9789004697638.
- GOWERS E., *Rome's Patron. The Lives and Afterlives of Maecenas*, Princeton University Press, Princeton 2024, ISBN 9780691193144.
- HABAJ M., *Mark Antony and the Exile of Cicero. An Attempt to Reconstruct the Political Strategy of the Young Antony and His Possible Involvement in Cicero's Exile*, *Athenaeum*, 112.1 (2024), 43-68.
- HARTUNG S., *Kontinuitäten und Brüche in den römisch-markomannischen Beziehungen während der Kaiserzeit: Politik, Wirtschaft, Kultur und Alltag neben einer antiken Supermacht*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2024, ISBN 9783515136099.
- HEATHER P., *Rome et les Barbares. Histoire nouvelle de la chute d'un Empire*, trad. J. Dalarun, Les Belles Lettres, Paris 2024, ISBN 9782251456096.
- HEYDEMANN G., *Cassiodors Psalmenkommentar. Exegese, Politik und die christliche Neuordnung der römischen Welt*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2024, ISBN 9783515135924.
- HOFFMANN-SALZ J. - HEIL M. - WIENHOLZ H., *The Eastern Roman Empire Under the Severans. Old Connections, New Beginnings?*, Vandenhoeck and Ruprecht, Göttingen 2024, ISBN 9783525302514.
- ICARDI G., *Affirmer sa puissance par la mer. La rivalité pour l'hégémonie en Grèce dans la pre-*

- mière moitié du IV^e siècle avant J.-C., MOM Éditions, Lyon 2024, ISBN 9782356681546.
- KINGSLEY K.S., *Herodotus and the Presocratics. Inquiry and Intellectual Culture in the Fifth Century BCE*, Cambridge University Press, Cambridge 2024, ISBN 9781009338547.
- LAZAR L., *Athenian Power in the Fifth Century BC.*, Oxford University Press, Oxford 2024, ISBN 9780198896265.
- LIZZI TESTA R., *Un Occidente rivolto a Est. Dalla fine della dinastia teodosiana alla rovina dell'Italia romana*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2024, ISBN 9788891331779.
- MA J., *Polis. A New History of the Ancient Greek City-State from the Early Iron Age to the End of Antiquity*, Princeton University Press, Princeton 2024, ISBN 9780691155388.
- MORSTEIN-MARX R., *Paradox of Voting: Extra-Urban Voters in the Late Roman Republic*, Klio, 106 (2024), 100-159.
- NOAH S., *Cato as Disruptor. Republican Ideology and the Frustrated Imperatores of the 60s and 50s BCE*, Journal of Ancient History, 12.1 (2024), 52-77.
- OGDEN D., *The Tyrants of Corinth. Legends of Cypselus and Periander*, Routledge, Abingdon 2024, ISBN 9781032778433.
- PERLMAN FAJARDO M., *The Influence of Eduard Meyer on the Work of Moses Finley*, Historia, 73 (2024), 475-510.
- POCOBELLI G.F., *Vulci. L'area urbana e il suburbio. Evoluzione storica della città e del territorio*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2024, ISBN 9788891332837.
- QANDEIL H., *The Office of the Epimeletes. Studies in the Administration of Ptolemaic Egypt*, Brill, Leiden 2024, ISBN 9783506794680.
- ROSACI F., *La corruzione dell'isauro Zenone nella prospettiva di Malco di Philadelphia*, Codex, 5 (2024), 199-216.
- SCHROPP J.W.G., 'rec.' a Gabrielli C., *Res publica servanda est. La svolta dei Gracchi tra prassi politica e violenza nella riflessione storiografica*, Editorial Universidad de Sevilla-Prensas de la Universidad de Zaragoza, Sevilla-Zaragoza 2022, Klio, 106.1 (2024), 378-381.
- SCHUBERT C., 'rec.' a Gabrielli C., *Res publica servanda est. La svolta dei Gracchi tra prassi politica e violenza nella riflessione storiografica*, Editorial Universidad de Sevilla-Prensas de la Universidad de Zaragoza, Sevilla-Zaragoza 2022, Historische Zeitschrift, 319.2 (2024), 364-367.
- SHAW B., *Annos undeviginti natus. Augustus' Assumption of Power*, Historia, 73 (2024), 219-228.
- SIMONTON M., *The Mouth of the Demagogue. Demochares of Athens between Monstrosity and Monument*, Historia, 73 (2024), 386-409.
- SMOLIN N.I., *Christ the Emperor. Christian Theology and the Roman Emperor in the Fourth Century AD.*, Oxford University Press, New York 2024, ISBN 9780197689547.
- STEELE C., *Senatus frequens Revisited. The Quorum in the Roman Republican Senate*, Historia, 73 (2024), 410-424.
- TAMIOLAKI M., *Xenophon's Memorabilia and Greek Historiography. A Comparative Approach*, Journal of Ancient History, 12.1 (2024), 1-22.
- TIMMER J.M., 'rec.' a Eder W., *Bürger und Staat im griechisch-römischen Altertum. Gesammelte Schriften*, Steiner, Stuttgart 2023, Historische Zeitschrift, 318.3 (2024), 651-653.
- Tradition and Power in the Roman Empire. Proceedings of the Fifteenth Workshop of the International Network Impact of Empire (Nijmegen, 18-20 May 2022)*, edited by S. Betjes - O. Hekster - E. Manders, Brill, Leiden 2024, ISBN 9789004537453.
- TRONCARELLI F., *Il fiore e il serpente. Testimonianze inedite su Amalasantha*, Codex, 5 (2024), 235-260.
- WATERFIELD R. - RICH J., *Cassius Dio. The Fall of the Roman Republic. Roman History, Books 36-40*, Oxford University Press, Oxford 2024, ISBN 9780198822882.
- ZANIN M., *L. Cassius Caecilianus tra Saturnino e la guerra sociale*, Athenaeum, 112.1 (2024), 28-42.

ZANIN M., *L'aristocrazia senatoria e l'egemonia del Mediterraneo. Uno studio sulle forme dell'imperialismo romano nel II secolo a.C.*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2024, ISBN 9783515136310.

f) Studi vari e di carattere generale

AKIMOVA L.I., *The Art of Cyprus. Image, Meaning, Function*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2024, ISBN 9788891331229.

ALCORAC ALONSO D. - NIETO IZQUIERDO E. - MÉNDEZ DOSUNA J.V. - VAN HEEMS G., *Contacts linguistiques en Grèce ancienne. Diachronie et synchronie*, MOM Éditions, Lyon 2024, ISBN 9782356680846.

Ancient Western Asia Beyond the Paradigm of Collapse and Regeneration (1200-900 BCE). Proceedings of the NYU-PSL International Colloquium, Paris Institut national d'histoire de l'art, April 16-17, 2019, edited by M.G. Masetti-Rouault - I. Calini - R. Hawley - L. D'Alfonso, Institute for the Study of the Ancient World, New York 2024, ISBN 9781479834624.

BALDUS C., 'rec.' a Brouwer R., *Law and Philosophy in the Late Roman Republic*, Cambridge University Press, Cambridge 2021, *Historische Zeitschrift*, 318.3 (2024), 664-667.

BELTRAME C. - MEDAS S. - MOZZI P., *Le lagune nel mondo antico. Introduzione alle dinamiche insediative, infrastrutture, ambiente*, Giorgio Bretschneider Editore, Roma 2024, ISBN 9788876893483.

BLOUIN K. - AKRIGG B., *The Routledge Handbook of Classics, Colonialism, and Postcolonial Theory*, Routledge, Abingdon 2024, ISBN 9780367555481.

BRADLEY K., *Marguerite Yourcenar's Hadrian. Writing the Life of a Roman Emperor*, University of Toronto Press, Toronto 2024, ISBN 9781487548810.

CARAWAN E., *Solon's Remedy against Hybris and Lawlessness*, *Historia*, 73 (2024), 128-146.

CARRASCO GARCÍA C., *Gage et hypothèque: mots juridiques, mots poétiques*, RIDROM, 33 (2024), 1-29.

CARRIERE F., C. *Flavio Fimbria nei Geographika di Strabone: alcune osservazioni su Str. 13.1.27 = C594*, *Gerión*, 42.1 (2024), 41-56.

CARTLEDGE P. - CHRISTESEN P., *The Oxford History of the Archaic Greek World, I, Argos to Corcyra*, Oxford University Press, New York 2024, ISBN 9780199383597.

CLINE E.H., *After 1177 B.C. The Survival of Civilizations*, Princeton University Press, Princeton 2024, ISBN 9780691192130.

DE BEER S., *The Renaissance Battle for Rome. Competing Claims to an Idealized Past in Humanist Latin Poetry*, Oxford University Press, Oxford 2024, ISBN 9780198878902.

DE NONNO M., *Presenze inattese. Gaio e Ulpiano nell'Ars Prisciani*, Athenaeum, 112.1 (2024), 130-144.

DRIESSEN J. - FANTUZZI T., *Chronos. Stratigraphic Analysis, Pottery Seriation and Radiocarbon Dating in Mediterranean Chronology*, Presses Universitaires de Louvain, Louvain 2024, ISBN 9782390614517.

FORSÉN B. - LAMPINEN A., *Oriental Mirages. Stereotypes and Identity Creation in the Ancient World*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2024, ISBN 9783515136723.

GONZÁLEZ-VILLAESCUSA R., *Cities and Territories of the Western Roman Empire. 4th Century BC to the 3rd Century AD*, Routledge, Abingdon 2024, ISBN 9781032586250.

GOSNER L.R. - HAYNE J., *Local Experiences of Connectivity and Mobility in the Ancient West-Central Mediterranean*, Equinox Publishing, Sheffield 2024, ISBN 9781800504387.

HAGEN E., *Variationen über Latinus. Erzählungen über die Ursprünge der Latiner von Hesiod bis ins 3. Jahrhundert v. Chr.*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2024, ISBN 9783515136150.

HERBAUX F., *Pythéas. Explorateur du Grand Nord*, Les Belles Lettres, Paris 2024, ISBN 9782251455280.

HÖLKESKAMP K.-J., 'rec.' a Lintott A., *Violence, Justice, and Law in Classical Antiquity. Collected Papers of Andrew Lintott*, a cura di E. Bispham -

- J.A. Rosenblitt, Brill, Leiden 2023, *Historische Zeitschrift*, 319.1 (2024), 141-143.
- KILLEN J.T., *The New Documents in Mycenaean Greek*, Cambridge University Press, Cambridge 2024, ISBN 9781009286091.
- KIM P.E. - TCHAPLYGHINE A., *Queens in Antiquity and the Present. Speculative Visions and Critical Histories*, Bloomsbury Academic, London 2024, ISBN 9781350380882.
- LAFERRIÈRE C.M., *Divine Music in Archaic and Classical Greek Art. Seeing the Songs of the Gods*, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2024, ISBN 9781009315944.
- LLEWELLYN-JONES L., *The Cleopatras. The Forgotten Queens of Egypt*, Basic Books, New York 2024, ISBN 9781541602922.
- LÓPEZ BARJA DE QUIROGA P., *Varro and the Two-Headed City*, *Gerión*, 42.1 (2024), 22-40.
- MACHADO C. - MUNNERY R. - SWEETMAN R., *Lived Spaces in Late Antiquity*, Routledge, Abingdon 2024, ISBN 9781138385306.
- MAGDALINO P., *Roman Constantinople in Byzantine Perspective. The Memorial and Aesthetic Rediscovery of Constantine's Beautiful City, from Late Antiquity to the Renaissance*, Brill, Leiden 2024, ISBN 9789004698895.
- MARTÍNEZ JIMÉNEZ J., 'rec.' a *Ingeniería hidráulica romana. VI congreso internacional de las obras públicas romanas. Santo Domingo de la Calzada 7, 8 y 9 de noviembre de 2019*, coord. I. Moreno Gallo, Instituto de Estudios Riojanos, Logroño 2023, *Gerión*, 42.1 (2024), 254-256.
- MARTÍNEZ SARASATE J., 'rec.' a *Del clasicismo de élite al clasicismo de masas*, eds. A. Duplá-Ansuategui - A. Emborujó Salgado - O. Cantabrana, Ediciones Polifemo, Madrid 2022, *Gerión*, 42.1 (2024), 272-275.
- MCCARTER S.A., *Women in Power. Classical Myths and Stories, from the Amazons to Cleopatra*, Penguin Classics, New York 2024, ISBN 9780143136361.
- MEBANE J., *The Body Politic in Roman Political Thought*, Cambridge University Press, New York 2024, ISBN 9781009389297.
- MÉNDEZ SANTIAGO B., *Imágenes de la vejez femenina en los epigramas grecolatinos y en las sátiras de Juvenal*, *Gerión*, 42.1 (2024), 81-105.
- MICHALEWSKI A., *Le dieu, le mouvement, la matière. Atticus et ses critiques dans l'Antiquité tardive*, Les Belles Lettres, Paris 2024, ISBN 9782251455457.
- Micro-Regions as Spaces of Socio-Ecological Interaction. First Milestone Workshop of the Project "The Transformation of the Pergamon Micro-Region Between the Hellenistic and the Roman Imperial Period"*, *Istanbul 11-12 March 2022*, a cura di F. Pirson - B. Schütt - T. Schulz, Reichert Verlag, Wiesbaden 2024, ISBN 9783752008050.
- MIZIUR-MOZDZIOCH M., 'Ptolemy's Zoo'. *Exotic Animals in Third-Century BC Egypt*, Peeter, Leuven 2024, ISBN 9789042950580.
- PIACENTIN S., *Praecones fuori dall'Urbe: prospettive sociali ed economiche*, *Gerión*, 42.1 (2024), 125-142.
- POLVERINI L. - MARCONE A., *Scritti scelti di storiografia italiana e tedesca sul Mondo Antico tra XIX e XX secolo*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2024, ISBN 9788891333285.
- PROIETTI G., *The Athenian demotion sema, or mnema: problems of definitions? De-toponimizing Thuc. 2.34.5 and Paus. 1.29.4*, *Gerión*, 42.1 (2024), 9-21.
- QUEVEDO A., 'rec.' a Huguet Enguita E., *La ceràmica comuna de la ciutat romana de València. Contextos arqueològics entre els segles II aC i III dC*, Servicio de Investigación Prehistórica del Museo de Prehistoria de Valencia, Valencia 2021, *Gerión*, 42.1 (2024), 248-250.
- QUIROGA PUERTAS A.J. - OLABARRIA L., *The Ancient World in Alternative History and Counterfactual Fictions*, Bloomsbury Academic, London-New York 2024, ISBN 9781350281622.
- RAJA R., *The Oxford Handbook of Palmyra*, Oxford University Press, New York 2024, ISBN 9780190858117.
- ROLLINGER C., *Zeremoniell und Herrschaft in der Spätantike. Die Rituale des Kaiserhofs in*

- Konstantinopel, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2024, ISBN 9783515136358.
- RONCERO NUÑEZ J., *La cuestura a lo largo de la historia: de su incierto origen a su esplendor*, RIDROM, 32 (2024), 498-554.
- ROY A., *Empire of Images. Visualizing the Conquered in the Roman Republic*, De Gruyter Oldenbourg, Berlin 2024, ISBN 9783111325347.
- RÜCKER M., 'rec.' a *Kultureller Transfer und religiöse Landschaften. Zur Begegnung zwischen Imperium und Barbaricum in der römischen Kaiserzeit*, a cura di K. Matijević - R. Wiegels, De Gruyter, Berlin-Boston 2021, *Historische Zeitschrift*, 318.3 (2024), 667-669.
- SALLES C., *Le Grand incendie de Rome. 64 ap. J.C.*, Tallandier, Paris 2024, ISBN 9791021062511.
- SANTINI M., *The Tyrants' Cousins. Ruling Practices and Political Concepts between Anatolia and Early Greece*, *Klio*, 106 (2024), 1-57.
- SCHARFF S., *Hellenistic Athletes. Agonistic Cultures and Self-Presentation*, Cambridge University Press, Cambridge 2024, ISBN 9781009199957.
- SCHULZ R.J. - SAVAGE R., *To the Ends of the Earth. How Ancient Conquerors, Explorers, Scientists, and Traders Connected the World*, Oxford University Press, New York 2024, ISBN 9780197668023.
- SINGER P.N. - ROSEN R.M., *The Oxford Handbook of Galen*, Oxford University Press, New York 2024, ISBN 9780190913687.
- SIRON N., *Nouvelle histoire d'Athènes. La cité vue de l'Agora, Ve-IVe siècle av. J.-C.*, Perrin, Paris 2024, ISBN 9782262103439.
- TEROL PACHECO A., 'rec.' a *Después de Mantinea. El mundo griego y Oriente ante el ascenso de Macedonia*, ed. A. Díaz Fernández, Bellaterra, Barcelona 2023, *Gerión*, 42.1 (2024), 222-224.
- THOMAS D., *Intransigence and Diplomacy in Atheno-Theban Diplomacy in the Early 360s*, *Historia*, 73 (2024), 2-37.
- URIBE RODRÍGUEZ S., 'rec.' a *Ecos Pompeyanos: recepción e influjo de Pompeya y Herculano en España y América Latina*, eds. L. Buitrago - R. Del Molino - Á. Parra López, Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2023, *Gerión*, 42.1 (2024), 269-271.
- VALDÉS GUÍA M., 'rec.' a García Sánchez M., *La lágrima de Jantipa. Los filósofos y las mujeres en la Grecia antigua*, La esfera de los libros, Madrid 2024, *Gerión*, 42.1 (2024), 217-218.
- WOOLF G. - BULTRIGHINI I. - NORMAN C., *Sanctuaries and Experience. Knowledge, Practice and Space in the Ancient World*, Frank Steiner Verlag, Stuttgart 2024, ISBN 9783515133999.

g) Papirologia

GONIS N., *The Rendel Harris Papyri*, III, De Gruyter, Berlin 2024, ISBN 9783111355511.

KREINECKER C.M. - KLOPPENBORG J.S. - HARRISON J.R., *Everyday Life in Graeco-Roman Times. Documentary Papyri and the New Testament*, Brill, Leiden 2024, ISBN 9783506794635.

MARTÍN RODRÍGUEZ J.-D., 'rec.' a *Edition griechischer Papyri aus der Kölner Papyrussammlung. Das Archiv des Sarapion (P. Köln Sarapion)*, Brill, Leiden 2022, *ZSS*, 141.1 (2024), 602-607.

PANGERL A. - ECK W., *Konstitutionen von Domitian, Traian und Antoninus Pius, bezeugt durch neue Fragmente von Militärdiplomen*, *ZPE*, 229 (2024), 229-243.

Unending Variety. Papyrological Texts and Studies in Honour of Peter van Minnen, edited by A.J. Connor - J.H.F. Dijkstra - F.A.J. Hoogen-dijk, Brill, Leiden 2024, ISBN 9789004680272.

YIFTACH U., *P.Col. inv. 536a: A Petition to the Governor Regarding Representation in Court (214/5 CE, Antinoopolis?)*, *ZPE*, 230 (2024), 191-198.

h) Epigrafia e paleografia

BARBANO A., *Spoondit Iulius Iulianus Sponsus. Un nuovo documento dotale del 344 d.C.*, *TS DP*, 17 (2024).

BARBANTANI S., *Farewell to Arms - Farewell in Arms. Depictions of Weapons on Stone and in*

- Hellenistic Inscriptional Epigrams*, Erga-Logoi, 12 (2024), 119-147.
- BENEFIEL R. - KEESLING C.M., *Inscriptions and the Epigraphic Habit. The Epigraphic Cultures of Greece, Rome, and Beyond*, Brill, Leiden 2024, ISBN 9789004683112.
- COLOMBO F.E.M., *Profili di azioni popolari nella Lex coloniae Genetivae Iuliae seu Ursonensis*, JUS-online, 10.4 (2024), 1-25.
- De l'objet à la société romaine. Études archéologiques et épigraphiques offertes à Jean-Claude Béal*, édité par T. Amraoui - E. Dumas, Archaeopress, Oxford 2024, ISBN 9781803276021.
- ECK W., *Die Konsulnlisten in den Fasti Ostiensis: Ergänzte und neue Namen*, Codex, 5 (2024), 105-125.
- ECK W., *Ein Arrius Severus als consul effectus in einem Prätorianerdiplom des Jahres 151*, Epigraphica, 86 (2024), 490-494.
- Fiscalità ed epigrafia nel mondo romano. Nuove ricerche*, a cura di M. Girardin - S. Günther - C. Soraci, L'Erma di Bretschneider, Roma 2024, ISBN 9788891332790.
- GARCÍA CARDIEL J., 'rec.' a Jean-Claude Golvin et l'art de la restitution, dirs. J.-F. Bernard - A. Bouet, Ausonius Éditions, Bordeaux 2023, Gerión, 42.1 (2024), 266-268.
- GARCÍA DE LA BARRERA L.I., 'rec.' a Romero Novella L., *El foro de Los Bañales de Uncastillo: Arquitectura y programas epigráficos, escultóricos y decorativos*, Fundación Uncastillo y Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra, Uncastillo 2023, Gerión, 42.1 (2024), 238-241.
- L'épigraphie au XXI^e siècle. Actes du XVI^e Congrès international d'épigraphie grecque et latine. Bordeaux, 29 août au 02 septembre 2022*, a cura di P. Fröhlich - M. Navarro Caballero, Ausonius Éditions, Bordeaux 2024, ISBN 9782356136008.
- MARRA I., *Commodatum di cose fungibili da Vindolanda*, JUS-online, 10.1 (2024), 1-34.
- MIĄCZEWSKA A., *Postponements and Cancellations of Mass Events in Ancient Rome: CIL IV 9967 in a Broader Context of Gladiatorial Games*, Gerión, 42.1 (2024), 107-123.
- MORAND A.-F. - CRÉGHEUR E. - LAPORTE K. - RIOUAL G., *Regards croisés sur la pseudépigraphie dans l'Antiquité*, Brepols, Turnhout 2024, ISBN 9782503602608.
- OSNABRÜGGE J., *Die epigraphische Kultur an Oberrhein und Neckar in römischer Zeit*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2024, ISBN 9783515135566.
- PIACENTIN S., *Praecones fuori dall'Urbe: prospettive sociali ed economiche*, Gerión, 42.1 (2024), 125-142.
- SÁNCHEZ DE LA PARRA PÉREZ S., *Iniciativa y financiación de las obras públicas romanas. Una propuesta metodológica para su diferenciación a partir de la información epigráfica*, Gerión, 42.1 (2024), 143-173.
- SCALI A., *Servus public(us) a Diurna: riflessioni sull'iscrizione funeraria CIL VI 37176*, Epigraphica, 86 (2024), 355-362.
- Studia epigraphica et militaria. In memoriam Miroslava Mirković*, a cura di M. Horster - O. Pelcer-Vujačić - S. Ferjančić, De Gruyter, Berlin 2024, ISBN 9783111427898.
- THONEMANN P., 'rec.' a *L'épigraphie au XXI^e siècle. Actes du XVI^e Congrès International d'Épigraphie Grecque et Latine. Bordeaux, 29 août au 02 septembre 2022*, a cura di P. Fröhlich - M. Navarro Caballero, Ausonius Éditions, Bordeaux 2024, Sehepunkte, 24.9 (2024).
- THÜR G., 'rec.' a *Inscriptiones Graecae, consilio et auctoritate Academiae Scientiarum Berolinensis et Brandenburgensis editae*, De Gruyter, Berlin 2022, ZSS, 141.1 (2024), 571-573.

Per i titoli di saggi e monografie in lingue slave e in rumeno è proposta una traduzione in italiano, quando manca nell'originale quella in inglese o in altra lingua occidentale.

ELENCO DELLE RIVISTE SPOGLIATE

ANNO 2023

- Acta Illyrica: godišnjak u druženja BATHINVS (= Acta Illyrica: Journal of BATHINVS Association) (Bosnia ed Erzegovina)
- Anali Pravnog fakulteta u Beogradu (Serbia)
- Anali Pravnog fakulteta u Zenici (Bosnia ed Erzegovina)
- Античный мир и археология (= Ancient World and Archaeology) (Russia)
- Anzeiger für die Altertumswissenschaft
- Archivio Giuridico Sassarese
- Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja", (BIDR)
- Cultura giuridica e diritto vivente
- Državno crkveno pravo: zbornik referata sa Međunarodnog naučnog skupa, Pravni fakultet Kra-
gujevac (Serbia)
- Dulist (Croazia)
- Glasnik Advokatske komore Vojvodine (Serbia)
- Вестник гражданского процесса (= Herald of Civil Procedure) (Russia)
- Электронный научно-образовательный журнал «История» (= Istorija) (Russia)
- Ius romanum (Bulgaria)
- Вестник древней истории (= Journal of Ancient History) (Russia)
- Journal on European History of Law
- Legal Roots. The International Journal of Roman Law, Legal History and Comparative Law
(LR)
- Museum Helveticum. Schweizerische Zeitschrift für klassische Altertumswissenschaft
- Вестник гражданского права [Notiziario di Diritto civile] (Russia)
- Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije: zbornik radova (Serbia)
- Pitanje istine i slobode, zakona, pravde i demokratije kod antičkih autora i u poznijoj tradiciji: zbor-
nik radova (Serbia)
- Pravna misao: časopis za pravnu teoriju i praksu (Bosnia ed Erzegovina)
- Pravni vjesnik: časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (Croazia)
- Pravni zapisi (Serbia)
- Pravo i privreda: časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije (Serbia)
- Pravo - teorija i praksa (Serbia)
- Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto (QLSD)
- Revista Universul Juridic (Romania)
- Revue Historique de Droit Français et Étranger (RH)
- Revue Internationale des Droits de l'Antiquité (RIDA)
- Roma e America. Diritto Romano Comune
- Specula Iuris
- История государства и права [Storia dello Stato e del Diritto] (Russia)
- Tesseræ iuris
- Vesnik pravne istorije (Serbia)
- Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (Croazia)
- Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (Bosnia ed Erzegovina)
- Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučiliste/Univerzitet „Vitez“ (Bosnia ed Erzegovina)
- Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu (Serbia)
- Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu (Croazia)
- Zbornik radova Pravnog fakulteta u Tuzli (Bosnia ed Erzegovina)

Zbornik radova Vizantološkog instituta (ZRVI) (Serbia)
Zgodovinski časopis (Slovenia)

ANNO 2024

Archivio Giuridico-online (AG-online)
Byzantine Review (ByzRev)
Byzantinische Zeitschrift (ByzZ)
Codex. Giornale romanistico di studi giuridici, politici e sociali
Dumbarton Oaks papers (DOP)
Early Medieval Europe
e-Legal History Review
EPIGRAPHICA. Periodico internazionale di epigrafia
Fundamina. A Journal of Legal History
Gerión. Revista de Historia Antigua
GLOSSAE. European Journal of Legal History
Historische Zeitschrift
Journal of Late Antiquity
JUS-online. Rivista di Scienze Giuridiche
Klio. Beiträgen zur Alten Geschichte
Rechtsgeschichte - Legal History
Revista de Derecho Romano “Pervivencia” - Universidad del Salvador (PERVIVENCIA)
Revista General de Derecho Romano (RGDR)
RIDROM. Revista internacional de derecho romano
Sehepunkte
Subseciva Groningana
Teoria e Storia del Diritto Privato (TSDP)
The Classical Review
The Edinburgh Law Review
The Journal of Roman Studies
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis (TR) / Revue d’histoire du droit (RHD) / The Legal History Review (LHR)
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung (ZSS)
Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (ZPE)

Chiunque fosse interessato alla segnalazione di uno o più contributi nella sezione *Sullo scaffale* può inviare il pdf all’indirizzo sulloscaffale.tesseractiuris@gmail.com. Le pubblicazioni a stampa possono essere inviate al Direttore, Prof. Salvatore Puliatti (salvatore.puliatti@unipr.it), Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali, via Università 12, 43121 Parma.

INDICE

NEPHELE PAPA-KONSTANTINOY, Problemi bioetici nella cultura romana di età imperiale. Il conflitto tra ‘suicidio con finalità eutanasiche’ e ‘omicidio’ nella <i>Declamatio Maior</i> 4 dello Pseudo-Quintiliano	7
“Natura” nelle fonti giuridiche romane. Lake Como Roman Law School – Villa del Grumello, Como, 26-28 aprile 2023	51
RAFFAELE D’ALESSIO, <i>Civilis ratio e Natura</i> . Ipotesi di lettura di un argomento gaiano	53
PAOLO MARRA, <i>Quae rerum natura prohibentur nulla lege confirmata sunt</i> . Ipotesi sull’origine di una <i>regula iuris</i>	75
Periscopio	93
RENZO LAMBERTINI, Un suggestivo ma solitario ‘ <i>et cetera</i> ’	95
PAOLO LEPORE, Diritto romano e formazione del giurista moderno	101
Sul tavolo	123
RENZO LAMBERTINI L’elusivo declino del paganesimo barbarico	125
L’olio che segna i potenti	133
Breve ma significativa, la stagione del pretore fiscale	141
Un ingresso della narrativa nella didattica romanistica	148
A proposito di	153
SALVATORE PULIATTI, Rileggendo il colonato romano	155
Sullo scaffale	173
2023	177
Fonti giuridiche	177
Sussidi	177

Raccolte di scritti	177
Opere di interesse generale	178
Diritto privato	186
Diritti dell'antico Oriente mediterraneo	192
Diritto bizantino	194
Diritto penale e processo	196
Storia della costituzione romana	198
Amministrazione e fisco	200
Storia della civiltà antica	200
<i>2024</i>	206
Fonti giuridiche	206
Sussidi	206
Raccolte di scritti	206
Opere di interesse generale	207
Diritto privato	211
Diritti dell'antico Oriente mediterraneo	214
Diritto bizantino	214
Diritto penale e processo	219
Storia della costituzione romana	219
Amministrazione e fisco	220
Storia della civiltà antica	220
<i>Elenco delle riviste spogliate</i>	232

Tesserae iuris è un periodico di carattere scientifico dedicato al settore del Diritto Romano e delle discipline a esso affini, con riferimento in particolare al s.s.d. IUS/18 “Diritto romano e diritti dell’antichità”. Il periodico viene pubblicato due volte l’anno, in forma cartacea, e contemporaneamente viene reso consultabile online attraverso la propria copia elettronica integrale, in modalità *Open Access* e senza restrizioni né periodo di “embargo”, mediante una licenza Creative Commons (CC-by 4.0) e secondo le migliori pratiche scientifiche correnti.

Per informazioni sul periodico e accesso alla copia elettronica:
<https://journals.uniurb.it/index.php/tesseraeiuris/>

Per accesso diretto al database bibliografico del periodico:
<https://www.zotero.org/tesseraeiuris>



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

UUP
URBINO
UNIVERSITY
PRESS

ISSN 2724-2013
Volume V.2 (2024)